UFFICIO DEL
MASSIMARIO
E DEL RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

FEBBRAIO 2025

Indice

SEZIONI UNITE 3

SEZIONE PRIMA 16

SEZIONE SECONDA 53

SEZIONE TERZA 76

SEZIONE LAVORO 113

SEZIONE TRIBUTARIA 139

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI 187

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE 250

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezioni unite

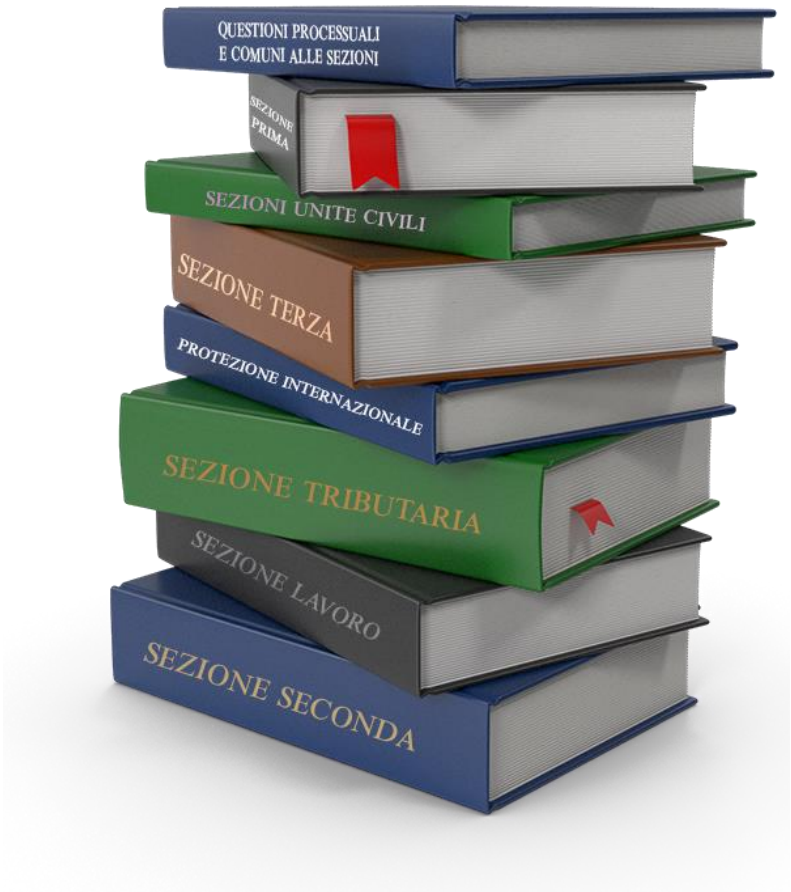

FEBBRAIO 2025

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **2448** *del* **01/02/2025** (Rv. **673584-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **MANCINO ROSSANA.** *Relatore:* **MANCINO ROSSANA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

R. *(ESPOSITO ALFONSO) contro* C. *(MANDARANO ANTONELLO)*

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 23/03/2023

154084 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE Procedimento d'ingiunzione previsto dal r.d. n. 639 del 1910 - Entrate di diritto privato della P.A. - Applicabilità - Condizioni - Sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile - Necessità - Fattispecie.

Lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. n. 639 del 1910 è utilizzabile, da parte della pubblica amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, purché il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liquido ed esigibile, per tale dovendo intendersi quello fissato con atto amministrativo meramente ricognitivo di tariffe prestabilite in conformità alle norme legislative statali e regionali vigenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'utilizzabilità dell'ingiunzione fiscale in relazione al credito relativo ad indennità per occupazione sine titulo dello spazio acqueo demaniale realizzata con barconi all'ormeggio di un galleggiante, calcolata mediante applicazione della tariffa COSAP prevista per i dehors in aderenza agli edifici).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/10/1910 num. 639 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9619 del 2009 Rv. 608228-01, N. 7076 del 2016 Rv. 639252-01

Massime precedenti Vedi: N. 7365 del 2024 Rv. 670512-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **2481** *del* **02/02/2025** (Rv. **673585-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

P. *(CAVALIERE NICOLA) contro* L. *(DAMIANI GIORGIO)*

Regola giurisdizione

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Controversia relativa a materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Convenuto non domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea - Rinvio alla citata Convenzione ex art. 3, comma 2, l. n. 218 del 1995 - Natura - Rinvio "mobile" - Conseguenze - Criteri stabiliti dal Regolamento (CE) n. 44 del 2001 o dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012 - Applicabilità - Giurisdizione italiana - Esclusione - Fattispecie.

In caso di controversia su materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ove il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'UE, la giurisdizione italiana sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione, stante la natura "mobile" del rinvio a quest'ultima ex art. 3, comma 2, della l. n. 218 del 1995. (Fattispecie in tema di compravendita di cose mobili in cui la S.C. ha escluso la giurisdizione italiana e affermato quella israeliana in applicazione del criterio del luogo di consegna dei beni).

Riferimenti normativi: Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 com. 2 CORTE COST., Regolam. Comunitario 22/12/2000 num. 44, Regolam. Comunitario 12/12/2012 num. 1215 art. 7, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 9971 del 2024 Rv. 670663-02

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **2932** *del* **05/02/2025** (Rv. **673630-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

H. *(CAFORIO GIUSEPPE) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 23/11/2020

009026 ANTICHITA' E BELLE ARTI - DISCIPLINA DEI RITROVAMENTI E DELLE SCOPERTE Premio in favore del proprietario e scopritore di beni archeologici - Procedimento di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 42 del 2004 - Differenze rispetto al procedimento ex art. 44 della l. n. 1089 del 1939 - Posizione del privato - Natura di interesse legittimo - Sussistenza - Devoluzione della relativa controversia al giudice amministrativo.

092029 GIURISDIZIONE CIVILE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" - DIRITTI SOGGETTIVI In genere.

In tema di premio per il proprietario e scopritore di beni archeologici, il procedimento ex art. 44 l. n. 1089 del 1939 differisce da quello di cui all'art. 93 d.lgs. n. 42 del 2004 per la posizione del privato che, nel primo, diveniva di diritto soggettivo con l'accettazione della somma offerta o, in caso di disaccordo, con la sua quantificazione da parte della commissione peritale, mentre nel secondo rimane di interesse legittimo fino alla determinazione, conclusiva del procedimento, da parte della P.A., cosicché la relativa controversia va devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 44, Cod. Civ. art. 932, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 93

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5353 del 2011 Rv. 616194-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **2934** *del* **05/02/2025** (Rv. **673586-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Diff.)*

contro

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Concessione di lavori pubblici - Provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.

114097 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITA' DEI LAVORI - RISERVE In genere.

In tema di concessioni di lavori pubblici, le controversie riguardanti la revisione dei prezzi e il riconoscimento di compensazioni a fronte della variazione sopravvenuta del costo di materie prime, pur se contrattualmente previste, appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, del d.lgs. n. 104 del 2010 (c.p.a.), disciplina che, oltre a tutelare l'interesse dell'appaltatore all'adeguamento dei contenuti economici del

rapporto che siano stati alterati da sopravvenienze intervenute nella fase esecutiva, mira a salvaguardare l'interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa a causa dell'eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni, con l'ulteriore conseguenza che - dovendosi altresì presidiare l'esigenza di contenimento della spesa pubblica - la revisione si conforma ad un modello che sottende l'esercizio di un potere autoritativo di natura tecnico-discrezionale dell'amministrazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. E CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11 com. 3, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 133

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26253 del 2018 Rv. 651208-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **3625** *del* **12/02/2025** (Rv. **673808-03**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

Z. *(FRANCESCON MARCO) contro* A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 12/11/2015

159050 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Responsabilità dei soci per debito tributario della società estinta - Presupposto - Riscossione in base al bilancio di liquidazione - Accertamento nei confronti dei soci ex art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973 - Necessità - Rilievo nel giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento notificato alla società - Esclusione.

159239 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - BILANCIO - DEPOSITO PRESSO L'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE In genere.

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE In genere.

Per configurare la responsabilità dei soci in relazione al debito tributario della società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, l'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione costituisce elemento che l'amministrazione finanziaria è tenuta a dedurre con un apposito avviso di accertamento nei confronti dei soci stessi, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973, e che, quindi, non può essere rilevato nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo originariamente notificato alla società, benché il processo prosegua da o nei confronti dei soci in qualità di successori della società estinta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36 com. 5, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27098 del 2024 Rv. 672733-01, N. 2 del 2022 Rv. 663593-01, N. 15035 del 2017 Rv. 647545-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **3625** *del* **12/02/2025** (Rv. **673808-02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

Z. *(FRANCESCON MARCO) contro* A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 12/11/2015

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Responsabilità dei soci per debito tributario della società estinta - Avviso di accertamento ex artt. 36, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 d.P.R. n. 600 del 1973 - Interesse ad agire dell'amministrazione finanziaria - Riscossione in base al bilancio di liquidazione o attribuzione di altre utilità.

159050 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE In genere.

159239 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - BILANCIO - DEPOSITO PRESSO L'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE In genere.

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE In genere.

L'interesse ad agire dell'amministrazione finanziaria - quando fa valere, con apposito avviso di accertamento ex artt. 36, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 d.P.R. n. 600 del 1973, la responsabilità dei soci per il debito tributario della società estinta - non è escluso dalla mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, perché può essere integrato da altre evenienze come la sussistenza di beni e diritti che sono trasferiti ai soci, ancorché non ricompresi nel bilancio, o come l'escussione di garanzie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36 com. 5, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2 del 2022 Rv. 663593-01, N. 15035 del 2017 Rv. 647545-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **3625** *del* **12/02/2025** (Rv. **673808-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

Z. *(FRANCESCON MARCO) contro* A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 12/11/2015

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Cancellazione della società dal registro delle imprese - Responsabilità dei soci ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973 - Presupposto - Riscossione in base al bilancio di liquidazione (art. 2495 c.c.) - Natura - Onere probatorio.

159050 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE In genere.

159239 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - BILANCIO - DEPOSITO PRESSO L'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE In genere.

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE In genere.

Per configurare la responsabilità dei soci, ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione al debito tributario della società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, fatta valere con la notificazione ai soci di un apposito avviso di accertamento ai sensi degli artt. 36, comma 5, del citato d.P.R. e 60 d.P.R. n. 600 del 1973, l'amministrazione finanziaria deve provare, in caso di contestazione, il presupposto dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale

di liquidazione, previsto dall'art. 2495, comma 3, c.c., il quale integra una condizione dell'azione attinente all'interesse ad agire del fisco, non già alla legittimazione passiva dei soci.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36 com. 5, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2 del 2022 Rv. 663593-01, N. 15035 del 2017 Rv. 647545-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **3652** *del* **13/02/2025** (Rv. **673809-01**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **GIUSTI ALBERTO.** *Relatore:* **GIUSTI ALBERTO.** *P.M.* **FIMIANI PASQUALE.** *(Diff.)*

S. *(AULETTA FERRUCCIO) contro* P.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Riabilitazione ex art. 25-bis d.lgs. n. 109 del 2006 – Ordinanza decisoria della Sezione disciplinare – Ricorribilità per cassazione – Fondamento.

L'ordinanza con cui la Sezione disciplinare del C.S.M. decide sull'istanza di riabilitazione ex art. 25-bis del d.lgs. n. 109 del 2006 è ricorribile per cassazione, trattandosi di un provvedimento che statuisce sulle situazioni giuridiche del magistrato ritenuto responsabile in esito al procedimento disciplinare, perpetuando o neutralizzando, a seconda dell'esito, l'effetto correlato alla pronuncia di condanna.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 25 bis, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **3652** *del* **13/02/2025** (Rv. **673809-02**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **GIUSTI ALBERTO.** *Relatore:* **GIUSTI ALBERTO.** *P.M.* **FIMIANI PASQUALE.** *(Diff.)*

S. *(AULETTA FERRUCCIO) contro* P.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Sanzione accessoria del trasferimento di sede o di funzioni - Efficacia preclusiva della riabilitazione ex art. 25-bis d.lgs. n. 109 del 2006 - Esclusione - Ragioni.

Alla riabilitazione di cui all'art. 25-bis del d.lgs. n. 109 del 2006 - configurata dal legislatore, in presenza dei relativi presupposti, quale vero e proprio diritto soggettivo alla cessazione degli effetti della condanna disciplinare alla sanzione dell'ammonimento o della censura - non osta l'avvenuta applicazione della sanzione accessoria del trasferimento di sede o di funzioni ex art. 13, comma 1, del d.lgs. citato, trattandosi di una misura complementare (volta ad impedire che il contesto ambientale in cui il magistrato opera crei ulteriori occasioni di violazioni disciplinari lesive del buon andamento della giustizia) non menzionata dall'art. 25-bis e alla quale, dunque, non può riconoscersi un'autonoma capacità selettiva delle fattispecie rientranti nel campo di applicazione dell'istituto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 25 bis, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 13 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art.

5 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 5 com. 1 lett. B, Costituzione art. 108

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9712 del 2023 Rv. 667449-01, N. 17551 del 2017 Rv. 644923-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **3772** *del* **14/02/2025** (Rv. **673587-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

R. *(LAVITOLA LEONARDO) contro* P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 19/02/2024

092022 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI STATO Difetto di una condizione dell'azione - Ricorso per cassazione per difetto di giurisdizione - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

La mancanza di una condizione dell'azione, quale la legittimazione ad agire, attiene ai vizi dei requisiti intrinseci alla domanda e rientra, pertanto, quale questione attinente al modo di esercizio della funzione giurisdizionale, nell'ambito dei limiti interni della giurisdizione; ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione che prospetti tale vizio sotto il diverso profilo del difetto assoluto di giurisdizione per invasione della sfera riservata al legislatore o superamento dei limiti esterni della giurisdizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso ex art. 362 c.p.c. avverso la decisione del Consiglio di Stato che, dopo aver riconosciuto, contrariamente alla decisione di primo grado, la legittimazione ad agire della ricorrente, ha respinto nel merito la pretesa ex art. 105 c.p.a.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 105, Costituzione art. 111 com. 8

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 219 del 2023 Rv. 666381-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **4124** *del* **18/02/2025** (Rv. **673588-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **FINOCCHI GHERSI RENATO.** *(Conf.)*

R. *(GIORDANO FRANCESCO) contro* N. *(SANTI PIERO)*

Regola giurisdizione

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Giurisdizione in materia di contratti conclusi da consumatori - Art. 15, comma 1, lett. c), della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 - Attività del professionista diretta con qualsiasi mezzo verso lo Stato di residenza del consumatore - Criteri identificativi - Fattispecie.

In tema di contratti conclusi da consumatori, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, la competenza giurisdizionale a conoscere della domanda proposta dal consumatore residente in Italia contro il professionista straniero spetta al giudice italiano, se l'attività del professionista risulta "diretta, con qualsiasi mezzo, verso" lo Stato di residenza del consumatore; rilevano a tal fine - con valutazione da compiersi caso per caso e con esame di tutti gli elementi disponibili - il fatto che il professionista abbia o dichiari di avere un numero elevato di clienti nello stato di residenza del consumatore e la circostanza che attività promuova la sollecitazione al pubblico, pur se su aspetti serventi o strumentali, anche ricorrendo ad agenti o mediatori, mentre è irrilevante che il contratto sia stato concluso

all'estero. (Fattispecie in tema di conclusione in Svizzera, da parte di una consumatrice italiana residente a Bergamo, di un mandato fiduciario ad investire in fondi esteri la liquidità ottenuta a seguito di successione ereditaria).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 30/10/2007 art. 15 com. 1 lett. C, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Regolam. Comunitario 12/12/2012 num. 1215

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15364 del 2024 Rv. 671517-01, N. 6001 del 2021 Rv. 660833-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **4716** *del* **22/02/2025** (Rv. **673810-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

C. *(ALESSANDRI MAURA) contro* E. *(PIGHI FRANCESCO)*

Regola giurisdizione

092008 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 011346/2023 66772901

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11346 del 2023 Rv. 667729-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **4717** *del* **22/02/2025** (Rv. **674045-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

R. *(MARZOT SILVIA) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Regola giurisdizione

092081 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE Procura speciale - Impossibilità di identificare il soggetto conferente o di decifrarne il nome o il potere rappresentativo della parte - Nullità - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione - Limiti - Valide procure rilasciate da altri ricorrenti - Decisione della questione di giurisdizione dibattuta anche dalla controparte nel controricorso - Ammissibilità - Fondamento.

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA In genere.

La nullità della procura per impossibilità di identificare il soggetto che l'ha conferita ovvero di decifrare il nome del sottoscrittore o la qualità in virtù della quale egli spende il potere rappresentativo di una compagine sociale rende inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, a meno che non vi siano altri ricorrenti che abbiano rilasciato valide procure oppure che la parte controricorrente, senza dedurre la suddetta inammissibilità, abbia preso posizione sulla questione di giurisdizione, configurandosi tale atteggiamento come impulso processuale idoneo affinché sia pronunciata la decisione al riguardo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Vedi: N. 10441 del 2002 Rv. 555908-01, N. 16634 del 2017 Rv. 644929-01, N. 7765 del 2021 Rv. 660751-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6962 del 1994 Rv. 487532-01, N. 18472 del 2024 Rv. 671741-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **4717** *del* **22/02/2025** (Rv. **674045-02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

R. *(MARZOT SILVIA) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Attività commerciali di ristorazione - Imposizione di misure di contenimento e successiva chiusura da parte della P.A. - Domanda di risarcimento del danno - Giurisdizione amministrativa - Fondamento - Lesione dell'affidamento sulla legittimità dell'azione amministrativa - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.

La domanda risarcitoria proposta, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero della Salute, dai titolari di attività commerciali di ristorazione, per essere stati costretti a chiuderle, dopo avere inutilmente apprestato le misure volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, appartiene alla giurisdizione del G.A., trattandosi di pretesa fondata sulla prospettazione di una condotta colposa della P.A., concretatasi nell'adozione dei suddetti provvedimenti amministrativi e non già nella lesione dell'affidamento circa la legittimità dell'azione amministrativa (la quale si configura, invece, nel caso in cui venga emanato un provvedimento attributivo di diritti o facoltà al privato, successivamente rimosso).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 30 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1567 del 2023 Rv. 666882-01, N. 18540 del 2023 Rv. 668212-01, N. 3755 del 2024 Rv. 670009-01, N. 28022 del 2022 Rv. 665678-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **4847** *del* **25/02/2025** (Rv. **673812-01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **MANCINO ROSSANA.** *Relatore:* **MANCINO ROSSANA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

L. *(CUSANNO ISABELLA) contro* A. *(DELL'ORSO FRANCESCO)*

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Spese ospedaliere sostenute dall'assistito - Ricovero all'estero in centri di altissima specializzazione - Diniego di autorizzazione preventiva - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Qualificazione della posizione dell'assistito - Diritto soggettivo alla salute - Fondamento.

La domanda di accesso urgente a prestazioni sanitarie rese da centri di altissima specializzazione all'estero, da parte di cittadini italiani, per prestazioni non autorizzate preventivamente, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, posto che anche in tali circostanze viene in rilievo il fondamentale diritto alla salute, non suscettibile di affievolimento per effetto della discrezionalità meramente tecnica riconosciuta alla P.A. in ordine all'apprezzamento dei presupposti per l'erogazione delle prestazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2867 del 2009 Rv. 606570-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **4838** *del* **25/02/2025** (Rv. **673811-01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **GIUSTI ALBERTO.** *Relatore:* **GIUSTI ALBERTO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

contro

Regola giurisdizione

092006 GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE Conflitto di giurisdizione sollevato d'ufficio ex art. 11, comma 3, c.p.a. - Barriera della prima udienza - Individuazione - Rinvio per integrazione del contraddittorio - Tempestività della decisione - Fondamento.

La tempestività del conflitto di giurisdizione sollevato d'ufficio ex art. 11, comma 3, c.p.a. è contrassegnata dalla barriera preclusiva della prima udienza, da intendersi in senso sostanziale, con la conseguenza che detta tempestività non è esclusa dal fatto che il giudice amministrativo, rilevato un difetto nel contraddittorio, abbia concesso un termine per la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo, rinviando ad una udienza successiva nella quale il conflitto è stato sollevato, in quanto il dubbio di giurisdizione presuppone pur sempre l'instaurazione di un valido contraddittorio fra le parti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 374

Massime precedenti Vedi: N. 918 del 2025 Rv. 673417-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **4892** *del* **25/02/2025** (Rv. **673813-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Diff.)*

I. *(GAMBARDELLA DANIELA) contro* B. *(CATARINACCI GABRIELE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/11/2018

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Risoluzione anticipata del contratto per inadempimento del conduttore - Danno da mancato guadagno del locatore - Restituzione del bene locato prima della scadenza - Irrilevanza - Risarcibilità del pregiudizio - Oneri probatori del locatore - Contenuto - Applicabilità dell'art. 1591 c.c. - Esclusione.

113168 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - RISARCIMENTO DEL DANNO In genere.

In tema di locazione, il diritto del locatore a conseguire, ai sensi dell'art. 1223 c.c., il risarcimento del danno da mancato guadagno a causa della risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore non viene meno, di per sé, in seguito alla restituzione del bene locato prima della naturale scadenza del contratto, ma richiede, normalmente, la dimostrazione, da parte del locatore, di essersi tempestivamente attivato, una volta ottenuta la disponibilità dell'immobile, per una nuova locazione a terzi, fermo l'apprezzamento del giudice delle circostanze del caso concreto anche in base al canone della buona fede e restando in ogni caso esclusa l'applicabilità dell'art. 1591 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 194 del 2023 Rv. 666511-02

Massime precedenti Difformi: N. 27614 del 2013 Rv. 628810-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **4842** *del* **25/02/2025** (Rv. **673934-01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Diff.)*

contro

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Protezione internazionale - Ricorso avverso il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza - Giurisdizione del G.A. - Revoca ex art. 23, comma 1, lett. d, d.lgs. n. 142 del 2015 - Ordine di rimborso dei costi sostenuti per le misure indebitamente fruite - Giurisdizione del G.O. - Ragioni.

Mentre il ricorso avverso la revoca delle misure di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale spetta al G.A., ai sensi dell'art. 23, comma 5, d.lgs. n. 142 del 2015, la domanda di annullamento del decreto prefettizio contenente l'ordine di rimborso dei costi sostenuti dall'Amministrazione per le misure di accoglienza di cui il richiedente abbia indebitamente usufruito appartiene alla giurisdizione del G.O., non implicando alcun sindacato sulla legittimità del provvedimento di revoca, bensì unicamente l'accertamento di un diritto di credito dal quale esula qualsivoglia valutazione discrezionale dell'Amministrazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 23 com. 5, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 23 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 23 com. 6

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **4974** *del* **26/02/2025** (**In attesa del numero di rivista**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M.* **SALZANO FRANCESCO.** *(Conf.)*

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(ANNECCHINO MARCO)*

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 03/06/2024

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Illeciti disciplinari - Art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Estinzione ex art. 3-ter del d.lgs. citato - Applicabilità a fatti verificatisi in epoca anteriore all'entrata in vigore della norma - Esclusione - Fondamento.

In tema di illecito disciplinare del magistrato ex art. 2, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006, la causa di estinzione prevista dall'art. 3-ter del medesimo d.lgs - introdotto dall'art. 11, comma 1, lett. d), della l. n. 71 del 2022 - quale conseguenza del rispetto del piano di smaltimento, adottato ai sensi dell'art. 37, comma 5-bis, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011, non si applica a fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore, in quanto le sanzioni disciplinari sono riconducibili al genus di quelle amministrative e non all'ambito "sostanzialmente penale", sicché non opera il principio della retroattività della lex mitior che concerne esclusivamente la fattispecie incriminatrice e la pena.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 lett. Q, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 ter, Legge 17/06/2022 num. 71 art. 11 com. 1 lett. D, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 37 com. 5, Legge 15/07/2011 num. 111, Cod. Pen. art. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20650 del 2023 Rv. 668367-01, N. 22407 del 2018 Rv. 650454-01, N. 20383 del 2021 Rv. 661851-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **5089** *del* **26/02/2025** (Rv. **673935-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*

F. *(CALANDRUCCIO MICHELE) contro* G.

Regola competenza

044033 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCI E CONDOMINI Atto di scissione societaria - Azione revocatoria ex art. 2901 c.c. - Competenza della sezione specializzata in materia di impresa - Azione revocatoria ex art. 66 l.fall. - Competenza del tribunale fallimentare - Ragioni.

081189 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - IN GENERE In genere.

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") In genere.

In tema di scissione societaria, l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., diretta alla declaratoria di inopponibilità al creditore dei relativi atti di assegnazione, è devoluta alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, poiché, pur non introducendo una controversia relativa a rapporti tra società, soci e organi sociali, e pur non risultando diretta ad incidere, come l'opposizione ex artt. artt. 2506-ter, 2503 e 2503-bis c.c., sulla scissione, privandola di efficacia erga omnes, investe un tipico atto dell'organizzazione societaria, che, in quanto produttivo di un pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore ed ove posto in essere in presenza delle condizioni soggettive previste alternativamente dal comma 1, nn. 1 e 2, del cit. art. 2901 c.c., entra a far parte della causa petendi dell'azione proposta, qualificando il corrispondente giudizio come relativo a un rapporto societario; tuttavia, la medesima azione, ove esercitata dagli organi della procedura concorsuale ex art. 66 l.fall., è devoluta alla competenza del tribunale fallimentare, che prevale su quella della sezione specializzata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3, Cod. Civ. art. 2506, Cod. Civ. art. 2506 bis, Cod. Civ. art. 2506 ter, Cod. Civ. art. 2506 quater

Massime precedenti Vedi: N. 21363 del 2020 Rv. 659269-01, N. 2754 del 2020 Rv. 657293-01, N. 22149 del 2020 Rv. 659401-01, N. 11004 del 2023 Rv. 667740-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **5236** *del* **27/02/2025** (Rv. **673814-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **GARRI FABRIZIA.** *Relatore:* **GARRI FABRIZIA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

contro

Regola giurisdizione

061041 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - PENSIONI ORDINARIE - PENSIONI A CARICO DELLO STATO E ALTRI ENTI Pensioni dei pubblici

dipendenti - Ritardo nel riconoscimento della prestazione e pagamento dei ratei - Consequenziale domanda di risarcimento del danno - Giurisdizione della Corte dei conti - Fondamento.

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI In genere.

129152 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE In genere.

Le controversie aventi ad oggetto le domande consequenziali di risarcimento del danno da ritardo nel riconoscimento della prestazione e pagamento dei ratei di pensione dei pubblici dipendenti appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice contabile in base al criterio di collegamento col rapporto pensionistico, che costituisce elemento identificativo del petitum sostanziale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4853 del 2013 Rv. 625162-01, N. 26252 del 2018 Rv. 650873-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **5237** *del* **28/02/2025** (Rv. **673936-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **GARRI FABRIZIA.** *Relatore:* **GARRI FABRIZIA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Parz. Diff.)*

contro

Regola giurisdizione

092006 GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE Domanda di accertamento delle condizioni sanitarie preordinate al riconoscimento della prestazione di inabilità di natura previdenziale - Procedimento ex art. 445 bis c.p.c. - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza - Fondamento - Domanda di accertamento sanitario prodromico al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento - Giurisdizione del giudizio ordinario - Sussistenza - Fattispecie.

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI In genere.

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE In genere.

La domanda del pubblico dipendente di accertamento delle condizioni sanitarie - se preordinata al riconoscimento dell'assegno di invalidità introdotta con procedimento ex art. 445-bis c.p.c. e, quindi, strumentale all'adozione del provvedimento amministrativo di attribuzione della prestazione pensionistica - appartiene alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei dipendenti pubblici; se, invece, tale domanda è prodromica al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (ex art. 1 della l. n. 18 del 1980), la giurisdizione spetta al giudice ordinario. (Fattispecie relativa ad un ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. finalizzato al conseguimento, quale effetto dell'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie, non solo delle prestazioni previdenziali di invalidità e inabilità connesse al denunciato stato di totale e permanente inabilità lavorativa, ma anche dell'ulteriore prestazione assistenziale dell'indennità di accompagnamento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 445, Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 36382 del 2021 Rv. 663088-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7830 del 2020 Rv. 657527-01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione prima

FEBBRAIO 2025

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **2442** *del* **01/02/2025** (Rv. **673911-01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.**

Y. *(PALAZZUOLI LUCA) contro* C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PISTOIA, 17/03/2021

081060 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 021758/2022 66523901

Massime precedenti Conformi: N. 21758 del 2022 Rv. 665239-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **2461** *del* **02/02/2025** (Rv. **673912-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*

A. *(CALO' MAURIZIO) contro* R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 16/08/2019

081128 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI Fallimento - Esdebitazione - Condizioni ostative - Condanna per reati connessi all'esercizio dell'impresa - Deroga ex art. 142, comma 1, n. 6, l.fall. - Affidamento in prova - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di esdebitazione fallimentare, l'art. 142, comma 1, n. 6, l.fall., laddove consente che essa operi nonostante la condanna per i delitti di bancarotta fraudolenta, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e altri reati compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, purché sia intervenuta la riabilitazione, non è suscettibile di interpretazione estensiva, così da non potersi ritenere equipollente alla riabilitazione l'affidamento in prova ai servizi sociali, di cui all'art. 47, comma 12, della l. n. 354 del 1975, stante la diversità di ratio e presupposti dei due istituti.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 142 com. 1 lett. 6, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 12 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 24509 del 2021 Rv. 662392-01, N. 10080 del 2019 Rv. 653704-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **2546** *del* **03/02/2025** (Rv. **673943-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

I. *(ESPOSITO STEFANO) contro* S. *(STRAMANDINOLI ENZA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 02/01/2024

082304 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE Separazione consensuale dei coniugi - Aspetti economico patrimoniali - Autonomia negoziale - Beni in comunione legale - Ripartizione per quote diseguali - Ammissibilità - Limiti.

In sede di separazione consensuale, i coniugi possono liberamente regolare, con piena autonomia contrattuale, i loro rapporti economico-patrimoniali e, in vista della futura divisione, prevedere una ripartizione dei beni immobili in comunione legale anche per quote diseguali, senza per ciò incorrere in alcuna nullità, purché, sotto tale profilo, l'accordo di separazione non intacchi gli obblighi di legge riguardanti la prole.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 150, Cod. Civ. art. 158 CORTE COST., Cod. Civ. art. 177

Massime precedenti Vedi: N. 10443 del 2019 Rv. 653582-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21761 del 2021 Rv. 661859-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **2549** *del* **03/02/2025** (Rv. **673954-04**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

G. *(BERTAGLIA UGO) contro* A. *(CARAVITA CRISTINA)*

Rigetta, TRIBUNALE PER I MINORENNI BOLOGNA, 20/09/2023

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Scelte religiose per il minore - Prerogativa dei genitori - Limiti - Miglior interesse del minore - Diritto a crescita sana - Fondamento - Fattispecie.

In tema di potestà genitoriale, rientra tra le prerogative ed i compiti dei genitori dare ai figli un'educazione anche sotto il profilo religioso, purché le scelte religiose non ne compromettano il diritto ad una crescita sana ed equilibrata, essendo preminente il superiore interesse della prole. (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto del giudice tutelare che, bilanciando la scelta religiosa dei genitori con il diritto alla salute del minore, ha autorizzato il trattamento sanitario ritenuto necessario dai medici).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 8, Costituzione art. 19

Massime precedenti Vedi: N. 21916 del 2019 Rv. 655166-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **2549** *del* **03/02/2025** (Rv. **673954-03**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

G. *(BERTAGLIA UGO) contro* A. *(CARAVITA CRISTINA)*

Rigetta, TRIBUNALE PER I MINORENNI BOLOGNA, 20/09/2023

122050 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - VITA ED INTEGRITA' FISICA - INTEGRITA' FISICA - ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PROPRIO CORPO - TRASFUSIONI Trattamento sanitario del minore - Consenso dei genitori sottoposto a condizione non attuabile - Rifiuto del trattamento - Equipollenza - Conseguenze - Fattispecie.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

In tema di trattamento sanitario del minore, la condizione cui i genitori sottopongono il proprio consenso, ove risulti non attuabile in quanto contraria alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali, vizia l'intero consenso, che deve ritenersi non prestato, equivalendo a manifestazione di rifiuto. (Principio applicato al caso dei genitori, che avevano prestato il

consenso all'esecuzione di un intervento, purché l'eventuale trasfusione connessa avvenisse con sangue di donatori non vaccinati contro il covid-19).

Riferimenti normativi: Legge 22/12/2017 num. 219 art. 3 CORTE COST., Legge 22/12/2017 num. 219 art. 1 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26209 del 2022 Rv. 665650-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **2549** *del* **03/02/2025** (Rv. **673954-02**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

G. *(BERTAGLIA UGO) contro* A. *(CARAVITA CRISTINA)*

Rigetta, TRIBUNALE PER I MINORENNI BOLOGNA, 20/09/2023

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Trattamento sanitario del minore - Rifiuto dei genitori - Art. 3 della l. n. 219 del 2017 - Autorizzazione - Competenza del giudice tutelare - Istanza di sospensione della responsabilità genitoriale - Esclusione - Contemporanea pendenza dei procedimenti - Condizioni.

093010 GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE In genere.

In tema di trattamento sanitario del minore, ove il medico ritenga le cure appropriate e necessarie, ma difetti il consenso dei genitori, va proposto ricorso per l'autorizzazione al giudice tutelare, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 219 del 2017, e non l'istanza di sospensione o limitazione della responsabilità genitoriale al tribunale per i minorenni, essendo ammissibile la contemporanea pendenza dei due procedimenti solo in presenza di altre condotte pregiudizievoli, indici di trascuratezza o di abuso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Legge 22/12/2017 num. 219 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 330

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **2549** *del* **03/02/2025** (Rv. **673954-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

G. *(BERTAGLIA UGO) contro* A. *(CARAVITA CRISTINA)*

Rigetta, TRIBUNALE PER I MINORENNI BOLOGNA, 20/09/2023

093010 GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE Trattamento sanitario del minore - Rifiuto dei genitori - Decreto di autorizzazione del giudice tutelare - Reclamo - Decreto del tribunale - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di autorizzazione al trattamento sanitario necessario per il minore, quando difetti il consenso dei genitori, la decisione del tribunale sul reclamo avverso il decreto del giudice tutelare, emesso ai sensi dell'art. 3, comma 5, della l. n. 219 del 2017, ha valenza decisoria, incidendo su diritti soggettivi personalissimi con efficacia di giudicato, ed è, pertanto, impugnabile con il ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato ammissibile il ricorso, ritenendo che l'intervenuta esecuzione del trattamento sanitario non facesse venir meno l'interesse a verificare la legittimità della decisione).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 22/12/2017 num. 219 art. 3 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22048 del 2023 Rv. 668371-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **2574** *del* **03/02/2025** (Rv. **673955-01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **VAROTTI LUCIANO.** *Relatore:* **VAROTTI LUCIANO.**

M. *(PISELLI PIERLUIGI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/05/2019

114076 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - GARANZIE DELLA ESECUZIONE - IN GENERE Appalto di opere pubbliche - Risoluzione per grave inadempimento dell'appaltatore - Obbligo di tempestivo collaudo - Insussistenza - Fondamento.

In tema di appalto di opera pubblica, l'obbligo di procedere a tempestivo collaudo viene meno nel caso di una condotta o di un evento riferibile all'impresa e tale da impedire od ostacolare specificamente lo svolgimento delle relative operazioni nel termine previsto dalla legge, che può anche consistere in una condotta gravemente inadempiente (nella specie, l'interruzione ingiustificata dei lavori), che induca la stazione appaltante a porre fine al rapporto contrattuale mediante l'attivazione dei poteri ufficiosi di risoluzione anticipata, rendendo così impossibile il completamento delle opere ed il loro collaudo.

Riferimenti normativi: DPR 21/12/1999 num. 554 art. 119, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 121, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 192, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 187

Massime precedenti Conformi: N. 11189 del 2018 Rv. 648900-01

Massime precedenti Difformi: N. 33858 del 2023 Rv. 669510-01, N. 22950 del 2017 Rv. 645923-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **2739** *del* **04/02/2025** (Rv. **673944-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **CATALLOZZI PAOLO.** *Relatore:* **CATALLOZZI PAOLO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

G. *(DE' MEDICI LEOPOLDO) contro* B. *(COLUZZI ALESSANDRO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/02/2019

028016 AZIENDA - CESSIONE - SUCCESSIONE NEI CONTRATTI Cessione di azienda con effetti differiti - Termine ex art. 2558, comma 2, c.c. - Dies a quo - Decorrenza - Individuazione.

Nella cessione di azienda con effetti differiti rispetto alla sua stipulazione, il termine di tre mesi, entro il quale, ai sensi dell'art. 2558, comma 2, c.c., il terzo contraente può recedere in presenza di una giusta causa, decorre dal momento in cui egli ha notizia della verificazione dell'effetto traslativo e non da quello in cui viene a conoscenza del perfezionamento del negozio di cessione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2558 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 27011 del 2005 Rv. 586024-01, N. 19870 del 2009 Rv. 610213-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **2638** *del* **04/02/2025** (Rv. **673913-01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.**

M. *(PISELLI PIERLUIGI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/09/2019

114017 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - IN GENERE Appalto di opere pubbliche - Danno curriculare - Risarcimento - Importo forfettario in una percentuale del valore del contratto - Esclusione - Prova specifica - Necessità - Contenuto.

In tema di appalti pubblici, il danno cd. curriculare non può essere liquidato nella misura forfettaria del 3% del valore del contratto, dovendo invece essere dimostrato in modo concreto e rigoroso da parte dell'appaltatore, onerato di provare che la mancata aggiudicazione ed esecuzione del contratto gli ha precluso di acquisire ulteriori commesse pubbliche, di pari o superiore rilievo, così diminuendo la capacità competitiva e reddituale dell'impresa per effetto delle ricadute sulle relative credenziali tecniche e commerciali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **2831** *del* **05/02/2025** (Rv. **673914-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.**

E. *(GENOVESE ANDREA) contro* C. *(BENUSSI ALESSANDRO)*

Rigetta, TRIBUNALE MANTOVA, 12/07/2017

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Accisa sull'energia elettrica - Rivalsa del cedente nei confronti del cessionario di prodotti energetici - Privilegio speciale ex art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995 - Condizioni - Indicazione espressa nella fattura.

In tema di formazione dello stato passivo fallimentare, al cedente di prodotti energetici spetta il privilegio generale di cui all'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995, sul credito vantato a titolo di rivalsa delle accise sull'energia elettrica pagate per conto del cessionario, purché il relativo importo sia stato evidenziato in maniera separata all'interno della fattura relativa alla cessione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 16 com. 3, Cod. Civ. art. 2752 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14240 del 2023 Rv. 667875-01, N. 6800 del 2012 Rv. 622589-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **2929** *del* **05/02/2025** (Rv. **673946-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

D. *(GRECO GIULIA) contro* M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/12/2023

082077 FAMIGLIA - MATRIMONIO - CELEBRATO DAVANTI A MINISTRI DEI CULTI AMMESSI DALLO STATO - TRASCRIZIONE Matrimonio canonico - Trascrizione tardiva nei registri di stato civile - Presupposti - Consenso espresso o tacito del coniuge non richiedente - Consenso presunto del coniuge dichiarato scomparso - Requisiti.

In tema di matrimonio canonico, la trascrizione tardiva può avvenire, a norma dell'art. 8, comma 6, della l. n. 121 del 1985, attuativa degli Accordi di modifica dei Patti lateranensi intervenuti tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede nel 1984, a condizione che la relativa domanda sia proposta dai coniugi o anche da uno solo di essi, purché l'altro ne sia a conoscenza e non si opponga, ma tale consenso, espresso o tacito, deve essere attuale e, in quanto atto personalissimo, non può essere manifestato dal curatore speciale nominato per gestire gli affari della persona scomparsa, né può ricostruirsi il consenso presunto dello stesso, attribuendo efficacia alla mancata risposta alle comunicazioni inviate al suo indirizzo dopo la dichiarazione della scomparsa ovvero facendo riferimento ad elementi privi del requisito dell'attualità.

Riferimenti normativi: Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 9464 del 2010 Rv. 612957-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **2927** *del* **05/02/2025** (Rv. **673915-02**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

M. *(DONATI FILIPPO) contro* P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/10/2023

082035 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - LEGITTIMAZIONE Riconoscimento del figlio - Impugnazione per difetto di veridicità - Valutazione del giudice - Bilanciamento tra l'interesse del soggetto riconosciuto e la verità del rapporto di filiazione.

In tema di impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità, anche nei procedimenti intrapresi dal curatore speciale, nominato ex artt. 74 della l. n. 184 del 1983 e 264 c.c., il giudice è tenuto ad effettuare il bilanciamento tra l'interesse del soggetto riconosciuto ed il favore per la verità del rapporto di filiazione, tenendo conto di tutte le variabili del caso concreto, tra cui il diritto all'identità personale, correlato non solo alla verità biologica, ma anche ai legami affettivi e personali interni alla famiglia, al consolidamento della condizione identitaria acquisita per effetto del falso riconoscimento e all'idoneità dell'autore del riconoscimento allo svolgimento del ruolo di genitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 264, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 74 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28311 del 2023 Rv. 668988-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **2840** *del* **05/02/2025** (Rv. **673945-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Diff.)*

S. *(URSINI GIUSEPPE) contro* F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 19/03/2019

013001 ARBITRATO - IN GENERE Arbitrato irrituale - Lodo - Natura - Sentenza giurisdizionale - Opponibilità al fallimento - Sussistenza - Decorrenza.

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE In genere.

In tema di opposizione allo stato passivo, il lodo arbitrale rituale, in quanto pienamente assimilabile ad una sentenza giurisdizionale dal momento dell'ultima sottoscrizione, a norma dell'art. 824 bis c.p.c., è come tale opponibile alla procedura fallimentare da tale data, nella quale il provvedimento viene ad esistenza e comincia a produrre i suoi effetti.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 824 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 825 bis, Cod. Proc. Civ. art. 828 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 825 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8776 del 2021 Rv. 660966-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **2927** *del* **05/02/2025** (Rv. **673915-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

M. *(DONATI FILIPPO) contro* P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/10/2023

082035 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - LEGITTIMAZIONE Azioni di stato - Nomina del curatore speciale - Procedimento di volontaria giurisdizione - Presupposti.

In tema di azioni di stato, nell'impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità, la nomina del curatore speciale, ai sensi degli artt. 74 della l. n. 184 del 1983 e 264 c.c., va effettuata all'esito di un procedimento di volontaria giurisdizione, ove è sufficiente il riscontro di fondati motivi per l'esperimento dell'azione, sull'accoglimento o meno della quale è chiamato a statuire, nell'ambito di un procedimento contenzioso, il giudice successivamente adito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 264, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 74 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19790 del 2014 Rv. 632179-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3000** *del* **06/02/2025** (Rv. **673949-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

R. *(ZOPPINI ANDREA) contro* S. *(EMANUELE CARLO FERDINANDO)*

Regola competenza

044022 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE Trasmissioni televisive - Lesione del diritto d'autore - Risarcimento del danno - Competenza per territorio - Criterio - Luogo della trasmissione - Sussistenza - Fondamento.

Nel giudizio promosso per il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale mediante trasmissioni televisive, la competenza per territorio, in riferimento al forum commissi delicti di cui all'art. 20 c.p.c., non si identifica con il luogo di residenza della persona lesa, ma con il luogo della prima diffusione della trasmissione, poiché, diversamente dalla violazione dei diritti della personalità, nei quali il danno si produce dove vive

ed opera il danneggiato, la violazione del diritto d'autore si verifica nel luogo in cui, per la prima volta, l'azione o omissione illecita ha leso il patrimonio altrui.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42

Massime precedenti Vedi: N. 21661 del 2009 Rv. 609467-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **2946** *del* **06/02/2025** (Rv. **673947-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

S. *(DE SANTIS FABIANO) contro* G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/03/2024

002002 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - IN GENERE Adozione - Revoca per indegnità - Condotta dell'adottato - Sussumibilità nelle ipotesi di reato di cui all'art. 306 c.c. - Accertamento incidentale del giudice civile - Fattispecie.

In tema di adozione, la revoca per indegnità dell'adottato presuppone l'accertamento in via incidentale, da parte del giudice civile, della rilevanza penale e della sussumibilità della condotta del predetto nelle ipotesi di reato, previste dall'art. 306 c.c., alla luce degli elementi costitutivi dei delitti prospettati nel caso concreto. (Principio applicato al caso dei genitori adottivi che, accusati di maltrattamenti, erano stati assolti, impedendo così di ravvisare, nella concreta condotta dell'adottato denunciante, gli estremi del reato di calunnia aggravata, la cui soglia edittale minima integra il requisito previsto dall'art. 306, comma 1, c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 306, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 51

Massime precedenti Vedi: N. 1622 del 1964 Rv. 302323-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **2983** *del* **06/02/2025** (Rv. **673948-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

M. *(CASTALDO GUGLIELMO) contro* P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 07/08/2023

082029 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - IN GENERE Azione di disconoscimento della paternità - Padre naturale - Parte necessaria o facoltativa in appello - Esclusione - Ragioni.

Nel giudizio di appello avverso la sentenza che accoglie la domanda di disconoscimento della paternità, il padre naturale non assume la qualità di parte necessaria, non essendo prevista dalla legge la sua legittimazione ad agire, né la qualità di parte facoltativa, non essendo portatore di un interesse giuridico che legittimi il suo intervento anche solo adesivo, e non può intervenire nel giudizio di appello, poiché l'intervento in appello è ammesso solo a favore del terzo che potrebbe proporre opposizione ai sensi dell'art. 404 c.p.c. e non anche a favore di chi, come il padre naturale, è portatore di un interesse di mero fatto all'esito del giudizio di disconoscimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 247, Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14315 del 2001 Rv. 550295-01, N. 27560 del 2021 Rv. 662636-01, N. 1784 del 2012 Rv. 621471-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3167** *del* **07/02/2025** (Rv. **674056-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *Relatore:* **CAIAZZO ROSARIO.**

E. *(GOGLIA LUIGINO) contro* E. *(GALIMBERTI GIOVANNI)*

Dichiara inammissibile, COMM.RIC.PROV.UFF.CEN.BR ROMA, 28/12/2022

031050 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - DEBOLE O FORTE Lettere dell'alfabeto - Brevettabilità come marchio d'impresa - Ammissibilità - Condizioni - Efficacia preclusiva dell'utilizzazione da parte altrui - Limiti - Fattispecie.

In tema di marchi d'impresa, la lettera dell'alfabeto, seppur singolarmente considerata, è brevettabile come tale, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 16 del r.d. n. 929 del 1942, riformato dal d.lgs. n. 480 del 1992, in attuazione della dir. CEE 89/104, che include espressamente le lettere tra i segni suscettibili di registrazione, purché idonei a svolgere una funzione distintiva dei prodotti e dei servizi di un'impresa, salvi i limiti di cui ai successivi artt. 18 e 21. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui le mere varianti formali erano insufficienti ad escludere la confondibilità del marchio, il cui nucleo espressivo era rappresentato dall'uso della lettera "e").

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 16, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 18, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 21, Decreto Legisl. 12/04/1992 num. 480

Massime precedenti Conformi: N. 14684 del 2007 Rv. 597337-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3187** *del* **08/02/2025** (Rv. **673956-01**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

L. *(LUMINOSO ANGELO) contro* F. *(DEDONI ANDREA)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAGLIARI, 21/12/2022

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Fallimento - Stato passivo - Crediti prededucibili sorti prima e nel corso della procedura - Superprededuzione rispetto ai crediti concordatari - Esclusione - Ragioni.

In tema di stato passivo fallimentare, ai crediti prededucibili sorti nel corso di una precedente procedura concordataria non spetta una prededuzione privilegiata rispetto agli altri crediti prededucibili sorti nel corso della procedura fallimentare, poiché l'art. 111-bis l.fall. detta una disciplina unitaria per tutti i crediti prededucibili, non contemplando alcuna ipotesi di superdeduzione e non esiste alcuna disposizione volta a consentire una collocazione differenziata degli uni rispetto agli altri.

Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29999 del 2023 Rv. 669361-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3206** *del* **08/02/2025** (Rv. **673957-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.**

M. *(DI GIOVANNI JACOPO) contro* M.

Rigetta, GIUDICE DI PACE CALTANISSETTA, 01/06/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Rigetto della domanda - Istanza di sospensione - Pendenza - Decreto di espulsione - Legittimità - Ragioni.

In tema di protezione internazionale, la decisione con cui la Commissione territoriale rigetta la domanda, nelle ipotesi previste dall'art. 35-bis, comma 3, lett. a), b), c), d) e d-bis) del d.lgs. n. 25 del 2008, può essere sospesa su istanza di parte, ai sensi del successivo comma 4, ove ricorrano gravi e circostanziate ragioni, e, stante la sua efficacia esecutiva, è legittimo il decreto di espulsione emesso in pendenza dell'istanza di sospensione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2005 num. 25 art. 35 bis com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 2378 del 2024 Rv. 669958-01, N. 24009 del 2020 Rv. 659539-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11399 del 2024 Rv. 670895-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **3220** *del* **08/02/2025** (Rv. **673958-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*

C. *(CARIMATI FILIPPO) contro* F. *(VILLA GIANROBERTO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/11/2021

081156 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - VOTO Concordato fallimentare - Cessione di crediti in blocco - Art. 127, comma 7, l.fall. - Società di cartolarizzazione cessionaria - Diritto di voto - Esclusione - Condizioni.

In tema di concordato fallimentare, le cessioni di crediti avvenute dopo la dichiarazione di fallimento, anche se effettuate in favore di una società di cartolarizzazione, regolamentata dalla l. n. 130 del 1999, che esercita professionalmente attività di acquisto in blocco dei crediti, non attribuiscono diritto di voto se la cessionaria non è iscritta nell'albo degli intermediari finanziari, di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1993.

Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 127 com. 7, Legge 30/04/1999 num. 130 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 106

Massime precedenti Vedi: N. 3274 del 2011 Rv. 617049-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3218** *del* **08/02/2025** (Rv. **674057-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.**

H. *(TADDEI MARIO) contro* M.

Rigetta, GIUDICE DI PACE SALERNO, 17/01/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Decreto di espulsione - Impugnazione - Prova della residenza all'estero - Onere a carico del ricorrente - Mancata contestazione dell'amministrazione - Irrilevanza - Deduzione dell'assenza di fissa dimora - Insufficienza.

In tema di impugnazione del decreto di espulsione, il termine di sessanta giorni, di cui all'art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, trova applicazione solo ove la parte impugnante alleghi e dimostri, anche in caso di non contestazione da parte dell'amministrazione, di essere residente all'estero, trattandosi di elemento della fattispecie richiesto ai fini della tempestività ed ammissibilità dell'impugnazione, non surrogabile dall'allegazione di essere senza fissa dimora nel territorio nazionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18

Massime precedenti Vedi: N. 20054 del 2023 Rv. 668461-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3231** *del* **09/02/2025** (Rv. **673950-02**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *Relatore:* **CAIAZZO ROSARIO.**

F. *(CORBETTA FILIPPO ALBERTO) contro* G. *(MARCHESI STEFANO ANTONIO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/06/2022

031082 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) (SOGGETTI DEL DIRITTO) - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA (CONTENUTO DEL DIRITTO) - RIPRODUZIONE Opera d'arte - Inserimento nel catalogo di un autore - Obbligo a carico del privato - Esclusione - Fondamento.

In tema di tutela dell'opera d'arte, non è configurabile, in difetto di una specifica previsione normativa, un obbligo di archiviazione, di catalogazione o di rettifica e, pertanto, al soggetto privato, statutariamente impegnato nella conservazione e valorizzazione dell'attività di un artista, non può essere ordinato l'inserimento di un'opera nel catalogo di quelle attribuite all'autore, poiché ciò costituisce oggetto di libera manifestazione del pensiero, in quanto espressione di un giudizio critico incoercibile.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 4038 del 2022 Rv. 664162-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3231** *del* **09/02/2025** (Rv. **673950-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *Relatore:* **CAIAZZO ROSARIO.**

F. *(CORBETTA FILIPPO ALBERTO) contro* G. *(MARCHESI STEFANO ANTONIO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/06/2022

031082 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) (SOGGETTI DEL DIRITTO) - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA (CONTENUTO DEL DIRITTO) - RIPRODUZIONE Opera d'arte - Azione di accertamento dell'autenticità - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di proprietà di un'opera d'arte, l'azione di mero accertamento volta ad ottenerne una pronuncia di autenticità non è ammissibile, atteso che la tutela giurisdizionale civile è intesa all'affermazione e preservazione dei diritti, mentre i fatti storici possono essere oggetto di

accertamento soltanto se posti a fondamento dei diritti fatti valere e non, invece, se considerati autonomamente e al solo fine di rimuovere uno stato d'incertezza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16162 del 2015 Rv. 636440-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3374** *del* **10/02/2025** (Rv. **674014-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.**

C. *(GIORDANI LAURA) contro* C. *(DOMENICHELLI VITTORIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/07/2022

097112 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - FARMACISTA Esercizi farmaceutici - Indennità di avviamento a carico del gestore subentrante - Scopo - Criteri in tema di continuità aziendale - Applicabilità - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di esercizi farmaceutici, l'indennità dovuta dal gestore subentrante, ai sensi dell'art. 110 del r.d. n. 1265 del 1934, in favore del precedente titolare, per evitare che subisca un ingiustificato depauperamento, costituisce il corrispettivo per l'avviamento, in termini di clientela, derivante dalla conclusa gestione e va riconosciuta tenendo conto dei criteri elaborati in materia di continuità aziendale commerciale, attesa la connotazione spiccatamente imprenditoriale dell'attività trasferita, con conseguente esame anche degli elementi estranei alla disciplina pubblicistica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso il diritto all'avviamento, non ravvisando una continuità aziendale con la precedente gestione, chiusa quattro anni prima).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 110, Legge 02/04/1968 num. 475 art. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 260 del 2003 Rv. 559613-01, N. 13891 del 2003 Rv. 567004-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3393** *del* **10/02/2025** (Rv. **673951-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.**

E. *(ALESSANDRI NICOLA) contro* F. *(TOMASSINI ALBERTO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/04/2023

031088 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) (SOGGETTI DEL DIRITTO) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - CARATTERE CREATIVO Protezione del diritto d'autore - Presupposti - Originalità e creatività - Contenuto - Declinazione espressiva dell'idea - Conseguenze - Fattispecie.

La protezione del diritto d'autore postula il requisito dell'originalità e della creatività, consistente non già nell'idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero della sua soggettività, in quanto la nozione di opera dell'ingegno va riferita non all'idea in sé, ma agli elementi che ne costituiscono la declinazione espressiva, non essendo tutelabile una metodologia narrativa in sé considerata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva accordato la protezione del diritto d'autore, attribuendo valore al solo carattere innovativo della metodologia narrativa di rappresentare fiabe tradizionali tramite carte recanti illustrazioni e brevi testi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2575, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 1, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 25173 del 2011 Rv. 620653-01, N. 10300 del 2020 Rv. 657713-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3395** *del* **10/02/2025** (Rv. **673952-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.** *P.M.* **POSTIGLIONE ANDREA.** *(Conf.)*

D. *(CUONZO GABRIELE) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/06/2023

031047 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - IN GENERE Segno o raffigurazione bidimensionale - Brevettabilità come marchio - Condizioni - Capacità distintiva - Fattispecie.

In tema di marchi di impresa, una forma, un segno o una raffigurazione bidimensionale, pur se forniti di capacità distintiva, non sono brevettabili come marchi, salvo che la forma, il segno o la raffigurazione siano del tutto avulsi dalle funzioni di ornamento o di utilità, soggiacendo soltanto a criteri di fantasia e di attitudine differenziatrice. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui l'etichetta bidimensionale, posizionata in diagonale sui pantaloni jeans, la rendeva inusuale, divergente dalle abitudini del settore e, quindi, idonea a creare un collegamento distintivo con la casa di moda produttrice Diesel).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 18, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 47, Regio Decr. 15/08/1940 num. 1411 art. 2, Regio Decr. 15/08/1940 num. 1411 art. 5

Massime precedenti Conformi: N. 484 del 1995 Rv. 489716-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3352** *del* **10/02/2025** (Rv. **674058-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.**

I. *(SPENA ANGELO) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/01/2021

013017 ARBITRATO - COMPETENZA - CONNESSIONE DI CAUSE Compromesso per arbitrato irrituale - Art. 40 c.p.c. - Inapplicabilità - Medesima domanda proposta in sede giurisdizionale - Improponibilità - Connessione ad altra di competenza del giudice adito - Ininfluenza.

Il compromesso per arbitrato irrituale, essendo finalizzato a conseguire, a mezzo di mandato, la risoluzione negoziale della controversia, implica una rinuncia dei contraenti alla tutela giurisdizionale, che impedisce l'applicazione dell'art. 40 c.p.c. e, di conseguenza, rende improponibile la domanda con cui la parte abbia chiesto, in sede giurisdizionale, la decisione della medesima controversia, seppur connessa con altra domanda di competenza del giudice adito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7551 del 2005 Rv. 583513-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3425** *del* **10/02/2025** (Rv. **673916-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

B. *(FATANO RAFFAELE ANTONIO) contro* F. *(BOIRIVANT UGO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 10/06/2020

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Responsabilità del preponente per fatto del preposto - Nesso di occasionalità necessaria - Presupposti - Trasgressione agli ordini ricevuti - Irrilevanza - Condizioni.

In tema di intermediazione finanziaria, il nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito commesso dal promotore finanziario e le mansioni o incombenze a lui affidate dall'intermediario, su cui si fonda la responsabilità solidale del secondo per i danni provocati dal primo, presuppone che l'esercizio delle mansioni abbia reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, anche se questo si sia posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, finanche trasgredendo gli ordini ricevuti, dovendosi pur sempre accertare che il preposto abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 31, Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28634 del 2020 Rv. 660016-01, N. 28952 del 2024 Rv. 672891-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3329** *del* **10/02/2025** (Rv. **673959-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

T. *(BERTACCHI GIULIO) contro* C. *(LA ROSA ANGELA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 26/01/2024

082277 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE Contributo per il mantenimento di figli maggiorenni non autosufficienti - Adempimento del relativo obbligo - Disciplina delle obbligazioni alimentari - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze.

In tema di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, l'adempimento del relativo obbligo è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 337-ter e 337-septies c.c., non potendo applicarsi la disciplina prevista dall'art. 443 c.c. per l'adempimento delle obbligazioni alimentari, diverse per finalità e contenuto, con la conseguenza che la decisione di accogliere e mantenere il figlio in casa non può integrare una modalità alternativa di adempimento dell'obbligazione che può scegliere unilateralmente il genitore obbligato, costituendo, semmai, un elemento da valutare, ove esistente, ai fini della quantificazione dell'assegno ai sensi dell'art. 337-ter, comma 4, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 337 septies, Cod. Civ. art. 443

Massime precedenti Vedi: N. 4145 del 2023 Rv. 666873-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3329** *del* **10/02/2025** (Rv. **673959-02**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

T. *(BERTACCHI GIULIO) contro* C. *(LA ROSA ANGELA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 26/01/2024

082277 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE Contributo per il mantenimento di figli maggiorenni non autosufficienti - Condizioni di vita del figlio - Principio di proporzionalità - Applicazione - Necessità.

Ai fini della determinazione del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve tenersi conto delle condizioni di vita del figlio durante la convivenza dei genitori e deve osservarsi il principio di proporzionalità, che, nei rapporti interni tra i genitori, richiede una valutazione comparata delle consistenze di entrambi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 337 septies, Cod. Civ. art. 443

Massime precedenti Vedi: N. 4145 del 2023 Rv. 666873-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3539** *del* **11/02/2025** (Rv. **673960-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **GARRI GUGLIELMO.** *Relatore:* **GARRI GUGLIELMO.**

Z. *(MANGIONE FRANCESCO) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 28/04/2023

082318 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE Giudizio di separazione - Regolamentazione dei rapporti tra ascendenti e nipoti - Legittimazione del genitore - Sussistenza.

Nel giudizio di separazione, il genitore è legittimato a richiedere la regolamentazione dei rapporti fra ascendenti e nipoti in caso di condotte ostative da parte dell'altro genitore, ai sensi degli artt. 337-ter e ss. c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 317 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Proc. Civ. art. 709 ter CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22081 del 2009 Rv. 610639-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3533** *del* **11/02/2025** (Rv. **674015-01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

C. *(VETRO' FRANCESCO) contro* D. *(VANTAGGIATO ANGELO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 05/04/2022

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 - Area destinata non edificabile con residue possibilità edificatorie - Indennità - Calcolo - Criteri.

In tema di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, l'indennità spettante al proprietario espropriato va determinata stimando il valore del bene sulla base delle risultanze

degli strumenti urbanistici e la presenza di residuali possibilità edificatorie su terreni, non classificati come edificabili dai privati e vincolati ad un utilizzo pubblicistico, non consente di procedere alla stima secondo una diversa e forzata categorizzazione degli stessi come aree edificabili, ma può essere valorizzata per determinare il loro valore effettivo, incidendo, di riflesso, sulla quantificazione dell'indennità.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 bis CORTE COST., Costituzione art. 42

Massime precedenti Vedi: N. 27960 del 2023 Rv. 669161-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7454 del 2020 Rv. 657417-04

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **3450** *del* **11/02/2025** (Rv. **673953-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

I. *(FUMAGALLI ALBERTO) contro* F. *(MAFFEI ALBERTI ALBERTO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 15/12/2016

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Rilascio di garanzia successivo all'inadempimento dell'obbligazione originaria - Qualificazione del debito come scaduto - Rateizzazione o dilazione di pagamento - Irrilevanza - Condizioni.

In tema di revocatoria fallimentare, se la garanzia è stata rilasciata successivamente al verificarsi dell'inadempimento conseguente al decorso del termine originario di pagamento, il debito deve essere considerato scaduto agli effetti di cui all'art. 67, comma 1, n. 4, l.fall., non rilevando la contestuale pattuizione di un piano di rateizzazione o di una dilazione di pagamento, ove il nuovo termine sia stato concesso proprio sul presupposto della costituzione della garanzia, sicché le due operazioni risultano legate da un nesso teleologico unitario.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 1 lett. 3, Legge Falliment. art. 67 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 6558 del 1997 Rv. 506087-01, N. 5984 del 2005 Rv. 580540-01, N. 27830 del 2017 Rv. 646067-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3549** *del* **11/02/2025** (Rv. **674016-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.**

S. *(DELITALA FRANCESCO) contro* C. *(BILOTTA MAURO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SASSARI, 10/02/2022

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Ordinanza che dichiara la litispendenza - Impugnazione - Regolamento necessario di competenza - Erronea proposizione del ricorso ordinario per cassazione - Conseguenze - Fattispecie.

L'ordinanza che dichiara la litispendenza, in quanto recante una pronuncia sulla sola competenza, è impugnabile con il regolamento necessario, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., e non con il ricorso ordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., che, se erroneamente proposto, può essere

oggetto di esame come regolamento di competenza, qualora ne soddisfi i requisiti di forma e di sostanza. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta successivamente alla scadenza del termine perentorio di trenta giorni di cui all'art. 47 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 42

Massime precedenti Vedi: N. 8975 del 2022 Rv. 664255-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17443 del 2014 Rv. 632606-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **3843** *del* **15/02/2025** (Rv. **673844-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

B. *(VEGLIO MAURIZIO) contro* M.

Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 31/10/2022

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Riesame provvedimento di convalida o proroga del trattenimento - Rigetto di analoga istanza o mancata impugnazione - Irrilevanza - Fondamento.

La richiesta di riesame dei presupposti del provvedimento di convalida o di proroga del trattenimento dello straniero, in conformità all'art. 15, par. 4, della direttiva CE n. 115 del 2008, non è preclusa dal rigetto di altra analoga istanza o dalla mancata tempestiva impugnazione del provvedimento, atteso che le misure in questione hanno natura cautelare e, pertanto, il sindacato giurisdizionale sulle medesime è inidoneo a formare una pronuncia dotata dell'autorità del giudicato, giustificandosi infatti la loro ricorribilità in cassazione non tanto per la natura decisoria, quanto per la loro incidenza sulla libertà personale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115 art. 15

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **3843** *del* **15/02/2025** (Rv. **673844-02**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

B. *(VEGLIO MAURIZIO) contro* M.

Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 31/10/2022

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Controllo del giudice in sede di convalida o proroga del trattenimento - Acquisizione di elementi documentali incidenti sulla legittimità del decreto di espulsione e del decreto di trattenimento - Necessità.

In sede di convalida o proroga del trattenimento dello straniero, il controllo del giudice, compatibilmente con i tempi ridotti della procedura, deve compiersi in modo completo ed esaustivo, anche mediante l'acquisizione officiosa degli elementi di prova documentale relativi a provvedimenti presupposti che, anche in via derivata, hanno inciso sulla legittimità del decreto di espulsione e, quindi, del decreto di trattenimento.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115

Massime precedenti Vedi: N. 30181 del 2023 Rv. 669292-01, N. 1483 del 2025 Rv. 673594-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3941** *del* **16/02/2025** (Rv. **673846-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

B. *(BUONFRATE COSIMO) contro* F. *(BONETTI FRANCESCO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 18/12/2020

037003 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Art. 779 c.c. - Applicabilità all'amministrazione di sostegno - Obbligo di presentazione del rendiconto - Compatibilità.

L'art. 779 c.c. prevede una speciale e temporanea incapacità a ricevere la donazione da parte di colui che ha rivestito l'incarico di tutore o protutore del donante, se non è prima approvato il conto o estinta l'azione per il rendimento del conto e la medesima incapacità, in virtù dell'art 411 c.c., si applica anche all'amministratore di sostegno, ogniqualvolta i compiti allo stesso demandati richiedono la presentazione di un rendiconto, trattandosi di disposizione diretta a salvaguardare la regolarità e la trasparenza della procedura di rendiconto, evitando che poste attive del patrimonio del donante vengano trasferite al soggetto che ne ha amministrato i beni prima che siano chiariti tutti gli aspetti della gestione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 779, Cod. Civ. art. 411 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6079 del 2020 Rv. 657124-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3947** *del* **16/02/2025** (Rv. **673848-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

S. *(DI BENEDETTO ANTONIO) contro* Q. *(LANDI ALFONSO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 29/06/2023

138041 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - IN GENERE Acquisizione di documenti da parte del consulente - Precedente richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. - Fatti principali - Nullità - Esclusione.

Il consulente tecnico d'ufficio, nei limiti delle indagini che gli sono affidate e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire su incarico del giudice quei documenti - necessari al fine di dare risposta ai quesiti - per i quali le parti avevano presentato tempestiva istanza istruttoria richiedendo l'ordine di esibizione ex art.210 c.p.c., pur se relativi ai fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare, senza che tale attività incorra nella sanzione da nullità relativa di cui all'art.157 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 198, Cod. Proc. Civ. art. 210

Massime precedenti Vedi: N. 17916 del 2022 Rv. 665018-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **3943** *del* **16/02/2025** (Rv. **673847-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

S. *(STURCHIO ALFONSO) contro* D.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 01/02/2022

075020 ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO (INELEGGIBILITA') - INCOMPATIBILITA' Affinità con il Sindaco derivante da matrimonio di cui è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili - Incompatibilità a far parte della giunta o ad incarichi di rappresentanza - Decisione di Corte cost. n. 107/2024.

In materia di enti locali, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 107 del 2024 - con cui è stata dichiarata la illegittimità dell'art. 64, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - il rapporto di affinità entro il terzo grado con il sindaco, derivante da matrimonio di cui è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili con sentenza passata in giudicato, non costituisce più causa di incompatibilità a far parte della giunta comunale o a ricoprire incarichi di rappresentanza dell'ente locale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 64 com. 4 CORTE COST., Costituzione art. 51

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3922** *del* **16/02/2025** (Rv. **673845-01**)

Presidente: **MARULLI MARCO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.**

P. *(PESCE GIOVANNI) contro* B. *(TORINO RAFFAELE)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/03/2022

113178 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - IN GENERE Domanda di ripetizione di indebito - Proposizione in corso di causa intrapresa con domanda contrattuale - Inammissibilità per novità - Sussistenza - Ragioni.

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA In genere.

La domanda di ripetizione dell'indebito, proposta in un giudizio originariamente fondato sulla domanda di adempimento contrattuale o di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, integra una domanda nuova, come tale inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4076** *del* **17/02/2025** (Rv. **673850-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.**

M. *(ELIA MASSIMILIANO) contro* I. *(GRASSI MANUELA MARIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/07/2020

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE "Interest rate swap" - Determinazione del "mark to market" e degli scenari probabilistici - Necessità - Mancanza - Conseguenze.

In tema di "interest rate swap", gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione del mark to market devono essere preventivamente conoscibili da parte dell'investitore, ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misura quantitativa e qualitativa dell'alea, investendo, altresì, gli scenari probabilistici; in assenza di tale accordo la causa del contratto rimane sostanzialmente indeterminabile e la conoscibilità dei predetti elementi assume altresì rilievo ai fini dell'affermazione della responsabilità della banca per la violazione degli obblighi informativi e di correttezza contrattuale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1346

Massime precedenti Vedi: N. 32705 del 2022 Rv. 666129-01, N. 24654 del 2022 Rv. 665628-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8770 del 2020 Rv. 657963-03

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4036** *del* **17/02/2025** (Rv. **673894-01**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**

M. *(DI LEMBO MICHELE) contro* M. *(MORETTI MARCO)*

Rigetta, TRIBUNALE BOLOGNA, 29/07/2020

028002 AZIENDA - AFFITTO Cessazione - Restituzione dell'azienda dall'affittuario al locatore - Art. 2558 cod. civ. - Applicabilità - Limiti.

La disciplina dettata dall'art. 2558 c.c., in tema di subentro dell'affittuario dell'azienda nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale, trova applicazione anche con riguardo agli aspetti collegati alla restituzione dell'azienda dall'affittuario al locatore a seguito di cessazione dell'affitto, sempre che la cessazione di tale rapporto e la conseguente retrocessione dell'azienda si ricolleghino direttamente alla volontà contrattuale delle parti o ad un fatto da queste espressamente previsto nel contratto precedentemente stipulato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2558

Massime precedenti Conformi: N. 11318 del 2004 Rv. 573667-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3989** *del* **17/02/2025** (Rv. **673849-01**)

Presidente: **FALABELLA MASSIMO.** *Estensore:* **VALENTINO DANIELA.** *Relatore:* **VALENTINO DANIELA.**

D. *(DE SANTIS GIORGIO) contro* B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/09/2020

085010 FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE Decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria - Art. 1957 c.c. - Derogabilità - Sussiste - Vessatorietà - Esclusione.

La decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28943 del 2017 Rv. 646784-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **4131** *del* **18/02/2025** (Rv. **673851-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **MARULLI MARCO.** *Relatore:* **MARULLI MARCO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

4. *(DALLA COSTA FABRIZIO) contro* M. *(UNGARI TRASATTI CAMILLO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/09/2021

031029 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - LICENZA D'USO (CON ESCLUSIVA E SENZA ESCLUSIVA) Contitolarità del brevetto - Sfruttamento del trovato da parte del singolo comunista in assenza di accordo con gli altri - Divieto - Ragioni.

In tema di brevetto di cui siano contitolari due o più soggetti, il rinvio contenuto nell'art. 6, comma 1, d. lgs. n. 30 del 2005, alle norme sulla comunione dei diritti reali deve essere inteso nel senso che, in difetto di convenzione contraria, a mente dell'art. 1102, primo comma, c.c. è precluso al singolo comunista lo sfruttamento produttivo del trovato a cui voglia procedere "uti singulus" in quanto ciò, riflettendosi sulla tutela accordata con il brevetto, altera la destinazione della cosa e lede in tal modo il diritto di esclusiva dell'altro o degli altri contitolari.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 6 com. 1, Cod. Civ. art. 1102 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 10637 del 2024 Rv. 670886-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4201** *del* **18/02/2025** (Rv. **673852-01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

S. *(SALVAGGIO GIOVANNI) contro* P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 25/07/2022

081081 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE Limite di fallibilità previsto dall'art. 15, comma 9, l. fall. - Debiti tributari - Accoglimento dell’istanza rateizzazione del debito tributario - Rilevanza ai fini del computo dell’importo del debito - Esclusione - Fondamento.

In tema di requisiti di fallibilità, l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione del debito tributario da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione non esclude che, ai fini del computo dell'esposizione debitoria minima prevista dall'art. 15, comma 9, l.fall., occorre tener conto dell'intero importo del debito tributario iscritto a ruolo, quale debito scaduto e non pagato, in quanto - in forza del principio sancito dall'art. 1231 c.c. - tale adesione non comporta alcuna novazione né del titolo, né dell'oggetto dell'obbligazione, ma riguarda la mera possibilità di eseguire il pagamento della somma dovuta attraverso il suo versamento parziale e periodico, conservando peraltro l'Agenzia il diritto di agire in via esecutiva, in caso di mancato adempimento al piano di rateazione concesso, per l'immediato recupero dell'intero importo residuo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 com. 9, Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 1 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1231

Massime precedenti Vedi: N. 28192 del 2020 Rv. 659883-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4282** *del* **19/02/2025** (Rv. **673853-02**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *Relatore:* **CAIAZZO ROSARIO.**

Z. *(CEDRINI GIOVANNI) contro* B. *(CARBONETTI FRANCESCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 04/02/2020

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Acquisto di strumenti finanziari negoziato fuori sede - Diritto di recesso del cliente ex art. 30 del T.U.F. - Applicabilità - Necessità - Presupposti.

Il diritto di recesso accordato all'investitore dal sesto comma dell'art. 30 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, così come la previsione di nullità dei contratti in cui quel diritto non sia contemplato, contenuta nel successivo settimo comma, trovano applicazione non soltanto nel caso in cui la vendita fuori sede di strumenti finanziari da parte dell'intermediario sia intervenuta nell'ambito di un servizio di collocamento prestato dall'intermediario medesimo in favore dell'emittente o dell'offerente di tali strumenti, ma anche quando la medesima vendita fuori sede abbia avuto luogo in esecuzione di un servizio d'investimento diverso, ivi compresa l'esecuzione di ordini impartiti dal cliente in esecuzione di un contratto quadro, ove ricorra la stessa esigenza di tutela.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 1, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 30

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 13905 del 2013 Rv. 626684-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4309** *del* **19/02/2025** (Rv. **673854-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

C. *(FIORE ANTONIO) contro* P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 04/12/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare ex art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 - Condanna penale non definitiva - Autonoma valutazione da parte del giudice - Rigetto della domanda con esclusivo riferimento alla pena - Esclusione.

In tema di autorizzazione temporanea all'ingresso o alla permanenza nel territorio nazionale di uno dei genitori, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, il giudice è chiamato a valutare in via prioritaria il diritto del minore alla bigenitorialità e, nel caso in cui uno dei genitori richiedenti abbia riportato una condanna penale non definitiva, non può desumere il pericolo per l'ordine pubblico dal fatto in sé della condanna penale e dall'entità della pena inflitta, senza alcuna autonoma valutazione in concreto dei fatti oggetto di imputazione, anche sotto il profilo dell'epoca in cui essi furono commessi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22027 del 2023 Rv. 668440-01, N. 4796 del 2022 Rv. 664020-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4282** *del* **19/02/2025** (Rv. **673853-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *Relatore:* **CAIAZZO ROSARIO.**

Z. *(CEDRINI GIOVANNI) contro* B. *(CARBONETTI FRANCESCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 04/02/2020

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Offerta fuori sede di prodotti e servizi finanziari e servizi d'investimento - Avviso della facoltà di recesso per il cliente - Necessità di specifiche modalità redazionali e di evidenziazione grafica - Esclusione - Fondamento.

In tema di intermediazione finanziaria, l'avviso della facoltà di recesso concessa all'investitore ai sensi dell'art. 30, sesto comma, del d.lgs. n. 58 del 1998, non impone alcun obbligo di evidenziazione grafica o una particolare forma redazionale, essendo sufficiente che sia dato in modo chiaro e trasparente in caratteri uguali a quelli delle altre clausole.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 30 com. 6, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 30 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 25996 del 2018 Rv. 651298-01, N. 16097 del 2024 Rv. 671538-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13905 del 2013 Rv. 626684-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4417** *del* **19/02/2025** (Rv. **673856-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **GARRI GUGLIELMO.** *Relatore:* **GARRI GUGLIELMO.**

R. *(SPAMPATTI LUCIO) contro* T. *(POZZAN ANGELO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/11/2023

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Riduzione dell'assegno divorzile - Condizioni - Potere di autoriduzione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La riduzione dell'assegno divorzile può avvenire previo accordo tra gli ex coniugi e, in caso di dissenso, con ricorso all'autorità giudiziaria fondato su "giustificati motivi" la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di divorzio; al di fuori di queste ipotesi, l'onerato al pagamento dell'assegno divorzile non ha il potere di procedere in via unilaterale ad un'autoriduzione, in quanto anche l'inadempimento parziale dell'obbligo di corresponsione può configurare il delitto previsto dall'art. 570-bis c.p. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito di rigetto della domanda di accertamento della legittimità dell'autoriduzione dell'assegno di divorzio fondata sulla natura eccezionale della situazione pandemica da Covid-19).

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 sexies CORTE COST., Cod. Pen. art. 570 bis CORTE COST.

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4321** *del* **19/02/2025** (Rv. **673917-01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

M. *(GIGLIOTTI FRANCESCO) contro* S.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 30/11/2021

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Modalità di notificazione ex art. 15, comma 3, l.fall. - Provvedimento di rinvio della prima udienza - Applicabilità - Fattispecie.

Ove il giudice abbia disposto la notifica del provvedimento di rinvio della prima udienza, il relativo procedimento notificatorio è comunque retto dalle speciali modalità previste dall'art. 15, comma 3, l.fall., non essendovi ragioni per ritenere che nell'istruttoria prefallimentare, ispirata a esigenze di celerità e speditezza, il procedimento notificatorio debba variare a seconda del tipo di provvedimento da notificare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha escluso la nullità della sentenza e la violazione del contraddittorio per effetto della notificazione di un provvedimento di rinvio, disposta in assenza di prova della comunicazione di altro precedente rinvio d'ufficio, eseguita ai sensi dell'art. 15 l.fall., anziché ex art. 140 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 com. 3, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 17 com. 1 lett. A) CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 13507 del 2021 Rv. 661370-01, N. 7258 del 2022 Rv. 664522-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4406** *del* **19/02/2025** (Rv. **673855-01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.**

A. *(CAVALLARO GIUSEPPE) contro* Q.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 14/04/2023

081107 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE Ragionevole contestazione del credito vantato dal ricorrente - Accertamento incidentale dello stesso - Necessità - Limiti - Pronuncia giudiziale a cognizione piena di accertamento del credito - Rinvio ad essa - Sufficienza - Condizioni.

Ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, il giudice della fase prefallimentare, a fronte della ragionevole contestazione del credito vantato dal ricorrente, deve procedere all'accertamento, sia pur incidentale, dello stesso, salvo che la sua esistenza risulti già accertata con una pronuncia giudiziale a cognizione piena, potendo, in tal caso, onde adempiere al suo dovere di motivazione, limitarsi ad un mero rinvio ad essa, con l'obbligo, invece, ove rilevi significative anomalie, tali da giustificare il dubbio sulla correttezza della conclusione ivi raggiunta, di dare specificamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad allontanarsi dalla precedente decisione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5001 del 2016 Rv. 639009-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4530** *del* **20/02/2025** (Rv. **673858-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **GARRI GUGLIELMO.** *Relatore:* **GARRI GUGLIELMO.**

S. *(FEOLA MARIA DOMINIQUE) contro* P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 24/10/2023

138299 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - IN GENERE Testimoni de relato actoris e de relato in genere - Rispettivo valore probatorio - Fattispecie.

In tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa; i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva ritenuto provata, ai fini dell'addebito della separazione al coniuge, la libera accessibilità ai rispettivi telefoni da parte di marito e moglie attraverso la disponibilità reciproca delle password, come dichiarato da un'amica della coniuge, per quanto da quest'ultima riferitole, così ritenendo erroneamente utilizzabili delle chat estrapolate dal telefono cellulare del marito, dalle quali evincere l'esistenza di una relazione extraconiugale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 569 del 2015 Rv. 634331-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4526** *del* **20/02/2025** (Rv. **673857-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.**

J. *(NERI LIVIO) contro* M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 25/02/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione complementare - Esigenza di valutazione all'attualità - Dovere del giudice - Elementi di prova e fonti di informazione sopravvenuti - Fattispecie.

In tema di protezione complementare, ove tra la data in cui il ricorso è stato assunto in decisione e la data di pubblicazione della decisione decorra un termine significativo, il giudice è tenuto a prendere in esame anche elementi di prova o fonti di informazione successivi al momento dell'audizione, eventualmente aggiornando la decisione, se non anche riaprendo l'istruttoria, in ossequio al diritto dell'Unione che impone un esame degli elementi di fatto e di diritto così come sussistenti all'attualità. (In una fattispecie nella quale la decisione di rigetto della domanda di protezione complementare, benché assunta in data nel marzo 2021, era stata, tuttavia, depositata dopo due anni, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto impugnato, in quanto il giudice, anziché ignorare il tempo trascorso tra deliberazione e pubblicazione, avrebbe dovuto, anche facendo uso dei suoi poteri-doveri istruttori, tenere conto delle fonti di prova successive alla data in cui il ricorso era stato assunto in decisione, onde verificare se il ricorrente, nelle more del giudizio, avesse intrapreso un più ampio percorso di integrazione sociale e lavorativa).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27 com. 1, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 46 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 14966 del 2023 Rv. 667931-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4652** *del* **21/02/2025** (Rv. **673860-01**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

V. *(CARLEVARO ANSELMO) contro* F. *(PRESTI GAETANO MARIA GIOVANNI)*

Rigetta, TRIBUNALE ALESSANDRIA, 17/12/2020

081217 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE Concordato preventivo - art. 163-bis l.fall. - Offerte concorrenti - Trasferimento dei beni intervenuto tramite atto negoziale, autorizzato ex art. 161, comma 7, l.fall., - Assenza di valide offerte ulteriori – Assegnazione dei beni all'originario offerente - Natura di vendita esecutiva coattiva – Sussistenza – Ragioni.

Nel sistema di liquidazione dei beni delineato per il concordato preventivo dall'art. 163-bis l.fall., tramite il sistema delle cd. offerte concorrenti, deve riconoscersi natura di vendita esecutiva coattiva anche al trasferimento dei beni intervenuto tramite atto negoziale, autorizzato ai sensi dell'art. 161, comma 7, l.fall., dopo che la procedura competitiva non abbia registrato valide offerte ulteriori ed i beni siano stati pertanto assegnati all'originario offerente individuato nel piano concordatario, in quanto, in tal caso, il trasferimento interviene comunque all'esito negativo di un procedimento competitivo volto alla ricerca di altri interessati e la vendita, tramite la conclusione dell'atto di cessione, si conclude, in tale peculiare evenienza, sempre in seguito ad una gara.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 com. 7, Legge Falliment. art. 163 bis

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7337 del 2024 Rv. 670507-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4582** *del* **21/02/2025** (Rv. **673895-01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.**

C. *(CARRUBBA ALESSANDRO) contro* I. *(SAITTA ANTONIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 24/11/2023

032003 BILANCIO DEGLI ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI MINORI - COMUNI E PROVINCE - IN GENERE Comune - Dichiarazione dello stato di dissesto - Conseguenze - Perdita della capacità processuale del Comune per le azioni di cognizione - Esclusione.

Ai sensi dell'art.248, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), dalla data della dichiarazione di dissesto del Comune e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 dello stesso decreto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, mentre nessuna conseguenza si verifica per quanto riguarda le azioni di cognizione, le quali possono continuare ad essere promosse da o contro l'ente dissestato, non essendo prevista alcuna perdita della capacità processuale del Comune, né alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 248 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 256

Massime precedenti Conformi: N. 1191 del 2001 Rv. 543501-01

Massime precedenti Vedi: N. 6692 del 2020 Rv. 657449-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4650** *del* **21/02/2025** (Rv. **673859-01**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

P. *(ESPOSITO ANTONIO) contro* F.

Rigetta, TRIBUNALE BARI, 06/07/2021

081293 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI Privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. - Applicazione - Prestazioni professionali in senso stretto - Esclusività - Fattispecie.

In tema di titoli di prelazione, il privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto dall'art. 2751-bis, n. 2, c.c. per le retribuzioni dei professionisti, presuppone che il credito sia maturato non per lo svolgimento di qualsiasi attività che dia diritto ad un compenso, ma soltanto per quelle che essi sono abilitati a svolgere, in ragione dello statuto normativo cui sono assoggettati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso il privilegio per l'attività di mediazione di fatto svolta da un avvocato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis lett. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1754

Massime precedenti Vedi: N. 29371 del 2024 Rv. 673130-01, N. 32737 del 2024 Rv. 673399-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4595** *del* **21/02/2025** (Rv. **673918-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

R. *(VOLTAGGIO ANTONIO) contro* M. *(ZANETTI MICHELA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 21/05/2024

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Ascolto del minore infradodicenne - Condizioni - Capacità di discernimento - Valutazione da parte del giudice - Motivazione del diniego - Necessità - Condizioni.

Il giudice può disporre l'audizione del minore infradodicenne, valutandone in modo discrezionale ed officioso la capacità di discernimento, tenuto conto delle emergenze processuali, senza esser tenuto a motivare l'omissione di tale adempimento se l'audizione non è stata richiesta allegando le ragioni dell'avvenuta maturazione del minore, in maniera tanto più specifica e persuasiva quanto più egli è lontano dall'età degli anni dodici; al contrario, in caso di richiesta di audizione, tale dovere di motivazione si affievolisce quando manca all'età legale del discernimento un lasso di tempo che può considerarsi significativo, a meno che non emerga un'eccezionale maturità del minore o altre gravi ragioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 336 bis

Massime precedenti Vedi: N. 32359 del 2024 Rv. 673355-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4635** *del* **21/02/2025** (Rv. **673919-01**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

N. *(GUERRIERI LUIGI) contro* F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VERONA, 20/03/2019

081206 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - LOCAZIONE Fallimento del locatore - Credito da restituzione del deposito cauzionale - Insorgenza successiva al fallimento - Ammissione nello stato passivo - Prededucibilità - Sussistenza - Fondamento.

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE In genere.

Nel caso di fallimento del locatore, il diritto alla restituzione del deposito cauzionale sorge per effetto della cessazione del rapporto locativo e del rilascio dell'immobile locato, con la conseguenza che il corrispondente credito del conduttore, oggetto di domanda di insinuazione nello stato passivo fallimentare, deve essere ammesso come credito prededucibile, nascendo da una obbligazione sorta successivamente alla dichiarazione di fallimento a carico della massa ed in capo all'organo gestorio della procedura, trattandosi di obbligazione cui quest'ultimo è tenuto in conseguenza del subentro ex lege nel contratto di locazione ex art. 80 l.fall.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 72, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 74, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 80, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 93, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12332 del 2023 Rv. 667751-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4595** *del* **21/02/2025** (Rv. **673918-02**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

R. *(VOLTAGGIO ANTONIO) contro* M. *(ZANETTI MICHELA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 21/05/2024

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Provvedimenti riguardanti i minori - Allegazione di comportamenti violenti o aggressivi dei genitori - Doveri del giudice - Archiviazione in sede penale - Rilevanza - Limiti.

In tema di provvedimenti riguardanti i minori e la responsabilità genitoriale, il giudice - anche nella disciplina anteriore rispetto all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022 - non può trascurare l'allegazione di comportamenti violenti o aggressivi tenuti dai genitori del minore, dovendo accertarne con cura e sollecitudine il fondamento, al fine di ricostruire il quadro complessivo della relazione familiare e valutare il miglior interesse del minore e l'idoneità dei genitori a svolgere adeguatamente i loro compiti; nel compiere tale accertamento, anche mediante l'acquisizione degli atti del processo penale, il giudice deve comunque rendere un'autonoma valutazione sul punto, sicché l'archiviazione di denunce in sede penale non può di per sé escludere la rilevanza di tali comportamenti in sede civile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Tratt. Internaz. 11/05/2011, Legge 27/06/2013 num. 77, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

Massime precedenti Vedi: N. 24972 del 2023 Rv. 668866-01, N. 32290 del 2023 Rv. 669429-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4672** *del* **22/02/2025** (Rv. **673862-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *Relatore:* **CAIAZZO ROSARIO.**

L. *(BENEDETTI MARIA) contro* D. *(MASCIANTONIO RAFFAELE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 06/03/2024

082277 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE Assegno unico universale INPS - Affidamento condiviso - Attribuzione integrale al genitore collocatario - Legittimità.

In tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/12/2021 num. 230 art. 6 com. 4, Decreto Legisl. 29/12/2021 num. 230 art. 2, Decreto Legisl. 29/12/2021 num. 230 art. 5 com. 4, Cod. Civ. art. 337 ter

---

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4671** *del* **22/02/2025** (Rv. **673861-01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.**

contro

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 14/12/2021

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Emergenza Covid - Notifica ex art. 108, comma 1, d.l. 18 del 2000 - Avviso di ricevimento - Contenuto e modalità.

La notifica effettuata durante l'emergenza pandemica ai sensi dell'art. 108, comma 1 del d.l. n. 18 del 2000, nella versione antecedente alle modifiche introdotte in sede di conversione con l. n. 27 del 2020, ratione temporis applicabile, deve conformarsi ai parametri previsti dalla predetta disposizione e pertanto l'avviso di ricevimento deve attestare l'osservanza delle modalità di recapito ivi previste, in particolare con riferimento all'accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, che rappresenta il presupposto di tale eccezionale modalità di notifica, non potendosi per contro limitare a richiamare gli estremi della disposizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 108 art. 108, Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **4757** *del* **24/02/2025** (Rv. **673921-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

E. *(FINOCCHIARO FILIPPO) contro* P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE PALERMO, 22/02/2024

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Decreto di espulsione - Impugnazione - Dichiarazione di inammissibilità per tardività - Preventiva instaurazione del contraddittorio - Mancanza - Nullità - Condizioni.

In tema ricorso giurisdizionale contro il decreto di espulsione amministrativa del cittadino straniero, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per tardività è viziata da nullità se è stata oggetto di rilievo ufficioso, senza la preventiva instaurazione del contraddittorio sul punto, malgrado la necessità di un previo accertamento in fatto, da compiersi mediante l'esame di atti dell'Amministrazione, posti in essere prima e fuori dal processo; tale nullità può essere fatta valere dalla parte che prospetti le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato ritualmente attivato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 21314 del 2023 Rv. 668202-01, N. 822 del 2024 Rv. 670057-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4754** *del* **24/02/2025** (Rv. **673920-01**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

V. *(CARLEVARO ANSELMO) contro* F. *(PRESTI GAETANO MARIA GIOVANNI)*

Rigetta, TRIBUNALE ALESSANDRIA, 16/12/2020

In tema di liquidazione dell'attivo nel concordato preventivo tramite la procedura competitiva delle cd. offerte concorrenti ex art. 163-bis della l.fall., il trasferimento dei beni ha natura di vendita coattiva anche quando si realizza tramite atto negoziale, autorizzato ai sensi dell'art. 161, comma 7, della l. fall., in esito ad una procedura che non ha registrato valide offerte ulteriori ed i beni sono, pertanto, assegnati all'originario offerente individuato nel piano concordatario, poiché la cessione interviene comunque all'esito (negativo) di un procedimento competitivo volto alla ricerca di altri interessati e la vendita si conclude sempre in seguito ad una gara.

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4754** *del* **24/02/2025** (Rv. **673920-02**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

V. *(CARLEVARO ANSELMO) contro* F. *(PRESTI GAETANO MARIA GIOVANNI)*

Rigetta, TRIBUNALE ALESSANDRIA, 16/12/2020

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Liquidazione dei beni nel concordato preventivo ex art. 163 bis della l.f. - Trasferimento dei beni tramite atto negoziale autorizzato ex art. 161, comma 7, della l.fall. - Natura di vendita esecutiva - Fondamento.

In tema di liquidazione dell'attivo nel concordato preventivo tramite la procedura competitiva delle cd. offerte concorrenti ex art. 163-bis della l.fall., il trasferimento dei beni ha natura di vendita coattiva anche quando si realizza tramite atto negoziale, autorizzato ai sensi dell'art. 161, comma 7, della l. fall., in esito ad una procedura che non ha registrato valide offerte ulteriori ed i beni sono, pertanto, assegnati all'originario offerente individuato nel piano concordatario, poiché la cessione interviene comunque all'esito (negativo) di un procedimento competitivo volto alla ricerca di altri interessati e la vendita si conclude sempre in seguito ad una gara.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 105 com. 4, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 108, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 161 com. 7 CORTE

COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 163 bis CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 182 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7337 del 2024 Rv. 670507-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4781** *del* **24/02/2025** (Rv. **673863-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.**

A. *(CASU LIA) contro* C. *(BILOTTA MAURO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 31/05/2019

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Esclusione dall'importo da liquidare del valore delle costruzioni realizzate in assenza dell'autorizzazione urbanistica - Sussistenza - Rilevanza del successivo rilascio del permesso da costruire - Irrilevanza - Ragioni.

In tema di espropriazione per causa di pubblica utilità, l'art. 38, secondo comma, del d.P.R. n. 327 del 2001, laddove esclude la possibilità di includere nel calcolo dell'indennità dovuta per l'espropriazione di fabbricati il valore delle costruzioni realizzate in totale assenza o in difformità della concessione edilizia o dell'autorizzazione paesaggistica, imponendo di tenere conto soltanto di quello dell'area di sedime o della parte del fabbricato realizzata legittimamente, costituisce espressione di un principio generale, desumibile dalla normativa in materia urbanistica ed espropriativa, secondo cui il proprietario non può trarre alcun vantaggio dalla propria attività illecita, il quale trova applicazione anche nell'ipotesi in cui, come nella specie, la costruzione sia stata realizzata in assenza della sola autorizzazione paesaggistica, non risultando in tal caso sufficiente a impedire l'emissione dell'ordine di demolizione l'avvenuto rilascio del permesso di costruire, la cui efficacia è subordinata al conseguimento della predetta autorizzazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 38 com. 2

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4774** *del* **24/02/2025** (Rv. **673961-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

I. *(COSTA GIUSEPPE CLAUDIO) contro* M.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE ROMA, 29/11/2023

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Provvedimento di trattenimento presso il C.P.R. di cittadino dell'UE - Convalida - Effettiva partecipazione del difensore di fiducia all'udienza - Necessità - Condizioni - Fattispecie.

Nel procedimento per la convalida del trattenimento del cittadino straniero presso il C.P.R., l'omissione dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia già nominato, con la conseguente sua mancata partecipazione, comporta la violazione del diritto di difesa e la nullità del procedimento e del decreto di convalida, in quanto, trattandosi di procedimento che ha ad oggetto misure di restrizione della libertà personale, il difensore nominato deve essere messo in condizione di partecipare all'udienza mediante una specifica comunicazione del luogo e del tempo in cui la stessa si svolgerà, senza che tale omissione possa essere sanata dalla partecipazione di un difensore d'ufficio. (Fattispecie relativa a ricorso proposto prima dell'entrata in vigore della l. n. 187 del 2024).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 20 com. 11, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 18769 del 2018 Rv. 649652-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4787** *del* **24/02/2025** (Rv. **673922-02**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

A. *(SED BRUNO) contro* R. *(PREZIOSO ELENA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/06/2020

068015 DEMANIO - DEMANIO STATALE - MARITTIMO Art. 1, comma 257 secondo periodo, l. 296 del 2006 - Occupazione mediante opere inamovibili - Accertamento - Necessità.

In tema di beni appartenenti al demanio marittimo, il secondo periodo dell'art. 1, comma 257, della l. 296 del 2006 - nella parte in cui prevede, per le condotte di occupazione ivi previste, un indennizzo in favore dell'Amministrazione commisurato al valore di mercato - richiede il necessario accertamento della realizzazione di opere inamovibili, anche se l'occupazione determina un mutamento di destinazione del bene.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 257 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 26829 del 2024 Rv. 672803-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4787** *del* **24/02/2025** (Rv. **673922-01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

A. *(SED BRUNO) contro* R. *(PREZIOSO ELENA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/06/2020

068015 DEMANIO - DEMANIO STATALE - MARITTIMO Art. 1, comma 257, della l. n. 296 del 2006, secondo periodo - Efficacia retroattiva - Conseguenze.

In tema di beni appartenenti al demanio marittimo, il secondo periodo dell'art. 1, comma 257, della l. 296 del 2006 - nella parte in cui prevede un indennizzo commisurato al valore di mercato per il caso di occupazione mediante realizzazione di opere inamovibili, in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e la disciplina del bene demaniale - pur avendo carattere innovativo, opera con la medesima efficacia retroattiva della disposizione di cui al primo periodo alla quale è collegata, così predeterminando il criterio da seguire, a far data dal 1990, per la quantificazione del ristoro spettante all'Amministrazione, in presenza delle condotte di occupazione previste.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 257 CORTE COST. PENDENTE, Preleggi art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 24292 del 2023 Rv. 668859-01

Massime precedenti Vedi: N. 26829 del 2024 Rv. 672803-01, N. 12154 del 2023 Rv. 667772-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4966** *del* **25/02/2025** (**In fase di massimazione**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

V. *(FIERRO FRANCESCO) contro* I. *(TRUNFIO NICOLA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/05/2015

081267 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE Disciplina anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 - Subingresso del nuovo creditore nella titolarità di un credito già ammesso al passivo - Domanda di insinuazione tardiva - Necessità - Conseguenze in tema di legittimazione all'esercizio dell'azione di responsabilità per tardiva esecuzione del riparto parziale.

Nelle procedure fallimentari soggette alla disciplina anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 5 del 2006, il subingresso di un soggetto ad un altro nella titolarità di un credito concorsuale già ammesso al passivo non dispensa il nuovo creditore dall'onere di presentare domanda di insinuazione ex art. 101 l. fall., a prescindere dalla causa del subingresso (cessione di credito ovvero surrogazione ex lege in favore del terzo che abbia eseguito il pagamento), con la conseguenza che la legittimazione ad esercitare l'azione di responsabilità per tardiva esecuzione del riparto parziale sorge solo dal momento dell'accoglimento della predetta domanda e non già dal momento della notifica delle cessioni.

Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **5081** *del* **26/02/2025** (Rv. **673923-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.**

S. *(MIGLIACCIO LUIGI) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/10/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Procedimento - Considerevole lasso di tempo tra la data di assunzione della causa in decisione e il deposito della pronuncia - Necessità di riaprire l'istruttoria in presenza di rilevanti modificazioni di fatto e di diritto sopravvenute - Sussistenza.

In tema di protezione internazionale, allorché tra la data in cui il ricorso è stato assunto in decisione e la pubblicazione della decisione decorra un termine troppo esteso e del tutto anomalo (nella specie, due anni in grado di appello), il giudice è tenuto a prendere in esame elementi di prova o fonti di informazione successivi, eventualmente aggiornando la decisione, anche attraverso la riapertura dell'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, in ossequio al diritto dell'Unione e, in particolare, dell'art. 46, par. 3, della direttiva 2013/32/CE, che impone un esame completo e attuale degli elementi di fatto e di diritto dedotti rilevanti per la decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 12/06/2013 num. 32 art. 46 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14966 del 2023 Rv. 667931-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **5087** *del* **26/02/2025** (Rv. **673924-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.**

B. *(PRATICO' ALESSANDRO) contro* M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 17/06/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Status di rifugiato - Persecuzione per motivi religiosi - Necessità di atti sanzionanti un impegno politico contro la religione - Esclusione.

In tema di protezione internazionale, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato per atti persecutori del proprio orientamento religioso - espressione nella quale vanno incluse "le convinzioni teiste, non teiste e ateiste" - non è richiesto che nello stato estero siano posti in essere atti diretti a sanzionare un impegno politico contro la religione, in quanto anche il solo fatto di dover mantenere celate le proprie convinzioni ateiste costituisce un fondato indizio di persecuzione, tale da integrare una privazione della fondamentale libertà di scelta in materia religiosa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10 com. 3, Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 38 art. 9, Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 38 art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Direttive del Consiglio CEE 13/12/2011 num. 95 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 35102 del 2021 Rv. 663277-01, N. 29403 del 2024 Rv. 673131-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **5157** *del* **27/02/2025** (Rv. **673926-01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

F. *(SCHIVO SUSANNA) contro* D.

Rigetta, TRIBUNALE CUNEO, 19/07/2019

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Sovraindebitamento - Piano del consumatore - Impugnazione del decreto di omologazione - Legittimazione - Contraddittorio.

In tema di omologazione del piano del consumatore, il reclamo avverso il decreto del tribunale può essere proposto solo da chi (debitore, creditore o interessato) ha assunto la qualità di parte in senso formale nel giudizio di omologazione, rimanendo soccombente rispetto alla decisione assunta, e nel relativo procedimento sono litisconsorti necessari, oltre al debitore non reclamante, i soli soggetti che, avendo contestato la convenienza del piano, sono stati parte nel giudizio predetto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge 27/01/2012 num. 3 art. 12 com. 2, Legge 27/01/2012 num. 3 art. 10 com. 2, Legge 27/01/2012 num. 3 art. 12 bis com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 34158 del 2024 Rv. 673389-01, N. 28013 del 2022 Rv. 665750-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **5127** *del* **27/02/2025** (Rv. **673925-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.**

M. *(LEO LOREDANA) contro* M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 19/04/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Scadenza naturale del permesso di soggiorno quinquennale - Automatica estinzione dello status - Esclusione - Interesse ad impugnare il provvedimento di revoca della Commissione - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, la scadenza naturale del permesso di soggiorno di durata quinquennale, rilasciato al titolare della protezione sussidiaria, non comporta l'automatico venir meno di tale status e, conseguentemente, persiste in capo allo straniero l'interesse ex art. 100 c.p.c. a impugnare il provvedimento di revoca, adottato d'ufficio dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, ai sensi degli artt. 18 del d.lgs. n. 251 del 2007 e 33 del d.lgs. n. 25 del 2008. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di revoca della protezione sussidiaria, sulla scorta dell'erroneo convincimento che fosse venuto meno l'interesse alla sua impugnazione, per effetto della intervenuta scadenza del termine quinquennale di efficacia del permesso di soggiorno prima della proposizione dell'impugnazione in sede giurisdizionale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 18, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 33

Massime precedenti Vedi: N. 21143 del 2019 Rv. 654952-01, N. 23472 del 2017 Rv. 646039-03

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **5290** *del* **28/02/2025** (Rv. **674143-01**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.**

P. *(ZARA GIOVANNI) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/12/2023

100190 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE Cumulo soggettivo e oggettivo di domande - Diritto autonomamente spettante a ciascun attore - Appello principale nei confronti di uno di essi - Impugnazione incidentale tardiva dell'altro - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'impugnazione incidentale tardiva, in caso di cumulo soggettivo e oggettivo di domande proposte da due attori diversi contro la stessa parte, per l'accertamento di un diritto a ciascuno di essi autonomamente spettante, è inammissibile, poiché, vertendosi in una situazione di cause ab origine scindibili, l'attore interamente soccombente in primo grado ha in ogni caso interesse ad impugnare la decisione, senza che l'appello principale proposto dal convenuto nei confronti dell'altro attore possa rimettere in discussione la sua posizione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata, secondo cui l'impugnazione promossa dal convenuto soccombente verso l'unico attore vittorioso, pur notificata ex art. 332 c.p.c. anche all'altro, non legittimava quest'ultimo ad impugnare in via incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c. il rigetto della propria domanda, mancando un interesse paritario tra le due parti appellate).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343

Massime precedenti Vedi: N. 29448 del 2024 Rv. 673000-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8486 del 2024 Rv. 670662-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **5361** *del* **28/02/2025** (Rv. **674165-01**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

G. *(GIOVANNINI GIACOMO) contro* G. *(RIZZO ANTONIO)*

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/04/2023

131019 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NOTIFICAZIONE Decreto ingiuntivo - Notifica inesistente - Declaratoria di inefficacia - Procedimento ex art. 188 disp.att. c.p.c. - Azione di accertamento - Opposizione ex art. 645 c.p.c. - Proponibilità - Condizioni - Fondamento.

In tema di procedimento d'ingiunzione, la parte contro la quale è stato emesso un decreto ingiuntivo non notificato o la cui notifica è giuridicamente inesistente può, decorso il termine stabilito dall'art. 644 c.p.c., chiederne la declaratoria di inefficacia, attraverso lo speciale procedimento camerale di cui all'art. 188 disp.att. c.p.c., ovvero proporre un'azione volta all'accertamento dell'inefficacia, anche mediante l'opposizione ex art. 645 c.p.c., purché sussista, quale condizione dell'azione, un interesse concreto ed attuale, che presuppone, applicando le regole generali del processo in tema di accertamento negativo di un diritto, l'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 188 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 36496 del 2021 Rv. 663296-01, N. 24552 del 2024 Rv. 672260-01, N. 10183 del 2001 Rv. 548488-01, N. 14692 del 2023 Rv. 667981-01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione seconda

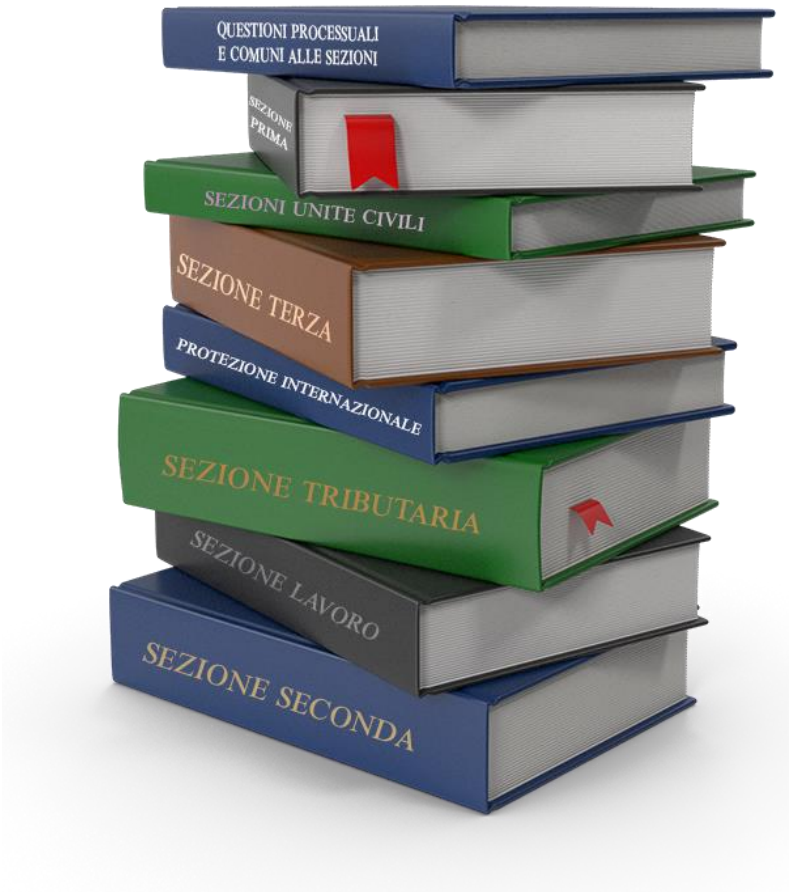

FEBBRAIO 2025

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **2425** *del* **01/02/2025** (Rv. **673882-02**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.**

P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(VEGGI GIOVANNI)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ALESSANDRIA, 17/05/2022

040056 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE Art. 223 Codice della strada - Provvedimento di sospensione della patente - Natura e funzione - Anticipazione della sanzione accessoria giudiziale - Finalità.

In tema di sanzioni amministrative per guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente ex art. 223, comma 1, c.d.s., ha natura cautelare e provvisoria, poiché anticipa la sanzione accessoria irrogabile all'esito dell'accertamento giudiziale e svolge funzione di tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'ordine pubblico, impedendo che il conducente continui a tenere una condotta pericolosa.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 223 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 21266 del 2020 Rv. 659317-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **2425** *del* **01/02/2025** (Rv. **673882-04**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.**

P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(VEGGI GIOVANNI)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ALESSANDRIA, 17/05/2022

040056 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE Art. 186, comma 9, Codice della Strada - Sospensione cautelare della patente di guida - Fino all'esito della visita medica - Presupposti - Fattispecie autonoma - Ratio e finalità.

La sospensione della patente ex art. 186, comma 9, c.d.s., che il prefetto dispone fino all'esito della visita medica, previo riscontro di un tasso alcolemico superiore al limite di 1,5 g/l (vigente ratione temporis), costituisce autonoma fattispecie di sospensione cautelare, la cui ratio risiede nell'esigenza di acquisire rapidamente il riscontro medico sulla condizione del conducente, onde valutarne l'idoneità alla guida, anche ai fini della revoca della patente.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 com. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9539 del 2018 Rv. 648091-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **2425** *del* **01/02/2025** (Rv. **673882-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.**

P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(VEGGI GIOVANNI)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ALESSANDRIA, 17/05/2022

040056 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE Guida in stato di ebbrezza - Sospensione della patente di guida - Art. 186 Codice della strada - Natura di sanzione accessoria a quella penale.

In tema di guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente ex art. 186 c.d.s. costituisce sanzione accessoria del reato cui al comma 2, lett. b), dello stesso articolo ed è disposta dal giudice penale, anche se la sua applicazione concreta è di competenza del Prefetto.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17999 del 2021 Rv. 661543-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **2429** *del* **01/02/2025** (Rv. **673890-02**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

C. *(PALMISANO PAOLO) contro* E. *(PROVIDENTI SALVATORE)*

Regola sospensione

100250 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DEL PROCESSO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 016051/2022 66505301

Massime precedenti Conformi: N. 16051 del 2022 Rv. 665053-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **2429** *del* **01/02/2025** (Rv. **673890-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

C. *(PALMISANO PAOLO) contro* E. *(PROVIDENTI SALVATORE)*

Regola sospensione

100250 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DEL PROCESSO Sospensione discrezionale ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Sindacato di legittimità - Motivazione apparente - Sussistenza.

Il provvedimento di sospensione del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c., analogamente alle ordinanze di sospensione per cd. pregiudizialità-dipendenza, può essere impugnato mediante il regolamento di competenza, rimedio che conserva la propria struttura e funzione, cosicché il giudice di legittimità deve verificare la ricorrenza del rapporto di pregiudizialità ravvisato dal giudice a quo, giacché il sindacato della S.C. è limitato alla verifica dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14337 del 2019 Rv. 654020-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **2425** *del* **01/02/2025** (Rv. **673882-03**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.**

P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(VEGGI GIOVANNI)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ALESSANDRIA, 17/05/2022

040056 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE Art. 223 Codice della Strada - Provvedimento cautelare di sospensione della patente - In caso di guida in stato di ebbrezza - Condizioni - Configurabilità del reato e adozione in tempo ragionevole.

La sospensione cautelare e provvisoria ex art. 223, comma 1, c.d.s., può essere disposta anche ove la guida in stato d'ebbrezza costituisca reato (compresa l'ipotesi ex art. 186, comma 2, lett. b, c.d.s.), purché tale provvedimento intervenga in un tempo ragionevole, la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice del merito.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 223 com. 1, Cod. Strada art. 186 com. 2 lett. B

Massime precedenti Vedi: N. 17999 del 2021 Rv. 661543-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **2460** *del* **02/02/2025** (Rv. **673898-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**

S. *(LAURICELLA CINZIA) contro* C. *(TRAVAGLINI PAOLO)*

Rigetta, TRIBUNALE ASCOLI PICENO, 18/11/2022

046092 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE Decreto ingiuntivo per la riscossione di oneri condominiali - Opposizione - Sindacabilità della nullità o annullabilità della sottostante delibera assembleare - Ammissibilità - Condizioni - Contestazioni del condomino sulla consistenza probatoria dei documenti giustificativi delle spese - Irrilevanza - Fondamento.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso, ex art. 63 disp. att. c.c., per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità della deliberazione assembleare a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale delibera, dedotta mediante apposita domanda riconvenzionale, mentre non assumono rilievo le contestazioni del condomino intimato circa la consistenza probatoria dei documenti giustificativi delle spese rendicontate, dovendo gli stessi essere controllati in sede di approvazione e di eventuale impugnazione del bilancio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1137 com. 2, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9839 del 2021 Rv. 661084-02

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **2456** *del* **02/02/2025** (Rv. **673897-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.**

S. *(ZAMPESE MASSIMO) contro* M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 03/01/2022

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Consulenza tecnica in materia contabile - Indeterminabilità del valore della controversia - d.P.R.

n. 115 del 2002 - Art. 2 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002 - Onorario a percentuale calcolato per scaglioni - Inapplicabilità - Criteri residuali di cui all'art. 1 delle medesime tabelle - Applicabilità.

Nel sistema di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 ed ai sensi dell'art. 2 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002, al consulente tecnico in materia contabile spetta un onorario a percentuale calcolato per scaglioni con riguardo al valore della controversia; tuttavia, ove non sia possibile determinare tale valore, trova applicazione il criterio residuale di cui all'art. 1 delle medesime tabelle, cosicché l'onorario va commisurato al tempo necessario per lo svolgimento dell'incarico.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 50 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 all. 1 art. 1, DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 all. 1 art. 2, Legge 08/07/1980 num. 319 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20116 del 2013 Rv. 627369-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **2460** *del* **02/02/2025** (Rv. **673898-02**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**

S. *(LAURICELLA CINZIA) contro* C. *(TRAVAGLINI PAOLO)*

Rigetta, TRIBUNALE ASCOLI PICENO, 18/11/2022

046092 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE Decreto ingiuntivo per la riscossione di spese condominiali - Opposizione - Rigetto - Precetto - Opposizione - Motivi - Approvazione del consuntivo - Deliberazione assembleare - Vizi - Ammissibilità - Esclusione.

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE In genere.

I vizi della deliberazione assembleare di approvazione del consuntivo non possono essere fatti valere mediante opposizione a precetto intimato per il pagamento delle spese condominiali in base a decreto ingiuntivo la cui opposizione sia stata rigettata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1135 com. 1 lett. 2), Cod. Civ. art. 1135 com. 1 lett. 3), Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5811 del 2022 Rv. 664185-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **2756** *del* **04/02/2025** (Rv. **673974-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

S. *(SILVESTRI FABRIZIO) contro* C. *(VOLPE MASSIMO)*

Regola competenza

046083 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Deliberazione assembleare - Sentenza di annullamento - Efficacia del giudicato - Portata oggettiva e soggettiva - Fondamento - Giudicato sostanziale nel giudizio di responsabilità contrattuale dell'amministratore - Esclusione.

La sentenza di annullamento di una deliberazione dell'assemblea di condominio ha efficacia di giudicato quanto alla causa di invalidità accertata verso tutti i condomini, ancorché non abbiano

partecipato al giudizio di impugnativa promosso da uno o da alcuni di essi, stante l'obbligatorietà delle delibere per tutti i partecipanti prevista ex art. 1137, comma 1, c.c.; viceversa, tale accertamento non ha alcuna efficacia di giudicato nel giudizio in cui sia dedotta la responsabilità per inadempimento dell'amministratore di condominio che a quella invalidità abbia dato causa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2127 del 2021 Rv. 660164-02

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **2756** *del* **04/02/2025** (Rv. **673974-02**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

S. *(SILVESTRI FABRIZIO) contro* C. *(VOLPE MASSIMO)*

Regola competenza

046083 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Impugnazione di deliberazioni condominiali - Controversia - Domanda di condanna al rimborso delle spese di mediazione - Successiva domanda di invalidità delle stesse deliberazioni - Precisazione e modificazione ex art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c. - Ai fini della competenza per valore - Esclusione - Ragioni.

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI In genere.

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA In genere.

In tema di liti di impugnazione di delibere assembleari, proposta domanda di rimborso delle spese di mediazione relative a una siffatta lite, la domanda successivamente avanzata per la declaratoria di invalidità delle stesse delibere non opera, ex art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., come ammissibile precisazione e modificazione di quella originaria, di cui tenere conto ai fini della competenza per valore, ma va qualificata come domanda "ulteriore" o "aggiuntiva" che si somma alla pretesa iniziale e non si pone, rispetto a questa, in rapporto di alternatività.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 71 quater, Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 281 duodecies com. 4, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/03/2018 num. 37 art. 5, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 20 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 31078 del 2019 Rv. 655978-01, N. 23975 del 2024 Rv. 672422-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **2961** *del* **06/02/2025** (Rv. **673975-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **MANNA FELICE.** *Relatore:* **MANNA FELICE.**

P. *(CASA FEDERICO) contro* P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/03/2021

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Motivo di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c. riformulato dal d.l. n. 83 del 2012 - Vizio di omesso esame di fatto storico - Rilevanza - Condizioni - Argomentazione difensiva di parte - Esclusione.

L'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., come riformulato ex art. 54 d.l. n. 83 del 2012, prevede un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia formato oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); va peraltro escluso che tale omesso esame possa riguardare l'argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze di un certo fatto o di una determinata situazione giuridica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54, Legge 07/08/2012 num. 134 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17005 del 2024 Rv. 671706-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3051** *del* **06/02/2025** (Rv. **674018-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.**

M. *(NOCCO GIUSEPPE ONORATO) contro* M. *(MASTRANGELO PIETRO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 08/03/2019

011019 APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE Vizio o difformità dell'opera - Azione di riduzione del prezzo d'appalto - Riduzione - Determinazione - Criteri - Motivi.

In tema di riduzione del prezzo d'appalto ex art. 1668 c.c., l'accertamento del giudice di merito deve fondarsi su criteri obiettivi, consistenti nel raffronto tra il valore e il rendimento dell'opera pattuita con quello dell'opera eseguita in modo viziato, non potendosi escludere che, in base ad un motivato apprezzamento, la differenza tra valore e rendimento possa coincidere con il costo delle opere necessarie per eliminare vizi e difformità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1668

Massime precedenti Conformi: N. 11409 del 2008 Rv. 603423-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3142** *del* **07/02/2025** (Rv. **673883-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

T. *(DE MAIO NICOLA) contro* B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 12/03/2021

071075 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI , ESENZIONE DEL LEGATARIO - RIPARTIZIONE TRA GLI EREDI Frazionamento pro quota - Assenza di solidarietà - Conseguenze - Litisconsorzio necessario tra i coeredi - Esclusione.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

Ai sensi dell'art. 752 c.c., i debiti del de cuius, compresi quelli di natura risarcitoria, si ripartiscono parziariamente fra i coeredi, senza vincolo di solidarietà, con conseguente scindibilità del rapporto e insussistenza di un litisconsorzio necessario, sia in primo grado che in appello.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 752, Cod. Civ. art. 1294, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332

Massime precedenti Vedi: N. 8487 del 2016 Rv. 639756-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3140** *del* **07/02/2025** (Rv. **673899-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.**

R. *(BRUNELLI FRANCESCO) contro* R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/04/2020

168102 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RAPPRESENTAZIONE (NOZIONE) - SOGGETTI Subentro nel luogo e nel grado dell'ascendente - Conseguenze.

In tema di rappresentazione, il discendente legittimo o naturale (rappresentante), subentrando nel luogo e nel grado dell'ascendente (rappresentato) che non possa o non voglia accettare l'eredità, succede direttamente al de cuius, sicché resta immutato l'oggetto della delazione dell'eredità che gli viene devoluta nella stessa misura che sarebbe spettata al rappresentato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 467 CORTE COST., Cod. Civ. art. 468 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20018 del 2004 Rv. 577568-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3143** *del* **07/02/2025** (Rv. **673884-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.**

E. *(RUGGERI ADRIANA MARIA) contro* V.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 31/10/2020

011013 APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - PAGAMENTO - IN GENERE Fattura quietanzata - Solo per la manodopera - Liberazione del debitore - Anche per gli ulteriori oneri accessori - Esclusione - Ragioni.

113053 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE In genere.

In tema di appalto, quando la fattura quietanzata si riferisce alla sola manodopera impiegata, la conseguente liberazione non si estende agli ulteriori oneri accessori e di sicurezza, che sono quelli collegati all'opera appaltata da un nesso di consequenzialità e non ricomprendono solo i costi di manodopera, ma anche le manutenzioni e i servizi connessi all'esecuzione dell'appalto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1362

Massime precedenti Vedi: N. 21400 del 2023 Rv. 668481-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **3155** *del* **07/02/2025** (Rv. **673976-02**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **CAVALLINO LINALISA.** *Relatore:* **CAVALLINO LINALISA.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Diff.)*

B. *(REGGIO D'ACI ANDREA) contro* L. *(GIOSCIA POGGI BONIFANTI MARCELLO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/10/2018

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Eccezione di pagamento - Effetti - Manifestazione di volontà - Necessità - Esclusione.

L'eccezione di pagamento, che ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dalla manifestazione di volontà della parte, integra eccezione in senso lato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1176

Massime precedenti Difformi: N. 7526 del 2024 Rv. 670594-01

Massime precedenti Vedi: N. 41474 del 2021 Rv. 663413-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **3155** *del* **07/02/2025** (Rv. **673976-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **CAVALLINO LINALISA.** *Relatore:* **CAVALLINO LINALISA.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Diff.)*

B. *(REGGIO D'ACI ANDREA) contro* L. *(GIOSCIA POGGI BONIFANTI MARCELLO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/10/2018

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Potere di rilevazione - Eccezioni rilevabili ad istanza di parte - Identificazione - Previsione "ex lege" ovvero corrispondenza del fatto ad azione costitutiva o a diritto potestativo - Conseguenze - Mera allegazione del fatto - Sufficienza - Esclusione.

Le eccezioni in senso stretto sono solo quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione all'iniziativa della parte interessata o quelle corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva o di un diritto potestativo; pertanto, in tali ipotesi, per conseguire il risultato difensivo, non basta l'allegazione del fatto, ma occorre che l'interessato scelga se conservare la situazione giuridica esistente ovvero ottenere che si produca quella nuova, mediante apposito atto di manifestazione di volontà.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 9810 del 2023 Rv. 667492-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3532** *del* **11/02/2025** (Rv. **673977-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.**

A. *(CELLUCCI ANTONIO) contro* B. *(PROVERBIO MICHELE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA

149131 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO DEL - Patto marciano - Liceità - Fondamento - Presupposti - Stima del bene oggettiva o affidata ad esperto indipendente - Necessità - Fattispecie.

Il divieto del patto commissorio sancito dall'art. 2744 c.c. non opera quando nell'operazione negoziale sia inserito un patto marciano (in forza del quale, nell'eventualità di inadempimento del debitore, il creditore vende il bene, previa stima, versando al debitore l'eccedenza del prezzo rispetto al credito), trattandosi di clausola lecita, che persegue lo stesso scopo del pegno irregolare ex art. 1851 c.c. ed è ispirata alla medesima ratio di evitare approfittamenti del creditore in danno del debitore, purché le parti abbiano previsto, al momento della sua stipulazione, che, nel caso ed all'epoca dell'inadempimento, sia compiuta una stima della cosa, entro tempi certi e modalità definite, che assicuri una valutazione imparziale, ancorata a parametri oggettivi ed automatici oppure affidata ad una persona indipendente ed esperta, la quale a tali parametri debba fare riferimento. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accertato la natura illecita di un contratto di vendita con il quale la debitrice, per un prezzo vile, aveva venduto al creditore il proprio immobile, senza che fossero indicate le modalità di pagamento e con l'intesa di retrovendita ad un prezzo sottostimato considerato quale valore attuale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1851, Cod. Civ. art. 2744, Cod. Civ. art. 1349

Massime precedenti Conformi: N. 844 del 2020 Rv. 656813-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3515** *del* **11/02/2025** (Rv. **673900-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **BERTUZZI MARIO.** *Relatore:* **BERTUZZI MARIO.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

I. *(MORRONE MARIA) contro* R. *(CAMPANELLI GIUSEPPE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 10/06/2019

086089 FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - IN GENERE Natura interpretativa di una disposizione normativa, anche comunitaria - Requisiti ed effetti - Individuazione - Fattispecie.

La natura interpretativa di una disposizione normativa, anche comunitaria, comportando una deroga al principio di irretroattività della legge, nel senso di determinarne l'applicazione anche al passato, deve risultare chiaramente dal suo contenuto, il quale deve enunciare non solo il significato da attribuire ad una norma precedente, ma anche la volontà del legislatore di imporre tale interpretazione escludendone ogni altra. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva escluso la natura interpretativa dell'art. 37, comma 56, d.l. n. 223 del 2006, avente ad oggetto la cessione degli immobili di proprietà degli enti previdenziali e che, per le offerte di opzione inviate dall'ente oltre sei mesi dalla stima dell'immobile da parte dell'agenzia del territorio, stabilisce l'obbligo di applicare i coefficienti di abbattimento del valore pubblicati in epoca immediatamente successiva a tale stima).

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Preleggi art. 12, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37 com. 56 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23827 del 2012 Rv. 624798-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3818** *del* **14/02/2025** (Rv. **673615-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.**

F. *(VOLPE VITO) contro* E. *(MARCANTONIO MAURIZIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 13/05/2019

011006 APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - IN GENERE Appalto - Determinazione del residuo corrispettivo dovuto in presenza di acconti - Imputazione delle somme versate a titolo di IVA - Esclusione - Fondamento.

In tema di contratto di appalto, per determinare il corrispettivo residuo dovuto per le opere eseguite in presenza di acconti, non possono imputarsi le somme versate per I.V.A. sugli importi già fatturati e corrisposti, giacché in tal modo si immuta la natura del debito per I.V.A. attribuendogli, di fatto, la stessa natura del debito per corrispettivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1657, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 20117 del 2013 Rv. 627466-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **4034** *del* **17/02/2025** (Rv. **673885-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.**

N. *(RISALITI SANDRO) contro* R. *(PAOLI SABRINA)*

Rigetta, TRIBUNALE PRATO, 01/02/2024

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE Rimessione in termini - Presupposti - Tempestività dell'iniziativa della parte incorsa in decadenza - Immediatezza della reazione - Configurabilità - Fattispecie.

L'istituto della rimessione in termini, ex art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata la quale aveva respinto l'istanza di rimessione in termini della parte incorsa in decadenza, per tardiva iscrizione a ruolo del gravame, che, pur avendo ricevuto nell'immediatezza del deposito la terza pec contenente una comunicazione di errore tecnico, si era attivata solo a distanza di tre mesi dalla scadenza del termine ex artt. 347 e 165 c.p.c. e, comunque, dalla scoperta dell'esito negativo dei controlli automatici).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 18/10/2012 num. 170 art. 16

Massime precedenti Conformi: N. 25289 del 2020 Rv. 659779-01

Massime precedenti Vedi: N. 2473 del 2023 Rv. 666902-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **4221** *del* **18/02/2025** (Rv. **673978-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Diff.)*

I. *(DI PORTO ANDREA) contro* C. *(MAZZOLI PAOLO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/12/2021

112014 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE Notai - Responsabilità disciplinare - Illeciti di cui 47, comma 2, e 147, comma 1, lett. b), L.N., in correlazione con l'art. 36 del codice deontologico - Continuazione - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

In tema di responsabilità disciplinare dei notai, nel caso di reiterazione di condotte integranti gli illeciti di cui agli artt. 47, comma 2, e 147, comma 1, lett. b), L.N., in correlazione con l'art. 36 del codice deontologico, che postulano entrambi la violazione del principio di personalità dell'incarico professionale, non è applicabile l'istituto della continuazione, in quanto la "non occasionalità" della condotta, richiesta solamente dall'art. 147, costituisce elemento specializzante rispetto alla disposizione generale contenuta nell'art. 47, che resta quindi assorbita: sicché, essendo unica la violazione, l'unica sanzione applicabile è quella prevista dal medesimo art. 147.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 47 com. 2, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 com. 1 lett. B) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13857 del 2022 Rv. 664626-01, N. 21775 del 2019 Rv. 654929-01, N. 7185 del 2022 Rv. 664244-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **4137** *del* **18/02/2025** (Rv. **673616-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **PICARO VINCENZO.** *Relatore:* **PICARO VINCENZO.**

G. *(NERI GIOVANNI) contro* G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/09/2023

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO Irreperibilità del testamento olografo di cui si produca una copia informale - Equiparazione alla sua distruzione - Effetti - Presunzione di revoca tacita - Sussistenza - Conseguenze - Mancato disconoscimento della conformità della copia dell'olografo all'originale - Irrilevanza - Prova dell'esistenza del testamento - Ammissibilità - Contenuto - Fattispecie.

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

168406 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - REVOCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - TACITA - DISTRUZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO In genere.

L'irreperibilità del testamento olografo, di cui si provi l'esistenza in un certo tempo, mediante la produzione di una copia informale, è equiparabile alla sua distruzione che ingenera una presunzione di revoca dello stesso, non scalfita dal mancato disconoscimento della conformità all'originale - rilevante solo una volta che sia superata la detta presunzione - rispetto alla quale grava su chi vi ha interesse l'onere di provare che esso "fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore" oppure che costui "non ebbe intenzione di revocarlo"; tale prova, salvo che la scomparsa sia dovuta a chi agisce per la ricostruzione del testamento medesimo, può essere data con ogni mezzo, dimostrando l'esistenza dell'olografo al momento della morte ovvero che esso, seppur scomparso prima della morte del testatore, sia stato distrutto da un terzo o sia andato perduto fortuitamente o, comunque, senza alcun concorso della volontà del testatore ovvero, ancora, che la distruzione del testamento da parte di costui non era

accompagnata dall'intenzione di togliere efficacia alle disposizioni ivi contenute. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto sufficienti, al fine di superare la presunzione di revoca del testamento olografo andato smarrito del quale era stata poi pubblicata una copia, le firme apposte sulle pagine della copia dal de cuius, le dichiarazioni di natura non confessoria rese in sede di interrogatorio formale del notaio che lo aveva pubblicato unitamente alle deposizioni rese dalle sue segretarie, basate queste ultime tuttavia sulle dichiarazioni rese in proprio favore dal predetto notaio e quindi prive di valore probatorio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 684, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2724 lett. 3, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2719, Cod. Civ. art. 602

Massime precedenti Conformi: N. 22191 del 2020 Rv. 659329-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **4229** *del* **18/02/2025** (Rv. **673617-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.**

A. *(STEFANELLI SIMONA) contro* C. *(MANDARANO ANTONELLO)*

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 22/02/2022

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Violazione di cui all'art. 19 della l. n. 727 del 1978, integrato dal Regolamento UE n. 165 del 2014 - Rilevanza della disciplina del contratto di lavoro intermittente di cui al d.lgs. n. 81 del 2015 ai fini dell'esonero dall'obbligo di registrare le attività - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

In tema di violazioni delle disposizioni sui cronotachigrafi, il contratto di lavoro intermittente di cui al d.lgs. n. 81 del 2015 non deroga all'obbligo di garantire la tracciabilità delle attività lavorative per i 28 giorni precedenti all'accertamento della violazione di cui all'art. 19 della l. n. 727 del 1978, integrato dal Regolamento UE 165/2014, trattandosi di obbligo finalizzato a garantire la sicurezza del trasporto e il rispetto delle normative sui tempi di guida e riposo. Pertanto, in tal caso, il conducente è tenuto a registrare le attività nei periodi in cui non è chiamato a prestare servizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 13, Legge 13/11/1978 num. 727 art. 19, Regolam. Comunitario 04/02/2014 num. 165

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **4547** *del* **20/02/2025** (Rv. **673886-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**

M. *(DI TERLIZZI DOMENICO) contro* C. *(CIANCI STEFANO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 22/12/2020

136082 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - RIVENDICAZIONE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI E DISTINZIONI) - PROVA Riconoscimento, da parte del convenuto, dell’appartenenza del bene ad una determinata persona in un certo tempo - Attenuazione dell’onere della prova a carico del rivendicante - Prova della titolarità del bene sulla base della continuità delle risultanze catastali ed ipotecarie - Inidoneità - Fondamento - Fattispecie.

Nell'azione di rivendicazione il rigore della prova della proprietà è attenuato se il convenuto riconosca che il bene rivendicato apparteneva un tempo ad una determinata persona, essendo sufficiente in tal caso che il rivendicante dimostri, mediante gli occorrenti atti d'acquisto, il passaggio della proprietà da quella determinata persona fino a lui; al fine di tale dimostrazione

non è necessaria, né sufficiente, la prova della continuità delle risultanze catastali ed ipotecarie, trattandosi di forme di pubblicità prive di effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sufficienti, ai fini del riconoscimento della titolarità del diritto di proprietà dell'area in contestazione, le dichiarazioni di mera scienza contenute nelle richieste di accatastamento di alcuni manufatti insistenti sulla predetta area).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 01/10/1969 num. 679 art. 8

Massime precedenti Conformi: N. 25793 del 2016 Rv. 642159-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **4539** *del* **20/02/2025** (Rv. **673618-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.**

M. *(CONDEMI ANTONIA) contro* M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE REGGIO CALABRIA, 27/10/2023

026033 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE Onorari spettanti al difensore d'ufficio in caso di udienze di mero rinvio - Debenza - Fondamento.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile matura l'onorario anche in caso di partecipazione a udienze di mero rinvio poiché il tempo necessario allo svolgimento della prestazione incide esclusivamente sul quantum del compenso, non sull' an, considerato che nel processo penale l'assistenza del difensore è sempre obbligatoria, che questi svolge attività anche solo con la sua necessaria presenza e che il rinvio può essere determinato (come nella specie) dalla necessità di effettuare ricerche dell'imputato.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 30/05/2002 num. 115 art. 112, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 30/05/2002 num. 115 art. 117, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 18791 del 2020 Rv. 658792-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **4534** *del* **20/02/2025** (Rv. **673644-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.**

C. *(SONAGLIONI BRUNELLA) contro* F.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 09/05/2023

138042 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA TERZI Consulenza tecnica d'ufficio - Assunzione di informazione dalle parti - Legittimità - Preventiva autorizzazione del giudice - Necessità - Esclusione - Necessità di redigere verbale - Esclusione - Conseguenze.

Il consulente tecnico d'ufficio, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi e alle parti per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice e senza essere tenuto a redigere il relativo verbale, non derivando da una tale omissione alcuna nullità e potendo, perciò, il predetto limitarsi a farne relazione nel proprio elaborato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 195 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 27723 del 2021 Rv. 662444-01, N. 9890 del 2005 Rv. 581837-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **4813** *del* **24/02/2025** (Rv. **674020-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

I. *(BARBATO ADRIANO) contro* B. *(GRASSETTI FABRIZIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/11/2018

011013 APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - PAGAMENTO - IN GENERE Contratto di appalto - Risoluzione - Domanda ex art. 936, comma 2, c.c. da parte dell'appaltatore per il pagamento dei compensi per un importo riferibile al solo valore dei materiali e della manodopera al proprietario del terreno e non al committente - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

In caso di risoluzione del contratto di appalto, non è ammissibile la domanda proposta, ex art. 936, comma 2, c.c., dall'appaltatore nei confronti del proprietario del terreno e non del committente; tale disposizione è infatti applicabile solo quando le opere siano state realizzate da un soggetto che non abbia, con il proprietario del fondo, alcun rapporto giuridico, reale o personale, ipotesi che non ricorre quando l'opera è stata eseguita in adempimento di un contratto stipulato con persona diversa dal proprietario, posto che, in tal caso, l'appaltatore entra in relazione con la cosa in via esclusivamente secondaria, per effetto dell'incarico conferitogli.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936

Massime precedenti Vedi: N. 11835 del 2003 Rv. 565677-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **4805** *del* **24/02/2025** (Rv. **674019-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **MONDINI ANTONIO.** *Relatore:* **MONDINI ANTONIO.**

P. *(LA SALA ANTONIO CARLO) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/12/2019

136036 PROPRIETA' - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - ESCLUSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE Proprietà - Acquisto a titolo originario - Accessione - Occupazione di porzione di fondo attiguo - Mancanza delle condizioni ex art. 938 c.c. per l'accessione invertita - Demolizione della costruzione e restituzione del fondo occupato - Diritto del proprietario di quest'ultimo - Fondamento - Disciplina ex art. 936 c.c. - Differenze - Fattispecie.

Con riguardo all'occupazione di porzione di fondo altrui con la costruzione di un edificio e per il caso in cui non ricorrano le condizioni fissate dall'art. 938 c.c. per l'attribuzione al costruttore della proprietà dell'edificio e del suolo occupato per la c.d. accessione invertita, il diritto del proprietario di detto fondo di chiedere la demolizione della parte della costruzione illegittimamente realizzata e la restituzione di detta porzione va riconosciuto in base alle regole generali sulla tutela del diritto dominicale, dovendosi escludere l'applicabilità dell'art. 936 c.c. e, per l'effetto, delle limitazioni a tale demolizione previste dai commi 4 e 5 del citato articolo, trattandosi di disposizioni che si riferiscono alla diversa ipotesi di opere realizzate dal terzo interamente sul suolo altrui e che trovano giustificazione nella peculiarità della relativa situazione in considerazione del presumibile più consistente vantaggio che al "dominus soli" può derivare dall'accessione diretta delle costruzioni attuate dal terzo. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto applicabile l'art. 936 c.c. nonostante la costruzione gravasse solo su una parte del suolo altrui occupato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 938

Massime precedenti Conformi: N. 13539 del 1992 Rv. 480074-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **4874** *del* **25/02/2025** (Rv. **673979-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.**

S. *(AMBROSINI GINO) contro* T. *(ALCARO FRANCESCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 09/04/2020

173019 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE Trascrizione - Conflitto fra più acquirenti dello stesso diritto dal medesimo dante causa - Risoluzione - Priorità della trascrizione - Prova - Produzione della nota di trascrizione - Fondamento.

In tema di trascrizione, il conflitto fra più acquirenti dello stesso diritto dal medesimo autore si risolve in base alla priorità delle rispettive trascrizioni, la quale può provarsi in giudizio solo mediante produzione, in originale o copia conforme, della nota di trascrizione, siccome improntata al principio di autoresponsabilità secondo cui gli effetti connessi alla formalità si producono in conformità e stretta relazione al contenuto di tale nota, che indica gli elementi essenziali del negozio e i beni ai quali esso si riferisce.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2645 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2659, Cod. Civ. art. 2665

Massime precedenti Vedi: N. 11213 del 2024 Rv. 670751-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **5031** *del* **26/02/2025** (Rv. **673887-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **PAPA PATRIZIA.** *Relatore:* **PAPA PATRIZIA.**

C. *(CARLINO MARIO LUCIANO) contro* R. *(MANZI ANDREA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 17/11/2020

058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Contratto preliminare di vendita immobiliare - Indicazione incompleta degli elementi identificativi - Convergenza della volontà delle parti - Rilevanza - Fattispecie.

Ai fini della validità del contratto preliminare di vendita immobiliare rileva, anche in ipotesi di indicazione incompleta degli ordinari elementi identificativi, il riscontro dell'intervenuta convergenza delle volontà delle parti, sia pure ricavabile aliunde o per relationem.(Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso avverso la decisione la quale aveva escluso che l'avvenuta consegna, con conseguente redazione di verbale di consistenza e di presa in consegna dei locali firmato da entrambi i contraenti, fosse circostanza idonea a riscontrare la volontà delle parti di trasferire la proprietà dell'immobile descritto con la sola locuzione "superficie coperta di metri quadrati 598 al netto delle superfici condominiali, con entrata autonoma secondo quanto prenotato dall'amministrazione su planimetria di progetto").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1351

Massime precedenti Vedi: N. 11297 del 2018 Rv. 648322-02

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **5049** *del* **26/02/2025** (Rv. **673901-02**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **MACCARRONE TIZIANA.** *Relatore:* **MACCARRONE TIZIANA.**

M. *(BONCRISTIANO MICHELE) contro* P. *(FIORETTI MARCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA., 04/01/2021

187095 VENDITA - PROMESSA DI VENDITA Danno da mancata messa a disposizione dell'immobile promesso in vendita in capo al promissario acquirente - Riconoscimento - Condizioni.

Può essere riconosciuto il danno da mancata messa a disposizione dell'immobile promesso in vendita in capo al promissario acquirente, purché sia circostanziatamente allegato e provato, anche alla luce del contenuto del contratto preliminare in ordine alle modalità e ai tempi della stipula del contratto definitivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6207 del 2001 Rv. 546421-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **5052** *del* **26/02/2025** (Rv. **673888-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **MACCARRONE TIZIANA.** *Relatore:* **MACCARRONE TIZIANA.**

P. *(SERAGLIO FORTI ANDREA) contro* P. *(FERRARI ALFREDO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 17/07/2020

058055 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA' IN CASSAZIONE Limiti - Impossibilità di rinvenimento del criterio ermeneutico utilizzato dal giudice di merito - Violazione dell'art. 1362 c.c. - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Benché l'interpretazione del contratto resti tipico accertamento devoluto al giudice del merito, qualora non sia dato rinvenire il criterio ermeneutico che ne ha indirizzato l'opera interpretativa sussiste la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. giacché in tal modo il giudice viene meno al dovere d'interpretazione secondo i canoni legali, ove fornisca un'esegesi svincolata da regole conoscibili, nel senso di verificabili attraverso il vaglio probatorio, e non giustificata dal contenuto letterale dello strumento negoziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva rigettato la domanda di condanna in manleva proposta dai cessionari di quote di una società in accomandita semplice nei confronti dei cedenti interpretando, non solo in contrasto con il tenore letterale della clausola contrattuale ma anche con il contenuto dell'obbligo di manleva, la clausola che prevedeva l'obbligo dei cedenti di "farsi carico dei debiti derivanti da obbligazioni sociali sorte anteriormente al trasferimento delle quote, anche se conosciuti successivamente" come riferita alle sole pretese creditorie di terzi anteriori alla cessione di quote risultate effettivamente esistenti ovvero non contestate).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2313, Cod. Civ. art. 2315, Cod. Civ. art. 2318, Cod. Civ. art. 2269

Massime precedenti Vedi: N. 30686 del 2019 Rv. 656191-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **5067** *del* **26/02/2025** (Rv. **673889-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **PICARO VINCENZO.** *Relatore:* **PICARO VINCENZO.**

N. *(SINISI VINCENZO) contro* S. *(LAZZARETTI ANDREA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 22/11/2019

133074 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO Giudizio di legittimità - Procura alle liti conferita all'estero - Legalizzazione - Necessità che sia anteriore alla notifica del ricorso - Esclusione - Anteriorità alla costituzione in giudizio - Sufficienza - Fondamento.

In tema di giudizio di legittimità, la legalizzazione della procura alle liti conferita all'estero, in quanto non costituisce parte integrante dell'atto, non deve necessariamente precedere la notifica del ricorso, ma è sufficiente che intervenga prima della costituzione in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 12, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 33

Massime precedenti Vedi: N. 532 del 2020 Rv. 656583-01, N. 19905 del 2024 Rv. 671689-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2075 del 2024 Rv. 669833-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **5049** *del* **26/02/2025** (Rv. **673901-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **MACCARRONE TIZIANA.** *Relatore:* **MACCARRONE TIZIANA.**

M. *(BONCRISTIANO MICHELE) contro* P. *(FIORETTI MARCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA., 04/01/2021

187095 VENDITA - PROMESSA DI VENDITA Inadempimento del contratto preliminare in caso di pagamento del prezzo anticipato - Danni per la ritardata vendita - Individuazione - Prezzo pattuito e versato anticipatamente - Esclusione - Fondamento.

In caso di inadempimento di un contratto preliminare di compravendita, nei danni per la ritardata vendita non rientra l'avvenuto pagamento anticipato del prezzo poiché esso costituisce la prestazione tipica del contratto definitivo alla stipula del quale le parti si sono obbligate nonché prestazione dovuta anche ai fini della tutela di cui all'art. 2932 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6207 del 2001 Rv. 546421-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **5138** *del* **27/02/2025** (Rv. **674021-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**

C. *(MALAPONTE ANTONINO) contro* C. *(RACIOPPO PASQUALINO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 12/04/2021

081250 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - POTERI Giudice delegato - Decreto di acquisizione - Beni sui quali i terzi rivendichino diritti incompatibili - Mezzi di impugnazione - Reclamo ex art. 26 L.F. - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

081251 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE In genere.

Il decreto con cui il giudice delegato dispone l'acquisizione alla massa fallimentare di beni sui quali terzi estranei alla procedura rivendichino diritti incompatibili non è soggetto a reclamo ai sensi dell'art. 26 l.fall. sicché l'interessato, che non si avvalga di detto rimedio, non consuma il proprio diritto di difesa e impugnazione che può far valere nelle forme ordinarie. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che - sul presupposto della reclamabilità dell'ordinanza di vendita - aveva rigettato le domande di accertamento della nullità degli atti di apprensione alla procedura di beni costituiti in fondo patrimoniale, di ordine di cancellazione della trascrizione della sentenza dichiarativa del fallimento eseguita su tali beni e di condanna al risarcimento del danno da mancato godimento degli stessi).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323

Massime precedenti Vedi: N. 607 del 2012 Rv. 621096-01, N. 17648 del 2018 Rv. 649525-01, N. 26172 del 2006 Rv. 593840-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **5201** *del* **27/02/2025** (Rv. **673981-02**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.**

M. *(MARTELLUCCI FRANCO) contro* M. *(DI CIOLLO FRANCESCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/11/2019

058263 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE Preliminare di compravendita immobiliare - Detenzione anticipata del cespite - Autorizzazione concessa dal promittente alienante per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione - Inadempimento del promissario acquirente - Recesso del promittente alienante - Risarcibilità anche del danno per occupazione sine titulo - Configurabilità.

In tema di preliminare di vendita immobiliare, il fatto che il promittente alienante abbia concesso la detenzione anticipata del cespite e autorizzato l'esecuzione di lavori di ristrutturazione non esclude il suo diritto alla riparazione del pregiudizio per l'illegittima occupazione del bene, ove sia accertato che la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita è imputabile alla condotta inadempiente del promissario acquirente, poiché l'esercizio del recesso ex art. 1385 c.c. determina il venir meno della causa della detenzione anticipata, con conseguente spettanza della tutela risarcitoria per l'occupazione divenuta senza titolo, in aggiunta alla pretesa di trattenere la caparra confirmatoria ricevuta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30594 del 2017 Rv. 646657-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **5199** *del* **27/02/2025** (Rv. **673980-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.**

M. *(CAROTA PATRIZIA) contro* B. *(MAGNANELLI FRANCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 19/06/2019

187028 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA ("ALIUD PRO ALIO") - IN GENERE Vendita - Direttiva macchine 89/392/CEE - Difformità nelle componenti della cosa compravenduta - Consegna aliud pro alio - Configurabilità - Fattispecie.

In tema di vendita, configura aliud pro alio che dà luogo all'azione di risoluzione ex art. 1453 c.c., la consegna del bene che presentando difformità nelle sue componenti rispetto alle previsioni della Direttiva macchine 89/392/CEE, si riveli funzionalmente inidoneo allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, con specifico riferimento alla fornitura di un impianto oleario, non aveva tenuto conto del fatto che quest'ultimo, presentando alcune parti non realizzate in acciaio inox, come invece prescritto, non era idoneo ad assicurare la sterilità e genuinità della materia prima e la salubrità del prodotto alimentare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1497, Direttive del Consiglio CEE 14/06/1989 num. 392 all. I art. 2, DPR 24/07/1996 num. 459 all. I art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 13214 del 2024 Rv. 671131-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **5201** *del* **27/02/2025** (Rv. **673981-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.**

M. *(MARTELLUCCI FRANCO) contro* M. *(DI CIOLLO FRANCESCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/11/2019

058006 CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA Preliminare di compravendita - Consegna anticipata del bene - Inadempimento del promissario acquirente - Recesso del promittente alienante - Diritto a incamerare la caparra - Autonoma risarcibilità del danno per illegittima occupazione - Configurabilità - Decorrenza - Fondamento.

In tema di preliminare di vendita immobiliare con consegna anticipata, il danno da illegittima occupazione dell'immobile deriva dal mancato rilascio del bene dopo il recesso esercitato dal promittente alienante a causa dell'inadempimento del promissario acquirente e legittima il primo a richiedere un autonomo risarcimento, cosicché egli ha diritto non solo a incamerare la caparra, ma altresì a ottenere l'indennità di occupazione dall'immissione del promissario nella detenzione dell'immobile fino alla restituzione, stante l'efficacia retroattiva del recesso tra le parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19403 del 2016 Rv. 642590-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **5198** *del* **27/02/2025** (Rv. **674024-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.**

L. *(MANZI ANDREA) contro* P. *(SACCHETTO STEFANO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/09/2019

013010 ARBITRATO - ARBITRI - NOMINA Arbitrato - Clausola compromissoria con previsione di nomina su accordo delle parti - Validità anche in ipotesi di rimessione della scelta a un organo imparziale - Applicazione analogica dell'art. 810 c.p.c. - Fattispecie.

In tema di arbitrato, la clausola compromissoria che preveda la nomina dell'arbitro su accordo delle parti, non è nulla, ex art. 809 c.p.c., per mancata determinazione delle modalità di nomina, atteso che, in difetto di accordo, quest'ultima non è di impossibile attuazione pratica, applicandosi, in via analogica, l'art. 810 c.p.c., con conseguente facoltà delle parti di chiedere che essa venga effettuata da un organo imparziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito secondo cui la clausola compromissoria demandante la nomina del terzo arbitro ai primi due designati dalle parti doveva essere interpretata nel senso che, in caso di disaccordo, la scelta fosse attribuita al Presidente del Tribunale, su impulso di ciascuna parte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 809 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5489 del 1982 Rv. 423263-01, N. 348 del 1976 Rv. 379034-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **5182** *del* **27/02/2025** (Rv. **674023-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **CAVALLINO LINALISA.** *Relatore:* **CAVALLINO LINALISA.**

C. *(ADAVASTRO FRANCESCO) contro* M. *(SANDRI GIGI)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/09/2019

187043 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE Vendita - Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi - Risoluzione del contratto - Condizioni - Dimostrazione dell'esistenza di diritto di terzi - Necessità - Imposizione di servitù di fatto - Risarcimento del danno a carico del terzo - Sussistenza.

Nella vendita di cosa gravata da oneri o diritti di godimento di terzi ai sensi dell'art. 1489 c.c., la risoluzione del contratto esige la dimostrazione di un diritto altrui sul bene, mentre l'imposizione di una servitù di fatto comporta solamente una responsabilità risarcitoria da fatto illecito a carattere permanente (fino a che cioè sia rimossa l'opera o sia costituita regolare servitù) a carico del terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1489, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4786 del 2007 Rv. 595372-01, N. 29367 del 2011 Rv. 620777-01, N. 27706 del 2024 Rv. 672823-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **5143** *del* **27/02/2025** (Rv. **674022-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**

A. *(RICCIARDI VALERIO) contro* S. *(LAMBIASE PASQUALE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/03/2019

136307 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD. CIV. Rapporti di vicinato - Immobile eretto in violazione delle distanze - Tipologie assentite nel P.R.G. - Irrilevanza - Regime applicabile.

In tema di rapporti di vicinato, il regime applicabile all'immobile eretto in violazione delle distanze va individuato esclusivamente in base alle norme del codice civile o a quelle contenute nei regolamenti locali, in relazione al contesto territoriale in cui il manufatto è concretamente collocato; è invece irrilevante che esso rientri o meno tra le tipologie assentite nel P.R.G.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 869

Massime precedenti Vedi: N. 5605 del 2019 Rv. 652764-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5143 del 1998 Rv. 515733-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **5354** *del* **28/02/2025** (Rv. **673983-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

C. *(FONTEMAGGI MARIA ASSUNTA) contro* S. *(MANTERO ALESSANDRO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/10/2020

080032 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - PRONUNCIA E NOTIFICA Lottizzazione abusiva - Acquisto a titolo originario delle aree al patrimonio disponibile comunale - Animus possidendi - Permanenza in capo al precedente proprietario - Esclusione - Mera detenzione - Conseguenze.

In caso di lottizzazione abusiva, ove le aree lottizzate vengano acquisite al patrimonio disponibile comunale, ex art. 30, comma 8, d.P.R. n. 380 del 2001, si realizza un acquisto a titolo originario della proprietà a favore del Comune, cosicché, in capo al precedente proprietario che continui ad occupare il bene non è ravvisabile l'animus possidendi e il suo potere di fatto si configura come mera detenzione che non permette il riacquisto della proprietà per usucapione, salvo atti di mutamento della detenzione in possesso, ai sensi dell'art. 1141, comma 2, c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1158, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30 com. 8

Massime precedenti Vedi: N. 21672 del 2024 Rv. 672173-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 651 del 2023 Rv. 666632-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **5307** *del* **28/02/2025** (Rv. **673982-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

G. *(LO GIUDICE DAVIDE) contro* M. *(MONTANTE CALOGERO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 27/05/2020

100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Appello - Domande nuove - Diritti reali - Appartenenza alla categoria dei diritti autodeterminati - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di limiti alla proposizione di domande nuove in appello, non viola il divieto di "ius novorum" la deduzione, da parte del convenuto, dell'acquisto per usucapione, ordinaria o abbreviata, della proprietà dell'area rivendicata da controparte qualora già in primo grado egli abbia eccepito ad altro titolo la proprietà dell'area medesima, in quanto la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei c.d. diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve a una funzione di specificazione della domanda o dell'eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di usucapione abbreviata del convenuto in rivendica, che in primo grado aveva proposto in via riconvenzionale la sola domanda di usucapione ordinaria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1159, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 40 del 2015 Rv. 633805-01

Massime precedenti Vedi: N. 21641 del 2019 Rv. 654906-02, N. 8986 del 2017 Rv. 643675-01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione terza

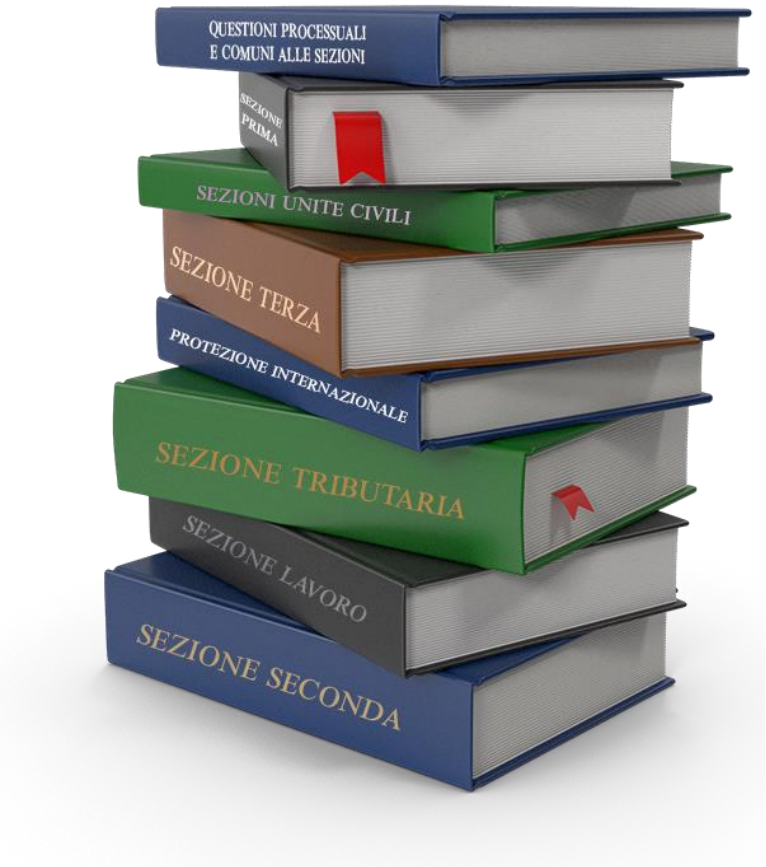

FEBBRAIO 2025

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **2526** *del* **03/02/2025** (Rv. **673748-02**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

contro

Dichiara estinto il processo, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 20/10/2023

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Ricorso manifestamente abnorme - Istanza di decisione priva dei requisiti - Decisione all'esito di adunanza camerale - Declaratoria di estinzione del giudizio - Ragioni - Condanna ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c. - Ammissibilità - Raddoppio del contributo unificato - Inammissibilità - Fondamento.

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., in presenza di un ricorso manifestamente abnorme, se l'istanza di decisione risulta priva dei requisiti previsti dalla legge, come nel caso in cui non sia depositata telematicamente né sottoscritta dal difensore, il Collegio deve dichiarare estinto il giudizio, senza necessità di procedere nelle forme di cui all'art. 380-bis.1 c.p.c., e, in ragione della manifesta abnormità dell'atto processuale, evidenziata dalla proposta di definizione, può applicare la sanzione di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c., mentre deve escludersi la ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, la quale è misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, applicabile ai soli casi - tipici - previsti dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, norma di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies, Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 4, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164 art. 3 com. 4 lett. N

Massime precedenti Vedi: N. 33132 del 2024 Rv. 673074-01, N. 2614 del 2024 Rv. 670321-01, N. 19234 del 2024 Rv. 672226-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **2520** *del* **03/02/2025** (Rv. **674059-02**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

D. *(VENTURINI FABIO) contro* R. *(DAFFAN PAOLO LUIS)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/12/2023

162021 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA Domanda di garanzia proposta in separato processo - Riunione al processo principale - Statuizione sulle spese - Rigetto della domanda principale dell’attore - Spese sostenute dal terzo chiamato - Condanna dell’attore - Ammissibilità - Condizioni.

Anche se la domanda principale e quella di garanzia avanzata dal convenuto nei confronti di un terzo sono proposte in separati processi, successivamente riuniti, l'attore soccombente è legittimamente condannato al pagamento delle spese processuali nei confronti del chiamato in causa ad istanza del convenuto, qualora la chiamata si sia resa necessaria in conseguenza della sua infondata pretesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3392 del 1979 Rv. 399817-01

Massime precedenti Vedi: N. 6144 del 2024 Rv. 670458-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **2520** *del* **03/02/2025** (Rv. **674059-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

D. *(VENTURINI FABIO) contro* R. *(DAFFAN PAOLO LUIS)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/12/2023

113168 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - RISARCIMENTO DEL DANNO Responsabilità contrattuale - Obbligazioni di dare o di fare - Danno da lesione dell'interesse tutelato dal contratto - Danno da lesione di interessi diversi - Distinzione - Conseguenze sull'onere della prova del nesso causale - Fondamento - Fattispecie.

In tema di responsabilità contrattuale derivante dall'inadempimento di obbligazioni di dare o di fare non professionale, il danno da lesione dell'interesse tutelato dal contratto, la cui soddisfazione è affidata alla prestazione dedotta ad oggetto dell'obbligazione, si distingue da quello derivante dalla lesione di interessi diversi, con la conseguenza che solo con riferimento al primo gli oneri del contraente danneggiato si risolvono nella mera allegazione dell'inadempimento, in ragione della cd. "prova evidenziale" della sussistenza della causalità materiale, mentre, con riguardo al secondo, ricade sull'attore l'onere della prova del nesso eziologico tra inadempimento e danno. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di appello che, in relazione alla domanda di risarcimento del danno da lesioni conseguenti alla non corretta installazione di una cucina, aveva ritenuto non raggiunta la prova del nesso causale tra l'inadempimento e il danno lamentato, stante l'insufficienza, a tal fine, dell'accertato inadempimento all'obbligazione di corretta installazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12760 del 2024 Rv. 670936-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **2777** *del* **04/02/2025** (Rv. **673779-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

R. *(PARISI FRANCESCO) contro* R. *(FENUCCIU DEMETRIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 10/01/2023

138080 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE Produzione di copia di scrittura privata - Disconoscimento della sottoscrizione - Mancata produzione dell'originale per causa non imputabile alla parte - Prova dell'autenticità della sottoscrizione - Mezzi - Perizia grafologica - Valore probatorio - Fattispecie.

In tema di disconoscimento, la parte che - intendendo avvalersi della fotocopia di una scrittura privata, la cui conformità all'originale sia incontestata o comunque accertata - ne ha chiesto la verificazione ed è impossibilitata a produrre l'originale, per cause non imputabili, può dimostrare con gli ordinari mezzi di prova che la sottoscrizione è stata effettivamente apposta dal suo apparente autore, ferma la possibilità di una consulenza tecnica sulla fotocopia del documento le cui risultanze, pur non essendo sufficienti ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, possono essere valutate dal giudice unitamente agli altri elementi istruttori disponibili. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia che aveva ritenuto che la consulenza,

eseguita sulla copia a causa della ricostruzione del fascicolo d'ufficio andato smarrito, avesse la stessa valenza probatoria di quella eseguita sull'originale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2703, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3603 del 2024 Rv. 670000-01, N. 16551 del 2015 Rv. 636340-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **2791** *del* **04/02/2025** (Rv. **674033-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

G. *(MAIORANA ANTONIO) contro* A. *(MATTA VALENTINA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 27/06/2022

104044 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE Locazione di immobile ad uso non abitativo - Mancato ottenimento dei titoli abilitativi necessari per l'attività imprenditoriale esercitata dal conduttore - Responsabilità del locatore - Limiti - Fattispecie.

In materia di locazione ad uso non abitativo, il mancato conseguimento, da parte del conduttore, dei titoli amministrativi necessari allo svolgimento della sua attività imprenditoriale può dar luogo a responsabilità del locatore se il loro ottenimento è impossibile in ragione delle caratteristiche intrinseche del bene locato oppure se il concedente ha formalmente assunto l'impegno di conseguirli o se, in forza del principio della buona fede contrattuale, deve ritenersi comunque tenuto a collaborare con il conduttore, in quanto la sua fattiva partecipazione al corrispondente procedimento amministrativo è indispensabile per la realizzazione della causa contrattuale desumibile dalla volontà negoziale delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di risoluzione del contratto per inadempimento del locatore, non avendo la Corte territoriale evidenziato gli indici di fatto idonei a giustificare l'obbligazione, ex fide bona, del locatore di attivarsi al fine di regolarizzare l'intervenuta trasformazione di una parte dell'immobile locato - da magazzino a laboratorio per la lavorazione della carne - compiuta abusivamente dal precedente conduttore, in una fattispecie in cui l'oggetto del contratto era indicato come magazzino, in conformità alla relativa previsione catastale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1578, Cod. Civ. art. 1322

Massime precedenti Vedi: N. 20796 del 2018 Rv. 650414-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **2635** *del* **04/02/2025** (Rv. **673749-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**

C. *(LOMBARDI CARMINE) contro* A. *(OREFICE FABIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/01/2022

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 026851/2023 66875901

Massime precedenti Conformi: N. 26851 del 2023 Rv. 668759-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **2786** *del* **04/02/2025** (Rv. **674032-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

C. *(SCACCHI FRANCESCO) contro* C. *(PIETROSANTI MARIO LAURO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/04/2022

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Contratto di locazione - Accertamento giudiziale della nullità del titolo di acquisto dell'immobile del locatore - Diritto al pagamento dei canoni - Titolare - Individuazione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di contratto di locazione, qualora intervenga l'accertamento giudiziale della nullità del titolo di acquisto della proprietà dell'immobile locato da parte del locatore, l'originario proprietario, che tale accertamento giudiziale ha richiesto e ottenuto, ha diritto al pagamento del canone di locazione, in alternativa alla condanna del locatore alla restituzione dell'immobile, ben potendo il dominus ratificare il contratto di locazione concluso a non domino. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza d'appello che aveva riconosciuto la persistente efficacia del contratto di locazione, benché inopponibile all'originario proprietario in quanto stipulato successivamente alla trascrizione dell'azione di nullità del contratto di compravendita, avendone ravvisato la ratifica nella domanda di accertamento dell'obbligo di pagamento dei canoni in suo favore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571

Massime precedenti Vedi: N. 27910 del 2023 Rv. 669106-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **2781** *del* **04/02/2025** (Rv. **673755-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

D. *(RIDOLFI MARIA TERESA) contro* G.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 11/10/2022

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione all'esecuzione - Legittimazione attiva - Creditore procedente - Esclusione - Fondamento.

Il creditore procedente non è mai legittimato a proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non essendo configurabile un suo interesse ad un'azione che ha per oggetto proprio la contestazione, totale o parziale, del diritto del creditore di agire in executivis, ferma restando la sua facoltà di formulare l'opposizione ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c. avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione che non diano piena e corretta attuazione al suo titolo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24047 del 2009 Rv. 610725-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **2785** *del* **04/02/2025** (Rv. **673776-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

I. *(LAGHI ALDO) contro* F. *(SICURO GIANPAOLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 23/02/2023

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Titolo esecutivo di formazione giudiziale - Opposizione all'esecuzione - Motivi deducibili - Fattispecie.

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva dichiarato d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla banca cessionaria del ramo di azienda di una banca posta in liquidazione coatta amministrativa, con cui era dedotta l'inefficacia, nei confronti dell'opponente, della sentenza posta in esecuzione, in quanto pronunciata nei confronti della cedente dopo l'apertura della procedura concorsuale nei suoi confronti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3277 del 2015 Rv. 634447-01

Massime precedenti Vedi: N. 8220 del 2023 Rv. 667362-01, N. 3716 del 2020 Rv. 657019-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **2861** *del* **05/02/2025** (Rv. **673750-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.**

T. *(DINI FABRIZIO) contro* A. *(LAZZERI GLORIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 12/01/2023

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Danno da perdita di chance di sopravvivenza - Liquidazione - Criteri - Fattispecie.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

Il danno da perdita di chance di sopravvivenza va liquidato in via equitativa tenendo conto, in ragione delle peculiarità del caso concreto, delle caratteristiche della possibilità perduta e del suo grado di apprezzabilità, serietà e consistenza, non potendo, in ogni caso, essere parametrato, neppure con le eventuali decurtazioni, né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo. (Nella specie, la S.C. ha affermato la correttezza della liquidazione operata dal giudice d'appello, il quale aveva considerato, come riferimento finale, il moltiplicatore rappresentato dal numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente "sperata", riformando quella operata in primo grado sulla base del criterio, ancorché adattato, delle tabelle per la c.d. premorienza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226

Massime precedenti Vedi: N. 28993 del 2019 Rv. 655791-01, N. 26851 del 2023 Rv. 668759-04, N. 21415 del 2024 Rv. 672042-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **2847** *del* **05/02/2025** (Rv. **673799-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **POSTIGLIONE ANDREA.** *(Conf.)*

C. *(MOLLICA GASPARE) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 03/08/2021

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO Risarcimento del danno da fatto illecito costituente reato - Eccesso colposo del pubblico ufficiale nell'uso legittimo delle armi - Concorso di colpa del danneggiato - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di responsabilità civile, nell'ipotesi di danno causato da eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi (o altro mezzo di coazione fisica) di cui all'art. 53 c.p., l'azione violenta (o la condotta di resistenza) della persona offesa integra il concorso del fatto colposo del danneggiato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c., perché la reazione del pubblico ufficiale - nel rispetto dell'imprescindibile requisito della proporzione - non è discrezionale, ma assolutamente necessitata (poiché non è altrimenti evitabile il fatto ostativo all'adempimento del dovere) e si pone, quindi, in rapporto di regolarità causale con la condotta della vittima, senza integrare un fatto sopravvenuto di per sé sufficiente a provocare l'evento dannoso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, a fronte di una ferita mortale da colpo di arma da fuoco esploso da un agente della Polizia di Stato, aveva attribuito la portata di fatto colposo concorrente nella produzione dell'evento dannoso alla condotta della vittima, che si era posta con atteggiamento minaccioso in ginocchio sulla carreggiata, mantenendo la presa della pistola ed il braccio teso verso i poliziotti, stimandone l'incidenza causale nella misura del 50%).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 53 CORTE COST., Cod. Pen. art. 55

Massime precedenti Vedi: N. 21563 del 2022 Rv. 665185-01, N. 6009 del 2007 Rv. 596708-01, N. 3394 del 1968 Rv. 336448-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **2868** *del* **05/02/2025** (Rv. **674155-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

S. *(MAINARDIS CESARE) contro* C. *(CEREDA SERGIO CESARE)*

Regola competenza

001077 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE Competenza dell'autorità giudiziaria in sede ordinaria e dei Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche - Riparto - Fattispecie.

Rientrano nella competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche le controversie il cui oggetto involge questioni sulla demanialità delle acque ovvero sulla legittimità, sul contenuto e sulla portata dell'atto con cui la P.A. ha concesso o negato ad un privato la facoltà di derivare ed utilizzare acque pubbliche, mentre sono attribuite al tribunale ordinario quelle che, pur presupponendo la sussistenza di una concessione, non investono la legittimità e la portata della medesima, ma solo le modalità di attuazione e di esercizio dei diritti di uso delle acque, nonché gli obblighi che ne derivano. (Nella specie, la S.C. ha affermato la competenza del tribunale ordinario in una controversia tra un Comune e un privato, avente ad oggetto l'adempimento di una convenzione che disciplinava le obbligazioni connesse alle realizzazione - da parte del privato - di un impianto idroelettrico e il successivo sfruttamento della risorsa idrica).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140 lett. C

Massime precedenti Conformi: N. 10785 del 1999 Rv. 530341-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **2810** *del* **05/02/2025** (Rv. **674154-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

D. *(PAVAN GIULIANO) contro* D. *(ALBERTINI MAURO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/02/2023

105038 MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - MANDATO TACITO - OBBLIGO DI RENDICONTO Mandato - Azione di ripetizione di indebito di somme consegnate dal mandante - Mancata presentazione del rendiconto da parte del mandatario - Inversione dell'onere della prova - Esclusione - Fondamento.

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO In genere.

In tema di mandato, se il mandante agisce in giudizio chiedendo il rendiconto delle somme versate al mandatario per l'espletamento dell'incarico e la restituzione di quelle non rendicontate, la ripartizione dell'onere della prova segue le norme dettate in tema di ripetizione di indebito e, pertanto, l'attore è tenuto a provare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, anche nel caso di mancata presentazione del rendiconto, atteso che l'inosservanza di tale obbligo, quantunque idonea a provare l'inadempimento delle obbligazione derivanti dal mandato e dunque l'an della pretesa, non vale a far ritenere raggiunta, nemmeno in via presuntiva, la prova del quantum.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1713, Cod. Civ. art. 1710, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 10479 del 2024 Rv. 670783-01

Massime precedenti Vedi: N. 30713 del 2018 Rv. 651530-02, N. 2073 del 1993 Rv. 481015-01, N. 25302 del 2013 Rv. 628818-01, N. 1186 del 2019, N. 1460 del 1975 Rv. 375034-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **2851** *del* **05/02/2025** (Rv. **673756-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

I. *(PELUSO EMIDDIO) contro* D. *(FABBRETTI GUIDO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 05/02/2024

148056 RESPONSABILITA' CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE Responsabilità ex art. 2049 c.c.- Presupposto di occasionalità necessaria – Prevedibile sviluppo dell'esercizio delle mansioni assegnate - Nozione - Degenerazione o eccesso nell'esercizio delle mansioni - Inclusione - Fattispecie.

In tema di responsabilità ex art. 2049 c.c., ai fini della sussistenza del nesso di occasionalità necessaria tra il fatto illecito del preposto e l'esecuzione delle incombenze affidategli - che ricorre allorquando l'esercizio delle medesime espone il terzo all'ingerenza dannosa del preposto determinando, agevolando o comunque rendendo possibile la realizzazione del fatto lesivo - occorre che la sua condotta costituisca il "normale sviluppo" dell'esercizio delle mansioni assegnate dal preponente - cioè, che rimanga nei confini della non imprevedibile evoluzione di

"sequenze ed eventi connessi all'ordinario espletamento" delle stesse - e non è escluso dalla degenerazione o dall'eccesso nel loro esercizio, determinati dall'abuso della posizione ricoperta o dalla contravvenzione alle modalità del loro svolgimento o ai compiti assegnati o, ancora, dalla violazione delle regole stabilite o delle istruzioni ricevute. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello la quale, in relazione alle lesioni subite dall'avventore di una discoteca in conseguenza della condotta illecita tenuta, per una finalità di natura meramente personale, da un addetto alla sicurezza, aveva erroneamente ritenuto idoneo ad escludere il nesso di occasionalità necessaria il fatto che tale condotta fosse stata posta in essere fuori dal locale, dopo un apprezzabile lasso di tempo dal momento in cui la vittima ne stata invitata ad uscirne in ragione di una discussione con altri clienti, che era proseguita pure fuori dal locale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049

Massime precedenti Vedi: N. 28952 del 2024 Rv. 672891-02

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **2827** *del* **05/02/2025** (Rv. **674034-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Parz. Diff.)*

I. *(MEO ARTURO UMBERTO) contro* A. *(GALIETTA GENNARO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 26/07/2022

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Eccezione di giudicato esterno - Onere della prova - Assolvimento - Certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. - Necessità - Esclusione - Fondamento - Sufficienza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova e, a tal fine, la produzione della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. non è indispensabile, potendosi dimostrare in altro modo l'inutile decorso dei termini per l'impugnazione, e può risultare non sufficiente, essendo ammessa la prova contraria alle risultanze da quella emergenti. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di rigetto del ricorso per revocazione ex art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c. che, nonostante l'ammissione della controparte, aveva ritenuto non raggiunta la prova del passaggio in giudicato della sentenza stante il rilascio della suddetta certificazione sulla base delle sole dichiarazioni della parte interessata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 124, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 123, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 36258 del 2023 Rv. 669781-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **2967** *del* **06/02/2025** (Rv. **673758-02**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Relatore:* **TREZZA VINCENZO.**

F. *(MADDALENA SALVATORE) contro* P. *(MUSTO FABIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 31/03/2023

058237 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE Contratto preliminare - Clausola di esclusione del diritto di recesso del promissario acquirente - Successivo recesso del promissario acquirente sottoscritto da alcuni dei promittenti venditori - Mancata partecipazione all'accordo della parte non firmataria - Effetti - Limiti - Fattispecie.

058269 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER MUTUO CONSENSO - IN GENERE In genere.

Se le parti di un contratto preliminare hanno convenzionalmente escluso il diritto di recesso del promissario acquirente e questo poi, con successiva scrittura privata sottoscritta anche da due dei tre promittenti venditori, dichiara di recedere dal contratto prima della scadenza del termine previsto per la stipula del definitivo (tra l'altro, riconoscendo - in accordo con la controparte - di non avere alcunché a pretendere, salva la restituzione delle somme anticipatamente versate a titolo di prezzo), la mancata partecipazione all'accordo della parte non firmataria è ostativa all'effetto risolutivo del contratto preliminare, ma non impedisce il recesso del promissario acquirente (consentito dalla tacita revoca del divieto originario), anche se con effetto limitato ai soli sottoscrittori dell'accordo, conseguentemente tenuti ad adempiere alle obbligazioni assunte in quella sede, salva la patente violazione del principio di correttezza "sub specie" di effettività della tutela del contraente in buona fede, rispetto alla posizione del quale non è consentito alle controparti un inammissibile "venire contra factum proprium". (Nella specie, relativa ad un preliminare di cessione di quote sociali, stipulato da tre soci, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva escluso la responsabilità professionale di un avvocato per la mancata opposizione al decreto ingiuntivo che aveva condannato i soci firmatari dell'accordo di recesso alla restituzione al promissario acquirente delle somme versate a titolo di anticipazione del prezzo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 1351

Massime precedenti Vedi: N. 23506 del 2023 Rv. 668713-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **2969** *del* **06/02/2025** (Rv. **673751-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Relatore:* **TRAVAGLINO GIACOMO.**

B. *(SEIDENARI GIUSEPPE) contro* A. *(FERRARO MARCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/09/2022

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Pubblicazione di un testamento olografo - Oggetto dell’incarico - Assistenza dell'erede o del legatario nella valutazione di convenienza della disposizione - Esclusione - Fattispecie.

In relazione alla pubblicazione di un testamento olografo, l'oggetto dell'incarico al notaio va circoscritto all'atto di pubblicazione e non ricomprende una consulenza circa l'opportunità o la mera convenienza del testamento e/o dell'eventuale legato in esso previsto con riferimento alla posizione dell'erede o del legatario. (Nella specie, la S.C., in relazione ad un legato ritenuto, ex post, "sconveniente" dal legatario, ha escluso la responsabilità del notaio per aver omesso una più pregnante indagine sul punto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 47

Massime precedenti Vedi: N. 25865 del 2020 Rv. 659786-01, N. 21205 del 2022 Rv. 665205-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **3016** *del* **06/02/2025** (Rv. **673752-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*

B. *(PEPI JACOPO) contro* S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 29/06/2023

018019 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - INFORTUNI O DANNI ALLA PERSONA Assicurazione privata contro gli infortuni mortali - Rischio di "morte causata da infezione" - Inclusione tra quelli oggetto di copertura assicurativa - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di contratto di assicurazione contro gli infortuni mortali, ove la polizza definisca l'infortunio come un "evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna", il rischio di "morte causata da infezione" non rientra tra quelli oggetto di copertura se la malattia infettiva non è stata provocata da un evento traumatico, poiché, nelle assicurazioni private, le malattie e gli infortuni sono rischi compresi in rami diversi (art. 2, comma 3, nn. 1 e 2, c.ass.) che, per espressa previsione di legge, non possono essere considerati omogenei, mentre l'irrilevanza giuridica della distinzione tra i due eventi, stabilita dalla Corte costituzionale con sentenza n. 179 del 1988, attiene esclusivamente al campo dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. (Nella specie, la S.C. ha escluso la riconducibilità della morte di un medico, causata dal virus Covid 19, alla nozione contrattuale di infortunio indennizzabile in base ad un'assicurazione privata stipulata dall'ENPAM a beneficio dei medici di medicina generale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 5197 del 2015 Rv. 634697-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **3016** *del* **06/02/2025** (Rv. **673752-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*

B. *(PEPI JACOPO) contro* S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 29/06/2023

018019 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - INFORTUNI O DANNI ALLA PERSONA Delimitazione del rischio assicurato - Infezione da malattie tropicali - Pandemia da coronavirus - Riconducibilità - Esclusione - Fondamento.

018029 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) In genere.

In tema di contratto di assicurazione, la delimitazione del rischio assicurato alle "infezioni da malattie tropicali" non può essere interpretata nel senso di ricomprendere anche l'infezione da coronavirus, tali dovendosi intendere - in assenza di una definizione legislativa - le malattie endemiche o che si manifestano principalmente nei Paesi della fascia tropicale, non già tutte le malattie a diffusione internazionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1362, Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 13200 del 2012 Rv. 623840-01, N. 31251 del 2023 Rv. 669464-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **3016** *del* **06/02/2025** (Rv. **673752-03**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*

B. *(PEPI JACOPO) contro* S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 29/06/2023

018019 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - INFORTUNI O DANNI ALLA PERSONA Polizza contro gli infortuni - Art. 42, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 - Estensione del rischio assicurato alle malattie infettive - Esclusione - Fondamento.

Il disposto dell'art. 42, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020, recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - secondo cui, ai fini dell'assicurazione sugli infortuni sul lavoro, nei casi accertati di infezione da coronavirus, il medico certificatore redige il certificato di infortunio - non determina l'obbligo, a carico di un assicuratore privato che ha stipulato una polizza infortuni, di pagare l'indennizzo a chi ha contratto una malattia infettiva, sia perché tale disposizione, avendo lo scopo di estendere la tutela dei lavoratori al rischio di contagio e non di modificare l'oggetto delle polizze private contro gli infortuni, non è una norma sui contratti e, dunque, non ne conforma il contenuto, né impone obblighi contenutistici o interpretativi alle parti, sia perché il principio di doverosa interpretazione secondo la comune intenzione dei contraenti, ex art. 1362 c.c., impedisce di ritenere che un evento mai preso in considerazione dalle parti al momento della stipula (la malattia infettiva e, tanto meno, l'infezione pandemica, senza precedenti a memoria d'uomo), possa rientrare nel rischio assicurato a causa di una norma successiva alla stipula che non si occupa delle polizze private contro gli infortuni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 42 com. 2 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **2967** *del* **06/02/2025** (Rv. **673758-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Relatore:* **TRAVAGLINO GIACOMO.**

F. *(MADDALENA SALVATORE) contro* P. *(MUSTO FABIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 31/03/2023

058237 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE Contratto preliminare - Clausola di esclusione del diritto di recesso del promissario acquirente - Successivo recesso del promissario acquirente sottoscritto dalla controparte - Interpretazione.

Se le parti di un contratto preliminare hanno convenzionalmente escluso il diritto di recesso del promissario acquirente, la successiva scrittura privata, sottoscritta anche dal promittente venditore, con cui il promissario acquirente dichiara di recedere dal contratto prima della scadenza del termine previsto per la stipula del definitivo (tra l'altro, riconoscendo - in accordo con la controparte - di non avere alcunché a pretendere, salva la restituzione delle somme anticipatamente versate a titolo di prezzo) va interpretata come espressa dichiarazione della volontà di recesso unita ad una manifestazione tacita (prioritaria sul piano logico) di revoca consensuale del divieto precedentemente pattuito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1373

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **3016** *del* **06/02/2025** (Rv. **673752-04**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*

B. *(PEPI JACOPO) contro* S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 29/06/2023

018019 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - INFORTUNI O DANNI ALLA PERSONA Medici di medicina generale - Polizza stipulata ex art. 5, comma 2, Statuto dell'ENPAM - Disciplina delle assicurazioni sociali - Esclusione - Fondamento.

129020 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE In genere.

La polizza contro il rischio di invalidità e di morte derivante da malattia o da infortunio, stipulata a beneficio dei medici di medicina generale dall'ENPAM, ai sensi dell'art. 5, comma 2, dello statuto è soggetta alle regole dell'assicurazione privata e non a quelle delle assicurazioni sociali, perché costituisce una forma assicurativa integrativa di quelle minime obbligatorie stabilite dalla legge, come tale sottratta alle regole di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1891, Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29418 del 2018 Rv. 651708-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **2959** *del* **06/02/2025** (Rv. **673757-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Relatore:* **TRAVAGLINO GIACOMO.**

C. *(GALLO ACCURSIO) contro* A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/05/2022

086089 FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - IN GENERE Interpretazione congiunta di atti normativi e di atti statutari - Criteri.

In tema di interpretazione congiunta di atti normativi e di atti statutari, il giudice deve procedere dapprima all'analisi del singolo atto, secondo un procedimento intellettivo analitico-atomistico, per coglierne l'intrinseco significato, e poi ad un'interpretazione olistica, ovvero complessiva, di tutti gli atti sottoposti al suo giudizio, onde pervenire ad una decisione che sia il portato finale di tale procedimento interpretativo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 116 com. 1

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3078** *del* **07/02/2025** (Rv. **674035-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **MOSCARINI ANNA.** *Relatore:* **MOSCARINI ANNA.**

G. *(LA SPINA PAOLO) contro* G.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 03/02/2021

018144 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI) Assicurato trasportato - Danno alla persona - Risarcimento a carico del proprio assicuratore - Spettanza - Fondamento.

In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, l'assicurato proprietario del mezzo che è vittima dell'incidente, quale terzo trasportato, ha diritto di ottenere il risarcimento del danno dal proprio assicuratore ai sensi dell'art. 144 c.ass., non potendosi - in base alle norme eurounitarie, cosi come interpretate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea - distinguere la sua posizione da quella di qualsiasi altro passeggero.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144

Massime precedenti Vedi: N. 1269 del 2018 Rv. 647359-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 35318 del 2022 Rv. 666369-03

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3168** *del* **07/02/2025** (Rv. **673797-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.**

D. *(MURRIGHILE GIAMPAOLO) contro* P. *(TULUI FRANCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 23/08/2021

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Obbligazione priva di termine per l'adempimento - Impossibilità sopravvenuta - Azione di accertamento dell'inadempimento - Interesse ad agire - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Nel caso in cui un'obbligazione priva di termine per l'adempimento, come tale esigibile in ogni momento, sia divenuta impossibile per un fatto sopravvenuto, non imputabile alla parte inadempiente, permane l'interesse della parte creditrice a ottenere l'accertamento dell'inadempimento della prestazione da parte del debitore, in ragione del mancato soddisfacimento dell'obbligazione prima che si fosse determinata tale impossibilità e del diritto del creditore di essere ristorato del correlato danno. (Nella specie, la S.C. ha affermato la sussistenza dell'interesse del creditore a far accertare l'inadempimento dell'obbligo di costruire una strada, oggetto di servitù di passaggio, fino all'epoca dell'esproprio dell'area, quando l'adempimento era ancora possibile).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1463

Massime precedenti Vedi: N. 23618 del 2004 Rv. 579540-01, N. 8249 del 1990 Rv. 468835-01, N. 10683 del 2023 Rv. 667391-01, N. 14915 del 2018 Rv. 649054-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3078** *del* **07/02/2025** (Rv. **674035-02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **MOSCARINI ANNA.** *Relatore:* **MOSCARINI ANNA.**

G. *(LA SPINA PAOLO) contro* G.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 03/02/2021

018144 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI) Assicurato trasportato - Azione nei confronti del proprio assicuratore - Rigetto in primo grado per mancanza dei presupposti di cui all'art. 141 c.ass. - Appello sulla mancata applicazione dell'art. 144 c.ass. - Potere del giudice d'appello di qualificare la domanda ai sensi dell'art. 144 c.ass. - Sussistenza.

133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA In genere.

Qualora sia stata rigettata, in primo grado, la domanda di risarcimento del danno alla persona proposta dall'assicurato proprietario del veicolo, vittima di un incidente stradale in quanto terzo trasportato, per mancanza dei presupposti di cui all'art. 141 c.ass., il giudice d'appello, investito di specifica impugnazione del danneggiato, ha il potere di qualificare la domanda ai sensi dell'art.

144 c.ass. in base ai fatti costitutivi dedotti oppure deve spiegare le ragioni per cui detta qualificazione non è legittima.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 141 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 16603 del 2023 Rv. 668168-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 35318 del 2022 Rv. 666369-03

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3166** *del* **07/02/2025** (Rv. **674037-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **SIMONE ROBERTO.** *Relatore:* **SIMONE ROBERTO.**

P. *(DI BISCEGLIE RICCARDO) contro* P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/09/2020

100074 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE Documenti prodotti in primo grado dall'appellato - Mancata produzione in appello da parte dell'appellato - Contenuto testuale non risultante dalla sentenza impugnata né dagli atti di parte - Onere dell'appellante di acquisirne copia, ai sensi dell'art. 76 disp. att. cod. proc. civ. - Necessità - Fondamento.

L'appellante, ove si dolga dell'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, di documenti prodotti dalla controparte, da questi non depositati in appello ed il cui preciso contenuto testuale non risulti dalla sentenza impugnata né, pacificamente, dagli atti delle parti, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame, perché, avendo il giudizio d'appello le caratteristiche di una "revisio prioris instantiae", l'impugnante ha sempre la veste di attore e, quindi, l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 76

Massime precedenti Vedi: N. 40606 del 2021 Rv. 663229-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3033 del 2013 Rv. 625141-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **3172** *del* **07/02/2025** (Rv. **674060-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE .** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE .** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

V. *(DE LELLIS CARLO) contro* B. *(TUFARIELLO GIOVANNI)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/11/2022

079153 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE Difetto di titolo esecutivo - Accertamento giudiziale - Mancanza di pignoramenti successivi - Improcedibilità dell'esecuzione - Rilevabilità d'ufficio da parte del giudice dell'esecuzione - Sussistenza - Inerzia del debitore - Irrilevanza.

079216 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - IN GENERE In genere.

In tema di esecuzione forzata, l'accertamento giudiziale della mancanza del diritto di procedere in executivis da parte del creditore procedente, per originario difetto di titolo esecutivo, impone al giudice dell'esecuzione - in assenza di pignoramento successivo ex art. 493 c.p.c. da parte di

altro creditore titolato - di rilevare d'ufficio l'improcedibilità del processo esecutivo anche in caso di inerzia del debitore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 493, Cod. Civ. art. 2929, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 187 bis

Massime precedenti Vedi: N. 23654 del 2023 Rv. 668575-01, N. 21860 del 2024 Rv. 672050-01, N. 21110 del 2012 Rv. 624256-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **3172** *del* **07/02/2025** (Rv. **674060-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE .** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE .** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

V. *(DE LELLIS CARLO) contro* B. *(TUFARIELLO GIOVANNI)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/11/2022

079216 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - IN GENERE Inerzia del titolare del diritto - Concorrenza di circostanze idonee a generare un giustificato affidamento - Abuso e perenzione del diritto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Se all'inerzia del titolare del diritto, ancorché unita a circostanze idonee a determinare un giustificato affidamento sul fatto che esso non sarà più esercitato, fa poi seguito il suo concreto esercizio, non è configurabile un abuso del diritto stesso - e, dunque, la sua perenzione - perché l'istituto del "Wervirkung" (tipico del diritto tedesco e generalmente tradotto come "rinuncia tacita all'azione") non è contemplato ed è incompatibile con l'ordinamento italiano non solo sul piano sostanziale, ma anche su quello processuale; infatti, il codice di rito prevede autonome regole per garantire la probità e la lealtà delle parti processuali e dei loro difensori (nonché per sanzionare l'azione o la resistenza in giudizio con mala fede o colpa grave) e, inoltre, la facoltà di esercitare un potere processuale può venir meno in ragione del decorso del tempo solo quando una specifica norma sanziona con la decadenza l'inattività della parte. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il ritardo con il quale il debitore esecutato ha fatto valere la decisione favorevole, conseguita con una opposizione endoesecutiva regolata dalla disciplina anteriore alla riforma del 2016, abbia comportato la perdita del diritto di provocare l'arresto del processo esecutivo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 486, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 187 bis, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11219 del 2024 Rv. 670795-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3429** *del* **10/02/2025** (Rv. **673777-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

M. *(CARNEVALI UGO GIUSEPPE PROSPERO) contro* I. *(CORBO' FILIPPO MARIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/12/2021

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Fatti ammessi - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

I fatti addotti da una parte possono considerarsi ammessi, con conseguente esonero dalla relativa prova, quando l'altra parte abbia svolto difese incompatibili con la volontà di negarne l'esistenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito - che aveva rigettato la richiesta di c.t.u. volta alla stima del danno alla persona riportato dall'attrice all'esito di un

sinistro stradale, per mancanza di documentazione clinica - rilevando che l'eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata dalla società assicuratrice equivaleva all'ammissione dell'esistenza del danno).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10864 del 2018 Rv. 648031-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3497** *del* **11/02/2025** (Rv. **673753-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

S. *(MANNI MARIA CRISTINA) contro* S.

Dichiara improcedibile, TRIBUNALE ROMA, 30/11/2021

133208 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE Società di diritto britannico "LLP" (Limited Liability Partnership) - Scioglimento - Notifica del ricorso per cassazione eseguita agli ex soci - Validità - Esclusione - Fondamento.

La notifica del ricorso per cassazione eseguita agli ex soci di una società di diritto britannico LLP (Limited Liability Partnership), sciolta volontariamente (dissolved), è nulla in quanto eseguita nei confronti di soggetto che in nessun caso può ritenersi "successore" della società, atteso che secondo la legge straniera applicabile (art. 1012 del Companies Act 2006) la proprietà dei beni materiali già appartenenti ad una disciolta LLP sono considerati "bona vacantia".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145

Massime precedenti Vedi: N. 31130 del 2024 Rv. 673045-01, N. 17192 del 2024 Rv. 671567-01, N. 11003 del 2022 Rv. 664520-01, N. 8521 del 2021 Rv. 661007-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3499** *del* **11/02/2025** (Rv. **673754-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

E. *(PRINCIPE GUIDO) contro* I. *(BARBATO ROCCO)*

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE BENEVENTO, 02/02/2023

113204 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI Interessi di mora nella misura maggiorata prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. - Effetto naturale della sentenza - Esclusione - Necessità di una statuizione ad hoc - Sussistenza - Fondamento.

La condanna al pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è un effetto naturale della sentenza, ma esige una statuizione ad hoc, essendo necessario che il giudice accerti, in primo luogo, se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione di interessi maggiorati e, in secondo luogo, che le parti non ne abbiano stabilito pattiziamente la misura, e, infine, il momento in cui è proposta la domanda, dal quale farli decorrere.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19015 del 2024 Rv. 671805-01, N. 8402 del 2024 Rv. 670615-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12449 del 2024 Rv. 670951-02

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **3494** *del* **11/02/2025** (Rv. **673798-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Parz. Diff.)*

D. *(DE LORENZO FABRIZIO) contro* B. *(CAU GIANFILIPPO)*

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE ROMA, 06/10/2022

079175 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE Termine ex art. 557, comma 2, c.p.c. - Violazione - Conseguenze - Estinzione della procedura - Rimedio - Reclamo ex art. 630 c.p.c. - Necessità - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Inammissibilità.

La violazione del termine di 15 giorni previsto dall'art. 557, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, costituisce una ipotesi tipica di estinzione del processo di esecuzione, che la parte interessata deve far valere a norma dell'art. 630 c.p.c. e, in caso di rigetto dell'eccezione, col reclamo previsto dalla citata disposizione, non già con l'opposizione agli atti esecutivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 557 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35365 del 2023 Rv. 669752-02, N. 6873 del 2024 Rv. 670402-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3500** *del* **11/02/2025** (Rv. **673759-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

P. *(PAGGI SERENELLA) contro* D.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/01/2023

140063 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - INESISTENZA Rimedi esperibili avverso la sentenza inesistente - Actio nullitatis o impugnazione ordinaria - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

La cd. inesistenza giuridica o la nullità radicale di una sentenza può essere fatta valere o mediante un'autonoma azione di accertamento negativo (actio nullitatis) esperibile in ogni tempo, oppure attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione dinanzi al giudice sovraordinato (secondo i casi, appello o ricorso per cassazione), i quali, tuttavia, come rimedi alternativi all'actio nullitatis, devono essere esperiti secondo le regole loro proprie. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la pronuncia, ex art. 617 c.p.c., sull'opposizione al decreto di trasferimento di un bene venduto all'asta, asseritamente nulla per mancanza di firma del giudice, rilevando che la stessa avrebbe dovuto essere impugnata con ricorso per cassazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 9910 del 2021 Rv. 661124-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **3494** *del* **11/02/2025** (Rv. **673798-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Parz. Diff.)*

D. *(DE LORENZO FABRIZIO) contro* B. *(CAU GIANFILIPPO)*

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE ROMA, 06/10/2022

079175 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE Iscrizione a ruolo - Termine di 15 giorni ex art. 557, comma 2, c.p.c. - Decorrenza - Consegna al creditore da parte dell'ufficiale giudiziario - Tardivo ritiro da parte del creditore - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di esecuzione immobiliare, il termine perentorio di 15 giorni per l'iscrizione a ruolo della procedura, previsto dall'art. 557, comma 2, c.p.c., decorre dalla consegna dell'atto di pignoramento, da parte dell'ufficiale giudiziario, al creditore, restando irrilevante che questo lo ritiri tardivamente, sia perché l'art. 555, ultimo comma, c.p.c., non stabilisce un termine per tale adempimento, limitandosi a disporre che debba avvenire "senza ritardo", sia perché il debitore esecutato non riceve alcun pregiudizio in conseguenza della tardività dovendo gli ulteriori atti di procedura, in ogni caso, essere compiuti entro il termine di 45 giorni ai sensi dell'art. 497 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 557 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 555 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 497

Massime precedenti Vedi: N. 6957 del 2007 Rv. 596759-01, N. 12195 del 2023 Rv. 667586-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3489** *del* **11/02/2025** (Rv. **673778-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

P. *(SPINOSO ANTONINO V.E.) contro* U. *(RAGNO LUIGI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 11/01/2022

159435 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Società di persone con due soli soci - Recesso di un socio - Mancata ricostituzione della pluralità dei soci - Estinzione della società - Esclusione - Scioglimento - Conseguenze - Subentro del socio nella situazione soggettiva della società - Esclusione - Fattispecie.

Il recesso del socio da una società di persone composta da due soli soci e la mancata ricostituzione della pluralità della compagine sociale da parte del socio superstite determinano lo scioglimento della società, ex art. 2272, n. 4, c.c., non già la sua estinzione, con la conseguenza che non si verifica il subentro del socio superstite nella situazione soggettiva della società, non trattandosi di una ipotesi di trasformazione né di successione tra enti. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la socia di una società in nome collettivo fosse subentrata, in conseguenza del recesso dell'unico altro socio, nel diritto all'indennizzo assicurativo per danni da incendio, spettante alla società).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2272 lett. 4, Cod. Civ. art. 2285

Massime precedenti Vedi: N. 27189 del 2014 Rv. 633660-01, N. 2263 del 2015 Rv. 634755-01, N. 496 del 2015 Rv. 634154-01, N. 501 del 2016 Rv. 638270-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3587** *del* **12/02/2025** (Rv. **673761-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(CALA' FILIPPO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 13/07/2023

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Danni da emotrasfusioni - Indennizzo ex l. n. 210 del 1992 - Quantificazione - Acquisizione di informazioni dalla P. A. - Necessità - Fattispecie.

138189 PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE In genere.

Nel caso in cui, nell'ambito del giudizio per il risarcimento del danno da emotrasfusioni infette, sia stata accertata l'avvenuta corresponsione dell'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992, il giudice è tenuto ad acquisire informazioni presso le competenti autorità amministrative, ai fini della relativa quantificazione e conseguente decurtazione dall'importo liquidato in favore del danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che non aveva operato la decurtazione dell'indennizzo sul presupposto che non fosse stato determinato nel suo preciso ammontare, nonostante lo stesso attore avesse ammesso di averlo percepito).

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 213, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Vedi: N. 525 del 2025 Rv. 673374-02, N. 16808 del 2023 Rv. 668122-02, N. 2840 del 2024 Rv. 670075-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3582** *del* **12/02/2025** (Rv. **673760-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**

M. *(CORNELIO ENRICO) contro* A. *(VINCI PIERLUIGI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/12/2021

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente - Onere della prova a carico dell'attore - Contenuto - Fattispecie.

Il paziente che domanda il risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione è tenuto a provare che, ove correttamente informato circa la praticabilità di un intervento chirurgico diverso da quello concretamente effettuato, avrebbe optato per il primo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che la volontà del paziente di sottoporsi all'intervento chirurgico di riduzione della frattura dell'omero, in luogo del bendaggio immobilizzante che gli era stato, invece, praticato, potesse evincersi dalla mera circostanza che il detto intervento fosse stato successivamente eseguito presso altro nosocomio).

Riferimenti normativi: Legge 22/12/2017 num. 219 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Vedi: N. 24471 del 2020 Rv. 659760-01, N. 16633 del 2023 Rv. 668112-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3689** *del* **13/02/2025** (Rv. **673800-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

D. *(AMATUCCI ALBA) contro* P. *(URSINO ANNA MARIA ROSARIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/06/2021

113168 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - RISARCIMENTO DEL DANNO Responsabilità contrattuale - Obbligazioni diverse da quelle di facere professionale - Oneri di allegazione e prova a carico del creditore - Fondamento - Fattispecie.

Nelle obbligazioni diverse da quelle di "facere" professionale, il creditore che agisce per il risarcimento del danno, in virtù del principio di persistenza del diritto insoddisfatto, è tenuto soltanto ad allegare l'inadempimento (che assorbe la causalità materiale), ferma restando la necessità di provare il danno-conseguenza in uno al nesso di causalità giuridica. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento alla responsabilità contrattuale di Poste italiane s.p.a. per il mancato recapito di numerose raccomandate assicurate, contenenti altrettante smart card).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26907 del 2020 Rv. 659901-01, N. 12760 del 2024 Rv. 670936-02, N. 13685 del 2019 Rv. 654047-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3690** *del* **13/02/2025** (Rv. **674038-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

U. *(IRTI ALFREDO) contro* A. *(MAGGISANO ANDREA CLAUDIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/10/2020

097191 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - IN GENERE Aziende Ospedaliere Integrate con l'Università - Configurabilità - Procedimento di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 517 del 1999 - Condizione necessaria - Fondamento - Fattispecie.

Il procedimento di riconoscimento di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 517 del 1999 è condizione necessaria affinché una struttura possa essere qualificata come Azienda Ospedaliera Integrata con l'Università, ai sensi dell'art. 2 del medesimo d.lgs., in quanto esso è volto a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, compreso il ruolo centrale dell'attività didattico-formativa nell'ambito della facoltà di medicina. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la riconducibilità a tale categoria dell'IRCCS Fondazione Santa Lucia, rispetto all'Università di Roma Tor Vergata).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/12/1999 num. 517 art. 2, Decreto Legisl. 21/12/1999 num. 517 art. 7 CORTE COST.

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3689** *del* **13/02/2025** (Rv. **673800-02**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

D. *(AMATUCCI ALBA) contro* P. *(URSINO ANNA MARIA ROSARIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/06/2021

126033 POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI POSTALI - RICEVITORIE - CORRISPONDENZA Omesso recapito di corrispondenza - Indennizzo ex artt. 48, 49, 70 e 85 del d.P.R. n. 156 del 1973 - Parametro di quantificazione del danno - Esclusione - Decurtazione dall'importo riconosciuto a titolo risarcitorio - Necessità - Ragioni.

Le indennità previste dagli artt. 48, 49, 70 e 85 del d.P.R. n. 156 del 1973 (cd. codice postale) si distinguono dal danno emergente conseguente alla perdita della corrispondenza, del quale, quindi, non integrano parametro di quantificazione, pur dovendo essere detratte dallo stesso, stante la comune giustificazione causale in funzione della rimozione degli effetti dannosi dell'inadempimento di Poste Italiane s.p.a.

Riferimenti normativi: DPR 23/03/1973 num. 156 art. 48 CORTE COST., DPR 23/03/1973 num. 156 art. 49, DPR 23/03/1973 num. 156 art. 70 CORTE COST., DPR 23/03/1973 num. 156 art. 85, Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, DPR 23/03/1973 num. 156 art. 28 CORTE COST., DPCM 30/11/1996 all. 2

Massime precedenti Vedi: N. 15559 del 2004 Rv. 576173-01, N. 2261 del 2022 Rv. 663862-01, N. 8070 del 2024 Rv. 670695-01

Sez. **3**, ***Ordinanza interlocutoria*** *n.* **3959** *del* **16/02/2025** (Rv. **673762-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **POSITANO GABRIELE.** *Relatore:* **POSITANO GABRIELE.**

C. *(SCALIA GIOVANNI BATTISTA) contro* B.

Ordina integrazione contraddittorio

133235 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE Morte della parte in corso di giudizio - Integrazione necessaria del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi - Sufficienza della chiamata all'eredità - Esclusione - Rinuncia all'eredità dei chiamati - Conseguenze - Obbligo d'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi - Onere d'individuazione delle parti - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.

In caso di morte di una parte nel corso del giudizio, i suoi successori a titolo universale sono tutti litisconsorti necessari quando abbiano acquistato la qualità di eredi per accettazione espressa o tacita, non essendo sufficiente la semplice chiamata all'eredità; deve, pertanto, ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione ove non sia stato adempiuto l'ordine d'integrazione del contraddittorio disposto a seguito di rinuncia all'eredità dei precedenti chiamati, fondato sulla mera dichiarazione d'inesistenza di ulteriori eredi in quanto è onere delle parti provvedere all'individuazione degli eredi predetti e procedere, ove ne ricorrano i presupposti, alla nomina di un curatore dell'eredità giacente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Civ. art. 457, Cod. Civ. art. 470, Cod. Civ. art. 528 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27274 del 2008 Rv. 605858-01

Massime precedenti Vedi: N. 9225 del 2017 Rv. 643794-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4134** *del* **18/02/2025** (Rv. **673763-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

L. *(CERICOLA DANIELE) contro* D. *(GRANZOTTO ANDREA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/10/2020

058262 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO Inadempimento attuale e concreto - Necessità - Inadempimento potenziale - Rilevanza - Esclusione.

Se è sollevata eccezione di inadempimento, il giudice di merito deve verificare se la controparte è incorsa in un inadempimento attuale e concreto, mentre non assume rilievo la mera eventualità di un inadempimento potenziale ovvero solo futuro e soggettivamente paventato dalla parte che propone l'eccezione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460

Massime precedenti Vedi: N. 32694 del 2019 Rv. 656316-02, N. 8002 del 2012 Rv. 622428-01, N. 17020 del 2022 Rv. 665058-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **4193** *del* **18/02/2025** (Rv. **673764-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **POSITANO GABRIELE.** *Relatore:* **POSITANO GABRIELE.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

I. *(IETTI STEFANIA) contro* C. *(CECERE CHRISTIAN)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/12/2020

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Scissione degli effetti della notificazione - Ambito applicativo - Delimitazione - Atto processuale con effetti sostanziali ed atto sostanziale - Effetto interruttivo della prescrizione - Individuazione - Condizioni.

La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2903, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 24822 del 2015 Rv. 637603-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4134** *del* **18/02/2025** (Rv. **673763-02**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

L. *(CERICOLA DANIELE) contro* D. *(GRANZOTTO ANDREA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/10/2020

058262 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO Eccezione di inadempimento - Buona fede - Verifica - Criteri.

Per stabilire se l'eccezione di inadempimento è stata sollevata in buona fede, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte in concreto inadempiente ha influito sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, avuto riguardo all'interesse della controparte, valutando la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, non già in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in relazione alla situazione oggettiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1375

Massime precedenti Conformi: N. 36295 del 2023 Rv. 669680-01

Massime precedenti Vedi: N. 2154 del 2021 Rv. 660438-01, N. 30080 del 2024 Rv. 673066-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4277** *del* **18/02/2025** (Rv. **673765-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

G. *(GRECO GREGORIO) contro* P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/07/2020

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Giudizio d'appello - Omessa fissazione dell'udienza di discussione orale ritualmente richiesta - Conseguenze - Nullità della sentenza - Indicazione degli argomenti che avrebbero potuto essere svolti nelle difese orali - Necessità - Esclusione - Fondamento.

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di appello, la mancata fissazione dell'udienza di discussione orale della causa, nonostante la rituale richiesta di una delle parti, comporta, di per sé, la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante la discussione, poiché l'impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con pienezza le loro difese finali, anche nelle forme orali, all'esito dell'esame delle memorie di replica, costituisce di per sé un vulnus al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2067 del 2023 Rv. 666781-01

Massime precedenti Difformi: N. 28229 del 2017 Rv. 646319-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4410** *del* **19/02/2025** (Rv. **673768-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

D. *(IPPOLITO CRISPINO) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 19/12/2020

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Danni sopravvenuti - "Medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio" - Modifica della domanda ex art. 183 c.p.c. - Possibilità - Oggetto - Limiti - Fattispecie.

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA In genere.

In tema di danni sopravvenuti e di modificabilità della domanda, se si resta nell'ambito della "medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio", anche un mutamento di causa petendi e petitum non dà vita a domanda nuova, ma ad una mera "modifica" di quella originaria, ammissibile e consentita sino al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) e configurabile anche in caso di domanda che non si sostituisce a quella originaria, ma ad essa si cumula. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, a fronte dell'originaria domanda volta alla condanna all'eliminazione delle cause di infiltrazioni e al risarcimento dei danni ad esse conseguenti, ha ritenuto tardiva la domanda, proposta con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., di risarcimento di ulteriori danni, derivanti dal recesso del conduttore dal rapporto di locazione, nonostante nascesse dalla medesima vicenda sostanziale già dedotta in giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2038 del 2019 Rv. 652251-01, N. 5884 del 2024 Rv. 670491-01, N. 2533 del 2024 Rv. 670022-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22404 del 2018 Rv. 650451-01, N. 12310 del 2015 Rv. 635536-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **4407** *del* **19/02/2025** (Rv. **673767-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

C. *(CELESIA GASPARE) contro* G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 30/09/2022

062015 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE Ordinanza ex art. 612 c.p.c. - Illegittima decisione sull'"an" dell'esecuzione - Declaratoria di inammissibilità dell'appello - Sentenza - Giudicato sostanziale - Esclusione.

079144 ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE In genere.

La sentenza con la quale viene dichiarato inammissibile l'appello avverso l'ordinanza-sentenza resa ai sensi dell'art. 612 c.p.c., che illegittimamente abbia risolto una contesa tra le parti e provveduto sulle spese giudiziali, così esorbitando dal profilo funzionale proprio dell'istituto, è insuscettibile di acquisire forza e valenza di giudicato in senso sostanziale, trattandosi di statuizione su una questione di mero rito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29025 del 2021 Rv. 662641-01, N. 23130 del 2020 Rv. 659515-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4411** *del* **19/02/2025** (Rv. **673769-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

R. *(DELL'ELCE GIAMPIETRO) contro* C. *(CHIULLI ADRIANO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 23/12/2021

133062 PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI ATTI E SPESE - PRELIEVI) - DEL CONVENUTO Scadenza del termine per la costituzione - Differimento della prima udienza ex art. 168-bis, comma 5, c.p.c., disposto successivamente alla data indicata in citazione - Effetto di rimessione in termini del convenuto - Esclusione - Conseguenze - Designazione del giudice relatore - Irrilevanza.

Il differimento della prima udienza ex art. 168-bis, comma 5, c.p.c. intervenuto dopo la data di comparizione indicata in citazione non determina la rimessione in termini del convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell'art. 167 c.p.c., a prescindere dalla circostanza che sia stato previamente designato il giudice relatore o meno.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 168 bis com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2394 del 2020 Rv. 657137-01, N. 8638 del 2020 Rv. 657693-01, N. 2299 del 2017 Rv. 642490-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4351** *del* **19/02/2025** (Rv. **673766-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **POSITANO GABRIELE.** *Relatore:* **POSITANO GABRIELE.**

B. *(BUONANNO ROBERTO) contro* P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/02/2022

024071 ATTI AMMINISTRATIVI - POLITICI Norma dichiarata incostituzionale - Presentazione del relativo disegno di legge - Responsabilità per "illecito costituzionale" dell'organo governativo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.

Nel caso di norma dichiarata incostituzionale, deve escludersi una responsabilità per "illecito costituzionale", rilevante sul piano risarcitorio, del Governo che ha presentato il relativo disegno di legge e dato impulso all'iter parlamentare sfociato nella pubblicazione della norma poi espunta dall'ordinamento per contrasto con la Costituzione, in quanto la funzione legislativa è espressione di un potere politico, incoercibile e sottratto al sindacato giurisdizionale e rispetto ad esso non possono configurarsi situazioni giuridiche soggettive dei singoli protette dall'ordinamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto della domanda di condanna dello Stato italiano al risarcimento dei danni patiti da un soggetto, creditore di una azienda sanitaria, in conseguenza dei reiterati rinvii e poi dell'estinzione dei procedimenti esecutivi promossi contro la debitrice, imposti da norme di legge - segnatamente, l'art. 2 della l. n. 191 del 2009 e successive proroghe - dichiarate incostituzionali con sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2013).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 34465 del 2019 Rv. 656403-01

Massime precedenti Vedi: N. 23730 del 2016 Rv. 642991-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15058 del 2023 Rv. 668093-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4644** *del* **21/02/2025** (Rv. **674036-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

M. *(CHIOFALO GIUSEPPE) contro* F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 08/03/2021

148047 RESPONSABILITA' CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - RESPONSABILITA' DELL'OBBLIGATO ALLA SORVEGLIANZA - IN GENERE Ricovero presso struttura sanitaria di paziente con problemi psichici - Suicidio del paziente - Azione risarcitoria esercitata dai parenti "iure proprio" - Natura aquiliana della responsabilità - Fondamento - Efficacia protettiva verso terzi del contratto tra il nosocomio ed il paziente - Limiti - Fattispecie.

In relazione alla richiesta di risarcimento del danno patito "iure proprio", per perdita del rapporto parentale, dagli stretti congiunti di un paziente affetto da problemi psichici, l'iniziativa autolesionistica del malato, risoltasi in un atto suicidario portato a compimento a causa dell'omessa vigilanza da parte della struttura sanitaria presso la quale era ricoverato, non è riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il paziente; ne consegue che l'ambito risarcitorio è necessariamente di natura extracontrattuale, poiché gli stretti congiunti non rientrano nella specie dei "terzi protetti dal contratto", se non quando sono portatori di un interesse strettamente connesso a quello già regolato nella programmazione negoziale intercorsa tra il nosocomio ed il paziente. (Fattispecie relativa ad un suicidio verificatosi, a causa dell'omessa vigilanza, in una struttura riabilitativa per disabili psichici, convenzionata con la ASL).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14258 del 2020 Rv. 658316-01

Massime precedenti Vedi: N. 21404 del 2021 Rv. 662040-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4678** *del* **22/02/2025** (Rv. **673866-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Diff.)*

T. *(STANISCIA NICOLA) contro* I.

Regola competenza

079035 ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER VALORE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART 615 Criterio di cui all'art. 17 c.p.c. - Competenza per valore - Individuazione - Competenza per materia o funzionale - Esclusione - Regola generale di cui all'art. 10, comma 2, c.p.c. - Applicabilità - Fattispecie.

Il criterio di cui all'art. 17 c.p.c. attiene alla competenza per valore in tema di opposizione all'esecuzione forzata e non disegna, invece, un'ipotesi di competenza per materia o funzionale, sicché la sua applicazione non sfugge alla necessaria combinazione con la regola generale di cui all'art. 10, comma 2, c.p.c., che disciplina il cumulo di domande proposte nello stesso processo

e nei confronti del medesimo soggetto, ai fini della competenza per valore. (Nella specie, la S.C., in sede di regolamento di competenza, ha accolto l'impugnazione del creditore, affermando la competenza del Tribunale di Roma e non del giudice di pace, in ragione della natura riconvenzionale della domanda svolta per l'accertamento di un proprio credito, di oltre cinquemila euro, da opporre a quello del terzo pignorato, erroneamente qualificata come eccezione e non ritenuta rilevante ai fini della competenza per valore del tribunale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 37581 del 2021 Rv. 663133-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4680** *del* **22/02/2025** (Rv. **673867-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**

Q. *(LEONARDI RICCARDO) contro* A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 02/02/2021

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Liquidazione del danno biologico cd. differenziale - Criteri - Fondamento - Applicabilità del principio in caso di patologia pregressa che si manifesta progressivamente - Fattispecie.

La liquidazione del danno biologico cd. differenziale - rilevante qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una causa naturale e di una condotta umana, ovvero quando una menomazione preesistente aggravi i postumi della causa iatrogena o, incidendo negativamente su questi, aggravi la situazione del soggetto leso - va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., sottraendo, in termini di range risarcibile, dalla percentuale complessiva del danno interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile all'errore medico, poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale ove calcolato dal punto 0 al punto d'invalidità aritmeticamente corrispondente alla sottrazione, come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale; tale conclusione non muta quando la patologia pregressa si manifesta progressivamente, poiché l'invalidità complessiva che ne deriva non sarebbe mai stata tale se non con la concorrenza di quella riferibile alla condotta colposamente causale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva detratto dalla percentuale di danno riportato del 42% una percentuale d'invalidità pregressa del 21% tenendo conto anche dell'incidenza, manifestatasi successivamente e progressivamente, della condizione patologica preesistente, che aveva generato sia un aggravamento della perdita del visus all'occhio operato che una perdita progressiva del visus all'occhio controlaterale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 26851 del 2023 Rv. 668759-02, N. 15991 del 2011 Rv. 618882-01, N. 20894 del 2024 Rv. 671911-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4682** *del* **22/02/2025** (Rv. **673770-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**

G. *(LOLLI LELIO) contro* T. *(LAVENEZIANA MARIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 24/08/2020

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Danno da lesione del diritto all'autodeterminazione - Risarcibilità in caso di consenso presunto, danno iatrogeno e corretta esecuzione della prestazione sanitaria - Condizioni - Fattispecie.

Nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica, se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente. (Nella fattispecie, la S.C., in relazione ad un caso di erronea asportazione del lobo sinistro della tiroide a cui era seguito un secondo intervento di asportazione del lobo destro, ha confermato la decisione della Corte d'appello, che, dopo aver escluso la risarcibilità del danno permanente, aveva ricostruito in fatto il consenso presunto della paziente, ove adeguatamente informata, e le aveva riconosciuto il danno morale per aver appreso, in circostanze angosciose, a causa del previo errore dei sanitari, della necessità di ripetere l'intervento, pur necessario e poi correttamente eseguito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1176, Costituzione art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 16633 del 2023 Rv. 668112-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4725** *del* **23/02/2025** (Rv. **673771-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

U. *(MALATESTA FRANCESCO) contro* C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 09/02/2023

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Giudizio d'appello - Notificazione a mezzo pec della sentenza impugnata - Art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze in tema di prova della tempestività dell'impugnazione.

Nel giudizio di appello, ai fini della dimostrazione del rispetto del termine breve di impugnazione di una sentenza notificata a mezzo di posta elettronica certificata, non essendo applicabile l'art. 369, comma 2, c.p.c., non occorre il deposito telematico dei files di avvenuta consegna e di accettazione nel loro originario formato digitale, essendo sufficiente il semplice deposito telematico della ricevuta analogica della relata di notifica in formato .pdf.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 ter, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Vedi: N. 14790 del 2024 Rv. 671245-01, N. 25686 del 2023 Rv. 668884-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4825** *del* **24/02/2025** (Rv. **673772-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

H. *(RASI SALVATORE ALBERTO) contro* P.

Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 29/03/2022

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Art. 196 del Codice della Strada, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g-ter) del d.l. n. 121 del 2021 – Natura innovativa - Retroattività della legge più favorevole - Esclusione - Fondamento.

254039 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE In genere.

254050 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - SOLIDARIETA' In genere.

L'art. 196 del d.lgs. n. 285 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g-ter), del d.l. n. 121 del 2021, convertito dalla l. n. 156 del 2021, nel prevedere, in caso di locazione senza conducente, la responsabilità solidale con l'autore della violazione del conduttore-locatario e non del locatore-proprietario ha natura innovativa, ma non retroattiva, non potendosi riconoscere natura sostanzialmente penale alle sanzioni per violazioni del codice della strada, in quanto non dirette a tutelare beni tipicamente protetti dalle norme penali.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 196, Decreto Legge 10/09/2021 num. 121 art. 1 com. 1 lett. G , Legge 09/11/2021 num. 156 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9269 del 2018 Rv. 648084-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4950** *del* **25/02/2025** (Rv. **673774-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

A. *(D'ARGENZIO FABIO) contro* C. *(BRACCIALE FRANCO)*

Regola competenza

001080 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE Riparto di competenza tra giudice ordinario e giudice specializzato - Criteri - Fattispecie.

L'art. 140, lett. e), del r.d. n. 1775 del 1933, deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del Tribunale regionale delle acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui tale opera è stata realizzata, gestita o mantenuta. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato la competenza del Tribunale regionale delle acque in relazione ad una domanda di risarcimento danni proposta da un'azienda agricola nei confronti di un consorzio di bonifica che aveva interrotto, senza preavviso, l'erogazione dell'acqua in determinati giorni ed orari della settimana, a causa della carenza idrica, cagionando così la morte di numerose piante).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/11/1933 num. 1775 art. 140 lett. E, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 23332 del 2024 Rv. 672091-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **4845** *del* **25/02/2025** (Rv. **673773-02**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**

S. *(LOMBARDO ANTONIO) contro* U. *(GRAZIOSI ANDREA)*

Dichiara improcedibile, TRIBUNALE CATANIA, 29/01/2021

127041 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO Responsabilità extracontrattuale - Diritto al risarcimento del danno - Termine di prescrizione quinquennale - Nozione di sentenza irrevocabile nel giudizio penale ex art. 2947, comma 3, c.c. - Contenuto.

Ai fini della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nei casi previsti dall'art. 2947, comma 3, secondo periodo, c.c., nella nozione di sentenza penale irrevocabile devono ritenersi ricomprese le ipotesi in cui il procedimento penale per gli stessi fatti causativi di responsabilità civile non abbia avuto un esito fausto per il danneggiato. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5212 del 2024 Rv. 670189-01, N. 13052 del 2024 Rv. 671141-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4963** *del* **25/02/2025** (Rv. **673775-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE .** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE .**

G. *(VINCENTI MARCO) contro* A. *(SIMONETTI GUIDO)*

Rigetta, TRIBUNALE VENEZIA, 21/04/2022

040064 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE Sinistro tra veicolo privato e veicolo espletante servizio urgente di pubblica sicurezza - Fuga del conducente del veicolo privato - Inseguimento da parte degli agenti di pubblica sicurezza - Proporzionalità - Accertamento riservato al giudice di merito - Conseguenze - Collisione tra i due veicoli - Art. 2054, comma 3, c.c. - Condizioni - Fattispecie in materia di tamponamento da parte di un’auto della Polizia Municipale.

040068 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - CONCORSO DEL DANNEGGIATO In genere.

In tema di circolazione stradale, ove il conducente di un veicolo non ottemperi all'ordine di arresto della marcia intimato, a norma dell'art. 192 c.d.s., dagli agenti della forza pubblica addetti ai servizi di polizia stradale, dandosi alla fuga con una condotta di guida idonea a cagionare pericolo per la pubblica incolumità, e si verifichi una collisione con il mezzo della forza pubblica che si sia posto al suo inseguimento, dei danni subiti dagli stessi agenti rispondono integralmente il conducente del veicolo fuggitivo e il suo proprietario, ex art. 2054, comma 3, c.c. - nonché, se il veicolo responsabile non è assicurato, l'impresa designata per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada - quand'anche lo scontro sia stato determinato da un'azione cosciente e volontaria degli agenti di pubblica sicurezza, purché proporzionata al pericolo da evitare, non potendo trovare applicazione l'art. 2054, commi 1 e 2, c.c. trattandosi di condotta doverosa e, pertanto, scriminata dall'art. 51 c.p. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva escluso la concorrente responsabilità degli agenti che, per fermare il veicolo fuggitivo, lo avevano deliberatamente tamponato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Strada art. 192, Cod. Pen. art. 51 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31388 del 2019 Rv. 655996-01, N. 21402 del 2022 Rv. 665209-02

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **4845** *del* **25/02/2025** (Rv. **673773-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**

S. *(LOMBARDO ANTONIO) contro* U. *(GRAZIOSI ANDREA)*

Dichiara improcedibile, TRIBUNALE CATANIA, 29/01/2021

100195 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO NELL'INTERESSE DELLA LEGGE - IN GENERE Principio di diritto nell'interesse della legge - Enunciazione d'ufficio - Ammissibilità - Limitazione alle ipotesi di inammissibilità - Esclusione.

Il principio di diritto può essere pronunciato dalla S.C. nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c., in ogni ipotesi in cui non sia permesso giungere allo scrutinio del fondo dei motivi, senza limitazione all'ipotesi d'inammissibilità del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 10396 del 2021 Rv. 661133-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **5058** *del* **26/02/2025** (Rv. **674039-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE .** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE .**

D. *(PIETROPAOLO FERDINANDO) contro* A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 19/10/2022

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione esecutive - Domanda "ordinaria" (soggetta a sospensione feriale dei termini) formulata al fine di ottenere l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione - Domanda "ordinaria" formulata in via autonoma rispetto all'esito dell'opposizione - Distinzione - Conseguenze in punto di applicazione della disciplina ordinaria di sospensione feriale dei termini processuali - Fondamento - Fattispecie.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

In caso di cumulo di un'altra domanda con un'opposizione esecutiva, occorre distinguere tra il caso in cui la domanda "ordinaria" (di regola, soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata al fine di ottenere l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione tanto da costituire un presupposto per la decisione di quest'ultima - ipotesi in cui permangono immutate le esigenze di speditezza fondamento dell'esenzione dalla sospensione feriale dei termini processuali ex art. 3 della l. n. 742 del 1969 - e il caso in cui la domanda "ordinaria" è formulata in via autonoma ed alternativa rispetto all'esito dell'opposizione, ipotesi in cui le richiamate esigenze di speditezza prevalgono esclusivamente nel caso in cui l'esito dell'opposizione esecutiva non comporti l'effettivo esame della domanda "ordinaria". (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di inammissibilità per tardività dell'appello proposto dal debitore esecutato avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione contro il pignoramento immobiliare quanto al profilo dell'invocata impignorabilità del bene staggito in fondo patrimoniale per indimostrata estraneità del credito ai bisogni della famiglia, sul rilievo dell'inapplicabilità della sospensione feriale dei termini all'intera controversia, compresa la domanda accessoria di risarcimento del danno proposta nei confronti del Ministero dell'Interno per la mancata annotazione del fondo per responsabilità dell'Ufficiale di Stato civile, veicolata con il gravame nel giudizio di appello, rimasta assorbita dalle ragioni di rigetto dell'opposizione).

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33728 del 2019 Rv. 656351-01, N. 3542 del 2020 Rv. 657017-01, N. 11111 del 2020 Rv. 658080-01, N. 33464 del 2024 Rv. 673179-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **5179** *del* **27/02/2025** (Rv. **674040-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.**

D. *(PONTIERI FRANCESCO) contro* B. *(UGGE' GIANMICHELE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/02/2022

085010 FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE Contratto autonomo di garanzia a prima richiesta - Intesa restrittiva della concorrenza - Nullità parziale - Reviviscenza dell'art. 1957 c.c. - Decadenza - Esclusione - Condizioni.

In tema di contratto autonomo di garanzia, la presenza di una clausola c.d. a prima richiesta, in concorrenza con la previsione di cui all'art. 1957 c.c., che trova applicazione a seguito della pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria, in quanto conforme allo schema ABI giudicato anticoncorrenziale dall'autorità garante, non determina l'elisione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma solo il venir meno dell'obbligo di esperire un'azione giudiziale in quel termine, essendo sufficiente, per evitare la decadenza, una mera iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 2 com. 2 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 22346 del 2017 Rv. 645736-01, N. 660 del 2025 Rv. 673651-01, N. 6685 del 2024 Rv. 670549-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 41994 del 2021 Rv. 663507-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **5213** *del* **27/02/2025** (Rv. **674043-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**

I. *(MELCHIORRI ALESSIA) contro* A. *(SANTUCCI VINCENZO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 07/09/2022

097196 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) Accreditamento provvisorio - Sufficienza ai fini dell'insorgenza del rapporto - Esclusione - Contratto scritto - Necessità - Fondamento.

In tema di convenzionamento tra ASL e istituzioni sanitarie di carattere privato, l'accreditamento provvisorio non è sufficiente ai fini dell'insorgenza del rapporto, di cui è un mero presupposto, essendo necessaria la stipula di un contratto scritto per vincolare le parti reciprocamente: la struttura privata al rispetto delle tariffe, delle condizioni di determinazione della regressione tariffaria e dei limiti di prestazioni erogabili e l'ente pubblico al pagamento del corrispettivo per le prestazioni erogate agli utenti, secondo le modalità ed i tempi stabiliti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1339, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 43

Massime precedenti Conformi: N. 17588 del 2018 Rv. 649553-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **5200** *del* **27/02/2025** (Rv. **674041-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.**

A. *(GAETA MARIA MADDALENA) contro* I. *(ROSSI MARCO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 29/09/2022

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE Azione esercitata contro più soggetti solidalmente responsabili - Pluralità di cause scindibili ed indipendenti introdotte con un unico giudizio - Conseguenze - Ricorso per cassazione proposto da uno dei condebitori solidali - Impugnazione incidentale tardiva degli altri condebitori - Inammissibilità - Fondamento.

L'azione esercitata contro più soggetti solidalmente responsabili inserisce in un unico giudizio più cause scindibili e indipendenti; ne consegue che, proposto ricorso per cassazione da uno dei condebitori solidali, gli altri, per i quali sia ormai decorso il relativo temine, non possono giovarsi dell'impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., operando le forme e i termini stabiliti da questa norma esclusivamente per l'impugnazione incidentale in senso stretto, ossia per quella proveniente dalla parte "contro" la quale è stata proposta l'impugnazione principale, o per quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art.331 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 23903 del 2020 Rv. 659289-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8486 del 2024 Rv. 670662-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **5204** *del* **27/02/2025** (Rv. **674042-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

C. *(SCARPANTONI CARLO) contro* D. *(CASTELLI FAUSTO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 21/12/2021

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Danno erariale - Nozione - Vendita di immobile comunale a prezzo vile - Declaratoria di nullità della vendita - Azzeramento del pregiudizio - Esclusione - Ripristino del patrimonio - Valutazione - Necessità - Fondamento.

In tema di responsabilità per danno erariale, il venir meno del titolo fondante l'indebito esborso di denaro pubblico o la mancata percezione di somme spettanti all'amministrazione oppure, ancora, la compromissione di interessi pubblici di carattere generale, connessi all'equilibrio economico e finanziario dello Stato (nella specie la declaratoria di nullità della vendita di immobile comunale a prezzo vile) non è idoneo, di per sé solo, ad azzerare il pregiudizio, quale diretta o indiretta conseguenza dell'atto o del comportamento del pubblico dipendente, in quanto, alla luce del carattere composito della responsabilità per danno erariale - che, accanto alle funzioni sanzionatoria e di prevenzione, mantiene una "natura risarcitoria di fondo" -, deve essere valutata l'effettività del ripristino all'attualità del patrimonio dell'amministrazione.

Riferimenti normativi: Legge 20/12/1996 num. 639, Decreto Legge 23/10/1996 num. 543 CORTE COST., Legge 20/12/1996 num. 639, Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9988 del 2023 Rv. 670947-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **5200** *del* **27/02/2025** (Rv. **674041-02**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.**

A. *(GAETA MARIA MADDALENA) contro* I. *(ROSSI MARCO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 29/09/2022

133003 PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - IN GENERE Principio dell'obbligatorietà della lingua italiana - Ambito - Produzione di documenti redatti in lingua straniera - Nomina di un traduttore - Obbligo del giudice - Esclusione - Discrezionalità - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

133019 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - INTERPRETI E TRADUTTORI In genere.

Il principio dell'obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 c.p.c., si riferisce agli atti processuali in senso proprio (tra i quali, i provvedimenti del giudice e gli atti dei suoi ausiliari, gli atti introduttivi del giudizio, le comparse e le istanze difensive, i verbali di causa) e non anche ai documenti esibiti dalle parti; ne consegue che, qualora siffatti documenti siano redatti in lingua straniera, il giudice, ai sensi dell'art. 123 c.p.c., ha la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, della quale può farsi a meno allorché le medesime parti siano concordi sul significato delle espressioni contenute nel documento prodotto ovvero esso sia accompagnato da una traduzione che, allegata dalla parte e ritenuta idonea dal giudice, non sia stata oggetto di specifiche contestazioni della parte avversa. (Nella specie, la S.C. ha affermato la correttezza della motivazione del giudice di merito che, utilizzando la propria conoscenza della lingua inglese, aveva ritenuto idonea ad attestare il subentro di IFIS nella posizione sostanziale e processuale del precedente creditore, Banca Intesa, la documentazione prodotta in lingua inglese dalla parte appellata costituitasi in giudizio ex art. 111 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 122 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 123

Massime precedenti Conformi: N. 13249 del 2011 Rv. 619248-01

Massime precedenti Vedi: N. 19900 del 2023 Rv. 668399-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **5219** *del* **27/02/2025** (Rv. **674044-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

A. *(DELL'AGLI MICHELE) contro* E. *(OCCHIPINTI CARLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 13/09/2022

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Somministrazione di energia elettrica - Manomissione del contatore - Minore contabilizzazione dei consumi - Danno risarcibile per il gestore - Configurabilità - Liquidazione - Elementi presuntivi - Criterio metodologico della "potenza tecnicamente prelevabile" - Non arbitrarietà - Sussistenza.

160001 SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

In tema di somministrazione di energia elettrica, in caso di manomissione del contatore e conseguente inattendibilità dei dati da esso registrati, è configurabile il diritto al risarcimento del danno in capo al somministrante, che ne può provare l'ammontare anche tramite elementi presuntivi, quali calcoli statistici sull'entità dei consumi storici o anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti (legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente), come, ad esempio, il criterio metodologico della "potenza tecnicamente prelevabile", di cui va affermato il carattere non arbitrario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1559

Massime precedenti Vedi: N. 17401 del 2024 Rv. 671569-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **5362** *del* **28/02/2025** (Rv. **673905-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *Relatore:* **GRAZIOSI CHIARA.**

C. *(ROSSI LUCA) contro* U. *(REBOLDI GIOVANNA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 15/03/2023

138062 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE Conclusioni di una perizia stragiudiziale di parte - Principio di non contestazione - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di prove civili, le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale, ritualmente depositata dalla parte nel processo, non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., poiché esse non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva disatteso la richiesta di una delle parti, avanzata fin dal primo grado, di disporre una c.t.u. sul valore locativo di un immobile, in ragione della mancanza di specifiche censure alla sua quantificazione contenuta in una perizia di parte prodotta dalla parte avversa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 115, Cod. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 34450 del 2022 Rv. 666397-02

Massime precedenti Vedi: N. 25593 del 2023 Rv. 668931-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **5314** *del* **28/02/2025** (Rv. **674061-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

A. *(ZITO NICOLO' ETTORE) contro* B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/05/2023

100107 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA Domanda di restituzione ex art. 389 c.p.c. - Condanna alle spese con sentenza d'appello - Cassazione senza rinvio sulle

statuizioni relative ai capi principali della sentenza - Caducazione del capo accessorio sulle spese - Sussistenza - Fattispecie.

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE In genere.

La cassazione senza rinvio della sentenza d'appello si estende alla statuizione relativa alle spese processuali con conseguente competenza del giudice che ha pronunciato la sentenza annullata, a norma dell'art 389 c.p.c., a conoscere della domanda di ripetizione delle somme pagate a tale titolo. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna alla restituzione delle spese pagate in esecuzione della sentenza d'appello, da parte del danneggiato in un sinistro stradale, a seguito della pronuncia che, in accoglimento dell'impugnazione di legittimità, aveva cassato la decisione di secondo grado e, decidendo nel merito, liquidato il danno in una somma maggiore rispetto a quella determinata dal giudice di primo grado, compensando le spese del giudizio in ragione della reciproca, parziale soccombenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389

Massime precedenti Vedi: N. 29056 del 2024 Rv. 672654-01, N. 15031 del 2001 Rv. 550622-01, N. 33412 del 2024 Rv. 673210-01, N. 15123 del 2014 Rv. 631505-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10615 del 2003 Rv. 564829-01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione lavoro

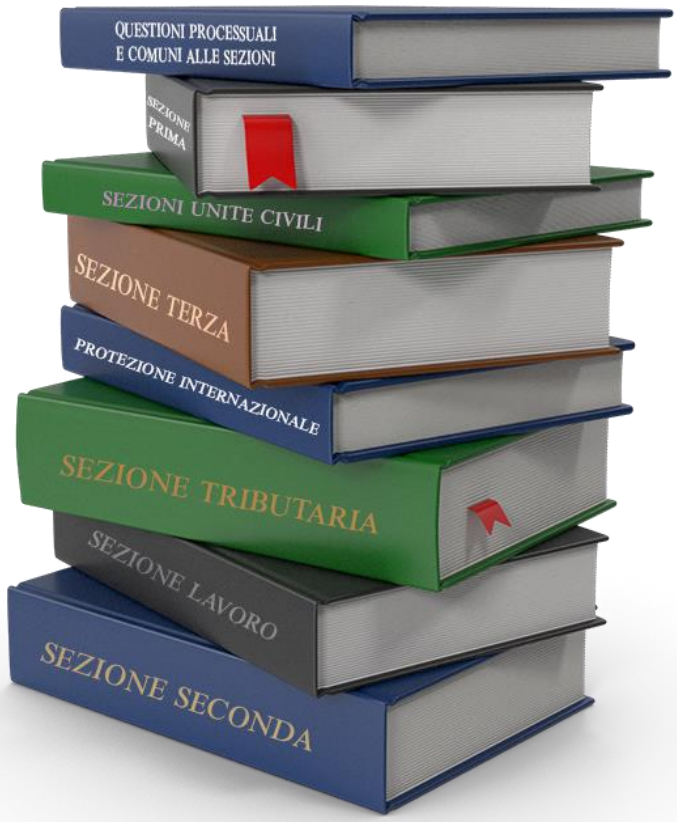

FEBBRAIO 2025

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **2463** *del* **02/02/2025** (Rv. **673805-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.** *Relatore:* **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.**

S. *(MEDICI VINCENZO) contro* A. *(CARUSO GIUSEPPINA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 10/01/2019

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Art. 15-novies del d.lgs. n. 502 del 1992, come novellato dall'art. 22, comma 3, della l. n. 183 del 2010 - Dirigenti medici - Quiescenza alla data di entrata in vigore del cd. Collegato lavoro, ma in servizio al 31 gennaio 2010 - Ricollocamento in servizio - Ammissibilità - Diritto soggettivo - Esclusione - Bilanciamento con le esigenze organizzative dell'ente e con l'osservanza di altre normative settoriali - Necessità.

In tema di dirigenza medica, ai sensi dell'art. 15-novies del d.lgs. n. 502 del 1992, come novellato dall'art. 22, comma 3, della l. n. 183 del 2010, anche i dirigenti medici in quiescenza alla data di entrata in vigore del cd. Collegato lavoro, ma in servizio alla data del 31 gennaio 2010, possono chiedere il ricollocamento in servizio, che non costituisce però un diritto soggettivo, dovendo essere bilanciato con le esigenze organizzative dell'ente e con quelle derivanti dalla necessaria osservanza di altre normative settoriali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 novies CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 22 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13454 del 2006 Rv. 589719-01, N. 23153 del 2020 Rv. 659261-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **2480** *del* **02/02/2025** (Rv. **674050-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

F. *(VISCO FRANCESCO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/12/2023

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Presupposti di legittima prosecuzione del rapporto di lavoro in ragione della validità o meno del contratto - Accertamento contenuto in provvedimento anticipatorio ex art. 700 c.p.c. - Mancata instaurazione del giudizio di merito - Diverso giudizio avente a oggetto l'illegittima prosecuzione del rapporto - Efficacia di giudicato - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

140003 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE In genere.

L'accertamento - contenuto nel provvedimento anticipatorio ex art. 700 c.p.c. che ha costituito il rapporto di lavoro - non produce un effetto dichiarativo o costitutivo idoneo ad assumere efficacia di giudicato in mancanza del giudizio di merito o qualora questo abbia ad oggetto l'illegittima prosecuzione del rapporto così costituito, atteso che ad esso consegue unicamente l'effetto di autorità della pronuncia, non di res iudicata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione resa in appello con la quale, ancorché per una diversa motivazione, si era escluso che dal provvedimento ex art. 700 c.p.c. di inserimento di un insegnante nelle graduatorie, a cui era conseguita la stipula del contratto di insegnamento, potesse scaturire un effetto di giudicato

nell'ambito del successivo giudizio di merito avente ad oggetto l'illegittima prosecuzione del rapporto lavorativo in tal modo instaurato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 octies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 novies

Massime precedenti Vedi: N. 24939 del 2019 Rv. 655620-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6039 del 2019 Rv. 652978-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **2479** *del* **02/02/2025** (Rv. **673674-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Diff.)*

C. *(ANTONUCCI DONATO) contro* R.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BARI, 20/10/2020

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Art. 28 della l. n. 300 del 1970 - Esaurimento della condotta antisindacale trasfusa in atti deliberativi - Rimozione di effetti consolidati - Esclusione - Persistente interesse all'accertamento dell'antisindacalità - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

103108 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE In genere.

L'esaurimento di una condotta antisindacale preclude la condanna alla rimozione degli effetti, ma non la declaratoria di antisindacalità ai sensi dell'art. 28 della l. n. 300 del 1970, in quanto, anche se la situazione si è consolidata in conseguenza del decorso del tempo, permane l'interesse all'accertamento, al fine di evitare che il difetto di attualità sia di avallo a comportamenti prevaricatori, in spregio al corretto andamento delle relazioni sindacali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello e, decidendo nel merito, ha dichiarato antisindacale la condotta della direzione dell'ASL di Bari, consistita nell'adozione, negli anni 2012-2014, di atti di ristrutturazione e riorganizzazione, conseguenti alla normativa sul rientro finanziario e comportanti la riattribuzione dei posti o la ricollocazione del personale medico, non preceduti dalla contrattazione aziendale imposta dall'art. 3 del Regolamento regionale n. 27 del 2012 e dall'art. 4, comma 2, lett. F, del c.c.n.l. 3 novembre 2005).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Regolamento Puglia 17/10/2012 num. 27, Contr. Coll. 03/11/2005

Massime precedenti Vedi: N. 31419 del 2021 Rv. 662712-01, N. 23038 del 2010 Rv. 614921-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **2528** *del* **03/02/2025** (Rv. **673806-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CERULO ANGELO.** *Relatore:* **CERULO ANGELO.**

I. *(DE ROSE EMANUELE) contro* F. *(DAMIANI GIORGIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 12/07/2019

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) Sgravi contributivi ex art. 8, comma 4-bis, della l. n.

223 del 1991, vigente ratione temporis - Cause di esclusione - "Assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" e "rapporto di collegamento o controllo" - Nozioni - Ratio del beneficio - Interpretazione conforme - Necessità.

La fruizione degli sgravi contributivi di cui all'art. 8, comma 4-bis, della l. n. 223 del 1991 è preclusa quando l'impresa che ha disposto il licenziamento e quella che ha riassunto hanno "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" o sono in "rapporto di collegamento o controllo" e dette locuzioni, di ampio tenore, devono essere interpretate in coerenza con la ratio della concessione dei benefici e, cioè, favorire l'effettivo incremento dell'occupazione con riassunzione dei lavoratori licenziati da parte di strutture completamente nuove; ne consegue che è sufficiente, al fine dell'integrazione del primo tratto definitorio, la sussistenza di un nucleo proprietario comune in grado di attuare un'operazione di ristrutturazione che si traduce in licenziamenti da parte di un'azienda e riassunzione da parte dell'altra e, ai fini dell'integrazione del secondo, la reiterazione di condotte coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato, non occorrendo invece che ricorrano i rapporti tipizzati di cui all'art. 2359 c.c.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 bis CORTE COST., Decreto Legge 16/05/1994 num. 299 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 19/07/1994 num. 451 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2359

Massime precedenti Vedi: N. 10428 del 2017, N. 16288 del 2011 Rv. 618678-01, N. 20504 del 2018 Rv. 649925-01, N. 11935 del 2019 Rv. 653748-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **2639** *del* **04/02/2025** (Rv. **673716-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **CAVALLARO LUIGI.** *Relatore:* **CAVALLARO LUIGI.**

I. *(SFERRAZZA MAURO) contro* B. *(MAZZI GIOVANNI)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/03/2019

103298 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE Intervento del Fondo di Garanzia - Presupposti - Cessione di azienda - Prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario - Insolvenza del cedente - Ammissione allo stato passivo del lavoratore per la quota del t.f.r. e per il credito relativo alle ultime tre retribuzioni maturate alle dipendenze del cedente - Contestazione dell'INPS dei presupposti per l'intervento del Fondo - Fondamento - Accordo concluso ex art. 47, comma 5, l. n. 428 del 1990, ratione temporis applicabile - Pattuizione della liberazione del cessionario dall'obbligo solidale di pagare quota di t.f.r. e ultime tre retribuzioni - Irrilevanza.

103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE In genere.

In caso di cessione di azienda con prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario, a cui sia poi seguito il fallimento del cedente, non sussiste un obbligo di intervento del Fondo di garanzia istituito presso l'INPS per il pagamento del TFR e delle ultime tre retribuzioni maturate dai lavoratori alle dipendenze del cedente stesso, nemmeno se detti crediti sono stati accertati e riconosciuti in sede concorsuale, in quanto il presupposto dell'insolvenza non riguarda il datore di lavoro con cui è in essere il rapporto al momento della sua cessazione, non rilevando in senso contrario l'accordo sindacale raggiunto ex art. 47, comma 5, l. n. 428 del 1990 (ratione temporis applicabile), non opponibile all'INPS, stipulato per liberare il cessionario dall'obbligazione solidale per i debiti pregressi.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47, Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 22/10/1988 num. 80

Massime precedenti Vedi: N. 17643 del 2020 Rv. 658937-02, N. 16740 del 2024 Rv. 671580-01, N. 34283 del 2024 Rv. 673315-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **2634** *del* **04/02/2025** (Rv. **673715-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **CAVALLARO LUIGI.** *Relatore:* **CAVALLARO LUIGI.**

O. *(IACOVINO VINCENZO) contro* U. *(PESSI ROBERTO)*

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 20/12/2017

129174 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE Prestazione integrativa della pensione - Diritto alla portabilità della posizione individuale - Presupposto - Cessazione dal lavoro prima della maturazione del diritto alla prestazione del Fondo complementare - Mancato incremento economico della prestazione pensionistica - Irrilevanza.

Il diritto alla portabilità della posizione previdenziale individuale di cui all'art. 14 d.lgs. n. 252 del 2005 comporta - come confermato dalla previsione di cui all'art. 20, commi 5 e 6, del citato d.lgs. - il trasferimento dei contributi maturati verso un nuovo fondo (a cui si accede in relazione ad una nuova attività) per i soli dipendenti cessati prima di aver maturato il diritto alla pensione complementare, perché, dopo il pensionamento e il conseguimento della prestazione complementare, non residua più alcuna "posizione previdenziale individuale trasferibile" e, quindi, resta del tutto irrilevante il mancato incremento economico del trattamento pensionistico in virtù della prestazione integrativa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/12/2005 num. 252 art. 14 CORTE COST., Decreto Legge 05/12/2005 num. 252 art. 20 com. 5, Decreto Legge 05/12/2005 num. 252 art. 20 com. 6, Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2117, Cod. Civ. art. 1467, Cod. Civ. art. 1469

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12209 del 2022 Rv. 664415-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **2615** *del* **04/02/2025** (Rv. **673714-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **RIVERSO ROBERTO.** *Relatore:* **RIVERSO ROBERTO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

C. *(VISONE VITTORIO) contro* E. *(CARATOZZOLO ENRICO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/05/2023

011004 APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE Appalto nei servizi pubblici essenziali - Richiesta di pagamento per ferie e permessi non goduti - Appello - Richiesta di condanna in solido di tutti i soggetti coinvolti nell’appalto ex art. 118, comma 6, d.lgs. n. 163 del 2006 - Domanda nuova rispetto a quella formulata in primo grado ex art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 - Esclusione - Ragioni.

133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA In genere.

In tema di appalto nei servizi pubblici essenziali, la richiesta, avanzata dal lavoratore in grado di appello, di condanna in solido di tutti i soggetti coinvolti nell'appalto (affidatari e sub-affidatari), ai sensi dell'art. 118, comma 6, d.lgs. n. 163 del 2006, al pagamento degli importi spettanti per ferie e permessi non goduti non costituisce domanda nuova rispetto a quella formulata in primo grado ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, in quanto gli elementi di fatto posti a fondamento della responsabilità invocata in forza del codice appalti sono integralmente sovrapponibili, quanto a petitum e causa petendi, a quelli allegati nel ricorso ex art. 414 c.p.c.,

sicché al giudice compete la qualificazione della domanda e l'individuazione della norma applicabile, in applicazione del principio iura novit curia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/12/2006 num. 163 art. 118, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32867 del 2023 Rv. 669395-01, N. 8955 del 2017 Rv. 644062-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **2745** *del* **04/02/2025** (Rv. **673745-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **GNANI ALESSANDRO.** *Relatore:* **GNANI ALESSANDRO.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

contro

Regola competenza

129152 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE Regolamento di competenza - Pagamento di contributi - Controversie tra datore di lavoro ed ente che gestisce forme di previdenza complementare - Applicazione dell'art. 442, comma 2, c.p.c. - Necessità - Conseguenze - Fondamento.

Ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente per le controversie riguardanti il pagamento dei contributi, che si assumono versati in eccesso o non dovuti, sorte tra il datore di lavoro e l'ente che gestisce una forma di previdenza complementare fondata sull'autonomia negoziale, si applica l'art. 442, comma 2 c.p.c., per cui la competenza territoriale si radica ai sensi dell'art. 413, comma 7, c.p.c. e quindi nel foro dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 18 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 442 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 29869 del 2024 Rv. 673540-01, N. 10329 del 2002 Rv. 555829-01, N. 11331 del 2014 Rv. 630909-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **2885** *del* **05/02/2025** (Rv. **673718-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

R. *(RIZZO ALESSANDRO) contro* I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Ufficio stampa delle pubbliche amministrazioni ex l. n. 150 del 2000 - Caratteri - Natura - Conseguenze - Posizione del personale - Assimilabilità alla figura del giornalista di cui alla l. n. 69 del 1963 - Esclusione - Ragioni.

165010 STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE In genere.

L'ufficio stampa delle pubbliche amministrazioni, disciplinato dalla l. n. 150 del 2000, pur prevedendo l'iscrizione all'albo professionale dei relativi addetti e un'area speciale di contrattazione con la partecipazione delle organizzazioni sindacali dei giornalisti, è un'articolazione organizzativa finalizzata a un'attività d'informazione istituzionale e si colloca nella struttura gerarchica degli enti per il tramite del capo ufficio stampa, sicché il personale che vi presta servizio - se non incardinato nell'ufficio già prima dell'entrata in vigore della suddetta legge - è da ricondurre, anche mediante l'individuazione di profili professionali specifici in sede

di contrattazione collettiva, alla posizione di addetto all'ufficio stampa pubblico, che, pur trovando nella previa iscrizione all'albo dei giornalisti un requisito fondante di professionalità, non è assimilabile alla figura del giornalista di cui alla l. n. 69 del 1963, in quanto sottoposto a direttive e privo della spiccata autonomia nell'acquisizione delle notizie e nell'esercizio del diritto di critica che caratterizzano l'attività giornalistica.

Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 69 CORTE COST., Legge 07/06/2000 num. 150 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33596 del 2024 Rv. 673308-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **2879** *del* **05/02/2025** (Rv. **673717-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

M. *(SAITTA FABIO) contro* I. *(GAMBADAURO FELICE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 30/01/2020

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE Soppressione delle posizioni organizzative della P.A. interessata in attuazione di accordo con le organizzazioni sindacali - Revoca dell'incarico - Procedura di contraddittorio ex art. 9, comma 4, del c.c.n.l. 31 marzo 1999 Comparto Regioni ed autonomie locali - Applicabilità - Esclusione.

La procedura di contraddittorio prevista dall'art. 9, comma 4, del CCNL del 31 marzo 1999 (revisione sistema classificazione professionale del comparto Regioni ed autonomie locali) non trova applicazione nel caso in cui l'incarico del dipendente sia revocato in seguito alla soppressione delle posizioni organizzative della P.A. interessata, avvenuta in attuazione di un accordo concluso con le organizzazioni sindacali.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 31/03/1999 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 21482 del 2020 Rv. 658990-01, N. 6367 del 2015 Rv. 635092-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **3044** *del* **06/02/2025** (Rv. **673785-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **AMENDOLA FABRIZIO.** *Relatore:* **AMENDOLA FABRIZIO.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Conf.)*

P. *(VIGLIETTA MARCO) contro* S. *(MATTA NICOLA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/12/2023

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato tra il 23 febbraio e il 17 marzo 2020 - Valutazione ex art. 46 del d.l. n. 18 del 2020, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dall'art. 80 del d.l. n. 34 del 2020 - Necessità - Fattispecie.

La legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020 deve essere valutata - in applicazione del principio "tempus regit actum" - in base all'art. 46 del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020, in vigore dal 18 marzo 2020, nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 80 del d.l. n. 34 del 2020, conv. dalla l. n. 77 del 2020. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva escluso l'applicazione retroattiva della sopravvenuta

disciplina dettata durante la pandemia da Covid-19, che consentiva al datore di lavoro di revocare il recesso, purché con contestuale richiesta del trattamento speciale di cassa integrazione salariale).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 46 com. 1, Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 80, Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST. PENDENTE

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **3042** *del* **06/02/2025** (Rv. **673869-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **AMENDOLA FABRIZIO.** *Relatore:* **AMENDOLA FABRIZIO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

A. *(BORTOLUZZI ANDREA) contro* R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/04/2022

103276 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia - Natura di ente pubblico non economico - Sussistenza - Configurazione statutaria - Caratteri - Conseguenze - Applicabilità all'ente della disciplina del licenziamento collettivo di cui alla l. n. 223 del 1991 - Esclusione.

La disciplina sui licenziamenti collettivi di cui alla l. n. 223 del 1991 non è applicabile all'Azienda di promozione turistica della Provincia di Venezia, in quanto avente natura di ente pubblico non economico, come può desumersi dai caratteri dell'ente risultanti dalla sua configurazione statutaria.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Veneto 04/11/2002 num. 33 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6086 del 2021 Rv. 660684-02, N. 16288 del 2011 Rv. 618678-01, N. 1132 del 2000 Rv. 541111-01, N. 6809 del 1988 Rv. 41111-01, N. 7695 del 2024 Rv. 670533-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **3250** *del* **09/02/2025** (Rv. **673720-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **BUCONI MARIA LAVINIA.** *Relatore:* **BUCONI MARIA LAVINIA.**

D. *(MARTINO ANGELO) contro* I. *(DE FEO ANTONIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 03/05/2019

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Blocco delle assunzioni ex art. 8 della l.r. Puglia n. 32 del 2001 - Fatto impeditivo dell'assunzione - Sussistenza - Insorgenza di un diritto all'assunzione sospensivamente condizionato - Esclusione - Conseguenze - Illegittima assunzione interinale di altri - Contrarietà a correttezza e buona fede - Esclusione - Valutazione, in mancanza di specificazioni, del conseguente permanere del blocco - Irrilevanza.

Il blocco delle assunzioni stabilito dall'art. 8 della l.r. Puglia n. 32 del 2001 costituisce fatto impeditivo all'assunzione di personale, sicché - pur a fronte dell'utile collocazione nella graduatoria di merito all'esito del positivo superamento del concorso - non si configura l'insorgenza di un diritto all'assunzione sospensivamente condizionato alla rimozione del blocco e l'illegittima instaurazione di rapporti lavorativi interinali con altri dipendenti non può essere di

per sé sola considerata contraria a correttezza e buona fede e resta irrilevante, in mancanza delle dovute specificazioni, ai fini della valutazione del conseguente permanere del blocco medesimo.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Puglia 05/12/2001 num. 32 art. 8, Cod. Civ. art. 1358

Massime precedenti Vedi: N. 30238 del 2017 Rv. 646481-01, N. 11779 del 2019 Rv. 653746-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **3235** *del* **09/02/2025** (Rv. **673719-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *Relatore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Diff.)*

F. *(MARAZZA MAURIZIO) contro* F. *(SALVAGO GABRIELE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 31/10/2017

129174 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE Enti con finalità previdenziali o assistenziali complementari - Attribuzione di risorse pubbliche - Condizione - Adeguamento ai mutamenti normativi intervenuti a partire dal d.lgs. n. 124 del 1993 - Difformità - Conseguenze - Nullità sopravvenuta dei negozi di attribuzione di finanziamenti - Sussistenza - Fattispecie.

Agli enti di previdenza e assistenza complementari è consentito ricevere risorse pubbliche a condizione dell'adeguamento ai mutamenti normativi di settore intervenuti a partire dal d.lgs. n. 124 del 1993, sicché, qualora si accertino difformità del relativo regime giuridico rispetto alle modifiche del quadro normativo, va dichiarata la nullità sopravvenuta dei negozi di attribuzione di finanziamenti in loro favore. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, che aveva denunciato l'assenza di autorizzazione del Fondo di solidarietà, previdenza e mutuo soccorso della medesima Fondazione all'esercizio di attività di fondo pensione, ex art. 4, comma 3, del decreto citato, avente carattere di norma imperativa).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 4 com. 3, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 9 CORTE COST.

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **3266** *del* **09/02/2025** (Rv. **673780-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **TRICOMI IRENE.** *Relatore:* **TRICOMI IRENE.**

A. *(DE LUCA TAMAJO RAFFAELE) contro* G.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MESSINA, 14/05/2021

097204 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE Stipulazione o rinnovo di contratti a tempo determinato conclusi per l'attribuzione di incarichi ex art. 15-octies del d.lgs. n. 502 del 1992 - Oggetto - Temporaneità degli incarichi - Ragioni.

In materia di sanità pubblica, i contratti a tempo determinato per l'attribuzione di incarichi ex art. 15-octies del d.lgs. n. 502 del 1992 a personale particolarmente qualificato e aventi ad oggetto specifiche finalità cui la P.A. non può far fronte con il personale in servizio possono essere stipulati o rinnovati soltanto in presenza di esigenze temporanee, date dalla straordinarietà e contingenza di situazioni che non è possibile affrontare con immediato adeguamento dell'organizzazione, della struttura e della dotazione dell'Amministrazione interessata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 octies CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6260 del 2006 Rv. 588311-01, N. 37752 del 2022 Rv. 666385-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **3269** *del* **09/02/2025** (Rv. **673781-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *Relatore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

I. *(SGROI ANTONINO) contro* W. *(VALLESI GIUSEPPE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 22/09/2023

113104 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA Saldo contabile tra credito per anticipazioni a titolo di CIG e debito contributivo - Compensazione impropria - Effetto automatico del pagamento della differenza tra quanto dovuto per obblighi contributivi e quanto anticipato a titolo di integrazioni salariali - Richiesta all'INPS o autorizzazione dello stesso - Irrilevanza.

Il saldo contabile tra credito per anticipazioni a titolo di CIG e debito contributivo previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 148 del 2015 configura un'ipotesi di compensazione impropria che opera in modo automatico, per effetto e alla data del pagamento all'INPS della differenza tra quanto dovuto per obblighi contributivi e quanto anticipato a titolo di integrazioni salariali, senza necessità di alcuna richiesta di parte, né di autorizzazione da parte dell'Istituto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 148 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 14711 del 2007 Rv. 598162-01, N. 16448 del 2011 Rv. 618685-01, N. 141 del 2025 Rv. 673439-01, N. 30220 del 2019 Rv. 655865-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **3266** *del* **09/02/2025** (Rv. **673780-02**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **TRICOMI IRENE.** *Relatore:* **TRICOMI IRENE.**

A. *(DE LUCA TAMAJO RAFFAELE) contro* G.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MESSINA, 14/05/2021

097204 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE Norma transitoria n. 4 dell'ACN del 2005 - Oggetto - Applicabilità ai rapporti con medici veterinari formalizzati ex art. 15 octies del d.lgs. n. 502 del 1992, ma costituenti rapporti di lavoro autonomo convenzionato - Esclusione - Conseguenze - Pagamento di differenze retributive - Esclusione - Azione per il conseguimento del risarcimento del danno o dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. - Necessità.

103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE In genere.

In materia di sanità pubblica, la norma transitoria n. 4 dell'ACN del 23 marzo 2005, per la disciplina delle collaborazioni con medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali (biologi, chimici, psicologi), non regola i rapporti con medici veterinari, formalizzati con contratti ex art. 15-octies del d.lgs. n. 502 del 1992, ma riqualificati in sede di accertamento di merito come rapporti di lavoro autonomo convenzionato; ne consegue che tali medici non possono ottenere il pagamento di differenze retributive - in applicazione del predetto ACN - rispetto al compenso contrattualmente previsto, ma devono agire per il risarcimento del danno o, in subordine, per l'indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 octies CORTE COST., Contr. Coll. 23/03/2005, Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10360 del 2021 Rv. 661017-01, N. 33954 del 2023 Rv. 669447-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **3488** *del* **11/02/2025** (Rv. **673721-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Relatore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.**

P. *(ANDRETTA FRANCESCO) contro* F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/01/2021

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Discriminazione in materia di occupazione e condizioni di lavoro - Art. 4, commi 5 e 6, d.lgs. n. 216 del 2003, trasfuso nell'art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Risarcimento del danno non patrimoniale - Interpretazione alla luce della clausola 17 della direttiva 2000/78/CE - Conseguenze - Prova della condotta discriminatoria - Sufficienza - Ragioni - Condizioni.

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) In genere.

In caso di discriminazione in materia di occupazione e condizioni di lavoro ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6, d.lgs. n. 216 del 2003, trasfuso nell'art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, non riconducibile ai danni punitivi in senso proprio, ma da interpretarsi alla luce della clausola 17 della direttiva 2000/78/CE, è sufficiente la prova di una condotta discriminatoria lesiva della dignità umana ed intrinsecamente umiliante per il destinatario, in ragione: a) della predetta specifica disciplina, che espressamente prevede il risarcimento del danno non patrimoniale; b) della risarcibilità in via equitativa del danno, in caso di lesione di diritti costituzionalmente garantiti; c) del carattere anche dissuasivo del risarcimento, al fine di garantire l'effettività dei diritti eurounitari; d) della possibilità che il danno venga provato attraverso presunzioni, valorizzando la maggiore o minore gravità dell'atto discriminatorio e le condizioni che l'hanno determinato.

Riferimenti normativi: Decisione Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78 art. 17, Decisione Consiglio CEE 29/06/2000 num. 43 art. 15, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 28, Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 4 com. 5, Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 4 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 33276 del 2023 Rv. 669573-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20819 del 2021 Rv. 661868-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **3593** *del* **12/02/2025** (Rv. **673723-01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** *Estensore:* **CERULO ANGELO.** *Relatore:* **CERULO ANGELO.**

A. *(STORACE ISIDE) contro* I. *(SFERRAZZA MAURO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE NASpI - Art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 - Versione antecedente alle innovazioni apportate dall'art. 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e applicabili agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025 - Requisito - Trenta giornate di lavoro effettivo

nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione - Attinenza esclusiva all'ultimo rapporto di lavoro - Esclusione.

In tema di accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale (cd. NASpI), il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio della disoccupazione (di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015, nella formulazione antecedente alle modifiche disposte dall'art. 1, comma 171, della l. 30 dicembre 2024, n. 207, e applicabili agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025) è integrato anche da giornate lavorative non attinenti all'ultimo rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 3 com. 1 lett. C, Legge 30/12/2024 num. 207 art. 1 com. 171

Massime precedenti Vedi: N. 22922 del 2024 Rv. 672302-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **3556** *del* **12/02/2025** (Rv. **673722-01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** *Estensore:* **CERULO ANGELO.** *Relatore:* **CERULO ANGELO.**

M. *(CORRADO PASQUALE) contro* I. *(SFERRAZZA MAURO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/03/2019

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE NASpI - Termine di decadenza ex art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 2015 - Decorrenza - Dalla comunicazione del cancelliere del deposito della pronuncia di accertamento del rapporto di lavoro - Sussistenza - Notificazione della sentenza - Irrilevanza.

In tema di NASpI, se pende giudizio di accertamento della natura del rapporto di lavoro, il termine di decadenza di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di riconoscimento della prestazione, di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 2015, decorre dalla comunicazione, ad opera del cancelliere, del deposito della sentenza di accertamento della natura subordinata del rapporto, non occorrendo, invece, la notificazione della pronunzia ai sensi dell'art. 285 c.p.c., che rileva solo ai fini del decorso del termine per l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 6 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 430, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 45 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10747 del 2022 Rv. 664302-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **3641** *del* **12/02/2025** (Rv. **673724-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **MICHELINI GUALTIERO.** *Relatore:* **MICHELINI GUALTIERO.**

K. *(PROSPERI MARINA) contro* C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 23/12/2021

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Ricorso per cassazione - Rilascio della procura speciale - Disciplina per il periodo pandemico ex art. 83, comma 20-ter, del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020 - Riutilizzo o rielaborazione grafica della procura conferita per i gradi di merito -

Rispondenza al requisito della posteriorità rispetto alla data del provvedimento impugnato - Esclusione - Conseguenze.

In tema di ricorso per cassazione, la disposizione sul rilascio della procura speciale nel periodo pandemico di cui all'art. 83, comma 20 ter del d.l. n. 18 del 2020, introdotto dalla l. di conversione n. 27 del 2020, non deroga al necessario requisito della sua posteriorità rispetto alla data del provvedimento impugnato, sicché il riutilizzo o la rielaborazione grafica della procura conferita, per i gradi di merito, ai sensi di tale disciplina speciale determina l'inammissibilità insanabile del ricorso.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 20 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Vedi: N. 33518 del 2022 Rv. 666147-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2075 del 2024 Rv. 669833-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **3627** *del* **12/02/2025** (Rv. **673782-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.**

K. *(DE LUCA ALESSANDRO) contro* C. *(PIROVANO GIORGIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/03/2022

103260 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI Esercizio del diritto di critica del lavoratore - Limiti - Continenza formale - Parametri per valutare la violazione con riguardo ad un'unica frase o parola - Utilizzo di epiteti volgari, disonorevoli o infamanti - Necessità - Pertinenza - Significato nel rapporto di lavoro - Interesse alla conoscenza dei soggetti coinvolti nelle problematiche lavorative - Fattispecie.

Il diritto di critica del lavoratore nei confronti del datore deve esercitarsi nel rispetto sia del criterio della continenza formale - violato, con riguardo all'utilizzo di una sola parola o frase estrapolata dal contesto, solo dall'utilizzo di epiteti volgari, disonorevoli o infamanti dell'altrui reputazione senza alcun nesso con la disapprovazione espressa - che di quello della pertinenza riferito, nell'ambito del rapporto di lavoro, non all'interesse pubblico alla conoscenza della notizia, ma a quello dei soggetti coinvolti nelle problematiche lavorative poste al centro dell'esercizio del diritto di critica. (Nella specie, la S.C. ha affermato che non viola il criterio della pertinenza il medico che inoltra a tutti i colleghi del reparto, oltre che al dirigente della struttura, una e-mail in cui lamenta di essere stato escluso dall'attività in sala operatoria, così come non viola la continenza formale - in considerazione delle origini e della storia personale del lavoratore - la frase "Caro Professore, per favore, tolga il Suo ginocchio dal mio collo. Come Lei, dovrei poter respirare anche io").

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 21, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 1379 del 2019, N. 16000 del 2009 Rv. 609798-01, N. 21649 del 2016 Rv. 641460-01, N. 14527 del 2018 Rv. 648996-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **3831** *del* **14/02/2025** (Rv. **673725-01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** *Estensore:* **CERULO ANGELO.** *Relatore:* **CERULO ANGELO.**

I. *(STUMPO VINCENZO) contro* S. *(BORILE FABIO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/04/2020

129011 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE Indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL - Assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio - Spettanza - Decorrenza temporale limitata - Sussistenza.

L'indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL, prevista per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, è riconosciuta agli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio limitatamente agli eventi di disoccupazione successivi al 1° luglio 2017.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 15 com. 15, Legge 22/05/2017 num. 81 art. 7

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **3968** *del* **16/02/2025** (Rv. **673726-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **CASCIARO SALVATORE.** *Relatore:* **CASCIARO SALVATORE.**

C. *(ZOMPI' FRANCESCO) contro* P. *(VERGINE VINCENZO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 15/10/2019

098221 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE Trattamento economico accessorio - Personale di categoria D - Titolarità di posizioni organizzative di cui all'art. 8 c.c.n.l. 31/03/1999 Comparto Enti Locali - Principio di onnicomprensività - Sussistenza - Conseguenze.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il trattamento economico accessorio riconosciuto al personale di categoria D, titolare di posizioni organizzative di cui all'art. 8 c.c.n.l. 31 marzo 1999 Comparto Enti Locali, è soggetto al principio di onnicomprensività ai sensi dell'art. 10 del medesimo c.c.n.l., sicché il dipendente incaricato di più posizioni organizzative non può cumulare le retribuzioni accessorie per esse previste.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 31/03/1999 art. 10, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32617 del 2022 Rv. 666009-01, N. 3094 del 2018 Rv. 647408-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **3971** *del* **16/02/2025** (Rv. **673807-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **CASCIARO SALVATORE.** *Relatore:* **CASCIARO SALVATORE.**

A. *(PUTORTI' ANNACHIARA) contro* A. *(ANDRISANI LUCA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 09/11/2023

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE Comportamento extralavorativo del dipendente - Rilevanza ai fini del licenziamento - Oneri di allegazione del datore di lavoro - Deduzione del fatto in sé - Sufficienza - Condizioni - Fattispecie.

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA In genere.

In tema di licenziamento per giusta causa, l'onere di allegazione dell'incidenza, irrimediabilmente lesiva del vincolo fiduciario, del comportamento extralavorativo del dipendente sul rapporto di lavoro, è assolto dal datore di lavoro con la specifica deduzione del fatto in sé, quando lo stesso ha riflessi, anche solo potenziali ma oggettivi, sulla funzionalità del rapporto compromettendo le aspettative di un futuro puntuale adempimento, in relazione alle specifiche mansioni o alla particolare attività, perché di gravità tale, per contrarietà alle norme dell'etica e del vivere comuni, da connotare la figura morale del lavoratore, tanto più se inserito in un ufficio di rilevanza pubblica a contatto con gli utenti. (Fattispecie relativa al licenziamento di dipendente di ASL, con mansioni di "necroforo" implicanti contatti con l'utenza, a cui era stata applicata ex art. 444 c.p.p. la pena di tre anni di reclusione per lesioni con arma da fuoco ai danni di un componente di una famiglia titolare di impresa di onoranze funebri concorrente con quella della propria famiglia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24023 del 2016

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **3970** *del* **16/02/2025** (Rv. **673727-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **CASCIARO SALVATORE.** *Relatore:* **CASCIARO SALVATORE.**

B. *(GIAMPIETRO STEFANO) contro* R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 17/12/2020

098231 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Trasferimento di funzioni statali alla Regione Trentino-Alto Adige - Art. 1 d.lgs. n. 16 del 2017 – Configurabilità del passaggio di dipendenti ex art. 31 d.lgs. m. 165 del 2001 - Sussistenza - Salvezza delle disposizioni speciali di rango normativo - Conseguenze - Inderogabilità da parte della contrattazione collettiva.

Il trasferimento di funzioni statali alla Regione Trentino-Alto Adige regolato dal d.lgs. n. 16 del 2017 integra un "passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività" disciplinato dall'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale - nel prevedere in tale ipotesi l'applicazione dell'art. 2112 c.c. e delle procedure di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, l. n. 428 del 1990 - fa comunque salve disposizioni speciali di rango normativo, come quella dettata dall'art. 1, comma 9, di detto d.lgs. in materia di inquadramento del personale trasferito, che reca una disciplina speciale e in sé compiuta, non derogabile da parte della contrattazione collettiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/02/2017 num. 16 art. 1, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31

Massime precedenti Vedi: N. 3747 del 2023 Rv. 666622-01, N. 29339 del 2023 Rv. 669082-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **4011** *del* **17/02/2025** (Rv. **673728-01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** *Estensore:* **BUFFA FRANCESCO.** *Relatore:* **BUFFA FRANCESCO.**

B. *(RUSSO GIOVANNI) contro* I. *(CARUSO SEBASTIANO)*

Rigetta, TRIBUNALE FOGGIA, 27/10/2020

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Procedimento ex art. 445-bis c.p.c. - Assegno ordinario di invalidità INPS - Liquidazione giudiziale delle spese processuali - Individuazione dello scaglione di valore e dei parametri minimi ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 - Onere probatorio a carico dell'assicurato - Fattispecie.

Nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c. inerente alla revoca dell'assegno ordinario di invalidità INPS, prestazione triennale benché astrattamente rinnovabile per massimo due volte, la liquidazione delle spese processuali va effettuata in base ad un valore della causa, calcolato ex art. 13, comma 2, c.p.c., che rientra nello scaglione di cui al d.m. n. 55 del 2014 compreso tra 5.200,00 ed 26.000,00 euro, salvo che l'assicurato provi un valore eccedente detti limiti in ragione della consistenza contributiva della propria posizione previdenziale. (Nella specie la S.C., in assenza di prova di tale maggiore valore, ha confermato la determinazione dello scaglione anzidetto e stabilito che i parametri minimi per esso dovuti vanno individuati in 911,00 euro per la fase di istruzione preventiva e in 2.251,00 euro per il giudizio di merito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 13 com. 2, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55

Massime precedenti Vedi: N. 19482 del 2018 Rv. 650096-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10454 del 2015 Rv. 635277-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **4092** *del* **17/02/2025** (Rv. **674051-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **RIVERSO ROBERTO.** *Relatore:* **RIVERSO ROBERTO.**

C. *(QUATTROMINI GIULIANA) contro* O. *(VISCHI ANDREA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/12/2019

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. - Danno da esposizione del lavoratore a polveri di amianto - Presenza significativa nell'ambiente di lavoro - Superamento dei limiti di concentrazione cd. TLV - Necessarietà ai fini dell'accertamento della colpa e del nesso causale - Insussistenza.

In tema di responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. per il danno alla salute derivante dall'esposizione del lavoratore a polveri di amianto significativamente presenti nell'ambiente di lavoro, il superamento dei valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. TLV, cioè "threshold limit value") risulta privo di rilievo ai fini della ricostruzione sia della colpa del datore di lavoro, da individuare in base alle norme in materia di igiene del lavoro e di prevenzione dalle polveri di qualsiasi specie, sia del nesso causale, per il quale, stante la natura di malattia dose dipendente, rileva piuttosto l'intensità delle dosi che si accumulano nell'organismo in ragione della durata dell'esposizione nel corso del tempo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 19/03/1956 num. 303 art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 18503 del 2016 Rv. 641194-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **4084** *del* **17/02/2025** (Rv. **673729-02**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **RIVERSO ROBERTO.** *Relatore:* **RIVERSO ROBERTO.**

A. *(FAVALLI GIACINTO) contro* C. *(CORNELIO ENRICO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 09/06/2020

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. - Configurabilità - Decesso di lavoratore per mesotelioma correlato ad esposizione all'amianto - Prevedibilità dello specifico evento - Necessità - Esclusione - Prevedibilità della possibilità di evitare un grave danno alla salute - Sufficienza - Esonero del datore di lavoro - Oneri probatori.

Perché si configuri la responsabilità datoriale ai sensi dell'art. 2087 c.c. non occorre in capo all'imprenditore la prevedibilità dello specifico evento concretamente verificatosi o del suo decorso causale (nella specie, decesso del lavoratore per mesotelioma pleurico correlato all'esposizione a polveri di amianto), ma è sufficiente quella della potenziale idoneità della condotta a provocare un danno grave alla salute, sicché, ai fini dell'esonero da tale responsabilità, occorre dimostrare quali misure di prevenzione ed informazione, fra quelle conosciute ed in uso all'epoca, sono state concretamente adottate a protezione dello specifico rischio lavorativo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5813 del 2019 Rv. 652842-01, N. 24217 del 2017 Rv. 646106-02

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **4084** *del* **17/02/2025** (Rv. **673729-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **RIVERSO ROBERTO.** *Relatore:* **RIVERSO ROBERTO.**

A. *(FAVALLI GIACINTO) contro* C. *(CORNELIO ENRICO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 09/06/2020

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. - Danno da esposizione del lavoratore a polveri di amianto - Regola cautelare ex art. 21 d.P.R. n. 303 del 1956 - Portata - Applicabilità per le fibre di amianto - Sussistenza - Ragioni.

In tema di responsabilità ex art. 2087 c.c., il datore di lavoro, al fine della prevenzione dei danni ai lavoratori derivanti dall'esposizione alle polveri di amianto, è tenuto al rispetto anche della regola cautelare di cui all'art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956 - volta a proteggere dall'inalazione di polveri, di qualsiasi specie, di cui si deve conoscere l'esistenza e nocività, sia se produttive di effetti visibili che invisibili - e ciò in ragione del duplice rilievo che il legislatore, in più disposizioni, qualifica come polveri le fibre di amianto e richiama espressamente detto d.P.R. per la protezione dal rischio derivante dall'amianto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 19/03/1956 num. 303 art. 21, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 174, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 175

Massime precedenti Vedi: N. 18503 del 2016 Rv. 641194-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **4250** *del* **18/02/2025** (Rv. **673783-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **TRICOMI IRENE.** *Relatore:* **TRICOMI IRENE.**

P. *(COLOMBO ANNA) contro* A. *(CUMINO SILVIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 03/10/2023

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Personale infermieristico - Prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario di lavoro - Tempo impiegato per la vestizione e svestizione della divisa - Diritto a compenso aggiuntivo - Condizioni.

103372 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE In genere.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'infermiere che chiede il pagamento di una somma aggiuntiva alla retribuzione per aver reso una prestazione eccedente l'orario di lavoro - come risultante dalle apposite timbrature in entrata e in uscita di cui all'art. 27, comma 12, c.c.n.l. Sanità del 21/05/2018 - a causa del tempo impiegato, in assenza di istruzioni sul punto del datore di lavoro, per indossare e svestire la divisa da lavoro prima e dopo tali timbrature, è tenuto ad allegare e dimostrare di avere effettuato, anteriormente e successivamente a queste, le operazioni di vestizione e svestizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2107, Contr. Coll. 21/05/2018 art. 27

Massime precedenti Vedi: N. 18612 del 2024 Rv. 671942-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **4262** *del* **18/02/2025** (Rv. **673744-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **MANCINO ROSSANA.** *Relatore:* **MANCINO ROSSANA.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Diff.)*

I. *(STUMPO VINCENZO) contro* D. *(FUSCHETTO DIMITRI)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/07/2023

103298 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE Insolvenza del datore di lavoro - Intervento del Fondo di garanzia del T.F.R. - Requisiti - Datore di lavoro non soggetto a fallimento - Società di persone cancellata dal registro delle imprese - Previo esperimento dell'azione esecutiva nei confronti di tutti i soci - Necessità - Decesso di un socio - Previo esperimento della procedura di liquidazione ex art. 499 c.c. - Necessità.

L'intervento del Fondo di garanzia dell'INPS per la mancata corresponsione del T.F.R. da parte di datore di lavoro costituito da società di persone cancellata dal registro delle imprese, non assoggettabile a procedura fallimentare, è subordinato al previo esperimento delle azioni esecutive nei confronti di tutti i soci coobbligati solidali ed illimitatamente responsabili, nonché, in caso di decesso di uno dei soci seguito dalla rinuncia dei chiamati all'eredità, alla previa attivazione della procedura di liquidazione concorsuale ai sensi dell'art. 499 c.c.

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 499

Massime precedenti Vedi: N. 1864 del 2025 Rv. 673667-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **4399** *del* **19/02/2025** (Rv. **673733-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **CASCIARO SALVATORE.** *Relatore:* **CASCIARO SALVATORE.**

D. *(RIZZOGLIO MIRCO GIOVANNI) contro* C. *(MANDARANO ANTONELLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/03/2020

026018 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Avvocati interni alle pubbliche amministrazioni - Compensi professionali - Oneri contributivi - Soggetto obbligato - Individuazione - Art. 1, comma 208, della l. n. 266 del 2005 - Pagamento a carico della controparte soccombente - Esclusione - Fondamento.

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE In genere.

In tema di compensi professionali spettanti agli avvocati interni alle amministrazioni pubbliche, nei casi regolati ratione temporis dall'art. 1, comma 208, della l. n. 266 del 2005, gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi riconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite, sicché - trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza - è infondata la pretesa della P.A. di ottenere a carico della controparte soccombente il pagamento degli oneri riflessi.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 208 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 27315 del 2021 Rv. 662367-01, N. 420 del 2024 Rv. 669693-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **4395** *del* **19/02/2025** (Rv. **673732-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Diff.)*

C. *(ZGAGLIARDICH GIANNI) contro* R. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 25/02/2020

131022 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - FORMA Opposizione a decreto ingiuntivo - Rito del lavoro - Notifica del ricorso privo del decreto di fissazione dell'udienza - Costituzione dell'opposto - Sanatoria del vizio della "vocatio in ius" - Diritto dell'opposto alla rimessione in termini - Sussistenza.

132084 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo a cui si applica il rito del lavoro, la notifica del ricorso senza il decreto di fissazione dell'udienza determina un vizio, attinente alla "vocatio in ius", che viene sanato dalla costituzione dell'opposto, il quale ha diritto, eventualmente, alla rimessione in termini per il compimento delle attività processuali dalle quali sia in conseguenza decaduto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20601 del 2023 Rv. 668596-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **4395** *del* **19/02/2025** (Rv. **673732-02**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Diff.)*

C. *(ZGAGLIARDICH GIANNI) contro* R. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 25/02/2020

026018 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Avvocati interni agli enti locali - Art. 27 c.c.n.l. comparto Regioni ed autonomie locali del 14/09/2000 - Interpretazione - Compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente - Disciplina - Competenza in capo all'ente - Sussistenza - Limiti - Fattispecie relativa alla Regione Friuli Venezia Giulia.

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE In genere.

In tema di compensi agli avvocati interni agli enti locali, l'art. 27 del c.c.n.l. comparto Regioni ed autonomie locali del 14/09/2000 si interpreta nel senso che è lasciato ampio spazio al potere degli enti provvisti di avvocatura di disciplinare la corresponsione dei compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole, fermo il rispetto dei principi (e non già della puntuale disciplina) del r.d.l. n. 1578 del 1933, mentre resta affidato alla contrattazione collettiva decentrata il solo coordinamento tra tali compensi e la retribuzione di risultato; pertanto, legittimamente la Regione Friuli-Venezia Giulia, con l'art. 2 del regolamento emanato con d.P.G.R. n. 138 del 2016, ratione temporis vigente, ha fissato nel passaggio in giudicato della sentenza il momento rilevante per la maturazione del compenso speciale e per la verifica del rispetto del tetto annuo retributivo ex art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014, da compiersi con riguardo alle sole sentenze passate in giudicato nell'anno di riferimento.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Contr. Coll. 22/09/2000 art. 27, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 9 CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST., Decr. Pres. Giunta Reg. Friuli-Venezia-Giulia 07/07/2016 num. 138 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 27316 del 2021 Rv. 662330-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **4288** *del* **19/02/2025** (Rv. **673730-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **MANCINO ROSSANA.** *Relatore:* **MANCINO ROSSANA.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*

I. *(PREDEN SERGIO) contro* F. *(PECONI STEFANO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/11/2018

129067 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI Benefici previdenziali a favore dei perseguitati per motivi razziali - Accredito contributivo figurativo ex art. 5 l. n. 96 del 1955 - Copertura dell'intero periodo assicurativo del lavoratore - Esclusione - Copertura dei soli periodi, compresi tra il 7 luglio 1938 ed il 25 aprile 1945, privi di contribuzione a causa delle persecuzioni - Sussistenza.

La contribuzione figurativa prevista dall'art. 5 l. n. 96 del 1955 per i perseguitati per motivi razziali non copre l'intero periodo assicurativo del lavoratore, ma i soli rapporti contributivi nei quali si siano verificati, dal 7 luglio 1938 al 25 aprile 1945, dei vuoti di contribuzione in ragione dell'impossibilità di prestare attività lavorativa a causa delle persecuzioni.

Riferimenti normativi: Legge 10/03/1955 num. 96 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 15633 del 2016 Rv. 640723-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **4290** *del* **19/02/2025** (Rv. **673731-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **MANCINO ROSSANA.** *Relatore:* **MANCINO ROSSANA.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Conf.)*

I. *(DI MEGLIO ALESSANDRO) contro* Z. *(SANTINI FABIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 30/08/2017

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Requisiti reddituali - Coesistenza con l'erogazione del trattamento - Necessità - Conseguenza - Accertamento giudiziale - Periodo di riferimento - Anno di decorrenza della prestazione - Accertamento in via amministrativa - Riferibilità all'anno precedente - Base di confronto - Sommatoria dei redditi da prestazione relativi all'anno in corso con redditi diversi conseguiti nell'anno precedente - Esclusione - Fondamento.

In tema di prestazioni assistenziali, i requisiti reddituali che condizionano il riconoscimento del beneficio (nella specie, l'assegno di invalidità civile), ai sensi dell'art. 35, commi 8 e 9, del d.l. n. 297 del 2008, conv. con l. n. 14 del 2009, debbono coesistere con l'erogazione del trattamento, sicché il relativo accertamento giudiziale va operato con riferimento all'anno da cui decorre la prestazione e non all'anno precedente, a differenza di quanto avviene, invece, in sede amministrativa per ragioni pratiche; pertanto, al fine della verifica del superamento dei limiti reddituali, la base di confronto non può essere data dalla sommatoria dei redditi da prestazione relativi all'anno in corso con redditi di natura diversa conseguiti nell'anno precedente, in quanto il cumulo di redditi riferiti ad anni diversi non ha alcuna base normativa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/2008 num. 297 art. 35 com. 8, Decreto Legge 30/12/2008 num. 297 art. 35 com. 9, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 13 com. 6, Legge 27/02/2009 num. 14 CORTE COST., Legge 31/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 8633 del 2014 Rv. 630258-01, N. 5271 del 2017 Rv. 643194-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **4433** *del* **20/02/2025** (Rv. **673734-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

L. *(PESACANE PAOLO) contro* A. *(BOREA ESTER STEFANIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 06/12/2019

098269 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO - IN GENERE Assunzioni obbligatorie - Società cd. "in house" - Periodo di vigenza dell'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con l. n. 133 del 2008 - Applicazione dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Esclusione - Periodo anteriore al d.lgs. n. 151 del 2015 - Applicazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 68 del 1999 nel testo "ratione temporis" vigente.

103208 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA In genere.

L'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 - che prevede l'assunzione obbligatoria per chiamata diretta e nominativa, da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici, del coniuge superstite e dei figli del personale deceduto nell'espletamento del servizio delle Forze

armate, delle Forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco e della Polizia municipale, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla l. n. 466 del 1980 - non trova applicazione, in vigenza dell'art. 18, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008, alle società cd. "in house", cui si applica invece, fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 151 del 2015, l'art. 7, comma 1, l. n. 68 del 1999, nel testo "ratione temporis" vigente.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/2006 num. 112 art. 18, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35 com. 2, Legge 12/03/1999 num. 68 art. 7 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 8261 del 2020 Rv. 657618-01, N. 18539 del 2022 Rv. 664917-01, N. 420 del 2024 Rv. 669693-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **4655** *del* **21/02/2025** (Rv. **673786-02**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **LEONE MARGHERITA MARIA.** *Relatore:* **LEONE MARGHERITA MARIA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Diff.)*

A. *(PARPAGLIONI MARA) contro* B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/07/2021

103260 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI Sospensione cautelare dal servizio per pendenza di procedimento penale - Art. 37 del c.c.n.l. per il settore del credito del 2007 - Conservazione del trattamento economico - Successivo licenziamento - Effetti - Obbligo di restituzione delle retribuzioni medio tempore percepite - Insussistenza - Fondamento.

In tema di sospensione cautelare dal servizio per pendenza di un procedimento penale, l'art. 37 del c.c.n.l. del settore credito del 2007 garantisce la retribuzione al lavoratore allontanato dal servizio, senza che, in caso di successivo licenziamento, sul prestatore gravi alcun obbligo restitutorio delle retribuzioni medio tempore percepite, poiché tale allontanamento è l'effetto di una scelta imprenditoriale di mera opportunità che non intacca il sinallagma funzionale, e poiché il citato art. 37 definisce quale "servizio attivo" il periodo di sospensione.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 12/08/2007 art. 37, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9618 del 2015 Rv. 635394-01, N. 15353 del 2012 Rv. 624568-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **4655** *del* **21/02/2025** (Rv. **673786-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **LEONE MARGHERITA MARIA.** *Relatore:* **LEONE MARGHERITA MARIA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Diff.)*

A. *(PARPAGLIONI MARA) contro* B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/07/2021

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Effetti retroattivi del licenziamento - Art. 1, comma 41, della l. n. 92 del 2012 - Applicabilità a procedimento disciplinare iniziato prima della sua entrata in vigore (18 luglio 2012) - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di licenziamento disciplinare, l'art. 1, comma 41, della l. n. 92 del 2012, concernente la retrodatazione degli effetti del recesso al giorno della comunicazione di avvio del procedimento

disciplinare, si applica anche ai licenziamenti derivanti da procedimenti disciplinari anteriori all'entrata in vigore della citata disposizione (18 luglio 2012), in ragione della considerazione unitaria di tali procedimenti e della necessità di attribuire rilievo al momento di inizio della procedura di contestazione, al fine di garantire il pieno diritto di difesa del lavoratore. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'applicazione dell'art. 1, comma 41, l. n. 92 del 2012 in relazione ad un procedimento disciplinare iniziato con contestazione ricevuta il 10 maggio 2012 e concluso, previo periodo di sospensione cautelare dal lavoro, con licenziamento irrogato il 5 dicembre 2018).

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 41 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 23424 del 2017 Rv. 645884-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **4571** *del* **21/02/2025** (Rv. **673784-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **BUCONI MARIA LAVINIA.** *Relatore:* **BUCONI MARIA LAVINIA.**

A. *(PERRON CABUS ANDREA) contro* C. *(PARISE NICO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/02/2020

098210 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - COLLOCAMENTO A RIPOSO, IN ASPETTATIVA E IN DISPONIBILITA' Collocamento in disponibilità - Successiva assegnazione ad ente di classe inferiore a quello di iscrizione - Conservazione del precedente trattamento economico percepito - Art. 43 c.c.n.l. del 16/05/2001 - Conservazione degli importi delle voci retributive menzionate - Esclusione - Diritto a mantenere il riallineamento di cui all'art. 41, comma 5, c.c.n.l. del 16/05/2001 - Assenza dei presupposti - Esclusione.

Il segretario comunale collocato in disponibilità, e successivamente nominato presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione, ha diritto ai sensi dell'art. 43, comma 2, del c.c.n.l. del 16 maggio 2001 a conservare il trattamento economico precedente, composto dalle voci previste dal comma 1 del medesimo articolo, ma non gli specifici importi ad esse relativi percepiti presso l'ultima sede di servizio, né, tantomeno, il riallineamento stipendiale di cui all'art. 41, comma 5, di detto c.c.n.l., che spetta solo laddove ne ricorrano i presupposti, legati alla presenza presso la sede assegnata di dirigenti da sovrintendere e coordinare.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Contr. Coll. 16/05/2001 art. 43, Contr. Coll. 16/05/2001 art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 5284 del 2018 Rv. 647478-01, N. 15090 del 2018 Rv. 648959-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **4724** *del* **23/02/2025** (Rv. **673787-01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** *Estensore:* **GANDINI FABRIZIO.** *Relatore:* **GANDINI FABRIZIO.**

I. *(SFERRAZZA MAURO) contro* G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA

113185 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE - IN GENERE Fruizione di assegno ordinario di invalidità - Maturazione dei requisiti per la NASpI - Facoltà di opzione - Fondamento - Termine per l'esercizio - Insussistenza - Obbligazione alternativa - Insussistenza.

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE In genere.

La maturazione dei requisiti per la indennità NASpI successivamente alla fruizione di assegno ordinario di invalidità fa sorgere in capo all'assicurato il diritto di optare per uno dei due trattamenti, esercitando una scelta per la quale, tuttavia, non è previsto un termine, non espressamente contemplato dalla legge, né altrimenti desumibile attraverso il richiamo alla natura alternativa delle corrispondenti obbligazioni (che va esclusa in mancanza dell'originario concorso delle due prestazioni).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 11 com. 1 lett. E, Cod. Civ. art. 1285, Cod. Civ. art. 1287

Massime precedenti Vedi: N. 24819 del 2024 Rv. 672367-01, N. 23040 del 2024 Rv. 672304-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **4933** *del* **25/02/2025** (Rv. **674052-01**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

A. *(SEMINARA DARIO) contro* A. *(CURRAO CONCETTA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 26/11/2019

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Dirigenza del S.S.N. - Area dei ruoli sanitario, professionale tecnico ed amministrativo - Incarichi, ex art. 40, comma 9, c.c.n.l. dell'8/6/2000, relativi a più strutture complesse - Atto aziendale di graduazione funzioni - Carenza - Conseguenze - Parte variabile retribuzione di posizione - Spettanza - Esclusione.

Non ha diritto alla parte variabile della retribuzione di posizione, in mancanza di prova documentale dell'avvenuta adozione dell'atto aziendale di graduazione delle funzioni, il dirigente del S.S.N. (area dei ruoli sanitario, professionale tecnico ed amministrativo) al quale, a norma dell'art. 40, comma 9, c.c.n.l. dell'8 giugno 2000, è stato conferito un incarico che, pur senza configurarsi con la denominazione di incarico di direzione di dipartimento, ricomprende tuttavia più strutture complesse.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 08/06/2000 art. 40 com. 9

Massime precedenti Vedi: N. 22934 del 2016 Rv. 641510-01, N. 37004 del 2022 Rv. 666620-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **4983** *del* **26/02/2025** (Rv. **674053-01**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

A. *(MAGRINI CHIARA) contro* G. *(BERTI PAOLO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 01/04/2020

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Dirigente - Rinnovo di incarico di alta specializzazione conferito in luogo di incarico di direzione di struttura complessa - Art. 9, comma 32, d.l. n. 78 del 2010 - Trattamento economico spettante dopo il rinnovo - Conservazione di assegno ad personam legato all'incarico di direzione di struttura complessa - Esclusione.

L'art. 9, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, non consente al dirigente sanitario - che ha ottenuto da un'azienda ospedaliera il rinnovo dell'incarico dirigenziale di alta specializzazione, conferitogli in luogo di quello di direttore di struttura complessa - di continuare a ricevere, anche dopo il predetto rinnovo e quale componente del trattamento economico, l'assegno "ad personam" precedentemente corrispostogli per mantenere la medesima retribuzione accessoria già percepita quale direttore di struttura complessa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 9 com. 32 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 25518 del 2024 Rv. 672472-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **5133** *del* **27/02/2025** (Rv. **674054-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **CAVALLARO LUIGI.** *Relatore:* **CAVALLARO LUIGI.**

C. *(LAMARUCCIOLA ANTONIO) contro* I. *(PATTERI ANTONELLA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/05/2019

129015 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - DECADENZA Domanda per i ratei di pensione maturati e non riscossi - Decadenza sostanziale ex art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 - Inapplicabilità - Fondamento - Prescrizione - Applicabilità - Sussistenza.

129201 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - IN GENERE In genere.

L'azione per la corresponsione di ratei di pensione maturati e non riscossi non è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, poiché quest'ultimo si applica soltanto alle controversie concernenti la spettanza o la misura del trattamento pensionistico, ma solo alla prescrizione ordinaria per il decorso dei relativi termini.

Riferimenti normativi: DPR del 1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 lett. 4)

Massime precedenti Vedi: N. 41886 del 2021 Rv. 663600-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **5332** *del* **28/02/2025** (Rv. **674055-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Conf.)*

S. *(VINCI GEROLAMO) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/04/2021

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Somministrazione irregolare - Ambiente normativo di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 81 del 2015 - Azione per la costituzione del rapporto di lavoro - Azione del lavoratore nei confronti dell’utilizzatore - Limitazione alle sole ipotesi di cui agli artt. 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lett. a), b) e c) d.lgs. 81 del 2015 - Esclusione - Azione per il caso di condotte elusive di norme imperative - Sussistenza - Ragioni.

In tema di somministrazione irregolare, l'art. 38 del d.lgs. n. 81 del 2015, secondo cui il prestatore di lavoro può chiedere la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore solo se

la somministrazione avviene al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli artt. 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1 lett. a), b) e c) non impedisce al lavoratore di esperire la medesima azione in tutti i casi di elusione di norme imperative, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1344 e 1418 c.c., in ragione dell'immanenza del requisito della temporaneità nei rapporti di lavoro interinale e della necessaria interpretazione conforme della normativa italiana al diritto dell'Unione europea.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 38, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 31 com. 1, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 31 com. 2, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 32, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 33 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 33 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 33 com. 1 lett. C, Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 19/11/2008 num. 104, Decreto Legge 12/07/2018 num. 87 CORTE COST., Legge 09/08/2018 num. 96 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23495 del 2022 Rv. 665407-01, N. 7702 del 2018 Rv. 647671-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **5336** *del* **28/02/2025** (Rv. **674069-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **CERULO ANGELO.** *Relatore:* **CERULO ANGELO.**

I. *(PREDEN SERGIO) contro* T. *(MURINEDDU FEDERICA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/07/2020

129138 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE Pensione di anzianità - Lavoratori dello spettacolo - Calcolo dei contributi giornalieri necessari a perfezionare un'annualità contributiva - Compensazione delle lacune con le eccedenze relative ad altro anno solare - Impossibilità - Ragioni.

In tema di pensione di anzianità dei lavoratori dello spettacolo, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 182 del 1997, il calcolo dei contributi giornalieri necessari a perfezionare un'annualità contributiva deve essere compiuto valorizzando i soli contributi relativi all'anno solare di riferimento, senza che le eccedenze di un anno possano essere compensate con le carenze di un altro, in quanto, in difetto di un principio di libera disponibilità nella collocazione nel tempo dei contributi, la redistribuzione degli stessi secondo un meccanismo di compensazione richiederebbe una previsione derogatoria espressa, non potendosi ritenere connaturata alla specialità del lavoro nello spettacolo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1997 num. 182 art. 2 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 5157 del 2004 Rv. 571100-01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione tributaria

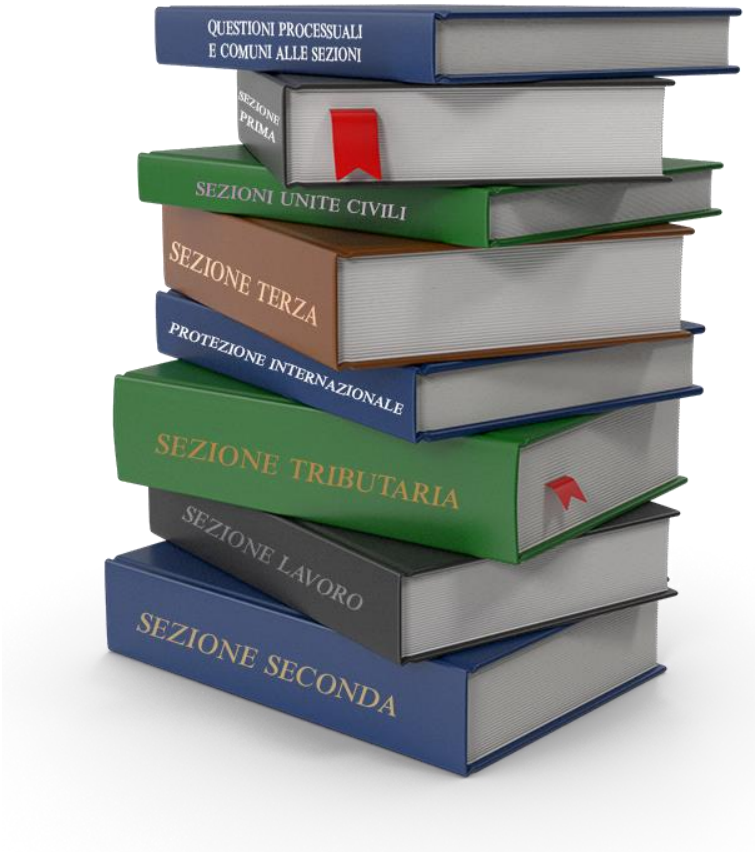

FEBBRAIO 2025

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **2505** *del* **03/02/2025** (Rv. **674071-01**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *Relatore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.**

B. *(SCIPINOTTI PAOLO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 12/02/2016

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Agevolazioni per l'acquisto della prima casa - Immobile in comunione e pro indiviso - Rivendita entro il quinquennio - Conseguenze - Decadenza dal beneficio - Responsabilità solidale degli acquirenti.

In tema di agevolazioni tributarie per l'acquisto della prima casa, in caso di acquisto dell'immobile adibito ad abitazione non di lusso, in comunione e pro indiviso da parte di più soggetti, la decadenza dell'agevolazione ex art. 1, nota II bis, punto 4, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, prevista per l'ipotesi di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito dell'immobile prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del suo acquisto, comporta in capo agli acquirenti la responsabilità solidale dell'obbligazione tributaria ai sensi dell'art. 57, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986, rimanendo la rilevanza delle quote ideali in capo ai comunisti soltanto sul piano del rapporto interno.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 com. 1 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13291 del 2011 Rv. 618463-01, N. 3123 del 2023 Rv. 666954-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **2692** *del* **04/02/2025** (Rv. **674072-02**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **NARDIN MAURA.** *Relatore:* **NARDIN MAURA.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.**

M. *(SCISCA GIORGIO) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 12/05/2023

Costituisce indice di particolare capacità contributiva, ai sensi del d.m. 10 settembre 1992, non il generico possesso di cavalli, ma solo di quelli 'da equitazione' (categoria in cui sono compresi sia i cavalli da concorso ippico sia quelli da maneggio) o 'da corsa', in ragione della particolare cura ed addestramento che gli stessi richiedono. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva collegato la qualità di bene indice alla razza equina di appartenenza dei cavalli, nella specie purosangue inglese, escludendo la rilevanza dell'essere o meno gli stessi stati effettivamente adibiti alla 'corsa o all'equitazione').

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **2743** *del* **04/02/2025** (Rv. **674073-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F.

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Accertamento a carico di s.r.l. a ristretta base azionaria - Presupposto - Validità - Annullamento per vizi di merito con sentenza passata in giudicato - Conseguenze - Accertamento a carico dei soci - Illegittimità.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la validità dell'avviso in ordine a ricavi non contabilizzati, emesso a carico di società di capitali a ristretta base partecipativa, costituisce presupposto indefettibile per legittimare la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, con la conseguenza che l'annullamento dello stesso con sentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, avendo carattere pregiudicante, determina l'illegittimità dell'avviso di accertamento, notificato al singolo socio, che ipotizzi la percezione di maggiori utili societari, mentre non ha carattere pregiudicante l'annullamento per vizi del procedimento, che dà luogo ad un giudicato formale, e non sostanziale, difettando una pronuncia che revochi in dubbio l'accertamento sulla pretesa erariale.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 752 del 2021 Rv. 660292-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **2692** *del* **04/02/2025** (Rv. **674072-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **NARDIN MAURA.** *Relatore:* **NARDIN MAURA.**

M. *(SCISCA GIORGIO) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 12/05/2023

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Accertamento sintetico ex art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Indice di capacità contributiva - Possesso di cavalli da equitazione o da corsa - Nozione - Fattispecie.

In tema di accertamento tributario ex art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, il possesso di cavalli costituisce indice di particolare capacità contributiva, ai sensi del d.m. 10 settembre 1992, solo ove si tratti di animali "da equitazione" (categoria in cui sono compresi sia i cavalli da concorso ippico, sia quelli da maneggio) o "da corsa", in ragione della cura e dell'addestramento che gli stessi richiedono. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva collegato la qualità di bene-indice solo alla razza purosangue inglese dei cavalli posseduti dal contribuente, senza verificare se gli stessi fossero adibiti alla corsa o all'equitazione).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 4 CORTE COST., DM Finanze 10/09/1992

Massime precedenti Conformi: N. 21335 del 2015 Rv. 637006-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **2919** *del* **05/02/2025** (Rv. **674075-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Diff.)*

S. *(FABIO MASSIMO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO VENETO, 21/07/2023

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Istanza di rimborso - Procedimento amministrativo attivato dalla parte - Contraddittorio preventivo - Sussistenza in re ipsa - Mancata interlocuzione prima del diniego - Irrilevanza - Condizioni - Preavviso di rigetto ex art. 10-bis della l. n. 241 del 1990 - Inapplicabilità.

La domanda di rimborso attiva un procedimento amministrativo ad istanza di parte, che realizza in re ipsa, sulla base degli atti e dei documenti introdotti, un contraddittorio preventivo, all'esito del quale, ove l'amministrazione assuma la decisione sfavorevole sulla scorta di tali elementi informativi, il difetto di un'ulteriore specifica interlocuzione prima dell'adozione del provvedimento è irrilevante, non essendo applicabile, in ambito tributario, l'istituto del preavviso di rigetto, previsto dall'art. 10-bis della l. n. 241 del 1990, salvo che la parte specificamente indichi e deduca la concreta lesione al diritto di difesa che abbia sofferto.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 10 bis

Massime precedenti Vedi: N. 18489 del 2024 Rv. 671628-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24823 del 2015 Rv. 637604-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **2917** *del* **05/02/2025** (Rv. **674074-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 13/06/2022

180065 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI Dazi per l'importazione - Esenzione per le merci utilizzate negli aeromobili civili - Dichiarazione ex art. 2, par. 1, reg. CE n. 1147 del 2002 - Equipollenza al certificato di aeronavigabilità - Condizioni.

La dichiarazione del venditore ex art. 2, par. 1, cpv., del Regolamento CE n. 1147 del 2002, al seguito di merci destinate ad essere inserite od utilizzate negli aeromobili civili, con riferimento alle quali sia invocata la sospensione dai dazi autonomi ai sensi del Regolamento medesimo, può essere considerata equipollente al certificato di aeronavigabilità, purché menzioni, quale indefettibile requisito sostanziale, gli elementi identificativi di quest'ultimo, così da rendere possibile e verificabile il collegamento della merce ad un singolo aeromobile, chiaramente individuato "a priori" come idoneo ed abilitato alla navigazione.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 25/06/2002 num. 1147 art. 2

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **2953** *del* **06/02/2025** (Rv. **674078-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **BERNARDO CECILIA.** *Relatore:* **BERNARDO CECILIA.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

P. *(ZIZZO GIUSEPPE) contro* A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 14/10/2015

140030 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI Cartella automatizzata ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Rigetto in appello delle contestazioni sostanziali del contribuente - Omesso esame delle contestazioni formali - Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Esclusione - Assorbimento improprio e rigetto implicito - Sussistenza - Ragioni.

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA In genere.

In tema di impugnazione della cartella di pagamento automatizzata ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, non sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c., in caso di rigetto delle contestazioni del contribuente relative al merito della pretesa dell'amministrazione finanziaria senza che siano state esaminate le contestazioni formali dallo stesso parimenti dedotte, quando queste ultime possano considerarsi assorbite dalla decisione e implicitamente rigettate, perché incompatibili con l'accoglimento della pretesa avanzata con i capi di domanda non espressamente esaminati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25710 del 2024 Rv. 672295-02, N. 12131 del 2023 Rv. 667614-01, N. 12123 del 2013 Rv. 626714-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **2937** *del* **06/02/2025** (Rv. **674076-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.** *Relatore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 14/07/2021

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario telematico - Regime di facoltatività sino al 30 giugno 2019 - Notificazione non telematica e deposito del ricorso cartaceo - Ammissibilità - Condizioni.

Nella vigenza del regime di facoltatività del processo telematico tributario, dalla sua graduale introduzione sino al 30 giugno 2019, e con riguardo alla prescrizione contenuta nell'art. 2, comma 3, del d.m. n. 163 del 2013, secondo cui la parte è tenuta all'utilizzo della modalità telematica in secondo grado laddove la stessa modalità sia stata utilizzata in primo grado, è ammessa la notificazione del ricorso con modalità non telematica ed il suo deposito in forma cartacea, salvo che tale errore abbia comportato una lesione del diritto di difesa della controparte o altro pregiudizio per la decisione finale del giudice.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, DM min. EFI 23/12/2013 art. 2 com. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7665 del 2016 Rv. 639285-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3057** *del* **06/02/2025** (Rv. **674079-01**)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** *Estensore:* **NAPOLITANO ANGELO.** *Relatore:* **NAPOLITANO ANGELO.**

S. *(MOSCHETTI FRANCESCO) contro* A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 09/11/2015

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Mancata ricezione della comunicazione del dispositivo della sentenza - Termine lungo ad impugnare - Mancato rispetto - Causa non imputabile alla parte costituita - Esclusione - Ragioni.

Nel processo tributario, non aver ricevuto la comunicazione del dispositivo della sentenza tributaria non integra, per la parte costituita, una causa non imputabile ex art. 153, comma 2, c.p.c., tale da giustificare il mancato rispetto del termine lungo per impugnare, potendo la stessa, con l'ordinaria diligenza, venire a conoscenza del deposito della sentenza in tempo per proporre l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18586 del 2018 Rv. 649658-01, N. 3372 del 2022 Rv. 664012-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **2951** *del* **06/02/2025** (Rv. **674077-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **BERNARDO CECILIA.** *Relatore:* **BERNARDO CECILIA.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

S. *(RUSSO PASQUALE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 02/11/2015

178480 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COSTI DI ACQUISIZIONE Costi derivanti da attività illecita - Indeducibilità ex art. 14, comma 4 bis, della l. n. 537 del 1993 - Presupposti - Nesso diretto con l'illecito - Esercizio dell'azione penale da parte del P.M. - Ius superveniens - Disposizione più favorevole - Ragioni.

In tema di reddito d'impresa, i costi derivanti da attività illecita sono indeducibili, ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537 del 1993, nella formulazione introdotta dall'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla l. n. 44 del 2012, purché presentino un nesso diretto con la realizzazione di un delitto non colposo per il quale il P.M. abbia esercitato l'azione penale, e, sotto tale profilo, la disposizione costituisce ius superveniens con efficacia retroattiva in bonam partem, rispetto alla precedente versione della norma, che stabiliva genericamente l'indeducibilità dei costi riconducibili ad attività qualificabili come reato.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 bis CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 2 com. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26786 del 2024 Rv. 672707-01, N. 7275 del 2024 Rv. 670585-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **3098** *del* **07/02/2025** (Rv. **674080-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **CARADONNA LUNELLA.** *Relatore:* **CARADONNA LUNELLA.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

R. *(CONSOLAZIO MARIA LAURA) contro* F. *(PASQUALI PIETRO)*

Cassa senza rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA, 05/06/2023

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta regionale sulla benzina per autotrazione - Istanza di rimborso - Agenzia delle Dogane - Legittimazione passiva - Fondamento.

In tema di imposta regionale sulla benzina per autotrazione, unica legittimata passiva dell'azione di rimborso è l'Agenzia delle Dogane, stante la natura erariale del prelievo, previsto dal legislatore statale al solo fine di sostituire le fonti di finanziamento degli enti territoriali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/12/1990 num. 398 art. 17, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21883 del 2024 Rv. 672036-01, N. 6687 del 2023 Rv. 667409-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **3225** *del* **08/02/2025** (Rv. **674084-01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **CORTESI FRANCESCO.** *Relatore:* **CORTESI FRANCESCO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 24/11/2016

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Iva - Reverse charge - Fatture per prestazioni di servizi - Contenuto - Istanza di detrazione - Presupposti - Oneri a carico del contribuente - Conseguenze.

279433 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - MODALITA' In genere.

Ai fini della detrazione dell'Iva, ovvero dell'applicazione del meccanismo del cd. reverse charge, le fatture per prestazioni di servizi, tra le quali rientrano le prestazioni dedotte in un contratto di subappalto, devono contenere l'indicazione dell'entità e della natura degli stessi, nonché la specificazione della data nella quale sono stati effettuati o ultimati e, pertanto, il contribuente che chiede la detrazione dell'Iva ha l'onere di dimostrare che sono state soddisfatte le relative condizioni e l'inerenza delle prestazioni alla propria attività d'impresa, ed ove l'Amministrazione ritenga necessari ulteriori elementi ai fini della valutazione della richiesta, di fornire anche tali elementi.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 com. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 23283 del 2018 Rv. 650510-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **3223** *del* **08/02/2025** (Rv. **674083-01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **NAPOLITANO LUCIO.** *Relatore:* **NAPOLITANO LUCIO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 29/09/2016

178519 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE Transfer pricing - Finanziamento infragruppo erogato da società controllante italiana a società veicolo estera - Riparto e contenuto dell'onere probatorio delle parti.

In tema di "trasfer pricing" internazionale ed in applicazione del criterio di riparto dell'onere della prova, in caso di finanziamento infragruppo erogato dalla società controllante italiana a una società veicolo estera, l'amministrazione finanziaria deve fornire la prova della transazione ad un tasso di interesse apparentemente inferiore a quello "normale", quale presupposto della ripresa a tassazione degli interessi attivi sul finanziamento, in tutto o in parte non corrisposti, quantificati in base al tasso di interesse di mercato (osservabile in relazione a finanziamenti aventi caratteristiche sufficientemente comparabili, erogabili a soggetti aventi il medesimo "credit rating" dell'impresa debitrice associata), la cui determinazione è "quaestio facti" demandata al giudice di merito; dopodiché spetta alla società contribuente fornire la prova contraria, dimostrando l'aderenza del tasso di interesse applicato ai tassi di mercato, nel senso che identica transazione tra imprese indipendenti operanti nel libero mercato sarebbe avvenuta alle stesse condizioni finanziarie, oppure dimostrare che il finanziamento gratuito è dipeso da "ragioni commerciali" interne al gruppo, connesse al ruolo assunto dalla controllante a sostegno delle consociate.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 76 com. 5, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13850 del 2021 Rv. 661262-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **3193** *del* **08/02/2025** (Rv. **674082-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **BERNARDO CECILIA.** *Relatore:* **BERNARDO CECILIA.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Diff.)*

R. *(LUPO ALFREDO) contro* A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 10/11/2015

178485 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RICAVI Accertamento - Vendita di immobili a prezzi inferiori al valore OMI - Modifiche di cui alla l. comunitaria 2008 - Effetti - Onere della prova a carico del contribuente - Contenuto.

In tema di accertamento, il maggior reddito derivante dalla cessione di beni immobili non può essere presunto, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, modificato dall'art. 24, comma 5, della l. n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), sulla base del solo scostamento del corrispettivo dichiarato nell'atto di compravendita rispetto al valore del bene risultante dalle quotazioni OMI, dovendo essere provato anche in relazione ad un unico elemento presuntivo ulteriore (nella specie, l'importo del mutuo erogato di gran lunga superiore al corrispettivo pattuito), purché dotato di precisione e gravità, spettando poi al contribuente l'onere della prova contraria.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST., Legge 07/07/2009 num. 88 art. 24 com. 5, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2155 del 2019 Rv. 652213-01, N. 24550 del 2020 Rv. 659809-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **3191** *del* **08/02/2025** (Rv. **674081-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **BERNARDO CECILIA.** *Relatore:* **BERNARDO CECILIA.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* T. *(CAVALLARO ADRIANO RODOLFO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 27/09/2022

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Sisma Sicilia - Istanza di rimborso - Mancata prova della residenza in comune terremotato - Deducibilità in cassazione - Sussistenza - Fondamento - Fatto costitutivo del diritto - Principio di non contestazione - Applicabilità - Esclusione.

In tema di agevolazioni tributarie in favore dei soggetti colpiti dal sisma del 1990 nelle province terremotate di Catania, Ragusa, Siracusa, la mancata prova della residenza in comune terremotato è vizio deducibile in cassazione, stante l'ammissibilità del relativo motivo di appello, posto che, trattandosi di fatto costitutivo del diritto al rimborso fatto valere dal contribuente, doveva essere valutato d'ufficio dal giudice di primo grado, a prescindere dalle contestazioni dell'Agenzia delle entrate; e ciò in quanto l'applicazione del principio di non contestazione nel processo tributario non implica a carico dell'Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato nell'atto impugnato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 17 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 26342 del 2024 Rv. 672607-01, N. 1906 del 2020 Rv. 656784-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3296** *del* **10/02/2025** (Rv. **674085-01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **DE ROSA MARIA LUISA.** *Relatore:* **DE ROSA MARIA LUISA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 17/11/2016

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Studi di settore - Società cooperative a mutualità prevalente - Art. 5, comma 1, del d.m. 11 febbraio 2008 - Ambito temporale di applicazione.

L'art. 2, comma 1, del d.m. economica e finanze del 16 marzo 2011, che ha introdotto l'art. 5, comma 1, del d.m. economia e finanze dell'11 febbraio 2008, prevedendo l'inutilizzabilità degli studi di settore per l'azione di accertamento nei riguardi delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2512 c.c., è applicabile a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010.

Riferimenti normativi: DM min. EFI 11/02/2008 art. 5 com. 1, DM min. EFI 16/03/2011 art. 2 com. 1, Cod. Civ. art. 2512, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 62 bis, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST.

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3473** *del* **11/02/2025** (Rv. **674087-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *Relatore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.**

C. *(MINASI NICOLA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA, 06/09/2019

100143 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE Questione implicante un accertamento in fatto non esaminata dalla sentenza impugnata - Prospettazione della stessa nei gradi precedenti - Necessità - Allegazione e deduzione della parte - Onere relativo - Contenuto.

Qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 32804 del 2019 Rv. 656036-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3451** *del* **11/02/2025** (Rv. **674086-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **LUME FEDERICO.** *Relatore:* **LUME FEDERICO.**

E. *(PALTRICCIA SIMONE) contro* A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 22/05/2020

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Agevolazione ex art. 6, commi 13-19, della l. n. 388 del 2000 - Abrogazione ex art. 23, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012 - Investimenti realizzati entro il 25/06/2012 - Efficacia - Esclusione - Fondamento.

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE In genere.

In tema di determinazione del reddito d'impresa, l'abrogazione dell'agevolazione prevista dall'art. 6, commi 13-19, della l. n. 388 del 2000, disposta dall'art. 23, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, non si applica agli investimenti ambientali realizzati entro il 25 giugno 2012, poiché il beneficio era fruibile solo attraverso la variazione in diminuzione dell'imponibile da operare nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di realizzazione dell'investimento, senza necessità di un'istanza rivolta all'amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 13, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 14, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 15, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 16, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 17, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 18, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 19, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 23 com. 7, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11868 del 2024 Rv. 671233-01, N. 23054 del 2023 Rv. 668530-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3473** *del* **11/02/2025** (Rv. **674087-02**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *Relatore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.**

C. *(MINASI NICOLA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA, 06/09/2019

178406 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - VARIAZIONI E MODIFICAZIONI DELL'INDIRIZZO Art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Indicazione della residenza nella dichiarazione annuale dei redditi - Cambio di residenza - Onere in capo all'Amministrazione di verifica sui registri anagrafici - Esclusione - Rispetto dei principi di buona fede e di affidamento - Conseguenze in tema di notifica dell'avviso di accertamento.

In tema di accertamento, quando la residenza è indicata nella dichiarazione annuale dei redditi, ai sensi dell'art. 58 d.P.R. n. 600 del 1973, non sussiste l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di verificare e controllare l'attualità e l'esattezza del domicilio fiscale, in quanto la suddetta indicazione - da effettuare in buona fede e nel rispetto del principio dell'affidamento, che deve conformare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario - costituisce l'unico recapito conosciuto per procedere alla notifica dell'atto impositivo; ne consegue che, in difetto di diversa comunicazione, l'indicazione equivale ad elezione di domicilio e, pertanto, anche in caso di cambio di residenza, è valida la notificazione dell'avviso di accertamento perfezionata presso la residenza originaria.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 58 com. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. C CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13843 del 2021 Rv. 661231-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3490** *del* **11/02/2025** (**In fase di massimazione**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *Relatore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D. *(ALFONSI UMBERTO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 15/04/2019

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Calamità naturali - Impresa - Aiuto di Stato - Erogazione - Presupposti - Onere della prova.

In tema di agevolazioni tributarie erogate a un'impresa per calamità naturali, il giudice nazionale è tenuto a verificare se il beneficio individuale è conforme al regolamento de minimis applicabile oppure è erogato (ricorrendo le ulteriori condizioni prescritte) al fine di compensare i danni causati da una calamità naturale, tenendo presente che la regola de minimis costituisce un'eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, in caso di superamento della soglia dell'irrilevanza, il beneficio va negato nella sua interezza, e tenendo altresì conto del fatto che, per il rispetto del principio de minimis, non basta che l'importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell'UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo. Sul versante della prova, in ipotesi di impugnazione del rigetto di un'istanza di rimborso, il

contribuente, che assume la posizione di attore in senso sostanziale, è onerato, come tale, di asseverare i predetti fatti, costitutivi della pretesa azionata.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 107, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 108

Massime precedenti Vedi: N. 30373 del 2019 Rv. 655934-01, N. 17199 del 2019 Rv. 654528-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **3610** *del* **12/02/2025** (Rv. **674088-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *Relatore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Diff.)*

R. *(BARATTELLI STEFANO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 11/04/2016

279389 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE Avviso di accertamento - Motivazione - Contenuto - Richiamo agli atti della guardia di finanza - Legittimità.

In tema di avviso di accertamento, la motivazione per relationem, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza dell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima, per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 32957 del 2018 Rv. 652115-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **3614** *del* **12/02/2025** (Rv. **674089-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *Relatore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* T. *(ORANGES GIANLUIGI)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 15/11/2016

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE Plusvalenza da cessione - Consolidamento dell'usufrutto - Valore dell'immobile - Criteri di calcolo della plusvalenza.

In caso di consolidamento dell'usufrutto alla nuda proprietà prima della cessione, il valore iniziale dell'immobile su cui calcolare la plusvalenza non deve tener conto del valore dell'usufrutto riscattato, ma dev'essere calcolato sulla base degli indici dominicali, in disparte ogni valutazione sull'età del precedente usufruttuario da cui procede il riscatto.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 9, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 68

Massime precedenti Vedi: N. 4757 del 2021 Rv. 660660-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3703** *del* **13/02/2025** (Rv. **674092-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(RUSSO STEFANO)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 17/12/2021

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Notificazione a mezzo pec di atto impositivo - Indirizzo non valido o inattivo - Completamento della notificazione - Formalità - Secondo invio dell'atto - Esclusione - Fondamento.

In tema di notifica dell'atto impositivo a mezzo pec, ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile ratione temporis, ove l'indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell'avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all'invio di raccomandata, non devono essere precedute da un secondo invio dell'atto via pec decorsi almeno sette giorni, poiché tale formalità è riservata alla sola ipotesi della casella risultata satura al primo tentativo.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 7 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 ter com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6417 del 2019 Rv. 653074-01, N. 1621 del 2025 Rv. 673580-01 Rv. 673580-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3750** *del* **13/02/2025** (Rv. **674093-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(MOLLO RUGGERO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 10/10/2017

178467 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE Costi e oneri deducibili - Forfettizzazione contenuta in contratto quadro - Inerenza all'attività d'impresa - Onere della prova - Contenuto.

In tema di imposte sui redditi delle società, per la deduzione dei costi relativi a prestazioni di consulenza rese tra società appartenenti allo stesso gruppo, non è sufficiente la mera indicazione formale della misura fissa percentuale dei costi contenuta in un contratto quadro valido per una pluralità di annualità, ma occorre la prova degli specifici costi sostenuti in relazione alle operazioni effettivamente realizzate nel periodo di imposta di riferimento.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Massime precedenti Vedi: N. 22940 del 2018 Rv. 650686-02

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3699** *del* **13/02/2025** (Rv. **674091-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 08/03/2019

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Imposta di registro - Mancata rivendita dell'immobile nel triennio - Forza maggiore sopravvenuta - Nozione - Domanda di simulazione e di revocatoria - Trascrizione - Configurabilità.

In tema di imposta di registro, la situazione di forza maggiore sopravvenuta, tale da giustificare la mancata rivendita dell'immobile nel triennio ai sensi dell'art. 1, sesto periodo, della tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, è ravvisabile nell'impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità (nel senso della indipendenza dalla volontà del contribuente), anche a titolo di colpa, inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento, sicché è configurabile nel caso in cui la rivendita sia stata impedita dall'avvenuta trascrizione di una domanda di simulazione e di revocatoria relativa all'atto di acquisto dell'immobile nei confronti del dante causa del contribuente.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 1 com. 6, Cod. Civ. art. 2652 com. 1 lett. 4, Cod. Civ. art. 2652 com. 1 lett. 5, Cod. Civ. art. 1415 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 26328 del 2018 Rv. 651435-01, N. 28838 del 2019 Rv. 655557-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8094 del 2020 Rv. 657535-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3704** *del* **13/02/2025** (Rv. **673829-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**

B. *(RAFFAELLI DANIELE) contro* A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 21/02/2022

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Agevolazioni per acquisto "prima casa" - Alienazione dell'immobile prima del decorso di cinque anni - Acquisto di un nuovo immobile entro un anno - Conservazione dei benefici - Condizioni - Effettivo trasferimento della residenza nello stesso termine - Revoca dell'agevolazione - Decorrenza del termine triennale di decadenza del potere dell'Ufficio - Giorno di scadenza dell'anno successivo di alienazione - Ragioni.

In tema di agevolazioni per l'acquisto della "prima casa", la previsione contenuta nell'art. 1, nota II bis, comma 4, della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. n. 131 del 1986 - nella parte in cui dispone che il contribuente che, entro cinque anni dall'acquisto dell'immobile con i benefici "prima casa", lo trasferisca a titolo oneroso o gratuito, conserva detti benefici, se (e solo se) entro un anno dall'alienazione dello stesso proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale - deve essere intesa nel senso che entro l'anno deve intervenire non solo il nuovo acquisto, ma anche la destinazione effettiva del cespite ad abitazione principale ed il trasferimento della residenza in quell'immobile; ne deriva che il "dies a quo" della decorrenza del termine triennale di decadenza del potere dell'Ufficio di revoca dell'agevolazione va individuato nel giorno di scadenza dell'anno dall'alienazione del precedente immobile per il quale il contribuente ha goduto dei benefici prima casa, perché solo allo spirare di tale termine il contribuente perde, in via definitiva, il diritto all'agevolazione, provvisoriamente goduta sul primo acquisto.

Riferimenti normativi: DPR 24/04/1986 num. 131 all. 1 art. 1 com. 4 lett. A, DPR 24/04/1986 num. 131 art. 76 com. 2, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 11 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 9495 del 2017 Rv. 643772-01, N. 24457 del 2022 Rv. 665799-01, N. 23222 del 2015 Rv. 637430-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3696** *del* **13/02/2025** (Rv. **674090-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(BERTOLINI ALESSANDRO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 11/06/2018

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Benefici cd. prima casa - Rivendita primo immobile - Acquisto entro l'anno di nuovo di immobile destinato ad abitazione principale - Scrittura privata registrata - Sufficienza - Trascrizione - Necessità - Esclusione - Decadenza dall'agevolazione - Esclusione.

187126 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE In genere.

In tema di benefici cd. prima casa, la tempestiva registrazione della scrittura privata di acquisto di un nuovo immobile destinato ad abitazione principale, entro l'anno dalla rivendita di quello che era stato acquistato con le tariffe agevolate, conferisce certezza alla data del trasferimento della nuova proprietà, senza che sia richiesta la formalità della trascrizione nei registri immobiliari, affinché il contribuente non incorra nella decadenza comminata alla nota II-bis dall'art. 1, comma 4, della Tariffa, parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2644, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1

Massime precedenti Conformi: N. 12813 del 2021 Rv. 661171-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3747** *del* **13/02/2025** (Rv. **673830-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(DE RENZIS SONNINO NICOLA LEONE)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 19/02/2018

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI IVA - Detrazione dei costi - Inerenza - Riferibilità all'esercizio della impresa - Necessità - Onere della prova del contribuente - Contenuto - Fondamento - Fattispecie.

In tema di IVA, la detrazione dei costi richiede la loro inerenza all'attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, secondo una valutazione qualitativa e non quantitativa o utilitaristica, la cui prova, in caso di contestazioni dell'amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva affermato l'inerenza dei costi di costruzione di un capannone sulla

base della sola compatibilità dei lavori edilizi con lo statuto della società, senza compiere, a fronte della contestazione dell'Ufficio secondo cui si trattava dell'unica attività svolta dalla società nel periodo di imposta, un accertamento concreto rispettoso del canone di riparto dell'onere probatorio di cui all'enunciato principio.)

Riferimenti normativi: DPR 26/12/1972 num. 633 art. 19 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24880 del 2022 Rv. 665495-01, N. 1239 del 2025 Rv. 673575-01, N. 18904 del 2018 Rv. 649772-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **3800** *del* **14/02/2025** (Rv. **674094-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Relatore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* E. *(LEO LEONARDO)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA, 19/05/2023

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 - Sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o per non avere commesso il fatto - Efficacia di giudicato quanto ai fatti materiali - Sanzioni tributarie - Applicabilità - Accertamento dell'imposta - Rilevanza - Limiti.

L'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto con l'art. 1 del d.lgs. n. 87 del 2024, poi recepito nell'art. 119 T.U. della giustizia tributaria - in base al quale la sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione con le formule "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto" ha, nel processo tributario, efficacia di giudicato quanto ai "fatti materiali oggetto di valutazione" - si riferisce, in base a un'interpretazione letterale, sistematica, costituzionalmente orientata e in conformità ai principi unionali, esclusivamente alle sanzioni tributarie e non all'accertamento dell'imposta, rispetto al quale la sentenza penale assolutoria ha rilievo come elemento di prova, oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice tributario unitamente agli altri elementi probatori introdotti nel giudizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 21 bis, Decreto Legisl. 14/11/2024 num. 175 art. 119, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/06/2024 num. 87 art. 1 com. 1 lett. M, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1144 del 2025 Rv. 673691-01, N. 936 del 2025 Rv. 673690-01, N. 4645 del 2020 Rv. 657347-01, N. 21694 del 2020 Rv. 659071 - 06, N. 17258 del 2019 Rv. 654693-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **3763** *del* **14/02/2025** (Rv. **673696-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO EMILIA ROMAGNA, 04/04/2023

091001 GIUOCO E SCOMMESSA - IN GENERE (CASE DA GIOCO) Iscrizione a ruolo ex art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1998 - Concessionario abilitato alla raccolta dei giochi - Somme dovute -

Rateizzazione ex art. 3 bis del d.lgs. n. 462 del 1998 - Applicabilità ex art. 28, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011 - Fideiussione - Necessità - Condizioni.

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE In genere.

In tema di iscrizione a ruolo delle somme dovute, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1998, dal concessionario abilitato alla raccolta dei giochi, la rateizzazione prevista dall'art. 3 bis del d.lgs. n. 462 del 1997 è consentita, ai sensi dell'art. 28, comma 7 del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011, nella sola ipotesi in cui la fideiussione già presentata dal soggetto passivo di imposta, a garanzia degli adempimenti dell'imposta unica, è di importo superiore rispetto alla somma da rateizzare.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/12/1998 num. 504 art. 1, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 462 art. 3 bis, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 28 com. 7 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7966 del 2023 Rv. 667102-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3793** *del* **14/02/2025** (Rv. **673831-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **LIBERATI ALESSIO.** *Relatore:* **LIBERATI ALESSIO.**

M. *(MORALES SOSA VALERIA) contro* C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 22/10/2019

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Accertamento ICI/IMU - Errore in danno del contribuente - Versamento indebito di somme - Rimborso in sede di impugnazione - Esclusione - Ragioni.

In tema di ICI ed IMU, il contribuente - che ha indebitamente versato delle somme a causa dell'erronea qualificazione catastale di un bene immobile in sede di accertamento, soggetto invece ad esenzione - non può richiedere il rimborso nel giudizio di impugnazione contro l'atto impositivo, in ragione della struttura del processo tributario, limitata esclusivamente al controllo della legittimità formale e sostanziale degli atti impugnati, potendo, peraltro, esperire le procedure di rimborso, nel rispetto delle modalità e dei termini di decadenza previsti dalla legge.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5728 del 2018 Rv. 647217-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3822** *del* **14/02/2025** (Rv. **674095-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.**

A. *(VILLANI MAURIZIO) contro* C. *(SECHI GIAMPAOLO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 09/12/2022

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali - Esenzione - Onere di presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili - Esclusione - Fondamento.

In tema di IMU, l'esenzione dell'imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (come definiti nel d.m. infrastrutture 22 aprile 2008), prevista dall'art.13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, nella formulazione modificata dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, non è subordinata all'onere di presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili, poiché l'art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 124 del 2013, la prevede solo per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 2 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 707 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 31/08/2013 num. 102 art. 2 com. 5 CORTE COST., Legge 28/10/2013 num. 124 CORTE COST., DM min. ITR 22/04/2008

Massime precedenti Vedi: N. 23680 del 2020 Rv. 659477-01, N. 3824 del 2025 Rv. 673872-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3824** *del* **14/02/2025** (Rv. **673872-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.**

I. *(DI FIORE MICHELE) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA, 18/10/2023

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Esenzione IMU - Alloggi IACP - Limiti - Nozione di alloggio sociale - Parametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008 - Onere della prova a carico del contribuente - Fondamento.

In tema di IMU, l'esenzione fiscale - prevista dall'art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013 - non è applicabile a tutti gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), ma solo a quelli per i quali il contribuente, interessato a far valere la relativa esenzione, prova in concreto la presenza delle caratteristiche di "alloggio sociale", secondo i parametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008, non sussistendo alcuna inversione dell'onere probatorio, in ossequio al principio di correttezza e buona fede per documenti o informazioni già in possesso dell'Ufficio, in ragione della circostanza che non tutti gli alloggi Iacp rientrano in detta categoria.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 2 lett. B CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 707 CORTE COST. PENDENTE, DM min. ITR 22/04/2008

Massime precedenti Vedi: N. 14511 del 2024 Rv. 671391-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **3860** *del* **15/02/2025** (Rv. **673819-01**)

Presidente: **DI PISA FABIO.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Diff.)*

E. *(PAULETTI ENRICO) contro* C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 08/02/2021

068037 DEMANIO - INIZIO, MODIFICAZIONI E CESSAZIONE DELLA DEMANIALITA' - CESSAZIONE (SCLASSIFICAZIONE) Usi civici - Presunzione della demanialità - Onere della prova

contraria a carico del contribuente - Sdemanializzazione tacita - Atti univoci e concludenti incompatibili con la destinazione del bene all'uso pubblico - Circostanze significative - Necessità.

181291 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE In genere.

La presenza di usi civici gravanti su beni comunali, cui consegue la presunzione della loro demanialità, comporta, ai fini dell'accertamento del presupposto impositivo della Tosap, l'onere per il contribuente di provare la sdemanializzazione dei medesimi in virtù di atti univoci e concludenti incompatibili con la volontà della pubblica amministrazione di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico e di circostanze così significative da rendere non configurabile una ipotesi diversa dalla definitiva rinuncia, da parte della P.A., al ripristino della pubblica funzione del bene stesso.

Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 11, Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 12, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 822, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11993 del 2003 Rv. 565812-01, N. 14269 del 2023 Rv. 667859-01, N. 769 del 2025 Rv. 673801-02

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3875** *del* **15/02/2025** (Rv. **673702-01**)

Presidente: **LA ROCCA GIOVANNI.** *Estensore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *Relatore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* N. *(DOMINICI REMO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 28/09/2018

279455 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI Liquidazione coatta amministrativa - Società operante nel ramo assicurativo - Operatività ordinaria e attività liquidatoria - Qualificazione come attività assicurativa - Esclusione - Conseguenze - Regime di esenzione ivi previsto - Inapplicabilità - Ordinario regime impositivo - Applicabilità - Rimborso IVA - Ammissibilità.

In tema di IVA, l'attività svolta successivamente alla messa in l.c.a. di una società assicurativa, funzionale all'operatività ordinaria ed allo svolgimento dell'attività liquidatoria, non è riconducibile a quella assicurativa ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, con la conseguenza che non è applicabile il regime di esenzione ivi previsto, bensì l'ordinario regime impositivo, che comporta la detrazione dell'imposta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 lett. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12444 del 2011 Rv. 618425-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3878** *del* **15/02/2025** (Rv. **673703-01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **NAPOLITANO ANGELO.** *Relatore:* **NAPOLITANO ANGELO.**

M. *(CAPOMACCHIA FILIPPO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 08/02/2016

178483 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA -

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI Redditi di impresa - Perdita su crediti - Deduzione quali componenti negativi - Inerenza - Necessità.

In tema di imposte sui redditi di impresa, il contribuente, ai fini della deducibilità della perdita su crediti quale componente negativo del reddito, deve fornire la prova dell'inerenza dei crediti all'attività imprenditoriale, dimostrando che la deduzione si riferisce ad una pregressa tassazione del ricavo, poi divenuto inesigibile.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 101, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9784 del 2019 Rv. 653727-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3879** *del* **15/02/2025** (Rv. **673704-01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **FAROLFI ALESSANDRO.** *Relatore:* **FAROLFI ALESSANDRO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(TOSEL FEDERICA)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 14/07/2015

091001 GIUOCO E SCOMMESSA - IN GENERE (CASE DA GIOCO) Vincite di giochi o scommesse - Ricavi del gioco d'azzardo - Vincita in casa da gioco situata in altro Stato extra UE - Assoggettabilità a tassazione quali redditi diversi - Applicabilità - Fondamento.

178418 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - PREMI E VINCITE In genere.

In tema di imposte sul reddito, le vincite da giochi d'azzardo o scommesse realizzate in case da gioco situate in paesi estranei all'Unione Europea sono soggette a tassazione quali redditi diversi ex art. 67 TUIR, non trovando applicazione i principi di non discriminazione e tipizzazione delle limitazioni previsti dagli artt. 56 e 52 TFUE.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 69 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. D, Tratt. Internaz. 26/12/2012 art. 56, Tratt. Internaz. 26/12/2012 art. 52, Legge 07/07/2016 num. 122 art. 6 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 13038 del 2021 Rv. 661261-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3844** *del* **15/02/2025** (Rv. **674096-02**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

A. *(CITRIGNO CAROLINA) contro* C.

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CALABRIA, 19/07/2023

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Esenzione IMU - ATERP - Art. 33 della l.r. Calabria n. 32 del 1996 - Alloggi assegnati - Applicabilità dell'esenzione - Esclusione - Fondamento.

L'esenzione IMU - prevista dall'art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013 - non è applicabile agli alloggi di edilizia sociale dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale

pubblica della Calabria (ATERP) che non hanno i requisiti di alloggi sociali, ma di edilizia residenziale pubblica e concessi in locazione, i cui canoni, secondo l'art. 33 della l.r. Calabria n. 32 del 1996, seppure inferiori a quelli di mercato, sono volti a remunerare il capitale investito e non escludono il carattere economico dell'attività svolta, comportando così l'agevolazione della sola detrazione di imposta, di cui allo stesso art. 13, comma 10, citato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 2 lett. B CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 707 CORTE COST. PENDENTE, DM min. ITR 22/04/2008, Legge Reg. Calabria 25/11/1996 num. 32 art. 33

Massime precedenti Vedi: N. 34601 del 2019 Rv. 656465-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3844** *del* **15/02/2025** (Rv. **674096-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

A. *(CITRIGNO CAROLINA) contro* C.

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CALABRIA, 19/07/2023

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Esenzione IMU - Alloggio sociale - Parametri previsti dal d.m. del 22.4.2008 - Finalità.

In tema di IMU, l'esenzione stabilita dall'art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, è applicabile agli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) ovvero dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, che hanno le caratteristiche di "alloggio sociale", secondo i parametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008, in quanto unità immobiliari destinate ad uso residenziale ed oggetto di locazione permanente, intese a soddisfare la finalità pubblica di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 2 lett. B CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 707 CORTE COST. PENDENTE, DM min. ITR 22/04/2008

Massime precedenti Vedi: N. 14511 del 2024 Rv. 671391-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3913** *del* **16/02/2025** (Rv. **674159-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B.

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO EMILIA ROMAGNA, 09/05/2023

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Agevolazione "prima casa" - Presupposti - Immobile collabente in categoria catastale F/2 - Suscettibilità ad essere destinato all'uso abitativo – Rilevanza - Applicabilità.

In tema di agevolazione per l'acquisto della "prima casa" ex art. 1, nota II bis, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, la norma agevolativa non esige l'idoneità abitativa dell'immobile già al momento dell'acquisto, sicché il beneficio può essere riconosciuto anche all'acquirente di un immobile collabente, senza che a ciò osti la classificazione del fabbricato in categoria catastale F/2, rilevando invece la suscettibilità dell'immobile acquistato ad essere destinato, con i dovuti interventi edilizi, all'uso abitativo.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 1, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 20376 del 2006 Rv. 594764-01, N. 8620 del 2019 Rv. 653528-01, N. 5180 del 2022 Rv. 663894-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3960** *del* **16/02/2025** (Rv. **674099-01**)

Presidente: **CARADONNA LUNELLA.** *Estensore:* **SUCCIO ROBERTO.** *Relatore:* **SUCCIO ROBERTO.**

C. *(RICCIARDELLI LUIGI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 06/05/2022

178475 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI Accertamento fiscale - Inerenza dell'elemento negativo di reddito - Utilizzo materiale dei beni - Insufficienza - Collegamento con l'attività di impresa - Esclusività - Necessità - Fondamento.

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI In genere.

In tema di accertamento fiscale, ai fini della dimostrazione della sussistenza dell'inerenza dell'elemento negativo di reddito non è sufficiente l'utilizzo materiale dei beni ma è necessaria la prova del loro collegamento con l'attività d'impresa, richiedendosi, a tal fine, che i beni siano utilizzati in via esclusiva per l'esercizio di quella determinata attività di impresa per la quale si richiede la deduzione del costo, in quanto, in assenza di tale esclusività, si può verificare una doppia deduzione da parte di soggetti diversi, con conseguente alterazione della autentica capacità contributiva.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 all. 109

Massime precedenti Vedi: N. 24779 del 2015 Rv. 637641-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13162 del 2024 Rv. 671381-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3923** *del* **16/02/2025** (Rv. **674097-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.**

G. *(DI NOIA GIUSEPPE) contro* C.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 04/03/2021

154145 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 005637/2024 67081101

Massime precedenti Conformi: N. 5637 del 2024 Rv. 670811-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3914** *del* **16/02/2025** (Rv. **674160-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.**

N. *(QUERCIA LUIGI) contro* C. *(SELICATO GIANLUCA)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 19/12/2017

052028 CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI Riscossione contributi consortili di bonifica - Invito al pagamento - Atto impositivo - Natura - Motivazione - Necessità.

In tema di riscossione di contributi consortili di bonifica, l'invito al pagamento, attenendo non già al corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma a un'entrata pubblicistica, ha natura di atto impositivo e deve, pertanto, enunciare, anche in forma sintetica purché chiara, sia la fonte della richiesta, sia gli elementi di fatto e di diritto che la giustificano, anche sotto il profilo quantitativo, al fine di consentire l'esercizio del diritto di difesa del destinatario.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 21 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 53, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17526 del 2007 Rv. 600544-01, N. 23469 del 2017 Rv. 646406-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3930** *del* **16/02/2025** (Rv. **674098-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(SILENZI GIANLUCA)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 21/03/2023

178301 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - RISCOSSIONE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE Obbligazioni tributarie - Accollo negoziale dei debiti erariali - Efficacia di accollo interno nei confronti dell'Amministrazione - Compensazione del debito di imposta dell'accollato da parte dell'accollante - Esclusione - Fondamento - Identità soggettiva - Necessità.

In tema di compensazione di obbligazioni tributarie, l'accollo negoziale di debiti erariali assume efficacia di accollo interno nei confronti dell'amministrazione finanziaria, per cui soggetto debitore nei confronti dell'erario resta sempre l'accollato; ne deriva che, anche relativamente a crediti e debiti d'imposta afferenti alla medesima annualità, l'assenza del presupposto dell'identità soggettiva, già prescritto dall'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, comporta che, anche per le annualità precedenti l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 124 del 2019, conv. con modif. dalla l. n. 157 del 2019, né l'accollante può compensare con i propri crediti d'imposta i debiti tributari erariali negozialmente accollati, né l'accollato può pretendere dall'erario che i propri debiti si compensino con i crediti d'imposta dell'accollante.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 2 art. 8 com. 1, Decreto Legge 26/10/2019 num. 124 art. 1 com. 2, Legge 19/12/2019 num. 157 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23934 del 2024 Rv. 672133-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28162 del 2008 Rv. 605548-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **4101** *del* **17/02/2025** (Rv. **674102-03**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **LA ROCCA GIOVANNI.** *Relatore:* **LA ROCCA GIOVANNI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Diff.)*

G. *(IPPOLITO GIULIO RAFFAELE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 23/12/2020

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI IVA di rivalsa indebitamente pagata - Cessionario - Domanda di rimborso direttamente svolta nei confronti della Amministrazione - Impossibilità o eccessiva difficoltà della restituzione del dovuto da parte del cedente - Necessità - Presupposti.

Il cessionario può presentare domanda di rimborso dell'IVA indebitamente fatturata e pagata "direttamente" all'amministrazione tributaria solo se - nonostante l'azione civilistica concretamente esperita nei confronti del prestatore di servizi (o del cedente) o le iniziative avviate nell'ambito della procedura concorsuale nei suoi confronti - risulti impossibile o eccessivamente difficile la restituzione del dovuto; tale circostanza va valutata non già ex ante in astratto, ma ex post in concreto, all'esito di un effettivo tentativo di ottenere - mediante l'esperimento delle azioni pertinenti - la restituzione dal cedente/prestatore dell'imposta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19837 del 2023 Rv. 668256-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4110** *del* **17/02/2025** (Rv. **674161-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(RISPOLI LUCREZIA)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA, 13/12/2023

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Agevolazioni "prima casa" - Art. 24 del d.l. n. 23 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 40 del 2020 - Sospensione dei termini - Periodo emergenziale (Covid) - Termine triennale per l'ultimazione degli immobili in corso di costruzione da destinarsi ad abitazione non di lusso - Applicabilità - Sussistenza - Fondamento.

L'art. 24 del d.l. n. 23 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 40 del 2020 - che ha previsto la sospensione, durante il periodo emergenziale (da Covid-19) dei termini previsti dalla nota II-bis all'art. 1 della Tariffa parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nonché del termine previsto dall'articolo 7 della l. n. 448 del 1998 - si applica anche al termine triennale, di natura giurisprudenziale, per l'ultimazione degli immobili in corso di costruzione da destinarsi ad abitazione non di lusso, il quale, in quanto strettamente correlato al termine triennale di decadenza del potere di accertamento dell'Ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire dei benefici di cui all'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986 - anch'esso sospeso ex art. 67, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 - non può essere più breve di quello accordato all'ente impositore per i controlli.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76 com. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 1, Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 24, Legge 05/06/2020 num. 40 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 67 com. 1, Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 3608 del 2003 Rv. 561094-01, N. 5180 del 2022 Rv. 663894-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1196 del 2000 Rv. 541924-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **4101** *del* **17/02/2025** (Rv. **674102-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **LA ROCCA GIOVANNI.** *Relatore:* **LA ROCCA GIOVANNI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Diff.)*

G. *(IPPOLITO GIULIO RAFFAELE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 23/12/2020

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 032900/2022 66639301

Massime precedenti Conformi: N. 32900 del 2022 Rv. 666393-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4102** *del* **17/02/2025** (Rv. **674103-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(BERARDINELLI GIOVANNI)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 19/07/2023

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Agevolazione "prima casa" - Immobile pre-posseduto gravato da un diritto di godimento di terzi - Contratto locazione - Inidoneità abitativa oggettiva per l'applicazione del beneficio fiscale al successivo acquisto - Insussistenza - Fondamento.

In tema di agevolazione per acquisto di "prima casa", la circostanza che l'immobile pre-posseduto sia gravato dal diritto di godimento di terzi per effetto di contratto di locazione non integra l'inidoneità abitativa oggettiva dell'unità immobiliare atta a giustificare l'applicazione dell'agevolazione anche al successivo acquisto immobiliare, dipendendo l'indisponibilità del cespite dalla destinazione d'uso ad esso volontariamente e discrezionalmente impartita dal proprietario.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 1, Decreto Legge 22/05/1993 num. 155 art. 16, Legge 19/07/1993 num. 243 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 131 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 19989 del 2018 Rv. 649937-01

Massime precedenti Vedi: N. 2565 del 2018 Rv. 646929-01, N. 22560 del 2021 Rv. 661962-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4016** *del* **17/02/2025** (Rv. **674100-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **LIBERATI ALESSIO.** *Relatore:* **LIBERATI ALESSIO.**

B. *(GIANNINI ROSELLA) contro* C. *(RANALLI GIOVANNI)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 07/07/2016

052028 CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI Obbligo contributivo - Presupposti - Beneficio specifico e non generico - Necessità - Opere di difesa idraulica - Beneficio generale e intrinseco derivante dall'opera.

In tema di contributi consortili di bonifica, il presupposto impositivo, che si basa sull'esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 860, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 10, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27057 del 2014 Rv. 633777-01

Massime precedenti Vedi: N. 27734 del 2024 Rv. 672719-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4026** *del* **17/02/2025** (Rv. **674101-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **DI PISA FABIO.** *Relatore:* **DI PISA FABIO.**

A. *(NUTI FLAVIO) contro* C. *(BALDASSARI CARLO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 13/09/2016

052028 CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI Contributi di bonifica - Art. 15 della l.r. Toscana n. 34 del 1994 - Perimetro di contribuenza - Estensione - Comprensorio consortile - Coincidenza - Ammissibilità - Piano di classifica - Legittimità - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di contributi di bonifica, l'art. 15 della l. r. Toscana n. 34 del 1994 va interpretato nel senso che, se il perimetro di contribuenza non può essere più esteso del comprensorio consortile, nulla vieta che detto perimetro coincida con il comprensorio stesso, con conseguente legittimità del piano di classifica recante l'identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stata ritenuta legittima la condotta del consorzio che, constatata l'esistenza di un beneficio diretto, derivante dall'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua e delle opere di bonifica ed idrauliche, per tutti gli immobili ricadenti nel comprensorio consortile, ha individuato i terreni soggetti agli obblighi contributivi facendoli coincidere con il perimetro consortile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 860, Legge Reg. Toscana 05/05/1994 num. 34 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20359 del 2021 Rv. 661883-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **4101** *del* **17/02/2025** (Rv. **674102-02**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **LA ROCCA GIOVANNI.** *Relatore:* **LA ROCCA GIOVANNI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Diff.)*

G. *(IPPOLITO GIULIO RAFFAELE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 23/12/2020

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Detrazione indebita - Applicazione di un'aliquota IVA superiore a quella dovuta - Art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997, come modificato dalla l. n. 205 del 2017 - Diritto alla detrazione nei limiti del dovuto - Ammissibilità.

In tema di IVA, in caso di detrazione indebita perché operata in misura superiore a quella dovuta per l'operazione effettuata, l'art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471 del 1997, come modificato dalla l. n. 205 del 2017, ammette il diritto alla detrazione nei limiti del dovuto e non per l'intero ammontare versato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 6, Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 935 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32900 del 2022 Rv. 666393-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4154** *del* **18/02/2025** (Rv. **674104-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **BILLI STEFANIA.** *Relatore:* **BILLI STEFANIA.**

C. *(CANTILLO ORESTE) contro* A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 03/10/2017

006019 AGRICOLTURA - BONIFICA - CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORZIALI Contributi consortili - Piano di classifica - Normativa regionale abrogata - Validità ed efficacia - Sussistenza - Fondamento.

052028 CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI In genere.

In tema di contributi consortili, il piano di classifica adottato in base a una normativa regionale successivamente abrogata non perde validità ed efficacia, in ragione della natura derivata del tributo e dei principi generali di efficacia della legge nel tempo.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 862, Legge Reg. Campania 09/10/2012 num. 29 art. 2 com. 3, Legge Reg. Campania 25/02/2003 num. 4 art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 6839 del 2020 Rv. 657453-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4223** *del* **18/02/2025** (Rv. **673832-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **LENOCI VALENTINO.** *Relatore:* **LENOCI VALENTINO.**

L. *(FRIGIONI VITTORIANO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 28/02/2017

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA -

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Cessione di un credito pro-soluto - Corrispettivo inferiore al valore nominale del credito - Perdite su crediti - Inerenza - Necessità - Deducibilità - Condizioni - Onere della prova a carico del contribuente - Sussistenza - Automaticità della deducibilità - Debitore sottoposto a procedura concorsuale - Fondamento.

La cessione di un credito pro-soluto, a un prezzo inferiore all'effettivo valore dello stesso, costituisce una perdita su crediti, la quale, in presenza del requisito dell'inerenza, è deducibile, ai sensi dell'art. 101, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, soltanto quando risulta da elementi certi e precisi ovvero quando il debitore è assoggettato a procedura concorsuale; ciò comporta che soltanto in quest'ultimo caso opera l'automatica deducibilità per la certezza dell'insolvenza e dell'entità delle perdite, mentre, in tutti gli altri casi, il contribuente è onerato della prova dell'effettiva riduzione di valore del credito, indipendentemente dal corrispettivo pattuito per la cessione, e, dunque, dell'oggettiva definitività della perdita.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 101 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 8714 del 2024 Rv. 671044-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4187** *del* **18/02/2025** (Rv. **673796-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA.**

S. *(SANTACROCE BENEDETTO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 06/10/2015

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Omesso versamento dell'imposta ai fini Ires - Mancata indicazione nella dichiarazione annuale - Dichiarazione infedele - Applicabilità delle sanzioni di cui al d.lgs. n. 471 del 1997 - Fondamento.

In tema di violazioni tributarie, la sanzione di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 471 del 1997 punisce la "dichiarazione infedele", che si realizza quando il contribuente indica nella dichiarazione un importo inferiore a quello dovuto, mentre quella di cui all'art. 13 del citato d.lgs. punisce il mancato pagamento, alle scadenze stabilite, delle somme indicate dal contribuente nella dichiarazione, risultando irrilevante la loro indicazione nella contabilità; ne deriva che, in caso di omessa indicazione nella dichiarazione IRES dell'importo effettivamente dovuto, il mancato pagamento dell'imposta costituisce diretta conseguenza dell'omessa dichiarazione, integrandosi in tal modo la fattispecie sanzionatoria di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 471 del 1997, che copre sia la violazione formale, sia il conseguente ed inevitabile mancato pagamento dell'imposta dovuta, con assorbimento della sanzione meno grave di cui all'art. 13 del d.lgs. citato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7436 del 2023 Rv. 667029-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4226** *del* **18/02/2025** (Rv. **673873-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

S. *(VIEZZI PAOLO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 20/07/2020

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Costi di trasporto rimborsati agli associati - Utilizzo del mezzo proprio dell'associato - Strumentalità della spesa all'attività professionale - Onere della prova sul contribuente - Deducibilità integrale della somma rimborsata - Applicabilità della disciplina ordinaria ex art. 54 del TUIR - Costi dei veicoli strumentali all'attività dell'associazione - Deducibilità limitata al 40% - Applicabilità del regime speciale ex art. 164 del TUIR.

In tema di reddito d'impresa, i costi di trasporto rimborsati dalla associazione professionale agli associati, ricorrendo la stretta strumentalità della spesa all'attività professionale propria dell'associazione - del cui onere probatorio la stessa è gravata - sono deducibili integralmente quando il trasporto è effettuato con il mezzo di proprietà del singolo professionista associato, restando ferma la previsione della deducibilità limitata al 40 % delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto utilizzati, ai sensi dell'art. 164 del TUIR, in ragione della sua riconducibilità alla diversa ipotesi dei veicoli intestati all'associazione e strumentali all'attività professionale.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 164, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 54

Massime precedenti Vedi: N. 1 del 2022 Rv. 663592-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4171** *del* **18/02/2025** (Rv. **673794-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **BILLI STEFANIA.** *Relatore:* **BILLI STEFANIA.**

C. *(GALLO GIUSEPPE) contro* C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 12/07/2019

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Processo tributario - Mediazione - Condizione di procedibilità - Ambito di applicazione - Enti impositori, agenti della riscossione e soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997 - Estensione ai consorzi di bonifica - Sussistenza.

In tema di processo tributario, l'ambito di applicazione della mediazione, quale condizione di procedibilità, a seguito della modifica introdotta dall'art. 9, lett. l), del d.lgs. n. 156 del 2015, che ha interamente sostituito l'art. 17 bis, a decorrere dal 1° gennaio 2016, è esteso a tutti gli enti impositori, agli agenti della riscossione e ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, nonché ai consorzi di bonifica in ragione della ratio deflattiva della norma.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 9 lett. L CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 53 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33587 del 2024 Rv. 673293-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **4130** *del* **18/02/2025** (Rv. **673793-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **LA ROCCA GIOVANNI.** *Relatore:* **LA ROCCA GIOVANNI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 26/10/2022

178498 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO AGRARIO - IN GENERE Redditi di impresa - Realizzazione di serre - Strumentalità esclusiva - Integrazione del ciclo produttivo - Proventi commerciali - Attività agricole per connessione - Requisiti - Esclusione - Fattispecie.

In tema di accertamento di redditi di impresa, la realizzazione di serre adiacenti o limitrofe ad una centrale termoelettrica - da alimentare con l'energia termica di scarto da questa prodotta per contribuire all'integrazione del ciclo produttivo al fine del conseguimento dei benefici economici legati ai "certificati verdi" e alla loro commercializzazione - non consente l'applicazione dell'art. 56 bis del d.P.R. n. 917 del 1986, attesa la strumentalità delle serre all'attività commerciale della centrale ed alla conseguente riconducibilità dei proventi al reddito di impresa e non a quello agrario, ex art. 32 del d.P.R. n. 917 del 1986, configurabile solo in ragione della loro derivazione da una attività agricola per connessione ex art. 2135, comma 3, c.c. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che aveva erroneamente ritenuto lo svolgimento di attività agricola da parte della ricorrente, riconoscendo che si era limitata ad acquistare l'energia termica somministrata dalla Centrale termoelettrica e a concorrere agli incentivi previsti (certificati verdi) per l'impianto di cogenerazione, che rappresentavano una componente economica positiva analoga ad un contributo in conto esercizio, senza costituire il corrispettivo di prestazioni di servizi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135 com. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 56 bis, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 8128 del 2016 Rv. 639439-01, N. 4790 del 2023 Rv. 666995-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4179** *del* **18/02/2025** (Rv. **673795-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **BILLI STEFANIA.** *Relatore:* **BILLI STEFANIA.**

C. *(CANTILLO GUGLIELMO) contro* C.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 19/02/2020

052028 CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI Contributi consortili per il servizio irriguo - Piano di classifica recante i criteri di riparto - Quota fissa - Quota variabile - Esclusione dell'obbligo di pagamento - Onere della prova a carico del contribuente - Contenuto - Sussistenza.

In tema di contributi consortili dovuti per il servizio irriguo, il contribuente - quando il piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale distingue il contributo irriguo in una quota fissa e in una quota variabile - è soggetto all'onere di dimostrare, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di pagamento, per la quota fissa, di non aver goduto di alcun vantaggio e, per la quota variabile, in assenza della installazione di sistema di computo del consumo idrico attraverso dei contatori, di avere effettuato una coltura diversa da quella presunta ovvero l'erroneità dei criteri di estimo adottati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 860, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 10, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24733 del 2023 Rv. 668845-02

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4303** *del* **19/02/2025** (Rv. **674105-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO.**

C. *(FOGAGNOLO MAURIZIO) contro* E. *(SANTACROCE SALVATORE)*

Cassa e decide nel merito, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 18/04/2023

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Esenzione per l'abitazione principale - Coniuge assegnatario della casa coniugale - Spettanza - Condizioni.

L'esenzione dal pagamento dell'IMU prevista dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013 in relazione al possesso della casa coniugale assegnata al coniuge non proprietario, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, postula la contemporanea sussistenza in capo al contribuente del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 quater CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 4 com. 12 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST., Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 707 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 6545 del 2023 Rv. 667342-01, N. 6544 del 2023 Rv. 667339-01, N. 32339 del 2022 Rv. 666357-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4305** *del* **19/02/2025** (Rv. **674106-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**

C. *(LEPORE GIUSEPPE) contro* B. *(ZANOTTI PAOLA)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 23/03/2021

177467 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Riduzione della base imponibile IMU ex art. 13, comma 3, lett. a), del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011 - Agevolazione per i fabbricati di interesse storico o artistico, soggetti alla "dichiarazione di interesse culturale", ai sensi degli artt. 10 e 13 del d.lgs. n. 42 del 2004 - Estensione ai fabbricati soggetti alle prescrizioni di tutela indiretta - Esclusione - Fondamento.

In tema di IMU, la riduzione della base imponibile nella misura del 50%, che l'art. 13, comma 3, lett. a), del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 214 del 2011, riconosce per i fabbricati di interesse storico o artistico soggetti alla "dichiarazione di interesse culturale" ai sensi degli artt. 10 e 13 del d.lgs. n. 42 del 2004, non si applica ai fabbricati soggetti alle prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'art. 45 del medesimo d.lgs., per la materiale vicinanza o adiacenza a terreni o fabbricati dichiarati di interesse culturale, trattandosi di disposizione insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica per l'eccezionalità dell'agevolazione concessa in relazione al valore culturale dell'immobile.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 3 lett. A CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 10, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 13, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 45

Massime precedenti Vedi: N. 3266 del 2019 Rv. 652519-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4307** *del* **19/02/2025** (Rv. **674107-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO.**

N. *(VETERE VINCENZO) contro* C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 25/03/2019

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE ICI - Rilevanza oggettiva del dato catastale per i fabbricati rurali - Applicabilità anche ai terreni - Esclusione - Disciplina ex artt. 2 e 9 d.lgs. n. 504 del 1992 - Criteri di calcolo dell'imposta.

In tema di ICI, il criterio della rilevanza oggettiva del dato catastale riconosciuto per i fabbricati rurali non è applicabile anche ai terreni, per i quali, invece, opera il combinato disposto degli artt. 2 e 9 del d.lgs. n. 504 del 1992, i quali disciplinano, rispettivamente, il profilo della qualificazione dell'area (come non fabbricabile) ai fini del criterio del calcolo della base imponibile in base al reddito dominicale e quello delle agevolazioni, di carattere soggettivo, applicabili ai fini del calcolo dell'imposta in concreto liquidabile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1121 del 2023 Rv. 666719-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4381** *del* **19/02/2025** (Rv. **674110-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **LA ROCCA GIOVANNI.** *Relatore:* **LA ROCCA GIOVANNI.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* T. *(TRIPODI ANGELA)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 01/10/2021

279409 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE IVA - Aliquota agevolata di cui al punto 122 della tabella A, parte terza, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dall'art. 1, comma 384, della l. n. 296 del 2006 - Ambito di applicazione - Fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento - Condizione - Esclusività.

In tema di IVA, l'aliquota agevolata di cui al punto 122 della tabella A, parte terza, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dall'art. 1, comma 384, della l. n. 296 del 2006, relativa alle prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia come definito nel decreto interministeriale di cui all'art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 412 del 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica esclusivamente nel caso di energia termica prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 384 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/08/1993 num. 412 art. 11 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 30138 del 2019 Rv. 655925-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4287** *del* **19/02/2025** (Rv. **673705-01**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I. *(CIPOLLA GIUSEPPE MARIA)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 03/12/2013

279477 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE Dichiarazioni doganali ai fini IVA - Contenuto completo delle fatture - Errori ed incompletezze nella dichiarazione - Lettura unitaria - Previsione sanzionatoria - Esclusione - Fondamento.

In tema di dichiarazioni doganali ai fini IVA, il contenuto completo e chiaro delle fatture con riguardo a qualità, quantità e corrispettivi impone, in caso di semplici errori dovuti a sviste o omissioni nella compilazione delle dichiarazioni, una lettura unitaria delle seconde alla luce delle prime, sicché va esclusa la configurazione di una condotta rilevante ai fini dell'integrazione della sanzione amministrativa tributaria di cui all'art. 7, comma 5, d.lgs. n. 471 del 1997 in caso di difformità solo formali delle dichiarazioni - ossia con riferimento al dato erroneamente inserito nel modulo corrispondente - in quanto tale previsione sanzionatoria colpisce le sole difformità rilevanti sul piano sostanziale.

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 18/12/1997 num. 471 art. 7 com. 5 CORTE COST.

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4294** *del* **19/02/2025** (Rv. **673706-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO.**

B. *(PROFETA VINCENZA) contro* C. *(SALVAGO RITA)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 25/10/2021

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Immobili di interesse storico artistico appartenenti ad enti pubblici - Presunzione dei presupposti dell'agevolazione - Verifica positiva della sussistenza dell'interesse storico-artistico da parte dell'Amministrazione competente - Valore meramente ricognitivo - Fattispecie relativa ad immobili di proprietà della Banca d'Italia.

In tema di ICI, l'applicabilità del beneficio fiscale previsto per il patrimonio culturale di proprietà pubblica, di cui all'art. 2, comma 5, del d.l. n. 16 del 1993, conv. con modif. dalla l. n. 75 del 1993, vigente ratione temporis, si fonda sulla presunzione d'interesse storico artistico di tali beni, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, per cui il provvedimento di verifica tecnica adottato dall'Amministrazione dei beni culturali è solo ricognitivo di detto interesse ed è diretto a soddisfare esigenze di certezza dei rapporti giuridici, in specie quelli di natura tributaria. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, che non aveva riconosciuto alla Banca d'Italia il beneficio fiscale, con diritto al rimborso delle somme versate in eccedenza, nonostante la compresenza del positivo provvedimento ricognitivo della sussistenza dell'interesse storico-artistico del fabbricato, oggetto di tassazione, emesso dalla Regione Siciliana Assessorato dei Beni Culturali, e della appartenenza del bene alla Banca stessa, quale istituto di diritto pubblico regolato da norme nazionali ed europee e non soggetto privato come erroneamente ritenuto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 10, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 12, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 13, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 14, Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 2 com. 5 CORTE COST., Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 262 art. 19

Massime precedenti Vedi: N. 16818 del 2021 Rv. 661754-01, N. 6636 del 2019 Rv. 653314-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4361** *del* **19/02/2025** (Rv. **674109-01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **CORTESI FRANCESCO.** *Relatore:* **CORTESI FRANCESCO.**

C. *(PROCIDA MICHELE) contro* A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 26/11/2015

178531 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETA' DI CAPITALI ED EQUIPARATI - IN GENERE Accertamento redditi ai fini Ires - Deduzione dalla base imponibile - Svalutazione della partecipazione in società non quotate - Confronto effettivo fra il patrimonio netto iniziale e quello finale - Procedimento di "omogeneizzazione" ex art. 61, comma 5, ultimo periodo, del d.P.R. n. 917 del 1986, vigente ratione temporis - Contenuto - Accertamento del giudice del merito - Variazioni patrimoniali - Necessità.

In tema di accertamento dei redditi ai fini IRES, per la deduzione dalla base imponibile della svalutazione della partecipazione in società non quotate, è necessario procedere ad un confronto effettivo fra il patrimonio netto iniziale e quello finale, ai sensi dell'art. 61, comma 5, ultimo periodo, del d.P.R. n. 917 del 1986, vigente ratione temporis, mediante una tecnica di "omogeneizzazione" che comporti, a seconda dei casi, il decremento del patrimonio iniziale o di quello finale in considerazione del tipo di variazione intervenuta; in ordine a tale ultima, il giudice del merito deve accertare se essa ha natura obiettiva oppure è volta a vanificare l'applicazione della disposizione richiamata.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 61 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 5005 del 2022 Rv. 663892-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4329** *del* **19/02/2025** (Rv. **674108-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**

F. *(CARTONI BERNARDO) contro* R. *(ROSSI DOMENICO)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 24/04/2023

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Diritto di abitazione mediante scrittura privata registrata - Data certa - Sussistenza - Comunicazione al Comune in epoca antecedente all'accertamento - Esonero del proprietario dal pagamento imposta - Idoneità - Conseguenze.

In tema di IMU, la costituzione del diritto reale di abitazione su un fabbricato o su una porzione di fabbricato, mediante scrittura privata registrata (come tale avente data certa), non autenticata né sottoscritta, della quale il proprietario abbia dato comunicazione al Comune in epoca antecedente all'annualità oggetto di accertamento, è idonea ad esonerare il medesimo proprietario dall'obbligazione di pagamento dell'imposta, divenendone unico soggetto passivo l'habitator per la durata del diritto attribuitogli, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2001.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 9 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2704

Massime precedenti Vedi: N. 6159 del 2021 Rv. 660768-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4365** *del* **19/02/2025** (Rv. **674162-01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **CORTESI FRANCESCO.** *Relatore:* **CORTESI FRANCESCO.**

P. *(PIANTI FABIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 24/01/2013

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Ricorso per cassazione - Decisione della Commissione tributaria centrale - Proposizione oltre il termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c. - Inammissibilità - Condizioni.

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione tributaria centrale, se proposto dopo il decorso del termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., anche nell'ipotesi in cui alla parte non sia stata ritualmente comunicata la data dell'udienza di discussione, purché alla stessa sia stato notificato il ricorso proposto dalla controparte innanzi alla Commissione centrale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10223 del 2003 Rv. 564633-01

Massime precedenti Vedi: N. 15920 del 2011 Rv. 618774-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **4427** *del* **20/02/2025** (Rv. **674127-01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **CORTESI FRANCESCO.** *Relatore:* **CORTESI FRANCESCO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 11/08/2022

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Ritenute alla fonte - Esenzione degli interessi ex art. 26, comma 5-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Finalità - Doppia imposizione - Finanziamento indiretto - Accertamento del possesso dei requisiti soggettivi - Beneficiario effettivo - Necessità.

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) In genere.

La previsione dell'art. 26, comma 5-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973, che esonera dalla ritenuta alla fonte (di cui al precedente comma 5) gli interessi e gli altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese italiane, è volta a favorire l'accesso al credito estero da parte degli operatori residenti, eliminando il rischio di una doppia imposizione giuridica degli interessi, che verrebbe altrimenti traslato sul debitore attraverso apposite clausole contrattuali; ne consegue che, nel caso di finanziamento "indiretto", caratterizzato dall'interposizione di un soggetto che percepisce materialmente gli interessi ma è poi tenuto a retrocederli ad un terzo (sostanziale erogatore), il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dalla norma va accertato con riferimento a quest'ultimo, inteso quale beneficiario effettivo del reddito imponibile.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14756 del 2020 Rv. 658395-02, N. 6005 del 2023 Rv. 667089-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **4510** *del* **20/02/2025** (Rv. **674128-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Diff.)*

C. *(CARLOMAGNO ALESSANDRA) contro* E. *(PAULETTI ENRICO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 29/03/2022

181291 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TOSAP - Regime ex art. 47 del d.lgs. n. 507 del 1993 (sostituito, in parte, dall'art. 63, comma 2, lett. f, del d.lgs. n. 446 del 1997) - Espressa richiesta del contribuente - Esclusione - Applicabilità da parte dell'Ente impositore - Presenza dei presupposti - Necessità.

In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il regime previsto dall'art. 47 del d.lgs. n. 507 del 1993 (sostituito, in parte, dall'art. 63, comma 2, lett. f, del d.lgs. n. 446 del 1997) non è subordinato all'espressa richiesta del contribuente e deve essere applicato dall'ente impositore laddove ne ricorrano i presupposti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 47 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 63 com. 2 lett. F CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 51, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 31 com. 14 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 10349 del 2015 Rv. 635501-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4556** *del* **20/02/2025** (Rv. **674129-01**)

Presidente: **CARADONNA LUNELLA.** *Estensore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *Relatore:* **LUCIOTTI LUCIO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(DI GRAVIO PAOLO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 19/01/2017

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI IVA - Crediti di imposta complessivi derivante da compensazione “ovvero” rimborso - Limite dell'importo massimo annuale ex art. 34 della l. n. 388 del 2000 - Fondamento.

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI In genere.

In tema di IVA, i soggetti intestatari di conto fiscale in un anno solare possono usufruire di crediti di imposta che, complessivamente considerati, quindi sommando sia quelli portati in compensazione "ovvero" quelli chiesti a rimborso, non superino l'importo massimo fissato dall'art. 34 della l. n. 388 del 2000, al fine di non squilibrare eccessivamente le previsioni di gettito fiscale annuale.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 34 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33979 del 2024 Rv. 673262-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4553** *del* **20/02/2025** (Rv. **674111-01**)

Presidente: **CARADONNA LUNELLA.** *Estensore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *Relatore:* **LUCIOTTI LUCIO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 09/09/2022

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 013112/2020 65839201

Massime precedenti Conformi: N. 13112 del 2020 Rv. 658392-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **4610** *del* **21/02/2025** (Rv. **674113-01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LUME FEDERICO.** *Relatore:* **LUME FEDERICO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* T. *(NICCOLINI GIUSEPPE)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 09/07/2019

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Giudizio di cassazione - Istanza di revocazione del decreto di estinzione ex art. 1, comma 201, della l. n. 197 del 2022 - Legittimazione attiva dell'Agenzia delle Entrate - Ammissibilità - Presupposto.

Nel giudizio di cassazione, l'Agenzia delle entrate è legittimata a proporre istanza di revocazione del decreto di estinzione, ai sensi dell'art. 1, comma 201, della l. n. 197 del 2022, sul presupposto dell'emissione del diniego di definizione agevolata.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 201 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 36037 del 2021 Rv. 663054-01, N. 24428 del 2024 Rv. 672232-01, N. 20626 del 2024 Rv. 672028-01, N. 24479 del 2024 Rv. 672233-01, N. 14850 del 2022 Rv. 664705-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4663** *del* **21/02/2025** (Rv. **674115-01**)

Presidente: **CARADONNA LUNELLA.** *Estensore:* **SUCCIO ROBERTO.** *Relatore:* **SUCCIO ROBERTO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* T. *(DE' CAPITANI DI VIMERCATE PAOLO GIOVANNI)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LIGURIA, 04/04/2023

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Irap - Presupposto d'imposta - Associazioni senza personalità giuridica - Sufficienza - Fondamento - Prova contraria - Contenuto.

L'esercizio di arti e professioni in forma societaria, così come mediante associazioni senza personalità giuridica, costituisce "ex lege" presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività, salva la facoltà del contribuente di dimostrare l'insussistenza dell'esercizio in forma associata dell'attività stessa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 30873 del 2019 Rv. 656295-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **4613** *del* **21/02/2025** (Rv. **674114-01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LUME FEDERICO.** *Relatore:* **LUME FEDERICO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Diff.)*

F. *(BETTI STEFANO) contro* A.

Dichiara estinto il processo, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 15/11/2023

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione agevolata (Rottamazione-quater) - Calcolo degli importi dovuti, ai sensi dell'art. 1, comma 196, della l. n. 197 del 2022 - Scomputo delle somme già versate a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio - Importi versati per la definizione delle sanzioni, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 - Inclusione - Necessità.

In tema di definizione agevolata delle liti fiscali, gli importi dovuti, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 196, della l. n. 197 del 2022, devono calcolarsi scomputando quelli già corrisposti a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, ivi compresi quelli versati per la definizione delle sanzioni, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 196 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 17 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 21992 del 2024 Rv. 672163-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4590** *del* **21/02/2025** (Rv. **674112-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **BILLI STEFANIA.** *Relatore:* **BILLI STEFANIA.**

C. *(SANNICANDRO RAFFAELE) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA, 02/10/2023

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Avviso di accertamento - Valori di riferimento delle aree fabbricabili - Determinazione con delibera della giunta municipale - Valore probatorio presuntivo - Sussistenza - Minore valore dell'area - Prova a carico del contribuente.

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'avviso di accertamento che fa riferimento alla delibera della giunta comunale contenente la determinazione dei valori minimi delle aree edificabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, è sufficientemente motivato, poiché richiama un atto di contenuto generale avente valore presuntivo, da ritenersi conosciuto, o conoscibile, dal contribuente, sul quale grava l'onere di fornire elementi oggettivi, anche mediante una perizia di parte, sul minor valore dell'area rispetto a quello accertato dall'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 6 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 162 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 16620 del 2017 Rv. 644804-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4702** *del* **22/02/2025** (Rv. **674116-01**)

Presidente: **DI PISA FABIO.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(MELIS GIUSEPPE)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 23/09/2022

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Decisione del giudice tributario su atto di accertamento - Rideterminazione del reddito - Limiti.

In tema di contenzioso tributario, la decisione del giudice - che rettifica il reddito così come determinato nell'atto di accertamento impugnato, a fronte della richiesta del contribuente di annullamento dell'atto impositivo per motivi non formali, ma sostanziali - non è affetta da vizio di ultrapetizione quando il giudice si pone all'interno del perimetro tracciato dall'atto di accertamento, non potendo rideterminare il reddito con metodo diverso da quello usato dall'Amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 36

Massime precedenti Vedi: N. 22400 del 2014 Rv. 632782-01, N. 14331 del 2024 Rv. 671404-01, N. 21759 del 2011 Rv. 619743-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4705** *del* **22/02/2025** (Rv. **674117-01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **CHIECA DANILO.** *Relatore:* **CHIECA DANILO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(FIORILLI PAOLO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 20/07/2016

178517 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - IN GENERE Opzione per il regime impositivo ex art. 32 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Disciplina ex art. 1, commi 1093 e 1095, della l. n. 296 del 2006 e d.m. n. 213 del 2007 - Presupposti - Decorrenza.

L'opzione per il regime impositivo di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 917 del 1986, sulla base della disciplina complessivamente ricavabile dall'art. 1, commi 1093 e 1095, della l. n. 296 del 2006 e dal d.m. n. 213 del 2007 - quando una società agricola è in possesso dei requisiti sostanziali prescritti dall'art. 2 del d.lgs. n. 99 del 2004 sin dall'inizio del periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale e risultano soddisfatti i requisiti formali ivi previsti all'art. 6 - può essere esercitata a partire dal medesimo periodo d'imposta.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 1093 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 1095 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Minist. min. EFI 27/09/2007 num. 213 art. 1, Decr. Minist. min. EFI 27/09/2007 num. 213 art. 2, Decr. Minist. min. EFI 27/09/2007 num. 213 art. 6, DPR 10/11/1997 num. 442 art. 1, DPR 10/11/1997 num. 442 art. 2, Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 32

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4705** *del* **22/02/2025** (Rv. **674117-02**)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **CHIECA DANILO.** *Relatore:* **CHIECA DANILO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(FIORILLI PAOLO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 20/07/2016

178517 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - IN GENERE Società agricole ex art. 2 del d.lgs. n. 99 del 2004 - Opzione per il regime impositivo di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Applicabilità ai periodi di imposta successivi al d.m. n. 213 del 2007 - Modalità - Decorrenza.

Le società di persone, a responsabilità limitata o cooperative rivestenti la qualifica di società agricole ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. n. 99 del 2004, possono esercitare l'opzione per il regime impositivo di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 917 del 1986, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del d.m. n. 213 del 2007, secondo le modalità alternativamente previste dagli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 442 del 1997, applicabili in virtù del rinvio contenuto nell'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale; ne consegue, pertanto, che detta opzione è esercitabile anche con riferimento all'arco temporale decorrente dall'inizio dell'attività sociale seppure non coincidente con l'inizio dell'anno.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 32, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 1093 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 1095 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Minist. min. EFI 27/09/2007 num. 213 art. 1, Decr. Minist. min. EFI 27/09/2007 num. 213 art. 2, Decr. Minist. min. EFI 27/09/2007 num. 213 art. 6, DPR 10/11/1997 num. 442 art. 1, DPR 10/11/1997 num. 442 art. 2

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4735** *del* **23/02/2025** (Rv. **674118-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **DE ROSA MARIA LUISA.** *Relatore:* **DE ROSA MARIA LUISA.**

G. *(BATTAGLINI LUIGI) contro* A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 09/03/2022

178511 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE Cessione di terreni edificabili con destinazione agricola - Plusvalenze tassabili ex art. 81 T.U.I.R. - Valore iniziale determinato ex art. 7 l. n. 448 del 2001 - Perizia sul valore asseverata in data successiva all'accertamento notificato - Utilizzabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di imposte sui redditi, la determinazione delle plusvalenze, di cui all'art. 81, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 917 del 1986, per i terreni edificabili e con destinazione agricola, a norma dell'art. 7 della l. n. 448 del 2001, non può avvenire assumendo come valore iniziale, in luogo del costo o del valore di acquisto, quello determinato sulla base di una perizia giurata asseverata in data successiva alla notifica dell'avviso di accertamento, poiché contrario alla finalità della norma, volta ad assicurare al contribuente un regime opzionale più favorevole, con riferimento all'anno d'imposta, entro il termine effettivamente previsto dalla norma primaria.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 com. 1 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 26808 del 2020 Rv. 659560-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4815** *del* **24/02/2025** (Rv. **674121-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **DI MARZIO PAOLO.** *Relatore:* **DI MARZIO PAOLO.**

A. *(DE MARIA ERNESTO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 28/09/2021

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario telematico - Notificazione del ricorso - Modalità esclusiva - Art. 16 bis del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 6 bis del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018 - Efficacia dal 24.10.2018 - Sanatoria - Raggiungimento dello scopo - Esclusione - Fondamento.

In tema di processo tributario telematico, la notificazione del ricorso deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematiche - a seguito dell'entrata in vigore, in data 24.10.2018, dell'art. 16 bis del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 6 bis del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018 - per tutti i processi in cui la parte non può stare in giudizio personalmente, senza possibilità di sanatoria in conseguenza del raggiungimento dello scopo dell'atto, stante la espressa previsione della norma primaria, che rinvia per la legittima indicazione delle concrete modalità della notificazione al d.m. n. 163 del 2013 e ai successivi decreti di attuazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 bis CORTE COST., Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6 bis, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST., Decr. Minist. min. EFI 23/12/2013 num. 163

Massime precedenti Difformi: N. 585 del 2025 Rv. 673679-01

Massime precedenti Vedi: N. 2937 del 2025 Rv. 674076-01, N. 30950 del 2024 Rv. 673268-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4755** *del* **24/02/2025** (Rv. **674120-01**)

Presidente: **LA ROCCA GIOVANNI.** *Estensore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *Relatore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* N. *(DOMINICI REMO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 18/11/2020

279455 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI Società operante nel ramo assicurativo - Liquidazione coatta amministrativa - Attività liquidatoria - Qualificazione come attività assicurativa ex art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Esclusione - Conseguenze - Regime di esenzione ivi previsto - Inapplicabilità - Ordinario regime impositivo - Detrazione dell'imposta - Applicabilità.

In tema di IVA, l'attività svolta dal commissario liquidatore per la liquidazione delle attività e dei rapporti di una società operante nel ramo assicurativo, sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, non può essere qualificata come attività assicurativa, con la conseguenza che alla stessa non è applicabile il regime di esenzione previsto dall'art. 10, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, bensì l'ordinario regime impositivo, che consente la detraibilità dell'imposta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 lett. N. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27649 del 2011 Rv. 620695-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4753** *del* **24/02/2025** (Rv. **674119-01**)

Presidente: **LA ROCCA GIOVANNI.** *Estensore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *Relatore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 18/12/2018

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Imprese riunite in ATI - Contratto di appalto di opere pubbliche - Esecuzione - Unitario soggetto giuridico - Esclusione - Detrazione IVA su fatture emesse da associata alla mandataria per lavori in favore della committente - Requisito della inerenza all'attività di impresa - Esclusione - Fondamento.

L'associazione temporanea di imprese (ATI), costituita per l'esecuzione di un contratto di appalto di opere pubbliche, non dà luogo alla creazione di un centro autonomo di imputazione giuridica né comporta l'unificazione dell'attività di esecuzione dell'appalto, di talché non spetta la detrazione, ai fini IVA, sulle fatture emesse dalla associata alla mandataria per i lavori eseguiti in favore della committente, in difetto della prova circa l'inerenza dei costi per lo svolgimento di detta attività di impresa.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 37

Massime precedenti Vedi: N. 30354 del 2018 Rv. 651561-01, N. 3651 del 2015 Rv. 634465-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4829** *del* **25/02/2025** (Rv. **674130-01**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

S. *(PENNELLA NICOLA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 24/04/2012

062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO Giudizio di legittimità oggettivamente complesso - Estinzione per condono con decreto presidenziale ex art. 391 c.p.c. - Interpretazione - Esame del dispositivo e della motivazione - Necessità - Conseguenze - Definizione agevolata riferita ad una frazione del thema disputatum - Estinzione limitata - Istanza di trattazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE In genere.

In caso di declaratoria di estinzione di un giudizio di legittimità oggettivamente complesso, disposta con decreto ex art. 391 c.p.c. per condono fiscale, va indagata l'effettiva portata del provvedimento, alla luce del dispositivo e della motivazione: qualora esso richiami espressamente una pratica di condono riferita ad una frazione soltanto del "thema disputatum", deve ritenersi che, per la natura scindibile della controversia, l'estinzione sia limitata solo a detta frazione e non produca effetti estintivi dell'ulteriore (o delle ulteriori) questione (o questioni) estranea (o estranee) alla sanatoria; in tal caso, l'istanza di trattazione nel termine ex art. 391, comma 3, c.p.c. non risulta necessaria, poiché, per la limitazione oggettiva dell'estinzione, il giudizio di legittimità va comunque ripreso, d'ufficio o su richiesta degli interessati, per il prosieguo e la definizione della frazione non sanata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391, Decreto Legge 24/04/2017 num. 50 art. 11, Legge 21/06/2017 num. 96 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29794 del 2023 Rv. 669258-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **4853** *del* **25/02/2025** (Rv. **674122-01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **NAPOLITANO ANGELO.** *Relatore:* **NAPOLITANO ANGELO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I. *(HOLZEISEN RENATE)*

Cassa con rinvio, COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 17/12/2015

178519 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 013571/2021 66130901

Massime precedenti Conformi: N. 13571 del 2021 Rv. 661309-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4873** *del* **25/02/2025** (Rv. **674123-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **LUME FEDERICO.** *Relatore:* **LUME FEDERICO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R. *(BAVA ANDREA)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 13/07/2022

178494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE Rimborso Irpef - Vittime del dovere e dei soggetti equiparati - Estensione dell'esenzione dall'Irpef del trattamento pensionistico - Efficacia - Applicabilità - Limiti - Insussistenza.

In tema di rimborso IRPEF, l'estensione, in favore delle vittime del dovere e dei soggetti equiparati, dell'esenzione dall'Irpef del trattamento pensionistico, di cui all'art. 3, comma 2, della l. n. 206 del 2004, operata dall'art. 1, comma 211, della l. 232 del 2016, ha effetti dal 1° gennaio 2017 e non è applicabile ai soli trattamenti pensionistici aventi causa dall'evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status medesimo.

Riferimenti normativi: Legge 03/08/2004 num. 206 art. 3 com. 2, Legge 11/12/2016 num. 232 art. 1 com. 211 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19789 del 2023 Rv. 668255-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **5068** *del* **26/02/2025** (Rv. **674131-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **DI PISA FABIO.** *Relatore:* **DI PISA FABIO.**

T. *(TAGLIALATELA GIOVANNI) contro* A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 16/06/2021

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Imposta di registro "prima casa" - Alienazione entro il quinquennio con riserva di dominio - Decadenza dal beneficio fiscale - Fondamento.

Il contribuente, che ha usufruito dell'agevolazione "prima casa" ai fini dell'imposta di registro, decade dalla stessa quando, entro il quinquennio, aliena l'immobile riservandosi il dominio a garanzia della parte di prezzo dilazionato, atteso che, ai sensi dell'art. 27 del TUR, rileva il momento della conclusione della vendita e non già quello successivo del pagamento integrale del prezzo.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 27

Massime precedenti Vedi: N. 35086 del 2021 Rv. 663011-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **5129** *del* **27/02/2025** (Rv. **674124-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **HMELJAK TANIA.** *Relatore:* **HMELJAK TANIA.**

S. *(TOMASSINI ANDREA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 29/03/2021

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Omessa presentazione della dichiarazione annuale - Eccedenza d'imposta tempestivamente dedotta desumibile da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno - Diritto alla detrazione - Perdita - Esclusione - Condizioni - Osservanza dei requisiti sostanziali - Sufficienza.

La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta - che risulta da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno ed è dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto - va riconosciuta quando il contribuente ha rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; ne consegue che, nel giudizio di impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, non può essere negato il diritto alla detrazione quando il contribuente dimostra in concreto, ovvero non è controverso, di avere compiuto acquisti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 28 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8131 del 2018 Rv. 647726-01

Massime precedenti Vedi: N. 6921 del 2017 Rv. 643596-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **5215** *del* **27/02/2025** (Rv. **674126-01**)

Presidente: **CARADONNA LUNELLA.** *Estensore:* **SUCCIO ROBERTO.** *Relatore:* **SUCCIO ROBERTO.**

N. *(PREZZAVENTO MAURIZIO) contro* A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 05/04/2017

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA - Iscrizione a ruolo ed emissione di cartella di pagamento dell'imposta detratta in base a procedure automatizzate - Ammissibilità - Fondamento - Successiva impugnazione - Onere probatorio del contribuente.

279377 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE In genere.

In tema di neutralità fiscale, l'omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA consente l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale senza incidere sulla posizione sostanziale del contribuente e scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell'anagrafe tributaria, ai sensi degli artt. 54-bis e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, la dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d'imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguarda acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 54 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4392 del 2018 Rv. 647546-02

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **5178** *del* **27/02/2025** (Rv. **674125-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Conf.)*

F. *(DE BONIS VITTORIO) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO BASILICATA, 06/04/2023

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Notificazione del silenzio-rifiuto - Impugnazione - Equiparazione della conoscenza effettiva a quella occasionale - Decorrenza del termine - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La notificazione, pur non costituendo un requisito di esistenza o di perfezionamento dell'atto impositivo, tuttavia, la sua ritenuta inesistenza non può essere surrogata dalla conoscenza dell'atto da parte del destinatario, acquisita attraverso un procedimento diverso da una notificazione regolarmente eseguita, con la conseguenza che è solo da quest'ultimo adempimento che decorre il termine di impugnazione dell'atto impositivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, non potendosi equiparare la conoscenza occasionale dell'atto a quella legale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva valutato la conoscenza occasionale dell'atto di diniego del rimborso, avuta dal contribuente a seguito di istanza di accesso agli atti, come idonea a far decorrere il termine di impugnazione, nonostante la (ritenuta) inesistenza della notificazione dell'atto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 13852 del 2010 Rv. 613636-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **5330** *del* **28/02/2025** (Rv. **674132-01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *Relatore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.**

D. *(GIRARDI ANDREA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM. TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, 02/03/2022

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Agevolazioni previste ex art. 6 della l. n. 388 del 2000 (cd. Tremonti-bis) - Rinvio nella Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 58/E del 20/07/2016 alla Risoluzione n. 132/E del 20/09/2010 - Ambito di applicazione - Deduzione per la detassazione ambientale in sede di dichiarazione integrativa, ex art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 - Possibilità alternativa di rimborso - Decorrenza del termine per il rimborso - Esclusione.

In tema di fruizione delle agevolazioni previste dall'art. 6 della l. n. 388 del 2000 (cd. Tremonti-bis), il rinvio contenuto nella Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 58/E del 20/07/2016 alla Risoluzione n. 132/E del 20/09/2010 è riferito esclusivamente alla possibilità di avvalersi della deduzione per fruire della detassazione ambientale in sede di dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2, comma 8bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 e alla possibilità di chiedere il rimborso, una volta decorso il termine per la presentazione della detta dichiarazione integrativa, e non anche alla decorrenza del termine per il rimborso dalla data del versamento del saldo.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6, DPR 22/07/1998 num. 322 art. 8 bis

Massime precedenti Vedi: N. 40862 del 2021 Rv. 663385-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **5269** *del* **28/02/2025** (Rv. **674163-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **NARDIN MAURA.** *Relatore:* **NARDIN MAURA.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I. *(PROZZO ROBERTO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 10/04/2017

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Astensione del relatore in udienza - Discussione e decisione con diversa composizione del Collegio - Vizio di legittima costituzione - Nullità ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità - Fattispecie.

Si configura un vizio di legittima composizione della Corte di giustizia tributaria di primo grado quando, in conseguenza dell'astensione del relatore, la decisione è assunta da un collegio composto diversamente da quello che ha assistito alla discussione, in quanto la previsione dell'art. 2, comma 5, del d.lgs. 545 del 1992 (ratione temporis applicabile) sulla composizione dei collegi tributari rientra nell'ipotesi di nullità di cui all'art. 59, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 546 del 1992. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la correttezza della sentenza di appello che, dopo aver rilevato la diversa composizione del collegio conseguente all'astensione di un componente del collegio giudicante e la mancanza di un provvedimento di sostituzione del giudice astenutosi con altro giudice, aveva affermato che il collegio decidente, innanzi al quale non si era rinnovata la discussione, non era stato regolarmente composto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 59 com. 1 lett. D CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 545 art. 2 com. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34782 del 2023 Rv. 669848-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **5370** *del* **28/02/2025** (Rv. **674133-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **DI PISA FABIO.** *Relatore:* **DI PISA FABIO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(ROSSI ADRIANO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 16/04/2018

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Imposte di registro e ipocatastale in misura fissa ex art. 8, comma 1-bis, del d.l. n. 351 del 2001, conv. con modif. dalla l. n. 410 del 2001 - Contratto di apporto di immobile locato a Fondo gestito da S.G.R. - Locazione registrata successivamente all'avviso di liquidazione ed alla sua impugnazione - Riconoscimento del beneficio - Sanatoria ex tunc - Applicabilità.

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE In genere.

Nel caso di contratto di apporto di un immobile locato a un fondo gestito da una S.G.R., va riconosciuto il beneficio dell'applicazione delle imposte di registro e ipocatastale in misura fissa a norma dell'art. 8, comma 1-bis, del d.l. n. 351 del 2001 anche se la locazione è stata registrata successivamente non solo all'avviso di liquidazione ma anche all'instaurazione del giudizio promosso contro l'avviso, in quanto la registrazione ha effetti sananti con efficacia ex tunc.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 8 com. 1, Legge 23/11/2001 num. 410 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26493 del 2022 Rv. 665667-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23601 del 2017 Rv. 645468-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **5318** *del* **28/02/2025** (**In fase di massimazione**)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *Relatore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(COSTANTINI MARCO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 15/02/2017

159268 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - IN GENERE In genere

178518 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 036362/2021 66305601

Massime precedenti Conformi: N. 36362 del 2021 Rv. 663056-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **5286** *del* **28/02/2025** (**In fase di massimazione**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LUME FEDERICO.** *Relatore:* **LUME FEDERICO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*

P. *(TOSI LORIS) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 15/06/2015

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Avviso di accertamento - Interpretazione - Da parte del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.

L'interpretazione, da parte del giudice di merito, di un atto amministrativo a contenuto non normativo, quale è l'avviso di accertamento, costituisce una valutazione di fatto che è sottratta al controllo della Suprema Corte qualora sia immune da vizi logici e giuridici e non impinga nella violazione di quelle norme giuridiche che, disposte dal legislatore per l'interpretazione dei contratti in genere, ben possono estendersi all'interpretazione degli atti degli atti e dei provvedimenti unilaterali e di quelli amministrativi in particolare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 112 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 5966 del 2022 Rv. 664042-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **5246** *del* **28/02/2025** (**In fase di massimazione**)

Presidente: **CARADONNA LUNELLA.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(LAURI CARMINE)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, 30/06/2022

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Avviso di accertamento - Notificazione nel domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 600 del 1973 - Possibilità di notificare direttamente alla persona fisica che rappresenta la persona giuridica ex art. 145 c.p.c. - Sussistenza.

L'obbligo di notificazione degli atti tributari (nella specie dell'avviso di accertamento) presso il domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c, del d.P.R. n. 600 del 1973 non esclude la possibilità, prevista dall'art. 145, comma 1, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 263 del 2005, di eseguire la notificazione alle persone giuridiche, in via alternativa a quella nella loro sede, direttamente alla persona fisica che le rappresenta, purchè ne siano indicati nell'atto la qualità, nonché la residenza, il domicilio o la dimora abituale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. C, Legge 28/12/2005 num. 263

Massime precedenti Conformi: N. 25137 del 2020 Rv. 659556-01

Massime precedenti Vedi: N. 27729 del 2024 Rv. 672718-01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Questioni processuali e comuni alle sezioni

FEBBRAIO 2025

---

1. GIURISDIZIONE

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **2481** *del* **02/02/2025** (Rv. **673585-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

P. *(CAVALIERE NICOLA) contro* L. *(DAMIANI GIORGIO)*

Regola giurisdizione

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Controversia relativa a materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Convenuto non domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea - Rinvio alla citata Convenzione ex art. 3, comma 2, l. n. 218 del 1995 - Natura - Rinvio "mobile" - Conseguenze - Criteri stabiliti dal Regolamento (CE) n. 44 del 2001 o dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012 - Applicabilità - Giurisdizione italiana - Esclusione - Fattispecie.

In caso di controversia su materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ove il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'UE, la giurisdizione italiana sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione, stante la natura "mobile" del rinvio a quest'ultima ex art. 3, comma 2, della l. n. 218 del 1995. (Fattispecie in tema di compravendita di cose mobili in cui la S.C. ha escluso la giurisdizione italiana e affermato quella israeliana in applicazione del criterio del luogo di consegna dei beni).

Riferimenti normativi: Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 com. 2 CORTE COST., Regolam. Comunitario 22/12/2000 num. 44, Regolam. Comunitario 12/12/2012 num. 1215 art. 7, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 9971 del 2024 Rv. 670663-02

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **2934** *del* **05/02/2025** (Rv. **673586-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Diff.)*

contro

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Concessione di lavori pubblici - Provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.

114097 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITA' DEI LAVORI - RISERVE In genere.

In tema di concessioni di lavori pubblici, le controversie riguardanti la revisione dei prezzi e il riconoscimento di compensazioni a fronte della variazione sopravvenuta del costo di materie prime, pur se contrattualmente previste, appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, del d.lgs. n. 104 del 2010 (c.p.a.), disciplina che, oltre a tutelare l'interesse dell'appaltatore all'adeguamento dei contenuti economici del rapporto che siano stati alterati da sopravvenienze intervenute nella fase esecutiva, mira a salvaguardare l'interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche

amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa a causa dell'eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni, con l'ulteriore conseguenza che - dovendosi altresì presidiare l'esigenza di contenimento della spesa pubblica - la revisione si conforma ad un modello che sottende l'esercizio di un potere autoritativo di natura tecnico-discrezionale dell'amministrazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. E CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11 com. 3, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 133

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26253 del 2018 Rv. 651208-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **2932** *del* **05/02/2025** (Rv. **673630-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

H. *(CAFORIO GIUSEPPE) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 23/11/2020

009026 ANTICHITA' E BELLE ARTI - DISCIPLINA DEI RITROVAMENTI E DELLE SCOPERTE Premio in favore del proprietario e scopritore di beni archeologici - Procedimento di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 42 del 2004 - Differenze rispetto al procedimento ex art. 44 della l. n. 1089 del 1939 - Posizione del privato - Natura di interesse legittimo - Sussistenza - Devoluzione della relativa controversia al giudice amministrativo.

092029 GIURISDIZIONE CIVILE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" - DIRITTI SOGGETTIVI In genere.

In tema di premio per il proprietario e scopritore di beni archeologici, il procedimento ex art. 44 l. n. 1089 del 1939 differisce da quello di cui all'art. 93 d.lgs. n. 42 del 2004 per la posizione del privato che, nel primo, diveniva di diritto soggettivo con l'accettazione della somma offerta o, in caso di disaccordo, con la sua quantificazione da parte della commissione peritale, mentre nel secondo rimane di interesse legittimo fino alla determinazione, conclusiva del procedimento, da parte della P.A., cosicché la relativa controversia va devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 44, Cod. Civ. art. 932, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 93

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5353 del 2011 Rv. 616194-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **3772** *del* **14/02/2025** (Rv. **673587-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

R. *(LAVITOLA LEONARDO) contro* P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 19/02/2024

092022 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI STATO Difetto di una condizione dell'azione - Ricorso per cassazione per difetto di giurisdizione - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

La mancanza di una condizione dell'azione, quale la legittimazione ad agire, attiene ai vizi dei requisiti intrinseci alla domanda e rientra, pertanto, quale questione attinente al modo di

esercizio della funzione giurisdizionale, nell'ambito dei limiti interni della giurisdizione; ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione che prospetti tale vizio sotto il diverso profilo del difetto assoluto di giurisdizione per invasione della sfera riservata al legislatore o superamento dei limiti esterni della giurisdizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso ex art. 362 c.p.c. avverso la decisione del Consiglio di Stato che, dopo aver riconosciuto, contrariamente alla decisione di primo grado, la legittimazione ad agire della ricorrente, ha respinto nel merito la pretesa ex art. 105 c.p.a.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 105, Costituzione art. 111 com. 8

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 219 del 2023 Rv. 666381-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **4124** *del* **18/02/2025** (Rv. **673588-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **FINOCCHI GHERSI RENATO.** *(Conf.)*

R. *(GIORDANO FRANCESCO) contro* N. *(SANTI PIERO)*

Regola giurisdizione

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Giurisdizione in materia di contratti conclusi da consumatori - Art. 15, comma 1, lett. c), della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 - Attività del professionista diretta con qualsiasi mezzo verso lo Stato di residenza del consumatore - Criteri identificativi - Fattispecie.

In tema di contratti conclusi da consumatori, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, la competenza giurisdizionale a conoscere della domanda proposta dal consumatore residente in Italia contro il professionista straniero spetta al giudice italiano, se l'attività del professionista risulta "diretta, con qualsiasi mezzo, verso" lo Stato di residenza del consumatore; rilevano a tal fine - con valutazione da compiersi caso per caso e con esame di tutti gli elementi disponibili - il fatto che il professionista abbia o dichiari di avere un numero elevato di clienti nello stato di residenza del consumatore e la circostanza che attività promuova la sollecitazione al pubblico, pur se su aspetti serventi o strumentali, anche ricorrendo ad agenti o mediatori, mentre è irrilevante che il contratto sia stato concluso all'estero. (Fattispecie in tema di conclusione in Svizzera, da parte di una consumatrice italiana residente a Bergamo, di un mandato fiduciario ad investire in fondi esteri la liquidità ottenuta a seguito di successione ereditaria).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 30/10/2007 art. 15 com. 1 lett. C, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Regolam. Comunitario 12/12/2012 num. 1215

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15364 del 2024 Rv. 671517-01, N. 6001 del 2021 Rv. 660833-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **4716** *del* **22/02/2025** (Rv. **673810-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

C. *(ALESSANDRI MAURA) contro* E. *(PIGHI FRANCESCO)*

Regola giurisdizione

092008 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 011346/2023 66772901

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11346 del 2023 Rv. 667729-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **4717** *del* **22/02/2025** (Rv. **674045-02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

R. *(MARZOT SILVIA) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Attività commerciali di ristorazione - Imposizione di misure di contenimento e successiva chiusura da parte della P.A. - Domanda di risarcimento del danno - Giurisdizione amministrativa - Fondamento - Lesione dell'affidamento sulla legittimità dell'azione amministrativa - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.

La domanda risarcitoria proposta, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero della Salute, dai titolari di attività commerciali di ristorazione, per essere stati costretti a chiuderle, dopo avere inutilmente apprestato le misure volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, appartiene alla giurisdizione del G.A., trattandosi di pretesa fondata sulla prospettazione di una condotta colposa della P.A., concretatasi nell'adozione dei suddetti provvedimenti amministrativi e non già nella lesione dell'affidamento circa la legittimità dell'azione amministrativa (la quale si configura, invece, nel caso in cui venga emanato un provvedimento attributivo di diritti o facoltà al privato, successivamente rimosso).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 30 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1567 del 2023 Rv. 666882-01, N. 18540 del 2023 Rv. 668212-01, N. 3755 del 2024 Rv. 670009-01, N. 28022 del 2022 Rv. 665678-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **4847** *del* **25/02/2025** (Rv. **673812-01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **MANCINO ROSSANA.** *Relatore:* **MANCINO ROSSANA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

L. *(CUSANNO ISABELLA) contro* A. *(DELL'ORSO FRANCESCO)*

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Spese ospedaliere sostenute dall'assistito - Ricovero all'estero in centri di altissima specializzazione - Diniego di autorizzazione preventiva - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Qualificazione della posizione dell'assistito - Diritto soggettivo alla salute - Fondamento.

La domanda di accesso urgente a prestazioni sanitarie rese da centri di altissima specializzazione all'estero, da parte di cittadini italiani, per prestazioni non autorizzate preventivamente, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, posto che anche in tali circostanze viene in rilievo il fondamentale diritto alla salute, non suscettibile di affievolimento per effetto della discrezionalità meramente tecnica riconosciuta alla P.A. in ordine all'apprezzamento dei presupposti per l'erogazione delle prestazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2867 del 2009 Rv. 606570-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **4838** *del* **25/02/2025** (Rv. **673811-01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **GIUSTI ALBERTO.** *Relatore:* **GIUSTI ALBERTO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

contro

Regola giurisdizione

092006 GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE Conflitto di giurisdizione sollevato d'ufficio ex art. 11, comma 3, c.p.a. - Barriera della prima udienza - Individuazione - Rinvio per integrazione del contraddittorio - Tempestività della decisione - Fondamento.

La tempestività del conflitto di giurisdizione sollevato d'ufficio ex art. 11, comma 3, c.p.a. è contrassegnata dalla barriera preclusiva della prima udienza, da intendersi in senso sostanziale, con la conseguenza che detta tempestività non è esclusa dal fatto che il giudice amministrativo, rilevato un difetto nel contraddittorio, abbia concesso un termine per la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo, rinviando ad una udienza successiva nella quale il conflitto è stato sollevato, in quanto il dubbio di giurisdizione presuppone pur sempre l'instaurazione di un valido contraddittorio fra le parti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 374

Massime precedenti Vedi: N. 918 del 2025 Rv. 673417-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **4842** *del* **25/02/2025** (Rv. **673934-01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Diff.)*

contro

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Protezione internazionale - Ricorso avverso il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza - Giurisdizione del G.A. - Revoca ex art. 23, comma 1, lett. d, d.lgs. n. 142 del 2015 - Ordine di rimborso dei costi sostenuti per le misure indebitamente fruite - Giurisdizione del G.O. - Ragioni.

Mentre il ricorso avverso la revoca delle misure di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale spetta al G.A., ai sensi dell'art. 23, comma 5, d.lgs. n. 142 del 2015, la domanda di annullamento del decreto prefettizio contenente l'ordine di rimborso dei costi sostenuti dall'Amministrazione per le misure di accoglienza di cui il richiedente abbia indebitamente usufruito appartiene alla giurisdizione del G.O., non implicando alcun sindacato sulla legittimità del provvedimento di revoca, bensì unicamente l'accertamento di un diritto di credito dal quale esula qualsivoglia valutazione discrezionale dell'Amministrazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 23 com. 5, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 23 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 23 com. 6

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **5236** *del* **27/02/2025** (Rv. **673814-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **GARRI FABRIZIA.** *Relatore:* **GARRI FABRIZIA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

contro

Regola giurisdizione

061041 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - PENSIONI ORDINARIE - PENSIONI A CARICO DELLO STATO E ALTRI ENTI Pensioni dei pubblici dipendenti - Ritardo nel riconoscimento della prestazione e pagamento dei ratei - Consequenziale domanda di risarcimento del danno - Giurisdizione della Corte dei conti - Fondamento.

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI In genere.

129152 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE In genere.

Le controversie aventi ad oggetto le domande consequenziali di risarcimento del danno da ritardo nel riconoscimento della prestazione e pagamento dei ratei di pensione dei pubblici dipendenti appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice contabile in base al criterio di collegamento col rapporto pensionistico, che costituisce elemento identificativo del petitum sostanziale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4853 del 2013 Rv. 625162-01, N. 26252 del 2018 Rv. 650873-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **5237** *del* **28/02/2025** (Rv. **673936-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **GARRI FABRIZIA.** *Relatore:* **GARRI FABRIZIA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Parz. Diff.)*

contro

Regola giurisdizione

092006 GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE Domanda di accertamento delle condizioni sanitarie preordinate al riconoscimento della prestazione di inabilità di natura previdenziale - Procedimento ex art. 445 bis c.p.c. - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza - Fondamento - Domanda di accertamento sanitario prodromico al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento - Giurisdizione del giudizio ordinario - Sussistenza - Fattispecie.

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI In genere.

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE In genere.

La domanda del pubblico dipendente di accertamento delle condizioni sanitarie - se preordinata al riconoscimento dell'assegno di invalidità introdotta con procedimento ex art. 445-bis c.p.c. e, quindi, strumentale all'adozione del provvedimento amministrativo di attribuzione della prestazione pensionistica - appartiene alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei dipendenti

pubblici; se, invece, tale domanda è prodromica al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (ex art. 1 della l. n. 18 del 1980), la giurisdizione spetta al giudice ordinario. (Fattispecie relativa ad un ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. finalizzato al conseguimento, quale effetto dell'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie, non solo delle prestazioni previdenziali di invalidità e inabilità connesse al denunciato stato di totale e permanente inabilità lavorativa, ma anche dell'ulteriore prestazione assistenziale dell'indennità di accompagnamento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 445, Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 36382 del 2021 Rv. 663088-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7830 del 2020 Rv. 657527-01

---

2. COMPETENZA

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **2429** *del* **01/02/2025** (Rv. **673890-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

C. *(PALMISANO PAOLO) contro* E. *(PROVIDENTI SALVATORE)*

Regola sospensione

100250 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DEL PROCESSO Sospensione discrezionale ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Sindacato di legittimità - Motivazione apparente - Sussistenza.

Il provvedimento di sospensione del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c., analogamente alle ordinanze di sospensione per cd. pregiudizialità-dipendenza, può essere impugnato mediante il regolamento di competenza, rimedio che conserva la propria struttura e funzione, cosicché il giudice di legittimità deve verificare la ricorrenza del rapporto di pregiudizialità ravvisato dal giudice a quo, giacché il sindacato della S.C. è limitato alla verifica dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14337 del 2019 Rv. 654020-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **2549** *del* **03/02/2025** (Rv. **673954-02**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

G. *(BERTAGLIA UGO) contro* A. *(CARAVITA CRISTINA)*

Rigetta, TRIBUNALE PER I MINORENNI BOLOGNA, 20/09/2023

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Trattamento sanitario del minore - Rifiuto dei genitori - Art. 3 della l. n. 219 del 2017 - Autorizzazione - Competenza del giudice tutelare - Istanza di sospensione della responsabilità genitoriale - Esclusione - Contemporanea pendenza dei procedimenti - Condizioni.

093010 GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE In genere.

In tema di trattamento sanitario del minore, ove il medico ritenga le cure appropriate e necessarie, ma difetti il consenso dei genitori, va proposto ricorso per l'autorizzazione al giudice tutelare, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 219 del 2017, e non l'istanza di sospensione o limitazione della responsabilità genitoriale al tribunale per i minorenni, essendo ammissibile la contemporanea pendenza dei due procedimenti solo in presenza di altre condotte pregiudizievoli, indici di trascuratezza o di abuso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Legge 22/12/2017 num. 219 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 330

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **2745** *del* **04/02/2025** (Rv. **673745-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **GNANI ALESSANDRO.** *Relatore:* **GNANI ALESSANDRO.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

contro

Regola competenza

129152 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE Regolamento di competenza - Pagamento di contributi - Controversie tra datore di lavoro ed ente che gestisce forme di previdenza complementare - Applicazione dell'art. 442, comma 2, c.p.c. - Necessità - Conseguenze - Fondamento.

Ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente per le controversie riguardanti il pagamento dei contributi, che si assumono versati in eccesso o non dovuti, sorte tra il datore di lavoro e l'ente che gestisce una forma di previdenza complementare fondata sull'autonomia negoziale, si applica l'art. 442, comma 2 c.p.c., per cui la competenza territoriale si radica ai sensi dell'art. 413, comma 7, c.p.c. e quindi nel foro dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 18 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 442 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 29869 del 2024 Rv. 673540-01, N. 10329 del 2002 Rv. 555829-01, N. 11331 del 2014 Rv. 630909-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **2756** *del* **04/02/2025** (Rv. **673974-02**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

S. *(SILVESTRI FABRIZIO) contro* C. *(VOLPE MASSIMO)*

Regola competenza

046083 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Impugnazione di deliberazioni condominiali - Controversia - Domanda di condanna al rimborso delle spese di mediazione - Successiva domanda di invalidità delle stesse deliberazioni - Precisazione e modificazione ex art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c. - Ai fini della competenza per valore - Esclusione - Ragioni.

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI In genere.

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA In genere.

In tema di liti di impugnazione di delibere assembleari, proposta domanda di rimborso delle spese di mediazione relative a una siffatta lite, la domanda successivamente avanzata per la declaratoria di invalidità delle stesse delibere non opera, ex art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., come ammissibile precisazione e modificazione di quella originaria, di cui tenere conto ai fini della competenza per valore, ma va qualificata come domanda "ulteriore" o "aggiuntiva" che si somma alla pretesa iniziale e non si pone, rispetto a questa, in rapporto di alternatività.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 71 quater, Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 281 duodecies com. 4, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/03/2018 num. 37 art. 5, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 20 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 31078 del 2019 Rv. 655978-01, N. 23975 del 2024 Rv. 672422-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **2868** *del* **05/02/2025** (Rv. **674155-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

S. *(MAINARDIS CESARE) contro* C. *(CEREDA SERGIO CESARE)*

Regola competenza

001077 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE Competenza dell'autorità giudiziaria in sede ordinaria e dei Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche - Riparto - Fattispecie.

Rientrano nella competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche le controversie il cui oggetto involge questioni sulla demanialità delle acque ovvero sulla legittimità, sul contenuto e sulla portata dell'atto con cui la P.A. ha concesso o negato ad un privato la facoltà di derivare ed utilizzare acque pubbliche, mentre sono attribuite al tribunale ordinario quelle che, pur presupponendo la sussistenza di una concessione, non investono la legittimità e la portata della medesima, ma solo le modalità di attuazione e di esercizio dei diritti di uso delle acque, nonché gli obblighi che ne derivano. (Nella specie, la S.C. ha affermato la competenza del tribunale ordinario in una controversia tra un Comune e un privato, avente ad oggetto l'adempimento di una convenzione che disciplinava le obbligazioni connesse alle realizzazione - da parte del privato - di un impianto idroelettrico e il successivo sfruttamento della risorsa idrica).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140 lett. C

Massime precedenti Conformi: N. 10785 del 1999 Rv. 530341-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3000** *del* **06/02/2025** (Rv. **673949-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

R. *(ZOPPINI ANDREA) contro* S. *(EMANUELE CARLO FERDINANDO)*

Regola competenza

044022 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE Trasmissioni televisive - Lesione del diritto d'autore -

Risarcimento del danno - Competenza per territorio - Criterio - Luogo della trasmissione - Sussistenza - Fondamento.

Nel giudizio promosso per il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale mediante trasmissioni televisive, la competenza per territorio, in riferimento al forum commissi delicti di cui all'art. 20 c.p.c., non si identifica con il luogo di residenza della persona lesa, ma con il luogo della prima diffusione della trasmissione, poiché, diversamente dalla violazione dei diritti della personalità, nei quali il danno si produce dove vive ed opera il danneggiato, la violazione del diritto d'autore si verifica nel luogo in cui, per la prima volta, l'azione o omissione illecita ha leso il patrimonio altrui.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42

Massime precedenti Vedi: N. 21661 del 2009 Rv. 609467-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3352** *del* **10/02/2025** (Rv. **674058-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.**

I. *(SPENA ANGELO) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/01/2021

013017 ARBITRATO - COMPETENZA - CONNESSIONE DI CAUSE Compromesso per arbitrato irrituale - Art. 40 c.p.c. - Inapplicabilità - Medesima domanda proposta in sede giurisdizionale - Improponibilità - Connessione ad altra di competenza del giudice adito - Ininfluenza.

Il compromesso per arbitrato irrituale, essendo finalizzato a conseguire, a mezzo di mandato, la risoluzione negoziale della controversia, implica una rinuncia dei contraenti alla tutela giurisdizionale, che impedisce l'applicazione dell'art. 40 c.p.c. e, di conseguenza, rende improponibile la domanda con cui la parte abbia chiesto, in sede giurisdizionale, la decisione della medesima controversia, seppur connessa con altra domanda di competenza del giudice adito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7551 del 2005 Rv. 583513-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3549** *del* **11/02/2025** (Rv. **674016-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.**

S. *(DELITALA FRANCESCO) contro* C. *(BILOTTA MAURO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SASSARI, 10/02/2022

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Ordinanza che dichiara la litispendenza - Impugnazione - Regolamento necessario di competenza - Erronea proposizione del ricorso ordinario per cassazione - Conseguenze - Fattispecie.

L'ordinanza che dichiara la litispendenza, in quanto recante una pronuncia sulla sola competenza, è impugnabile con il regolamento necessario, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., e non con il ricorso ordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., che, se erroneamente proposto, può essere oggetto di esame come regolamento di competenza, qualora ne soddisfi i requisiti di forma e di

sostanza. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta successivamente alla scadenza del termine perentorio di trenta giorni di cui all'art. 47 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 42

Massime precedenti Vedi: N. 8975 del 2022 Rv. 664255-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17443 del 2014 Rv. 632606-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4678** *del* **22/02/2025** (Rv. **673866-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Diff.)*

T. *(STANISCIA NICOLA) contro* I.

Regola competenza

079035 ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER VALORE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART 615 Criterio di cui all'art. 17 c.p.c. - Competenza per valore - Individuazione - Competenza per materia o funzionale - Esclusione - Regola generale di cui all'art. 10, comma 2, c.p.c. - Applicabilità - Fattispecie.

Il criterio di cui all'art. 17 c.p.c. attiene alla competenza per valore in tema di opposizione all'esecuzione forzata e non disegna, invece, un'ipotesi di competenza per materia o funzionale, sicché la sua applicazione non sfugge alla necessaria combinazione con la regola generale di cui all'art. 10, comma 2, c.p.c., che disciplina il cumulo di domande proposte nello stesso processo e nei confronti del medesimo soggetto, ai fini della competenza per valore. (Nella specie, la S.C., in sede di regolamento di competenza, ha accolto l'impugnazione del creditore, affermando la competenza del Tribunale di Roma e non del giudice di pace, in ragione della natura riconvenzionale della domanda svolta per l'accertamento di un proprio credito, di oltre cinquemila euro, da opporre a quello del terzo pignorato, erroneamente qualificata come eccezione e non ritenuta rilevante ai fini della competenza per valore del tribunale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 37581 del 2021 Rv. 663133-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **5089** *del* **26/02/2025** (Rv. **673935-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*

F. *(CALANDRUCCIO MICHELE) contro* G.

Regola competenza

044033 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCI E CONDOMINI Atto di scissione societaria - Azione revocatoria ex art. 2901 c.c. - Competenza della sezione specializzata in materia di impresa - Azione revocatoria ex art. 66 l.fall. - Competenza del tribunale fallimentare - Ragioni.

081189 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - IN GENERE In genere.

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") In genere.

In tema di scissione societaria, l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., diretta alla declaratoria di inopponibilità al creditore dei relativi atti di assegnazione, è devoluta alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, poiché, pur non introducendo una controversia relativa a rapporti tra società, soci e organi sociali, e pur non risultando diretta ad incidere, come l'opposizione ex artt. artt. 2506-ter, 2503 e 2503-bis c.c., sulla scissione, privandola di efficacia erga omnes, investe un tipico atto dell'organizzazione societaria, che, in quanto produttivo di un pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore ed ove posto in essere in presenza delle condizioni soggettive previste alternativamente dal comma 1, nn. 1 e 2, del cit. art. 2901 c.c., entra a far parte della causa petendi dell'azione proposta, qualificando il corrispondente giudizio come relativo a un rapporto societario; tuttavia, la medesima azione, ove esercitata dagli organi della procedura concorsuale ex art. 66 l.fall., è devoluta alla competenza del tribunale fallimentare, che prevale su quella della sezione specializzata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3, Cod. Civ. art. 2506, Cod. Civ. art. 2506 bis, Cod. Civ. art. 2506 ter, Cod. Civ. art. 2506 quater

Massime precedenti Vedi: N. 21363 del 2020 Rv. 659269-01, N. 2754 del 2020 Rv. 657293-01, N. 22149 del 2020 Rv. 659401-01, N. 11004 del 2023 Rv. 667740-01

---

3. DOMANDA GIUDIZIALE

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **2756** *del* **04/02/2025** (Rv. **673974-02**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

S. *(SILVESTRI FABRIZIO) contro* C. *(VOLPE MASSIMO)*

Regola competenza

046083 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Impugnazione di deliberazioni condominiali - Controversia - Domanda di condanna al rimborso delle spese di mediazione - Successiva domanda di invalidità delle stesse deliberazioni - Precisazione e modificazione ex art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c. - Ai fini della competenza per valore - Esclusione - Ragioni.

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI In genere.

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA In genere.

In tema di liti di impugnazione di delibere assembleari, proposta domanda di rimborso delle spese di mediazione relative a una siffatta lite, la domanda successivamente avanzata per la declaratoria di invalidità delle stesse delibere non opera, ex art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., come ammissibile precisazione e modificazione di quella originaria, di cui tenere conto ai fini della competenza per valore, ma va qualificata come domanda "ulteriore" o "aggiuntiva" che si somma alla pretesa iniziale e non si pone, rispetto a questa, in rapporto di alternatività.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 71 quater, Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 281 duodecies com. 4, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/03/2018 num. 37 art. 5, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 20 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 31078 del 2019 Rv. 655978-01, N. 23975 del 2024 Rv. 672422-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **2615** *del* **04/02/2025** (Rv. **673714-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **RIVERSO ROBERTO.** *Relatore:* **RIVERSO ROBERTO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

C. *(VISONE VITTORIO) contro* E. *(CARATOZZOLO ENRICO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/05/2023

011004 APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE Appalto nei servizi pubblici essenziali - Richiesta di pagamento per ferie e permessi non goduti - Appello - Richiesta di condanna in solido di tutti i soggetti coinvolti nell'appalto ex art. 118, comma 6, d.lgs. n. 163 del 2006 - Domanda nuova rispetto a quella formulata in primo grado ex art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 - Esclusione - Ragioni.

133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA In genere.

In tema di appalto nei servizi pubblici essenziali, la richiesta, avanzata dal lavoratore in grado di appello, di condanna in solido di tutti i soggetti coinvolti nell'appalto (affidatari e sub-affidatari), ai sensi dell'art. 118, comma 6, d.lgs. n. 163 del 2006, al pagamento degli importi spettanti per ferie e permessi non goduti non costituisce domanda nuova rispetto a quella formulata in primo grado ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, in quanto gli elementi di fatto posti a fondamento della responsabilità invocata in forza del codice appalti sono integralmente sovrapponibili, quanto a petitum e causa petendi, a quelli allegati nel ricorso ex art. 414 c.p.c., sicché al giudice compete la qualificazione della domanda e l'individuazione della norma applicabile, in applicazione del principio iura novit curia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/12/2006 num. 163 art. 118, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32867 del 2023 Rv. 669395-01, N. 8955 del 2017 Rv. 644062-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3078** *del* **07/02/2025** (Rv. **674035-02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **MOSCARINI ANNA.** *Relatore:* **MOSCARINI ANNA.**

G. *(LA SPINA PAOLO) contro* G.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 03/02/2021

018144 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI) Assicurato trasportato - Azione nei confronti del proprio assicuratore - Rigetto in primo grado per mancanza dei presupposti di cui all'art. 141 c.ass. - Appello sulla mancata applicazione dell'art. 144 c.ass. - Potere del giudice d'appello di qualificare la domanda ai sensi dell'art. 144 c.ass. - Sussistenza.

133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA In genere.

Qualora sia stata rigettata, in primo grado, la domanda di risarcimento del danno alla persona proposta dall'assicurato proprietario del veicolo, vittima di un incidente stradale in quanto terzo trasportato, per mancanza dei presupposti di cui all'art. 141 c.ass., il giudice d'appello, investito di specifica impugnazione del danneggiato, ha il potere di qualificare la domanda ai sensi dell'art.

144 c.ass. in base ai fatti costitutivi dedotti oppure deve spiegare le ragioni per cui detta qualificazione non è legittima.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 141 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 16603 del 2023 Rv. 668168-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 35318 del 2022 Rv. 666369-03

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **3625** *del* **12/02/2025** (Rv. **673808-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

Z. *(FRANCESCON MARCO) contro* A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 12/11/2015

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Cancellazione della società dal registro delle imprese - Responsabilità dei soci ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973 - Presupposto - Riscossione in base al bilancio di liquidazione (art. 2495 c.c.) - Natura - Onere probatorio.

159050 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE In genere.

159239 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - BILANCIO - DEPOSITO PRESSO L'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE In genere.

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE In genere.

Per configurare la responsabilità dei soci, ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione al debito tributario della società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, fatta valere con la notificazione ai soci di un apposito avviso di accertamento ai sensi degli artt. 36, comma 5, del citato d.P.R. e 60 d.P.R. n. 600 del 1973, l'amministrazione finanziaria deve provare, in caso di contestazione, il presupposto dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, previsto dall'art. 2495, comma 3, c.c., il quale integra una condizione dell'azione attinente all'interesse ad agire del fisco, non già alla legittimazione passiva dei soci.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36 com. 5, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2 del 2022 Rv. 663593-01, N. 15035 del 2017 Rv. 647545-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3922** *del* **16/02/2025** (Rv. **673845-01**)

Presidente: **MARULLI MARCO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.**

P. *(PESCE GIOVANNI) contro* B. *(TORINO RAFFAELE)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/03/2022

113178 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - IN GENERE Domanda di ripetizione di indebito - Proposizione in corso di causa intrapresa con domanda contrattuale - Inammissibilità per novità - Sussistenza - Ragioni.

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA In genere.

La domanda di ripetizione dell'indebito, proposta in un giudizio originariamente fondato sulla domanda di adempimento contrattuale o di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, integra una domanda nuova, come tale inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4410** *del* **19/02/2025** (Rv. **673768-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

D. *(IPPOLITO CRISPINO) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 19/12/2020

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Danni sopravvenuti - "Medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio" - Modifica della domanda ex art. 183 c.p.c. - Possibilità - Oggetto - Limiti - Fattispecie.

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA In genere.

In tema di danni sopravvenuti e di modificabilità della domanda, se si resta nell'ambito della "medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio", anche un mutamento di causa petendi e petitum non dà vita a domanda nuova, ma ad una mera "modifica" di quella originaria, ammissibile e consentita sino al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) e configurabile anche in caso di domanda che non si sostituisce a quella originaria, ma ad essa si cumula. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, a fronte dell'originaria domanda volta alla condanna all'eliminazione delle cause di infiltrazioni e al risarcimento dei danni ad esse conseguenti, ha ritenuto tardiva la domanda, proposta con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., di risarcimento di ulteriori danni, derivanti dal recesso del conduttore dal rapporto di locazione, nonostante nascesse dalla medesima vicenda sostanziale già dedotta in giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2038 del 2019 Rv. 652251-01, N. 5884 del 2024 Rv. 670491-01, N. 2533 del 2024 Rv. 670022-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22404 del 2018 Rv. 650451-01, N. 12310 del 2015 Rv. 635536-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **3625** *del* **12/02/2025** (Rv. **673808-02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

Z. *(FRANCESCON MARCO) contro* A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 12/11/2015

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Responsabilità dei soci per debito tributario della società estinta - Avviso di accertamento ex artt. 36, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 d.P.R. n. 600 del 1973 - Interesse ad agire dell'amministrazione finanziaria - Riscossione in base al bilancio di liquidazione o attribuzione di altre utilità.

159050 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE In genere.

159239 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - BILANCIO - DEPOSITO PRESSO L'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE In genere.

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE In genere.

L'interesse ad agire dell'amministrazione finanziaria - quando fa valere, con apposito avviso di accertamento ex artt. 36, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 d.P.R. n. 600 del 1973, la responsabilità dei soci per il debito tributario della società estinta - non è escluso dalla mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, perché può essere integrato da altre evenienze come la sussistenza di beni e diritti che sono trasferiti ai soci, ancorché non ricompresi nel bilancio, o come l'escussione di garanzie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36 com. 5, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2 del 2022 Rv. 663593-01, N. 15035 del 2017 Rv. 647545-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3168** *del* **07/02/2025** (Rv. **673797-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.**

D. *(MURRIGHILE GIAMPAOLO) contro* P. *(TULUI FRANCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 23/08/2021

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Obbligazione priva di termine per l'adempimento - Impossibilità sopravvenuta - Azione di accertamento dell'inadempimento - Interesse ad agire - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Nel caso in cui un'obbligazione priva di termine per l'adempimento, come tale esigibile in ogni momento, sia divenuta impossibile per un fatto sopravvenuto, non imputabile alla parte inadempiente, permane l'interesse della parte creditrice a ottenere l'accertamento dell'inadempimento della prestazione da parte del debitore, in ragione del mancato soddisfacimento dell'obbligazione prima che si fosse determinata tale impossibilità e del diritto del creditore di essere ristorato del correlato danno. (Nella specie, la S.C. ha affermato la sussistenza dell'interesse del creditore a far accertare l'inadempimento dell'obbligo di costruire una strada, oggetto di servitù di passaggio, fino all'epoca dell'esproprio dell'area, quando l'adempimento era ancora possibile).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1463

Massime precedenti Vedi: N. 23618 del 2004 Rv. 579540-01, N. 8249 del 1990 Rv. 468835-01, N. 10683 del 2023 Rv. 667391-01, N. 14915 del 2018 Rv. 649054-01

---

4. TERMINI

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3057** *del* **06/02/2025** (Rv. **674079-01**)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** *Estensore:* **NAPOLITANO ANGELO.** *Relatore:* **NAPOLITANO ANGELO.**

S. *(MOSCHETTI FRANCESCO) contro* A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 09/11/2015

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Mancata ricezione della comunicazione del dispositivo della sentenza - Termine lungo ad impugnare - Mancato rispetto - Causa non imputabile alla parte costituita - Esclusione - Ragioni.

Nel processo tributario, non aver ricevuto la comunicazione del dispositivo della sentenza tributaria non integra, per la parte costituita, una causa non imputabile ex art. 153, comma 2, c.p.c., tale da giustificare il mancato rispetto del termine lungo per impugnare, potendo la stessa, con l'ordinaria diligenza, venire a conoscenza del deposito della sentenza in tempo per proporre l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18586 del 2018 Rv. 649658-01, N. 3372 del 2022 Rv. 664012-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **3494** *del* **11/02/2025** (Rv. **673798-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Parz. Diff.)*

D. *(DE LORENZO FABRIZIO) contro* B. *(CAU GIANFILIPPO)*

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE ROMA, 06/10/2022

079175 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE Iscrizione a ruolo - Termine di 15 giorni ex art. 557, comma 2, c.p.c. - Decorrenza - Consegna al creditore da parte dell'ufficiale giudiziario - Tardivo ritiro da parte del creditore - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di esecuzione immobiliare, il termine perentorio di 15 giorni per l'iscrizione a ruolo della procedura, previsto dall'art. 557, comma 2, c.p.c., decorre dalla consegna dell'atto di pignoramento, da parte dell'ufficiale giudiziario, al creditore, restando irrilevante che questo lo ritiri tardivamente, sia perché l'art. 555, ultimo comma, c.p.c., non stabilisce un termine per tale adempimento, limitandosi a disporre che debba avvenire "senza ritardo", sia perché il debitore esecutato non riceve alcun pregiudizio in conseguenza della tardività dovendo gli ulteriori atti di procedura, in ogni caso, essere compiuti entro il termine di 45 giorni ai sensi dell'art. 497 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 557 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 555 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 497

Massime precedenti Vedi: N. 6957 del 2007 Rv. 596759-01, N. 12195 del 2023 Rv. 667586-02

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **3494** *del* **11/02/2025** (Rv. **673798-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Parz. Diff.)*

D. *(DE LORENZO FABRIZIO) contro* B. *(CAU GIANFILIPPO)*

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE ROMA, 06/10/2022

079175 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE Termine ex art. 557, comma 2, c.p.c. - Violazione - Conseguenze - Estinzione della procedura - Rimedio - Reclamo ex art. 630 c.p.c. - Necessità - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Inammissibilità.

La violazione del termine di 15 giorni previsto dall'art. 557, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, costituisce una ipotesi tipica di estinzione del processo di esecuzione, che la parte interessata deve far valere a norma dell'art. 630 c.p.c. e, in caso di rigetto dell'eccezione, col reclamo previsto dalla citata disposizione, non già con l'opposizione agli atti esecutivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 557 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35365 del 2023 Rv. 669752-02, N. 6873 del 2024 Rv. 670402-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **3556** *del* **12/02/2025** (Rv. **673722-01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** *Estensore:* **CERULO ANGELO.** *Relatore:* **CERULO ANGELO.**

M. *(CORRADO PASQUALE) contro* I. *(SFERRAZZA MAURO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/03/2019

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE NASpI - Termine di decadenza ex art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 2015 - Decorrenza - Dalla comunicazione del cancelliere del deposito della pronuncia di accertamento del rapporto di lavoro - Sussistenza - Notificazione della sentenza - Irrilevanza.

In tema di NASpI, se pende giudizio di accertamento della natura del rapporto di lavoro, il termine di decadenza di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di riconoscimento della prestazione, di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 2015, decorre dalla comunicazione, ad opera del cancelliere, del deposito della sentenza di accertamento della natura subordinata del rapporto, non occorrendo, invece, la notificazione della pronunzia ai sensi dell'art. 285 c.p.c., che rileva solo ai fini del decorso del termine per l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 6 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 430, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 45 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10747 del 2022 Rv. 664302-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4110** *del* **17/02/2025** (Rv. **674161-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(RISPOLI LUCREZIA)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA, 13/12/2023

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Agevolazioni "prima casa" - Art. 24 del d.l. n. 23 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 40 del 2020 - Sospensione dei termini - Periodo emergenziale (Covid) - Termine triennale per l'ultimazione degli immobili in corso di costruzione da destinarsi ad abitazione non di lusso - Applicabilità - Sussistenza - Fondamento.

L'art. 24 del d.l. n. 23 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 40 del 2020 - che ha previsto la sospensione, durante il periodo emergenziale (da Covid-19) dei termini previsti dalla nota II-bis all'art. 1 della Tariffa parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nonché del termine previsto dall'articolo 7 della l. n. 448 del 1998 - si applica anche al termine triennale, di natura giurisprudenziale, per l'ultimazione degli immobili in corso di costruzione da destinarsi ad abitazione non di lusso, il quale, in quanto strettamente correlato al termine triennale di decadenza del potere di accertamento dell'Ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire dei benefici di cui all'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986 - anch'esso sospeso ex art. 67, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 - non può essere più breve di quello accordato all'ente impositore per i controlli.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76 com. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 1, Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 24, Legge 05/06/2020 num. 40 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 67 com. 1, Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 3608 del 2003 Rv. 561094-01, N. 5180 del 2022 Rv. 663894-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1196 del 2000 Rv. 541924-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **4034** *del* **17/02/2025** (Rv. **673885-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.**

N. *(RISALITI SANDRO) contro* R. *(PAOLI SABRINA)*

Rigetta, TRIBUNALE PRATO, 01/02/2024

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE Rimessione in termini - Presupposti - Tempestività dell'iniziativa della parte incorsa in decadenza - Immediatezza della reazione - Configurabilità - Fattispecie.

L'istituto della rimessione in termini, ex art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata la quale aveva respinto l'istanza di rimessione in termini della parte incorsa in decadenza, per tardiva iscrizione a ruolo del gravame, che, pur avendo ricevuto nell'immediatezza del deposito la terza pec contenente una comunicazione di errore tecnico, si era attivata solo a distanza di tre mesi dalla scadenza del termine ex artt. 347 e 165 c.p.c. e, comunque, dalla scoperta dell'esito negativo dei controlli automatici).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 18/10/2012 num. 170 art. 16

Massime precedenti Conformi: N. 25289 del 2020 Rv. 659779-01

Massime precedenti Vedi: N. 2473 del 2023 Rv. 666902-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4411** *del* **19/02/2025** (Rv. **673769-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

R. *(DELL'ELCE GIAMPIETRO) contro* C. *(CHIULLI ADRIANO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 23/12/2021

133062 PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI ATTI E SPESE - PRELIEVI) - DEL CONVENUTO Scadenza del termine per la costituzione - Differimento della prima udienza ex art. 168-bis, comma 5, c.p.c., disposto successivamente alla data indicata in citazione - Effetto di rimessione in termini del convenuto - Esclusione - Conseguenze - Designazione del giudice relatore - Irrilevanza.

Il differimento della prima udienza ex art. 168-bis, comma 5, c.p.c. intervenuto dopo la data di comparizione indicata in citazione non determina la rimessione in termini del convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell'art. 167 c.p.c., a prescindere dalla circostanza che sia stato previamente designato il giudice relatore o meno.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 168 bis com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2394 del 2020 Rv. 657137-01, N. 8638 del 2020 Rv. 657693-01, N. 2299 del 2017 Rv. 642490-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4365** *del* **19/02/2025** (Rv. **674162-01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **CORTESI FRANCESCO.** *Relatore:* **CORTESI FRANCESCO.**

P. *(PIANTI FABIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 24/01/2013

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Ricorso per cassazione - Decisione della Commissione tributaria centrale - Proposizione oltre il termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c. - Inammissibilità - Condizioni.

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione tributaria centrale, se proposto dopo il decorso del termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., anche nell'ipotesi in cui alla parte non sia stata ritualmente comunicata la data dell'udienza di discussione, purché alla stessa sia stato notificato il ricorso proposto dalla controparte innanzi alla Commissione centrale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10223 del 2003 Rv. 564633-01

Massime precedenti Vedi: N. 15920 del 2011 Rv. 618774-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **4395** *del* **19/02/2025** (Rv. **673732-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Diff.)*

C. *(ZGAGLIARDICH GIANNI) contro* R. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 25/02/2020

131022 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - FORMA Opposizione a decreto ingiuntivo - Rito del lavoro - Notifica del ricorso privo del decreto di fissazione dell'udienza - Costituzione dell'opposto - Sanatoria del vizio della "vocatio in ius" - Diritto dell'opposto alla rimessione in termini - Sussistenza.

132084 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo a cui si applica il rito del lavoro, la notifica del ricorso senza il decreto di fissazione dell'udienza determina un vizio, attinente alla "vocatio in ius", che viene sanato dalla costituzione dell'opposto, il quale ha diritto, eventualmente, alla rimessione in termini per il compimento delle attività processuali dalle quali sia in conseguenza decaduto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20601 del 2023 Rv. 668596-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4725** *del* **23/02/2025** (Rv. **673771-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

U. *(MALATESTA FRANCESCO) contro* C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 09/02/2023

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Giudizio d'appello - Notificazione a mezzo pec della sentenza impugnata - Art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze in tema di prova della tempestività dell'impugnazione.

Nel giudizio di appello, ai fini della dimostrazione del rispetto del termine breve di impugnazione di una sentenza notificata a mezzo di posta elettronica certificata, non essendo applicabile l'art. 369, comma 2, c.p.c., non occorre il deposito telematico dei files di avvenuta consegna e di accettazione nel loro originario formato digitale, essendo sufficiente il semplice deposito telematico della ricevuta analogica della relata di notifica in formato .pdf.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 ter, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Vedi: N. 14790 del 2024 Rv. 671245-01, N. 25686 del 2023 Rv. 668884-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **5058** *del* **26/02/2025** (Rv. **674039-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE .** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE .**

D. *(PIETROPAOLO FERDINANDO) contro* A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 19/10/2022

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione esecutive - Domanda "ordinaria" (soggetta a sospensione feriale dei termini) formulata al fine di ottenere l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione - Domanda "ordinaria" formulata in via autonoma rispetto all'esito dell'opposizione - Distinzione - Conseguenze in punto di applicazione della disciplina ordinaria di sospensione feriale dei termini processuali - Fondamento - Fattispecie.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

In caso di cumulo di un'altra domanda con un'opposizione esecutiva, occorre distinguere tra il caso in cui la domanda "ordinaria" (di regola, soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata al fine di ottenere l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione tanto da costituire un presupposto per la decisione di quest'ultima - ipotesi in cui permangono immutate le esigenze di speditezza fondamento dell'esenzione dalla sospensione feriale dei termini processuali ex art. 3 della l. n. 742 del 1969 - e il caso in cui la domanda "ordinaria" è formulata in via autonoma ed alternativa rispetto all'esito dell'opposizione, ipotesi in cui le richiamate esigenze di speditezza prevalgono esclusivamente nel caso in cui l'esito dell'opposizione esecutiva non comporti l'effettivo esame della domanda "ordinaria". (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di inammissibilità per tardività dell'appello proposto dal debitore esecutato avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione contro il pignoramento immobiliare quanto al profilo dell'invocata impignorabilità del bene staggito in fondo patrimoniale per indimostrata estraneità del credito ai bisogni della famiglia, sul rilievo dell'inapplicabilità della sospensione feriale dei termini all'intera controversia, compresa la domanda accessoria di risarcimento del danno proposta nei confronti del Ministero dell'Interno per la mancata annotazione del fondo per responsabilità dell'Ufficiale di Stato civile, veicolata con il gravame nel giudizio di appello, rimasta assorbita dalle ragioni di rigetto dell'opposizione).

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33728 del 2019 Rv. 656351-01, N. 3542 del 2020 Rv. 657017-01, N. 11111 del 2020 Rv. 658080-01, N. 33464 del 2024 Rv. 673179-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **5178** *del* **27/02/2025** (Rv. **674125-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Conf.)*

F. *(DE BONIS VITTORIO) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO BASILICATA, 06/04/2023

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Notificazione del silenzio-rifiuto - Impugnazione - Equiparazione della conoscenza effettiva a quella occasionale - Decorrenza del termine - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La notificazione, pur non costituendo un requisito di esistenza o di perfezionamento dell'atto impositivo, tuttavia, la sua ritenuta inesistenza non può essere surrogata dalla conoscenza dell'atto da parte del destinatario, acquisita attraverso un procedimento diverso da una notificazione regolarmente eseguita, con la conseguenza che è solo da quest'ultimo adempimento che decorre il termine di impugnazione dell'atto impositivo, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, non potendosi equiparare la conoscenza occasionale dell'atto a quella legale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva valutato la conoscenza occasionale dell'atto di diniego del rimborso, avuta dal contribuente a seguito di istanza di accesso agli atti, come idonea a far decorrere il termine di impugnazione, nonostante la (ritenuta) inesistenza della notificazione dell'atto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 13852 del 2010 Rv. 613636-01

---

5. NOTIFICAZIONE

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **585** *del* **10/01/2025** (Rv. **673679-01**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO**. *Estensore:* **NONNO GIACOMO MARIA**. *Relatore:* **NONNO GIACOMO MARIA**.

A. (PANNELLA PAOLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 13/07/2022

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 318 NOTIFICAZIONI - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Processo tributario - Art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 - Ricorso - Notifica a mezzo posta - Conseguenze.

Nel processo tributario, la notifica del ricorso in primo grado eseguita nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione a mezzo posta e non con la modalità telematica, pur nella vigenza dell'art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 - efficace, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 16, comma 5, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018, dal 24 ottobre 2018 al 15 settembre 2022 e con riguardo ai ricorsi notificati dal 1 luglio 2019 - non è inesistente, ma nulla, come tale sanabile, per il principio del raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., in caso di costituzione della parte.

Riferimenti normativi:Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 bis com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 16 com. 5, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3.

Massime precedenti Vedi: N. 26511 del 2022 Rv. 665447-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **2937** *del* **06/02/2025** (Rv. **674076-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.** *Relatore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 14/07/2021

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario telematico - Regime di facoltatività sino al 30 giugno 2019 - Notificazione non telematica e deposito del ricorso cartaceo - Ammissibilità - Condizioni.

Nella vigenza del regime di facoltatività del processo telematico tributario, dalla sua graduale introduzione sino al 30 giugno 2019, e con riguardo alla prescrizione contenuta nell'art. 2, comma 3, del d.m. n. 163 del 2013, secondo cui la parte è tenuta all'utilizzo della modalità telematica in secondo grado laddove la stessa modalità sia stata utilizzata in primo grado, è ammessa la notificazione del ricorso con modalità non telematica ed il suo deposito in forma cartacea, salvo che tale errore abbia comportato una lesione del diritto di difesa della controparte o altro pregiudizio per la decisione finale del giudice.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, DM min. EFI 23/12/2013 art. 2 com. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7665 del 2016 Rv. 639285-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3497** *del* **11/02/2025** (Rv. **673753-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

S. *(MANNI MARIA CRISTINA) contro* S.

Dichiara improcedibile, TRIBUNALE ROMA, 30/11/2021

133208 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE Società di diritto britannico "LLP" (Limited Liability Partnership) - Scioglimento - Notifica del ricorso per cassazione eseguita agli ex soci - Validità - Esclusione - Fondamento.

La notifica del ricorso per cassazione eseguita agli ex soci di una società di diritto britannico LLP (Limited Liability Partnership), sciolta volontariamente (dissolved), è nulla in quanto eseguita nei confronti di soggetto che in nessun caso può ritenersi "successore" della società, atteso che secondo la legge straniera applicabile (art. 1012 del Companies Act 2006) la proprietà dei beni materiali già appartenenti ad una disciolta LLP sono considerati "bona vacantia".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145

Massime precedenti Vedi: N. 31130 del 2024 Rv. 673045-01, N. 17192 del 2024 Rv. 671567-01, N. 11003 del 2022 Rv. 664520-01, N. 8521 del 2021 Rv. 661007-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3473** *del* **11/02/2025** (Rv. **674087-02**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *Relatore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.**

C. *(MINASI NICOLA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA, 06/09/2019

178406 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - VARIAZIONI E MODIFICAZIONI DELL'INDIRIZZO Art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Indicazione della residenza nella dichiarazione annuale dei redditi - Cambio di residenza - Onere in capo all'Amministrazione di verifica sui registri anagrafici - Esclusione - Rispetto dei principi di buona fede e di affidamento - Conseguenze in tema di notifica dell'avviso di accertamento.

In tema di accertamento, quando la residenza è indicata nella dichiarazione annuale dei redditi, ai sensi dell'art. 58 d.P.R. n. 600 del 1973, non sussiste l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di verificare e controllare l'attualità e l'esattezza del domicilio fiscale, in quanto la suddetta indicazione - da effettuare in buona fede e nel rispetto del principio dell'affidamento, che deve

conformare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario - costituisce l'unico recapito conosciuto per procedere alla notifica dell'atto impositivo; ne consegue che, in difetto di diversa comunicazione, l'indicazione equivale ad elezione di domicilio e, pertanto, anche in caso di cambio di residenza, è valida la notificazione dell'avviso di accertamento perfezionata presso la residenza originaria.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 58 com. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. C CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13843 del 2021 Rv. 661231-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **3556** *del* **12/02/2025** (Rv. **673722-01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** *Estensore:* **CERULO ANGELO.** *Relatore:* **CERULO ANGELO.**

M. *(CORRADO PASQUALE) contro* I. *(SFERRAZZA MAURO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/03/2019

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE NASpI - Termine di decadenza ex art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 2015 - Decorrenza - Dalla comunicazione del cancelliere del deposito della pronuncia di accertamento del rapporto di lavoro - Sussistenza - Notificazione della sentenza - Irrilevanza.

In tema di NASpI, se pende giudizio di accertamento della natura del rapporto di lavoro, il termine di decadenza di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di riconoscimento della prestazione, di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 2015, decorre dalla comunicazione, ad opera del cancelliere, del deposito della sentenza di accertamento della natura subordinata del rapporto, non occorrendo, invece, la notificazione della pronunzia ai sensi dell'art. 285 c.p.c., che rileva solo ai fini del decorso del termine per l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 6 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 430, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 45 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10747 del 2022 Rv. 664302-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3703** *del* **13/02/2025** (Rv. **674092-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(RUSSO STEFANO)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 17/12/2021

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Notificazione a mezzo pec di atto impositivo - Indirizzo non valido o inattivo - Completamento della notificazione - Formalità - Secondo invio dell'atto - Esclusione - Fondamento.

In tema di notifica dell'atto impositivo a mezzo pec, ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile ratione temporis, ove l'indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico dell'atto nell'area riservata del

sito internet della società InfoCamere e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell'avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all'invio di raccomandata, non devono essere precedute da un secondo invio dell'atto via pec decorsi almeno sette giorni, poiché tale formalità è riservata alla sola ipotesi della casella risultata satura al primo tentativo.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 7 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 ter com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6417 del 2019 Rv. 653074-01, N. 1621 del 2025 Rv. 673580-01 Rv. 673580-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **4193** *del* **18/02/2025** (Rv. **673764-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **POSITANO GABRIELE.** *Relatore:* **POSITANO GABRIELE.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

I. *(IETTI STEFANIA) contro* C. *(CECERE CHRISTIAN)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/12/2020

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Scissione degli effetti della notificazione - Ambito applicativo - Delimitazione - Atto processuale con effetti sostanziali ed atto sostanziale - Effetto interruttivo della prescrizione - Individuazione - Condizioni.

La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2903, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 24822 del 2015 Rv. 637603-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4321** *del* **19/02/2025** (Rv. **673917-01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

M. *(GIGLIOTTI FRANCESCO) contro* S.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 30/11/2021

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Modalità di notificazione ex art. 15, comma 3, l.fall. - Provvedimento di rinvio della prima udienza - Applicabilità - Fattispecie.

Ove il giudice abbia disposto la notifica del provvedimento di rinvio della prima udienza, il relativo procedimento notificatorio è comunque retto dalle speciali modalità previste dall'art. 15, comma 3, l.fall., non essendovi ragioni per ritenere che nell'istruttoria prefallimentare, ispirata a esigenze di celerità e speditezza, il procedimento notificatorio debba variare a seconda del tipo di provvedimento da notificare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che

ha escluso la nullità della sentenza e la violazione del contraddittorio per effetto della notificazione di un provvedimento di rinvio, disposta in assenza di prova della comunicazione di altro precedente rinvio d'ufficio, eseguita ai sensi dell'art. 15 l.fall., anziché ex art. 140 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 com. 3, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 17 com. 1 lett. A) CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 13507 del 2021 Rv. 661370-01, N. 7258 del 2022 Rv. 664522-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4671** *del* **22/02/2025** (Rv. **673861-01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.**

contro

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 14/12/2021

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Emergenza Covid - Notifica ex art. 108, comma 1, d.l. 18 del 2000 - Avviso di ricevimento - Contenuto e modalità.

La notifica effettuata durante l'emergenza pandemica ai sensi dell'art. 108, comma 1 del d.l. n. 18 del 2000, nella versione antecedente alle modifiche introdotte in sede di conversione con l. n. 27 del 2020, ratione temporis applicabile, deve conformarsi ai parametri previsti dalla predetta disposizione e pertanto l'avviso di ricevimento deve attestare l'osservanza delle modalità di recapito ivi previste, in particolare con riferimento all'accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, che rappresenta il presupposto di tale eccezionale modalità di notifica, non potendosi per contro limitare a richiamare gli estremi della disposizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 108 art. 108, Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4725** *del* **23/02/2025** (Rv. **673771-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

U. *(MALATESTA FRANCESCO) contro* C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 09/02/2023

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Giudizio d'appello - Notificazione a mezzo pec della sentenza impugnata - Art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze in tema di prova della tempestività dell'impugnazione.

Nel giudizio di appello, ai fini della dimostrazione del rispetto del termine breve di impugnazione di una sentenza notificata a mezzo di posta elettronica certificata, non essendo applicabile l'art. 369, comma 2, c.p.c., non occorre il deposito telematico dei files di avvenuta consegna e di accettazione nel loro originario formato digitale, essendo sufficiente il semplice deposito telematico della ricevuta analogica della relata di notifica in formato .pdf.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 ter, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Vedi: N. 14790 del 2024 Rv. 671245-01, N. 25686 del 2023 Rv. 668884-02

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4815** *del* **24/02/2025** (Rv. **674121-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **DI MARZIO PAOLO.** *Relatore:* **DI MARZIO PAOLO.**

A. *(DE MARIA ERNESTO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 28/09/2021

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario telematico - Notificazione del ricorso - Modalità esclusiva - Art. 16 bis del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 6 bis del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018 - Efficacia dal 24.10.2018 - Sanatoria - Raggiungimento dello scopo - Esclusione - Fondamento.

In tema di processo tributario telematico, la notificazione del ricorso deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematiche - a seguito dell'entrata in vigore, in data 24.10.2018, dell'art. 16 bis del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 6 bis del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018 - per tutti i processi in cui la parte non può stare in giudizio personalmente, senza possibilità di sanatoria in conseguenza del raggiungimento dello scopo dell'atto, stante la espressa previsione della norma primaria, che rinvia per la legittima indicazione delle concrete modalità della notificazione al d.m. n. 163 del 2013 e ai successivi decreti di attuazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 bis CORTE COST., Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6 bis, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST., Decr. Minist. min. EFI 23/12/2013 num. 163

Massime precedenti Difformi: N. 585 del 2025 Rv. 673679-01

Massime precedenti Vedi: N. 2937 del 2025 Rv. 674076-01, N. 30950 del 2024 Rv. 673268-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **5178** *del* **27/02/2025** (Rv. **674125-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Conf.)*

F. *(DE BONIS VITTORIO) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO BASILICATA, 06/04/2023

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Notificazione del silenzio-rifiuto - Impugnazione - Equiparazione della conoscenza effettiva a quella occasionale - Decorrenza del termine - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La notificazione, pur non costituendo un requisito di esistenza o di perfezionamento dell'atto impositivo, tuttavia, la sua ritenuta inesistenza non può essere surrogata dalla conoscenza dell'atto da parte del destinatario, acquisita attraverso un procedimento diverso da una notificazione regolarmente eseguita, con la conseguenza che è solo da quest'ultimo adempimento che decorre il termine di impugnazione dell'atto impositivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, non potendosi equiparare la conoscenza occasionale dell'atto a quella legale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva valutato la conoscenza occasionale dell'atto di diniego del rimborso, avuta dal contribuente

a seguito di istanza di accesso agli atti, come idonea a far decorrere il termine di impugnazione, nonostante la (ritenuta) inesistenza della notificazione dell'atto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 13852 del 2010 Rv. 613636-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **5361** *del* **28/02/2025** (Rv. **674165-01**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

G. *(GIOVANNINI GIACOMO) contro* G. *(RIZZO ANTONIO)*

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/04/2023

131019 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NOTIFICAZIONE Decreto ingiuntivo - Notifica inesistente - Declaratoria di inefficacia - Procedimento ex art. 188 disp.att. c.p.c. - Azione di accertamento - Opposizione ex art. 645 c.p.c. - Proponibilità - Condizioni - Fondamento.

In tema di procedimento d'ingiunzione, la parte contro la quale è stato emesso un decreto ingiuntivo non notificato o la cui notifica è giuridicamente inesistente può, decorso il termine stabilito dall'art. 644 c.p.c., chiederne la declaratoria di inefficacia, attraverso lo speciale procedimento camerale di cui all'art. 188 disp.att. c.p.c., ovvero proporre un'azione volta all'accertamento dell'inefficacia, anche mediante l'opposizione ex art. 645 c.p.c., purché sussista, quale condizione dell'azione, un interesse concreto ed attuale, che presuppone, applicando le regole generali del processo in tema di accertamento negativo di un diritto, l'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 644, Cod. Proc. Civ. art. 645, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 188

Massime precedenti Vedi: N. 36496 del 2021 Rv. 663296-01, N. 24552 del 2024 Rv. 672260-01, N. 14692 del 2023 Rv. 667981-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **5246** *del* **28/02/2025** (**In fase di massimazione**)

Presidente: **CARADONNA LUNELLA.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(LAURI CARMINE)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, 30/06/2022

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Avviso di accertamento - Notificazione nel domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 600 del 1973 - Possibilità di notificare direttamente alla persona fisica che rappresenta la persona giuridica ex art. 145 c.p.c. - Sussistenza.

L'obbligo di notificazione degli atti tributari (nella specie dell'avviso di accertamento) presso il domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c, del d.P.R. n. 600 del 1973 non esclude la possibilità, prevista dall'art. 145, comma 1, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 263 del 2005, di eseguire la notificazione alle persone giuridiche, in via alternativa a quella nella loro sede, direttamente

alla persona fisica che le rappresenta, purchè ne siano indicati nell'atto la qualità, nonché la residenza, il domicilio o la dimora abituale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. C, Legge 28/12/2005 num. 263

Massime precedenti Conformi: N. 25137 del 2020 Rv. 659556-01

Massime precedenti Vedi: N. 27729 del 2024 Rv. 672718-01

---

6. LITISCONSORZIO

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3142** *del* **07/02/2025** (Rv. **673883-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

T. *(DE MAIO NICOLA) contro* B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 12/03/2021

071075 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI , ESENZIONE DEL LEGATARIO - RIPARTIZIONE TRA GLI EREDI Frazionamento pro quota - Assenza di solidarietà - Conseguenze - Litisconsorzio necessario tra i coeredi - Esclusione.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

Ai sensi dell'art. 752 c.c., i debiti del de cuius, compresi quelli di natura risarcitoria, si ripartiscono parziariamente fra i coeredi, senza vincolo di solidarietà, con conseguente scindibilità del rapporto e insussistenza di un litisconsorzio necessario, sia in primo grado che in appello.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 752, Cod. Civ. art. 1294, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332

Massime precedenti Vedi: N. 8487 del 2016 Rv. 639756-01

---

7. PROVA CIVILE

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **2777** *del* **04/02/2025** (Rv. **673779-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

R. *(PARISI FRANCESCO) contro* R. *(FENUCCIU DEMETRIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 10/01/2023

138080 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE Produzione di copia di scrittura privata - Disconoscimento della sottoscrizione - Mancata produzione dell'originale per causa non imputabile alla parte - Prova dell'autenticità della sottoscrizione - Mezzi - Perizia grafologica - Valore probatorio - Fattispecie.

In tema di disconoscimento, la parte che - intendendo avvalersi della fotocopia di una scrittura privata, la cui conformità all'originale sia incontestata o comunque accertata - ne ha chiesto la verificazione ed è impossibilitata a produrre l'originale, per cause non imputabili, può dimostrare con gli ordinari mezzi di prova che la sottoscrizione è stata effettivamente apposta dal suo apparente autore, ferma la possibilità di una consulenza tecnica sulla fotocopia del documento

le cui risultanze, pur non essendo sufficienti ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, possono essere valutate dal giudice unitamente agli altri elementi istruttori disponibili. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia che aveva ritenuto che la consulenza, eseguita sulla copia a causa della ricostruzione del fascicolo d'ufficio andato smarrito, avesse la stessa valenza probatoria di quella eseguita sull'originale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2703, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3603 del 2024 Rv. 670000-01, N. 16551 del 2015 Rv. 636340-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **2827** *del* **05/02/2025** (Rv. **674034-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Parz. Diff.)*

I. *(MEO ARTURO UMBERTO) contro* A. *(GALIETTA GENNARO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 26/07/2022

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Eccezione di giudicato esterno - Onere della prova - Assolvimento - Certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. - Necessità - Esclusione - Fondamento - Sufficienza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova e, a tal fine, la produzione della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. non è indispensabile, potendosi dimostrare in altro modo l'inutile decorso dei termini per l'impugnazione, e può risultare non sufficiente, essendo ammessa la prova contraria alle risultanze da quella emergenti. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di rigetto del ricorso per revocazione ex art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c. che, nonostante l'ammissione della controparte, aveva ritenuto non raggiunta la prova del passaggio in giudicato della sentenza stante il rilascio della suddetta certificazione sulla base delle sole dichiarazioni della parte interessata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 124, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 123, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 36258 del 2023 Rv. 669781-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3166** *del* **07/02/2025** (Rv. **674037-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **SIMONE ROBERTO.** *Relatore:* **SIMONE ROBERTO.**

P. *(DI BISCEGLIE RICCARDO) contro* P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/09/2020

100074 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE Documenti prodotti in primo grado dall'appellato - Mancata produzione in appello da parte dell'appellato - Contenuto testuale non risultante dalla sentenza impugnata né dagli atti di parte - Onere dell'appellante di acquisirne copia, ai sensi dell'art. 76 disp. att. cod. proc. civ. - Necessità - Fondamento.

L'appellante, ove si dolga dell'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, di documenti prodotti dalla controparte, da questi non depositati in appello ed il cui preciso contenuto testuale non risulti dalla sentenza impugnata né, pacificamente, dagli atti delle parti,

ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame, perché, avendo il giudizio d'appello le caratteristiche di una "revisio prioris instantiae", l'impugnante ha sempre la veste di attore e, quindi, l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 76

Massime precedenti Vedi: N. 40606 del 2021 Rv. 663229-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3033 del 2013 Rv. 625141-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3429** *del* **10/02/2025** (Rv. **673777-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

M. *(CARNEVALI UGO GIUSEPPE PROSPERO) contro* I. *(CORBO' FILIPPO MARIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/12/2021

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Fatti ammessi - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

I fatti addotti da una parte possono considerarsi ammessi, con conseguente esonero dalla relativa prova, quando l'altra parte abbia svolto difese incompatibili con la volontà di negarne l'esistenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito - che aveva rigettato la richiesta di c.t.u. volta alla stima del danno alla persona riportato dall'attrice all'esito di un sinistro stradale, per mancanza di documentazione clinica - rilevando che l'eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata dalla società assicuratrice equivaleva all'ammissione dell'esistenza del danno).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10864 del 2018 Rv. 648031-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3587** *del* **12/02/2025** (Rv. **673761-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(CALA' FILIPPO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 13/07/2023

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Danni da emotrasfusioni - Indennizzo ex l. n. 210 del 1992 - Quantificazione - Acquisizione di informazioni dalla P. A. - Necessità - Fattispecie.

138189 PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE In genere.

Nel caso in cui, nell'ambito del giudizio per il risarcimento del danno da emotrasfusioni infette, sia stata accertata l'avvenuta corresponsione dell'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992, il giudice è tenuto ad acquisire informazioni presso le competenti autorità amministrative, ai fini della relativa quantificazione e conseguente decurtazione dall'importo liquidato in favore del danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che non aveva operato la decurtazione dell'indennizzo sul presupposto che non fosse stato determinato nel suo preciso ammontare, nonostante lo stesso attore avesse ammesso di averlo percepito).

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 213, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Vedi: N. 525 del 2025 Rv. 673374-02, N. 16808 del 2023 Rv. 668122-02, N. 2840 del 2024 Rv. 670075-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3582** *del* **12/02/2025** (Rv. **673760-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**

M. *(CORNELIO ENRICO) contro* A. *(VINCI PIERLUIGI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/12/2021

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente - Onere della prova a carico dell'attore - Contenuto - Fattispecie.

Il paziente che domanda il risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione è tenuto a provare che, ove correttamente informato circa la praticabilità di un intervento chirurgico diverso da quello concretamente effettuato, avrebbe optato per il primo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che la volontà del paziente di sottoporsi all'intervento chirurgico di riduzione della frattura dell'omero, in luogo del bendaggio immobilizzante che gli era stato, invece, praticato, potesse evincersi dalla mera circostanza che il detto intervento fosse stato successivamente eseguito presso altro nosocomio).

Riferimenti normativi: Legge 22/12/2017 num. 219 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Vedi: N. 24471 del 2020 Rv. 659760-01, N. 16633 del 2023 Rv. 668112-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3947** *del* **16/02/2025** (Rv. **673848-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

S. *(DI BENEDETTO ANTONIO) contro* Q. *(LANDI ALFONSO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 29/06/2023

138041 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - IN GENERE Acquisizione di documenti da parte del consulente - Precedente richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. - Fatti principali - Nullità - Esclusione.

Il consulente tecnico d'ufficio, nei limiti delle indagini che gli sono affidate e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire su incarico del giudice quei documenti - necessari al fine di dare risposta ai quesiti - per i quali le parti avevano presentato tempestiva istanza istruttoria richiedendo l'ordine di esibizione ex art.210 c.p.c., pur se relativi ai fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare, senza che tale attività incorra nella sanzione da nullità relativa di cui all'art.157 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 198, Cod. Proc. Civ. art. 210

Massime precedenti Vedi: N. 17916 del 2022 Rv. 665018-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **4137** *del* **18/02/2025** (Rv. **673616-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **PICARO VINCENZO.** *Relatore:* **PICARO VINCENZO.**

G. *(NERI GIOVANNI) contro* G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/09/2023

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO Irreperibilità del testamento olografo di cui si produca una copia informale - Equiparazione alla sua distruzione - Effetti - Presunzione di revoca tacita - Sussistenza - Conseguenze - Mancato disconoscimento della conformità della copia dell'olografo all'originale - Irrilevanza - Prova dell'esistenza del testamento - Ammissibilità - Contenuto - Fattispecie.

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

168406 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - REVOCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - TACITA - DISTRUZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO In genere.

L'irreperibilità del testamento olografo, di cui si provi l'esistenza in un certo tempo, mediante la produzione di una copia informale, è equiparabile alla sua distruzione che ingenera una presunzione di revoca dello stesso, non scalfita dal mancato disconoscimento della conformità all'originale - rilevante solo una volta che sia superata la detta presunzione - rispetto alla quale grava su chi vi ha interesse l'onere di provare che esso "fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore" oppure che costui "non ebbe intenzione di revocarlo"; tale prova, salvo che la scomparsa sia dovuta a chi agisce per la ricostruzione del testamento medesimo, può essere data con ogni mezzo, dimostrando l'esistenza dell'olografo al momento della morte ovvero che esso, seppur scomparso prima della morte del testatore, sia stato distrutto da un terzo o sia andato perduto fortuitamente o, comunque, senza alcun concorso della volontà del testatore ovvero, ancora, che la distruzione del testamento da parte di costui non era accompagnata dall'intenzione di togliere efficacia alle disposizioni ivi contenute. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto sufficienti, al fine di superare la presunzione di revoca del testamento olografo andato smarrito del quale era stata poi pubblicata una copia, le firme apposte sulle pagine della copia dal de cuius, le dichiarazioni di natura non confessoria rese in sede di interrogatorio formale del notaio che lo aveva pubblicato unitamente alle deposizioni rese dalle sue segretarie, basate queste ultime tuttavia sulle dichiarazioni rese in proprio favore dal predetto notaio e quindi prive di valore probatorio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 684, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2724 lett. 3, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2719, Cod. Civ. art. 602

Massime precedenti Conformi: N. 22191 del 2020 Rv. 659329-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **4534** *del* **20/02/2025** (Rv. **673644-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.**

C. *(SONAGLIONI BRUNELLA) contro* F.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 09/05/2023

138042 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA TERZI Consulenza tecnica d'ufficio - Assunzione di informazione dalle parti - Legittimità - Preventiva autorizzazione del giudice - Necessità - Esclusione - Necessità di redigere verbale - Esclusione - Conseguenze.

Il consulente tecnico d'ufficio, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi e alle parti per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice e senza essere tenuto a redigere il relativo verbale, non derivando da una tale omissione alcuna nullità e potendo, perciò, il predetto limitarsi a farne relazione nel proprio elaborato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 195 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 27723 del 2021 Rv. 662444-01, N. 9890 del 2005 Rv. 581837-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4530** *del* **20/02/2025** (Rv. **673858-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **GARRI GUGLIELMO.** *Relatore:* **GARRI GUGLIELMO.**

S. *(FEOLA MARIA DOMINIQUE) contro* P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 24/10/2023

138299 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - IN GENERE Testimoni de relato actoris e de relato in genere - Rispettivo valore probatorio - Fattispecie.

In tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa; i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva ritenuto provata, ai fini dell'addebito della separazione al coniuge, la libera accessibilità ai rispettivi telefoni da parte di marito e moglie attraverso la disponibilità reciproca delle password, come dichiarato da un'amica della coniuge, per quanto da quest'ultima riferitole, così ritenendo erroneamente utilizzabili delle chat estrapolate dal telefono cellulare del marito, dalle quali evincere l'esistenza di una relazione extraconiugale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 569 del 2015 Rv. 634331-01

---

8. AUSILIARI DEL GIUDICE

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **2456** *del* **02/02/2025** (Rv. **673897-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.**

S. *(ZAMPESE MASSIMO) contro* M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 03/01/2022

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Consulenza tecnica in materia contabile - Indeterminabilità del valore della controversia - d.P.R. n. 115 del 2002 - Art. 2 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002 - Onorario a percentuale

calcolato per scaglioni - Inapplicabilità - Criteri residuali di cui all'art. 1 delle medesime tabelle - Applicabilità.

Nel sistema di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 ed ai sensi dell'art. 2 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002, al consulente tecnico in materia contabile spetta un onorario a percentuale calcolato per scaglioni con riguardo al valore della controversia; tuttavia, ove non sia possibile determinare tale valore, trova applicazione il criterio residuale di cui all'art. 1 delle medesime tabelle, cosicché l'onorario va commisurato al tempo necessario per lo svolgimento dell'incarico.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 50 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 all. 1 art. 1, DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 all. 1 art. 2, Legge 08/07/1980 num. 319 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20116 del 2013 Rv. 627369-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **5200** *del* **27/02/2025** (Rv. **674041-02**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.**

A. *(GAETA MARIA MADDALENA) contro* I. *(ROSSI MARCO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 29/09/2022

133003 PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - IN GENERE Principio dell'obbligatorietà della lingua italiana - Ambito - Produzione di documenti redatti in lingua straniera - Nomina di un traduttore - Obbligo del giudice - Esclusione - Discrezionalità - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

133019 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - INTERPRETI E TRADUTTORI In genere.

Il principio dell'obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 c.p.c., si riferisce agli atti processuali in senso proprio (tra i quali, i provvedimenti del giudice e gli atti dei suoi ausiliari, gli atti introduttivi del giudizio, le comparse e le istanze difensive, i verbali di causa) e non anche ai documenti esibiti dalle parti; ne consegue che, qualora siffatti documenti siano redatti in lingua straniera, il giudice, ai sensi dell'art. 123 c.p.c., ha la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, della quale può farsi a meno allorché le medesime parti siano concordi sul significato delle espressioni contenute nel documento prodotto ovvero esso sia accompagnato da una traduzione che, allegata dalla parte e ritenuta idonea dal giudice, non sia stata oggetto di specifiche contestazioni della parte avversa. (Nella specie, la S.C. ha affermato la correttezza della motivazione del giudice di merito che, utilizzando la propria conoscenza della lingua inglese, aveva ritenuto idonea ad attestare il subentro di IFIS nella posizione sostanziale e processuale del precedente creditore, Banca Intesa, la documentazione prodotta in lingua inglese dalla parte appellata costituitasi in giudizio ex art. 111 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 122 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 123

Massime precedenti Conformi: N. 13249 del 2011 Rv. 619248-01

Massime precedenti Vedi: N. 19900 del 2023 Rv. 668399-01

---

9. SOSPENSIONE

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **2429** *del* **01/02/2025** (Rv. **673890-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

C. *(PALMISANO PAOLO) contro* E. *(PROVIDENTI SALVATORE)*

Regola sospensione

100250 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DEL PROCESSO Sospensione discrezionale ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Sindacato di legittimità - Motivazione apparente - Sussistenza.

Il provvedimento di sospensione del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c., analogamente alle ordinanze di sospensione per cd. pregiudizialità-dipendenza, può essere impugnato mediante il regolamento di competenza, rimedio che conserva la propria struttura e funzione, cosicché il giudice di legittimità deve verificare la ricorrenza del rapporto di pregiudizialità ravvisato dal giudice a quo, giacché il sindacato della S.C. è limitato alla verifica dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14337 del 2019 Rv. 654020-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **2429** *del* **01/02/2025** (Rv. **673890-02**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

C. *(PALMISANO PAOLO) contro* E. *(PROVIDENTI SALVATORE)*

Regola sospensione

100250 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DEL PROCESSO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 016051/2022 66505301

Massime precedenti Conformi: N. 16051 del 2022 Rv. 665053-01

---

10. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **2480** *del* **02/02/2025** (Rv. **674050-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

F. *(VISCO FRANCESCO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/12/2023

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Presupposti di legittima prosecuzione del rapporto di lavoro in ragione della validità o meno del contratto - Accertamento contenuto in provvedimento anticipatorio ex art. 700 c.p.c. - Mancata instaurazione del giudizio di merito -

Diverso giudizio avente a oggetto l'illegittima prosecuzione del rapporto - Efficacia di giudicato - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

140003 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE In genere.

L'accertamento - contenuto nel provvedimento anticipatorio ex art. 700 c.p.c. che ha costituito il rapporto di lavoro - non produce un effetto dichiarativo o costitutivo idoneo ad assumere efficacia di giudicato in mancanza del giudizio di merito o qualora questo abbia ad oggetto l'illegittima prosecuzione del rapporto così costituito, atteso che ad esso consegue unicamente l'effetto di autorità della pronuncia, non di res iudicata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione resa in appello con la quale, ancorché per una diversa motivazione, si era escluso che dal provvedimento ex art. 700 c.p.c. di inserimento di un insegnante nelle graduatorie, a cui era conseguita la stipula del contratto di insegnamento, potesse scaturire un effetto di giudicato nell'ambito del successivo giudizio di merito avente ad oggetto l'illegittima prosecuzione del rapporto lavorativo in tal modo instaurato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 octies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 novies

Massime precedenti Vedi: N. 24939 del 2019 Rv. 655620-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6039 del 2019 Rv. 652978-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **2549** *del* **03/02/2025** (Rv. **673954-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

G. *(BERTAGLIA UGO) contro* A. *(CARAVITA CRISTINA)*

Rigetta, TRIBUNALE PER I MINORENNI BOLOGNA, 20/09/2023

093010 GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE Trattamento sanitario del minore - Rifiuto dei genitori - Decreto di autorizzazione del giudice tutelare - Reclamo - Decreto del tribunale - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di autorizzazione al trattamento sanitario necessario per il minore, quando difetti il consenso dei genitori, la decisione del tribunale sul reclamo avverso il decreto del giudice tutelare, emesso ai sensi dell'art. 3, comma 5, della l. n. 219 del 2017, ha valenza decisoria, incidendo su diritti soggettivi personalissimi con efficacia di giudicato, ed è, pertanto, impugnabile con il ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato ammissibile il ricorso, ritenendo che l'intervenuta esecuzione del trattamento sanitario non facesse venir meno l'interesse a verificare la legittimità della decisione).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 22/12/2017 num. 219 art. 3 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22048 del 2023 Rv. 668371-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **2549** *del* **03/02/2025** (Rv. **673954-02**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

G. *(BERTAGLIA UGO) contro* A. *(CARAVITA CRISTINA)*

Rigetta, TRIBUNALE PER I MINORENNI BOLOGNA, 20/09/2023

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Trattamento sanitario del minore - Rifiuto dei genitori - Art. 3 della l. n. 219 del 2017 - Autorizzazione - Competenza del giudice tutelare - Istanza di sospensione della responsabilità genitoriale - Esclusione - Contemporanea pendenza dei procedimenti - Condizioni.

093010 GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE In genere.

In tema di trattamento sanitario del minore, ove il medico ritenga le cure appropriate e necessarie, ma difetti il consenso dei genitori, va proposto ricorso per l'autorizzazione al giudice tutelare, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 219 del 2017, e non l'istanza di sospensione o limitazione della responsabilità genitoriale al tribunale per i minorenni, essendo ammissibile la contemporanea pendenza dei due procedimenti solo in presenza di altre condotte pregiudizievoli, indici di trascuratezza o di abuso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Legge 22/12/2017 num. 219 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 330

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **2953** *del* **06/02/2025** (Rv. **674078-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **BERNARDO CECILIA.** *Relatore:* **BERNARDO CECILIA.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

P. *(ZIZZO GIUSEPPE) contro* A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 14/10/2015

140030 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI Cartella automatizzata ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Rigetto in appello delle contestazioni sostanziali del contribuente - Omesso esame delle contestazioni formali - Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Esclusione - Assorbimento improprio e rigetto implicito - Sussistenza - Ragioni.

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA In genere.

In tema di impugnazione della cartella di pagamento automatizzata ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, non sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c., in caso di rigetto delle contestazioni del contribuente relative al merito della pretesa dell'amministrazione finanziaria senza che siano state esaminate le contestazioni formali dallo stesso parimenti dedotte, quando queste ultime possano considerarsi assorbite dalla decisione e implicitamente rigettate, perché incompatibili con l'accoglimento della pretesa avanzata con i capi di domanda non espressamente esaminati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25710 del 2024 Rv. 672295-02, N. 12131 del 2023 Rv. 667614-01, N. 12123 del 2013 Rv. 626714-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **3172** *del* **07/02/2025** (Rv. **674060-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE .** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE .** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

V. *(DE LELLIS CARLO) contro* B. *(TUFARIELLO GIOVANNI)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/11/2022

079153 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE Difetto di titolo esecutivo - Accertamento giudiziale - Mancanza di pignoramenti successivi - Improcedibilità dell'esecuzione - Rilevabilità d'ufficio da parte del giudice dell'esecuzione - Sussistenza - Inerzia del debitore - Irrilevanza.

079216 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - IN GENERE In genere.

In tema di esecuzione forzata, l'accertamento giudiziale della mancanza del diritto di procedere in executivis da parte del creditore procedente, per originario difetto di titolo esecutivo, impone al giudice dell'esecuzione - in assenza di pignoramento successivo ex art. 493 c.p.c. da parte di altro creditore titolato - di rilevare d'ufficio l'improcedibilità del processo esecutivo anche in caso di inerzia del debitore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 493, Cod. Civ. art. 2929, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 187 bis

Massime precedenti Vedi: N. 23654 del 2023 Rv. 668575-01, N. 21860 del 2024 Rv. 672050-01, N. 21110 del 2012 Rv. 624256-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3500** *del* **11/02/2025** (Rv. **673759-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

P. *(PAGGI SERENELLA) contro* D.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/01/2023

140063 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - INESISTENZA Rimedi esperibili avverso la sentenza inesistente - Actio nullitatis o impugnazione ordinaria - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

La cd. inesistenza giuridica o la nullità radicale di una sentenza può essere fatta valere o mediante un'autonoma azione di accertamento negativo (actio nullitatis) esperibile in ogni tempo, oppure attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione dinanzi al giudice sovraordinato (secondo i casi, appello o ricorso per cassazione), i quali, tuttavia, come rimedi alternativi all'actio nullitatis, devono essere esperiti secondo le regole loro proprie. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la pronuncia, ex art. 617 c.p.c., sull'opposizione al decreto di trasferimento di un bene venduto all'asta, asseritamente nulla per mancanza di firma del giudice, rilevando che la stessa avrebbe dovuto essere impugnata con ricorso per cassazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 9910 del 2021 Rv. 661124-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4277** *del* **18/02/2025** (Rv. **673765-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

G. *(GRECO GREGORIO) contro* P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/07/2020

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Giudizio d'appello - Omessa fissazione dell'udienza di discussione orale ritualmente richiesta - Conseguenze - Nullità della sentenza -

Indicazione degli argomenti che avrebbero potuto essere svolti nelle difese orali - Necessità - Esclusione - Fondamento.

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di appello, la mancata fissazione dell'udienza di discussione orale della causa, nonostante la rituale richiesta di una delle parti, comporta, di per sé, la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante la discussione, poiché l'impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con pienezza le loro difese finali, anche nelle forme orali, all'esito dell'esame delle memorie di replica, costituisce di per sé un vulnus al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2067 del 2023 Rv. 666781-01

Massime precedenti Difformi: N. 28229 del 2017 Rv. 646319-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4595** *del* **21/02/2025** (Rv. **673918-02**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

R. *(VOLTAGGIO ANTONIO) contro* M. *(ZANETTI MICHELA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 21/05/2024

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Provvedimenti riguardanti i minori - Allegazione di comportamenti violenti o aggressivi dei genitori - Doveri del giudice - Archiviazione in sede penale - Rilevanza - Limiti.

In tema di provvedimenti riguardanti i minori e la responsabilità genitoriale, il giudice - anche nella disciplina anteriore rispetto all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022 - non può trascurare l'allegazione di comportamenti violenti o aggressivi tenuti dai genitori del minore, dovendo accertarne con cura e sollecitudine il fondamento, al fine di ricostruire il quadro complessivo della relazione familiare e valutare il miglior interesse del minore e l'idoneità dei genitori a svolgere adeguatamente i loro compiti; nel compiere tale accertamento, anche mediante l'acquisizione degli atti del processo penale, il giudice deve comunque rendere un'autonoma valutazione sul punto, sicché l'archiviazione di denunce in sede penale non può di per sé escludere la rilevanza di tali comportamenti in sede civile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Tratt. Internaz. 11/05/2011, Legge 27/06/2013 num. 77, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

Massime precedenti Vedi: N. 24972 del 2023 Rv. 668866-01, N. 32290 del 2023 Rv. 669429-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **5200** *del* **27/02/2025** (Rv. **674041-02**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.**

A. *(GAETA MARIA MADDALENA) contro* I. *(ROSSI MARCO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 29/09/2022

133003 PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - IN GENERE Principio dell'obbligatorietà della lingua italiana - Ambito - Produzione di documenti redatti in lingua straniera - Nomina di un traduttore - Obbligo del giudice - Esclusione - Discrezionalità - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

133019 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - INTERPRETI E TRADUTTORI In genere.

Il principio dell'obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 c.p.c., si riferisce agli atti processuali in senso proprio (tra i quali, i provvedimenti del giudice e gli atti dei suoi ausiliari, gli atti introduttivi del giudizio, le comparse e le istanze difensive, i verbali di causa) e non anche ai documenti esibiti dalle parti; ne consegue che, qualora siffatti documenti siano redatti in lingua straniera, il giudice, ai sensi dell'art. 123 c.p.c., ha la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, della quale può farsi a meno allorché le medesime parti siano concordi sul significato delle espressioni contenute nel documento prodotto ovvero esso sia accompagnato da una traduzione che, allegata dalla parte e ritenuta idonea dal giudice, non sia stata oggetto di specifiche contestazioni della parte avversa. (Nella specie, la S.C. ha affermato la correttezza della motivazione del giudice di merito che, utilizzando la propria conoscenza della lingua inglese, aveva ritenuto idonea ad attestare il subentro di IFIS nella posizione sostanziale e processuale del precedente creditore, Banca Intesa, la documentazione prodotta in lingua inglese dalla parte appellata costituitasi in giudizio ex art. 111 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 122 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 123

Massime precedenti Conformi: N. 13249 del 2011 Rv. 619248-01

Massime precedenti Vedi: N. 19900 del 2023 Rv. 668399-01

---

11. SPESE GIUDIZIALI

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **2520** *del* **03/02/2025** (Rv. **674059-02**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

D. *(VENTURINI FABIO) contro* R. *(DAFFAN PAOLO LUIS)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/12/2023

162021 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA Domanda di garanzia proposta in separato processo - Riunione al processo principale - Statuizione sulle spese - Rigetto della domanda principale dell’attore - Spese sostenute dal terzo chiamato - Condanna dell’attore - Ammissibilità - Condizioni.

Anche se la domanda principale e quella di garanzia avanzata dal convenuto nei confronti di un terzo sono proposte in separati processi, successivamente riuniti, l'attore soccombente è legittimamente condannato al pagamento delle spese processuali nei confronti del chiamato in causa ad istanza del convenuto, qualora la chiamata si sia resa necessaria in conseguenza della sua infondata pretesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3392 del 1979 Rv. 399817-01

Massime precedenti Vedi: N. 6144 del 2024 Rv. 670458-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **4011** *del* **17/02/2025** (Rv. **673728-01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** *Estensore:* **BUFFA FRANCESCO.** *Relatore:* **BUFFA FRANCESCO.**

B. *(RUSSO GIOVANNI) contro* I. *(CARUSO SEBASTIANO)*

Rigetta, TRIBUNALE FOGGIA, 27/10/2020

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Procedimento ex art. 445-bis c.p.c. - Assegno ordinario di invalidità INPS - Liquidazione giudiziale delle spese processuali - Individuazione dello scaglione di valore e dei parametri minimi ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 - Onere probatorio a carico dell'assicurato - Fattispecie.

Nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c. inerente alla revoca dell'assegno ordinario di invalidità INPS, prestazione triennale benché astrattamente rinnovabile per massimo due volte, la liquidazione delle spese processuali va effettuata in base ad un valore della causa, calcolato ex art. 13, comma 2, c.p.c., che rientra nello scaglione di cui al d.m. n. 55 del 2014 compreso tra 5.200,00 ed 26.000,00 euro, salvo che l'assicurato provi un valore eccedente detti limiti in ragione della consistenza contributiva della propria posizione previdenziale. (Nella specie la S.C., in assenza di prova di tale maggiore valore, ha confermato la determinazione dello scaglione anzidetto e stabilito che i parametri minimi per esso dovuti vanno individuati in 911,00 euro per la fase di istruzione preventiva e in 2.251,00 euro per il giudizio di merito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 13 com. 2, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55

Massime precedenti Vedi: N. 19482 del 2018 Rv. 650096-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10454 del 2015 Rv. 635277-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **5314** *del* **28/02/2025** (Rv. **674061-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

A. *(ZITO NICOLO' ETTORE) contro* B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/05/2023

100107 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA Domanda di restituzione ex art. 389 c.p.c. - Condanna alle spese con sentenza d'appello - Cassazione senza rinvio sulle statuizioni relative ai capi principali della sentenza - Caducazione del capo accessorio sulle spese - Sussistenza - Fattispecie.

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE In genere.

La cassazione senza rinvio della sentenza d'appello si estende alla statuizione relativa alle spese processuali con conseguente competenza del giudice che ha pronunciato la sentenza annullata, a norma dell'art 389 c.p.c., a conoscere della domanda di ripetizione delle somme pagate a tale titolo. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna alla restituzione delle spese pagate in esecuzione della sentenza d'appello, da parte del danneggiato in un sinistro stradale, a seguito della pronuncia che, in accoglimento dell'impugnazione di legittimità, aveva cassato la decisione di secondo grado e, decidendo nel merito, liquidato il danno in una somma maggiore rispetto a quella determinata dal giudice di primo grado, compensando le spese del giudizio in ragione della reciproca, parziale soccombenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389

Massime precedenti Vedi: N. 29056 del 2024 Rv. 672654-01, N. 15031 del 2001 Rv. 550622-01, N. 33412 del 2024 Rv. 673210-01, N. 15123 del 2014 Rv. 631505-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10615 del 2003 Rv. 564829-01

---

12. IMPUGNAZIONI CIVILI

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **2429** *del* **01/02/2025** (Rv. **673890-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

C. *(PALMISANO PAOLO) contro* E. *(PROVIDENTI SALVATORE)*

Regola sospensione

100250 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DEL PROCESSO Sospensione discrezionale ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Sindacato di legittimità - Motivazione apparente - Sussistenza.

Il provvedimento di sospensione del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c., analogamente alle ordinanze di sospensione per cd. pregiudizialità-dipendenza, può essere impugnato mediante il regolamento di competenza, rimedio che conserva la propria struttura e funzione, cosicché il giudice di legittimità deve verificare la ricorrenza del rapporto di pregiudizialità ravvisato dal giudice a quo, giacché il sindacato della S.C. è limitato alla verifica dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14337 del 2019 Rv. 654020-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **2429** *del* **01/02/2025** (Rv. **673890-02**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

C. *(PALMISANO PAOLO) contro* E. *(PROVIDENTI SALVATORE)*

Regola sospensione

100250 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DEL PROCESSO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 016051/2022 66505301

Massime precedenti Conformi: N. 16051 del 2022 Rv. 665053-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **2526** *del* **03/02/2025** (Rv. **673748-02**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

contro

Dichiara estinto il processo, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 20/10/2023

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Ricorso manifestamente abnorme - Istanza di decisione priva dei requisiti - Decisione all'esito di adunanza camerale - Declaratoria di estinzione del giudizio - Ragioni - Condanna ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c. - Ammissibilità - Raddoppio del contributo unificato - Inammissibilità - Fondamento.

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., in presenza di un ricorso manifestamente abnorme, se l'istanza di decisione risulta priva dei requisiti previsti dalla legge, come nel caso in cui non sia depositata telematicamente né sottoscritta dal difensore, il Collegio deve dichiarare estinto il giudizio, senza necessità di procedere nelle forme di cui all'art. 380-bis.1 c.p.c., e, in ragione della manifesta abnormità dell'atto processuale, evidenziata dalla proposta di definizione, può applicare la sanzione di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c., mentre deve escludersi la ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, la quale è misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, applicabile ai soli casi - tipici - previsti dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, norma di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies, Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 4, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164 art. 3 com. 4 lett. N

Massime precedenti Vedi: N. 33132 del 2024 Rv. 673074-01, N. 2614 del 2024 Rv. 670321-01, N. 19234 del 2024 Rv. 672226-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **2961** *del* **06/02/2025** (Rv. **673975-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **MANNA FELICE.** *Relatore:* **MANNA FELICE.**

P. *(CASA FEDERICO) contro* P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/03/2021

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Motivo di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c. riformulato dal d.l. n. 83 del 2012 - Vizio di omesso esame di fatto storico - Rilevanza - Condizioni - Argomentazione difensiva di parte - Esclusione.

L'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., come riformulato ex art. 54 d.l. n. 83 del 2012, prevede un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia formato oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); va peraltro escluso che tale omesso esame possa riguardare l'argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze di un certo fatto o di una determinata situazione giuridica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54, Legge 07/08/2012 num. 134 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17005 del 2024 Rv. 671706-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3166** *del* **07/02/2025** (Rv. **674037-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **SIMONE ROBERTO.** *Relatore:* **SIMONE ROBERTO.**

P. *(DI BISCEGLIE RICCARDO) contro* P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/09/2020

100074 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE Documenti prodotti in primo grado dall'appellato - Mancata produzione in appello da parte dell'appellato - Contenuto testuale non risultante dalla sentenza impugnata né dagli atti di parte - Onere dell'appellante di acquisirne copia, ai sensi dell'art. 76 disp. att. cod. proc. civ. - Necessità - Fondamento.

L'appellante, ove si dolga dell'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, di documenti prodotti dalla controparte, da questi non depositati in appello ed il cui preciso contenuto testuale non risulti dalla sentenza impugnata né, pacificamente, dagli atti delle parti, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame, perché, avendo il giudizio d'appello le caratteristiche di una "revisio prioris instantiae", l'impugnante ha sempre la veste di attore e, quindi, l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 76

Massime precedenti Vedi: N. 40606 del 2021 Rv. 663229-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3033 del 2013 Rv. 625141-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3549** *del* **11/02/2025** (Rv. **674016-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.**

S. *(DELITALA FRANCESCO) contro* C. *(BILOTTA MAURO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SASSARI, 10/02/2022

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Ordinanza che dichiara la litispendenza - Impugnazione - Regolamento necessario di competenza - Erronea proposizione del ricorso ordinario per cassazione - Conseguenze - Fattispecie.

L'ordinanza che dichiara la litispendenza, in quanto recante una pronuncia sulla sola competenza, è impugnabile con il regolamento necessario, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., e non con il ricorso ordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., che, se erroneamente proposto, può essere oggetto di esame come regolamento di competenza, qualora ne soddisfi i requisiti di forma e di sostanza. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta successivamente alla scadenza del termine perentorio di trenta giorni di cui all'art. 47 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 42

Massime precedenti Vedi: N. 8975 del 2022 Rv. 664255-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17443 del 2014 Rv. 632606-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3500** *del* **11/02/2025** (Rv. **673759-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

P. *(PAGGI SERENELLA) contro* D.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/01/2023

140063 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - INESISTENZA Rimedi esperibili avverso la sentenza inesistente - Actio nullitatis o impugnazione ordinaria - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

La cd. inesistenza giuridica o la nullità radicale di una sentenza può essere fatta valere o mediante un'autonoma azione di accertamento negativo (actio nullitatis) esperibile in ogni tempo, oppure attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione dinanzi al giudice sovraordinato (secondo i casi, appello o ricorso per cassazione), i quali, tuttavia, come rimedi alternativi all'actio nullitatis, devono essere esperiti secondo le regole loro proprie. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la pronuncia, ex art. 617 c.p.c., sull'opposizione al decreto di trasferimento di un bene venduto all'asta, asseritamente nulla per mancanza di firma del giudice, rilevando che la stessa avrebbe dovuto essere impugnata con ricorso per cassazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 9910 del 2021 Rv. 661124-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3473** *del* **11/02/2025** (Rv. **674087-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *Relatore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.**

C. *(MINASI NICOLA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA, 06/09/2019

100143 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE Questione implicante un accertamento in fatto non esaminata dalla sentenza impugnata - Prospettazione della stessa nei gradi precedenti - Necessità - Allegazione e deduzione della parte - Onere relativo - Contenuto.

Qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 32804 del 2019 Rv. 656036-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **3641** *del* **12/02/2025** (Rv. **673724-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **MICHELINI GUALTIERO.** *Relatore:* **MICHELINI GUALTIERO.**

K. *(PROSPERI MARINA) contro* C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 23/12/2021

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Ricorso per cassazione - Rilascio della procura speciale - Disciplina per il periodo pandemico ex art. 83, comma 20-ter, del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020 - Riutilizzo o rielaborazione grafica della procura conferita per i gradi di merito - Rispondenza al requisito della posteriorità rispetto alla data del provvedimento impugnato - Esclusione - Conseguenze.

In tema di ricorso per cassazione, la disposizione sul rilascio della procura speciale nel periodo pandemico di cui all'art. 83, comma 20 ter del d.l. n. 18 del 2020, introdotto dalla l. di conversione n. 27 del 2020, non deroga al necessario requisito della sua posteriorità rispetto alla data del provvedimento impugnato, sicché il riutilizzo o la rielaborazione grafica della procura conferita, per i gradi di merito, ai sensi di tale disciplina speciale determina l'inammissibilità insanabile del ricorso.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 20 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Vedi: N. 33518 del 2022 Rv. 666147-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2075 del 2024 Rv. 669833-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4277** *del* **18/02/2025** (Rv. **673765-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

G. *(GRECO GREGORIO) contro* P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/07/2020

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Giudizio d'appello - Omessa fissazione dell'udienza di discussione orale ritualmente richiesta - Conseguenze - Nullità della sentenza - Indicazione degli argomenti che avrebbero potuto essere svolti nelle difese orali - Necessità - Esclusione - Fondamento.

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di appello, la mancata fissazione dell'udienza di discussione orale della causa, nonostante la rituale richiesta di una delle parti, comporta, di per sé, la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante la discussione, poiché l'impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con pienezza le loro difese finali, anche nelle forme orali, all'esito dell'esame delle memorie di replica, costituisce di per sé un vulnus al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2067 del 2023 Rv. 666781-01

Massime precedenti Difformi: N. 28229 del 2017 Rv. 646319-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4725** *del* **23/02/2025** (Rv. **673771-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

U. *(MALATESTA FRANCESCO) contro* C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 09/02/2023

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Giudizio d'appello - Notificazione a mezzo pec della sentenza impugnata - Art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze in tema di prova della tempestività dell'impugnazione.

Nel giudizio di appello, ai fini della dimostrazione del rispetto del termine breve di impugnazione di una sentenza notificata a mezzo di posta elettronica certificata, non essendo applicabile l'art. 369, comma 2, c.p.c., non occorre il deposito telematico dei files di avvenuta consegna e di accettazione nel loro originario formato digitale, essendo sufficiente il semplice deposito telematico della ricevuta analogica della relata di notifica in formato .pdf.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 ter, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Vedi: N. 14790 del 2024 Rv. 671245-01, N. 25686 del 2023 Rv. 668884-02

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **4845** *del* **25/02/2025** (Rv. **673773-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**

S. *(LOMBARDO ANTONIO) contro* U. *(GRAZIOSI ANDREA)*

Dichiara improcedibile, TRIBUNALE CATANIA, 29/01/2021

100195 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO NELL'INTERESSE DELLA LEGGE - IN GENERE Principio di diritto nell'interesse della legge - Enunciazione d'ufficio - Ammissibilità - Limitazione alle ipotesi di inammissibilità - Esclusione.

Il principio di diritto può essere pronunciato dalla S.C. nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c., in ogni ipotesi in cui non sia permesso giungere allo scrutinio del fondo dei motivi, senza limitazione all'ipotesi d'inammissibilità del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 10396 del 2021 Rv. 661133-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **5200** *del* **27/02/2025** (Rv. **674041-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.**

A. *(GAETA MARIA MADDALENA) contro* I. *(ROSSI MARCO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 29/09/2022

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE Azione esercitata contro più soggetti solidalmente responsabili - Pluralità di cause scindibili ed indipendenti introdotte con un unico giudizio - Conseguenze - Ricorso per cassazione proposto da uno dei condebitori solidali - Impugnazione incidentale tardiva degli altri condebitori - Inammissibilità - Fondamento.

L'azione esercitata contro più soggetti solidalmente responsabili inserisce in un unico giudizio più cause scindibili e indipendenti; ne consegue che, proposto ricorso per cassazione da uno dei condebitori solidali, gli altri, per i quali sia ormai decorso il relativo temine, non possono giovarsi dell'impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., operando le forme e i termini stabiliti da questa norma esclusivamente per l'impugnazione incidentale in senso stretto, ossia per quella proveniente dalla parte "contro" la quale è stata proposta l'impugnazione principale, o per quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art.331 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 23903 del 2020 Rv. 659289-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8486 del 2024 Rv. 670662-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **5307** *del* **28/02/2025** (Rv. **673982-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

G. *(LO GIUDICE DAVIDE) contro* M. *(MONTANTE CALOGERO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 27/05/2020

100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Appello - Domande nuove - Diritti reali - Appartenenza alla categoria dei diritti autodeterminati - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di limiti alla proposizione di domande nuove in appello, non viola il divieto di "ius novorum" la deduzione, da parte del convenuto, dell'acquisto per usucapione, ordinaria o abbreviata, della proprietà dell'area rivendicata da controparte qualora già in primo grado egli abbia eccepito ad altro titolo la proprietà dell'area medesima, in quanto la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei c.d. diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve a una funzione di specificazione della domanda o dell'eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di usucapione abbreviata del convenuto in rivendica, che in primo grado aveva proposto in via riconvenzionale la sola domanda di usucapione ordinaria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1159, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 40 del 2015 Rv. 633805-01

Massime precedenti Vedi: N. 21641 del 2019 Rv. 654906-02, N. 8986 del 2017 Rv. 643675-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **5290** *del* **28/02/2025** (Rv. **674143-01**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.**

P. *(ZARA GIOVANNI) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/12/2023

100190 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE Cumulo soggettivo e oggettivo di domande - Diritto autonomamente spettante a ciascun attore - Appello principale nei confronti di uno di essi - Impugnazione incidentale tardiva dell'altro - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'impugnazione incidentale tardiva, in caso di cumulo soggettivo e oggettivo di domande proposte da due attori diversi contro la stessa parte, per l'accertamento di un diritto a ciascuno di essi autonomamente spettante, è inammissibile, poiché, vertendosi in una situazione di cause ab origine scindibili, l'attore interamente soccombente in primo grado ha in ogni caso interesse ad impugnare la decisione, senza che l'appello principale proposto dal convenuto nei confronti dell'altro attore possa rimettere in discussione la sua posizione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata, secondo cui l'impugnazione promossa dal convenuto soccombente verso l'unico attore vittorioso, pur notificata ex art. 332 c.p.c. anche all'altro, non legittimava quest'ultimo ad impugnare in via incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c. il rigetto della propria domanda, mancando un interesse paritario tra le due parti appellate).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343

Massime precedenti Vedi: N. 29448 del 2024 Rv. 673000-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8486 del 2024 Rv. 670662-01

---

13. COSA GIUDICATA

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **2480** *del* **02/02/2025** (Rv. **674050-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

F. *(VISCO FRANCESCO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/12/2023

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Presupposti di legittima prosecuzione del rapporto di lavoro in ragione della validità o meno del contratto - Accertamento contenuto in provvedimento anticipatorio ex art. 700 c.p.c. - Mancata instaurazione del giudizio di merito - Diverso giudizio avente a oggetto l'illegittima prosecuzione del rapporto - Efficacia di giudicato - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

140003 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE In genere.

L'accertamento - contenuto nel provvedimento anticipatorio ex art. 700 c.p.c. che ha costituito il rapporto di lavoro - non produce un effetto dichiarativo o costitutivo idoneo ad assumere efficacia di giudicato in mancanza del giudizio di merito o qualora questo abbia ad oggetto l'illegittima prosecuzione del rapporto così costituito, atteso che ad esso consegue unicamente l'effetto di autorità della pronuncia, non di res iudicata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione resa in appello con la quale, ancorché per una diversa motivazione, si era escluso che dal provvedimento ex art. 700 c.p.c. di inserimento di un insegnante nelle graduatorie, a cui era conseguita la stipula del contratto di insegnamento, potesse scaturire un effetto di giudicato

nell'ambito del successivo giudizio di merito avente ad oggetto l'illegittima prosecuzione del rapporto lavorativo in tal modo instaurato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 octies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 novies

Massime precedenti Vedi: N. 24939 del 2019 Rv. 655620-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6039 del 2019 Rv. 652978-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **2827** *del* **05/02/2025** (Rv. **674034-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Parz. Diff.)*

I. *(MEO ARTURO UMBERTO) contro* A. *(GALIETTA GENNARO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 26/07/2022

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Eccezione di giudicato esterno - Onere della prova - Assolvimento - Certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. - Necessità - Esclusione - Fondamento - Sufficienza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova e, a tal fine, la produzione della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. non è indispensabile, potendosi dimostrare in altro modo l'inutile decorso dei termini per l'impugnazione, e può risultare non sufficiente, essendo ammessa la prova contraria alle risultanze da quella emergenti. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di rigetto del ricorso per revocazione ex art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c. che, nonostante l'ammissione della controparte, aveva ritenuto non raggiunta la prova del passaggio in giudicato della sentenza stante il rilascio della suddetta certificazione sulla base delle sole dichiarazioni della parte interessata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 124, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 123, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 36258 del 2023 Rv. 669781-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **3800** *del* **14/02/2025** (Rv. **674094-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Relatore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* E. *(LEO LEONARDO)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA, 19/05/2023

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 - Sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o per non avere commesso il fatto - Efficacia di giudicato quanto ai fatti materiali - Sanzioni tributarie - Applicabilità - Accertamento dell'imposta - Rilevanza - Limiti.

L'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto con l'art. 1 del d.lgs. n. 87 del 2024, poi recepito nell'art. 119 T.U. della giustizia tributaria - in base al quale la sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione con le formule "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto" ha, nel processo tributario, efficacia di giudicato quanto ai "fatti materiali oggetto di

valutazione" - si riferisce, in base a un'interpretazione letterale, sistematica, costituzionalmente orientata e in conformità ai principi unionali, esclusivamente alle sanzioni tributarie e non all'accertamento dell'imposta, rispetto al quale la sentenza penale assolutoria ha rilievo come elemento di prova, oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice tributario unitamente agli altri elementi probatori introdotti nel giudizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 21 bis, Decreto Legisl. 14/11/2024 num. 175 art. 119, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/06/2024 num. 87 art. 1 com. 1 lett. M, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1144 del 2025 Rv. 673691-01, N. 936 del 2025 Rv. 673690-01, N. 4645 del 2020 Rv. 657347-01, N. 21694 del 2020 Rv. 659071 - 06, N. 17258 del 2019 Rv. 654693-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **4407** *del* **19/02/2025** (Rv. **673767-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

C. *(CELESIA GASPARE) contro* G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 30/09/2022

062015 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE Ordinanza ex art. 612 c.p.c. - Illegittima decisione sull'"an" dell'esecuzione - Declaratoria di inammissibilità dell'appello - Sentenza - Giudicato sostanziale - Esclusione.

079144 ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE In genere.

La sentenza con la quale viene dichiarato inammissibile l'appello avverso l'ordinanza-sentenza resa ai sensi dell'art. 612 c.p.c., che illegittimamente abbia risolto una contesa tra le parti e provveduto sulle spese giudiziali, così esorbitando dal profilo funzionale proprio dell'istituto, è insuscettibile di acquisire forza e valenza di giudicato in senso sostanziale, trattandosi di statuizione su una questione di mero rito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29025 del 2021 Rv. 662641-01, N. 23130 del 2020 Rv. 659515-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4829** *del* **25/02/2025** (Rv. **674130-01**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

S. *(PENNELLA NICOLA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 24/04/2012

062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO Giudizio di legittimità oggettivamente complesso - Estinzione per condono con decreto presidenziale ex art. 391 c.p.c. - Interpretazione - Esame del dispositivo e della motivazione - Necessità - Conseguenze - Definizione agevolata riferita ad una frazione del thema disputatum - Estinzione limitata - Istanza di trattazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE In genere.

In caso di declaratoria di estinzione di un giudizio di legittimità oggettivamente complesso, disposta con decreto ex art. 391 c.p.c. per condono fiscale, va indagata l'effettiva portata del provvedimento, alla luce del dispositivo e della motivazione: qualora esso richiami espressamente una pratica di condono riferita ad una frazione soltanto del "thema disputatum", deve ritenersi che, per la natura scindibile della controversia, l'estinzione sia limitata solo a detta frazione e non produca effetti estintivi dell'ulteriore (o delle ulteriori) questione (o questioni) estranea (o estranee) alla sanatoria; in tal caso, l'istanza di trattazione nel termine ex art. 391, comma 3, c.p.c. non risulta necessaria, poiché, per la limitazione oggettiva dell'estinzione, il giudizio di legittimità va comunque ripreso, d'ufficio o su richiesta degli interessati, per il prosieguo e la definizione della frazione non sanata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391, Decreto Legge 24/04/2017 num. 50 art. 11, Legge 21/06/2017 num. 96 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29794 del 2023 Rv. 669258-01

---

14. ESECUZIONE FORZATA

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **2460** *del* **02/02/2025** (Rv. **673898-02**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**

S. *(LAURICELLA CINZIA) contro* C. *(TRAVAGLINI PAOLO)*

Rigetta, TRIBUNALE ASCOLI PICENO, 18/11/2022

046092 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE Decreto ingiuntivo per la riscossione di spese condominiali - Opposizione - Rigetto - Precetto - Opposizione - Motivi - Approvazione del consuntivo - Deliberazione assembleare - Vizi - Ammissibilità - Esclusione.

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE In genere.

I vizi della deliberazione assembleare di approvazione del consuntivo non possono essere fatti valere mediante opposizione a precetto intimato per il pagamento delle spese condominiali in base a decreto ingiuntivo la cui opposizione sia stata rigettata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1135 com. 1 lett. 2), Cod. Civ. art. 1135 com. 1 lett. 3), Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5811 del 2022 Rv. 664185-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **2781** *del* **04/02/2025** (Rv. **673755-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

D. *(RIDOLFI MARIA TERESA) contro* G.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 11/10/2022

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione all'esecuzione - Legittimazione attiva - Creditore procedente - Esclusione - Fondamento.

Il creditore procedente non è mai legittimato a proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non essendo configurabile un suo interesse ad un'azione che ha per oggetto proprio la contestazione, totale o parziale, del diritto del creditore di agire in executivis, ferma restando la sua facoltà di formulare l'opposizione ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c. avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione che non diano piena e corretta attuazione al suo titolo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24047 del 2009 Rv. 610725-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **2785** *del* **04/02/2025** (Rv. **673776-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

I. *(LAGHI ALDO) contro* F. *(SICURO GIANPAOLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 23/02/2023

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Titolo esecutivo di formazione giudiziale - Opposizione all'esecuzione - Motivi deducibili - Fattispecie.

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva dichiarato d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla banca cessionaria del ramo di azienda di una banca posta in liquidazione coatta amministrativa, con cui era dedotta l'inefficacia, nei confronti dell'opponente, della sentenza posta in esecuzione, in quanto pronunciata nei confronti della cedente dopo l'apertura della procedura concorsuale nei suoi confronti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3277 del 2015 Rv. 634447-01

Massime precedenti Vedi: N. 8220 del 2023 Rv. 667362-01, N. 3716 del 2020 Rv. 657019-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **3172** *del* **07/02/2025** (Rv. **674060-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE .** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE .** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

V. *(DE LELLIS CARLO) contro* B. *(TUFARIELLO GIOVANNI)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/11/2022

079153 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE Difetto di titolo esecutivo - Accertamento giudiziale - Mancanza di pignoramenti successivi - Improcedibilità dell'esecuzione - Rilevabilità d'ufficio da parte del giudice dell'esecuzione - Sussistenza - Inerzia del debitore - Irrilevanza.

079216 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - IN GENERE In genere.

In tema di esecuzione forzata, l'accertamento giudiziale della mancanza del diritto di procedere in executivis da parte del creditore procedente, per originario difetto di titolo esecutivo, impone al giudice dell'esecuzione - in assenza di pignoramento successivo ex art. 493 c.p.c. da parte di altro creditore titolato - di rilevare d'ufficio l'improcedibilità del processo esecutivo anche in caso di inerzia del debitore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 493, Cod. Civ. art. 2929, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 187 bis

Massime precedenti Vedi: N. 23654 del 2023 Rv. 668575-01, N. 21860 del 2024 Rv. 672050-01, N. 21110 del 2012 Rv. 624256-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **3172** *del* **07/02/2025** (Rv. **674060-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE .** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE .** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

V. *(DE LELLIS CARLO) contro* B. *(TUFARIELLO GIOVANNI)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/11/2022

079216 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - IN GENERE Inerzia del titolare del diritto - Concorrenza di circostanze idonee a generare un giustificato affidamento - Abuso e perenzione del diritto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Se all'inerzia del titolare del diritto, ancorché unita a circostanze idonee a determinare un giustificato affidamento sul fatto che esso non sarà più esercitato, fa poi seguito il suo concreto esercizio, non è configurabile un abuso del diritto stesso - e, dunque, la sua perenzione - perché l'istituto del "Wervirkung" (tipico del diritto tedesco e generalmente tradotto come "rinuncia tacita all'azione") non è contemplato ed è incompatibile con l'ordinamento italiano non solo sul piano sostanziale, ma anche su quello processuale; infatti, il codice di rito prevede autonome regole per garantire la probità e la lealtà delle parti processuali e dei loro difensori (nonché per sanzionare l'azione o la resistenza in giudizio con mala fede o colpa grave) e, inoltre, la facoltà di esercitare un potere processuale può venir meno in ragione del decorso del tempo solo quando una specifica norma sanziona con la decadenza l'inattività della parte. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il ritardo con il quale il debitore esecutato ha fatto valere la decisione favorevole, conseguita con una opposizione endoesecutiva regolata dalla disciplina anteriore alla riforma del 2016, abbia comportato la perdita del diritto di provocare l'arresto del processo esecutivo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 486, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 187 bis, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11219 del 2024 Rv. 670795-02

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **3494** *del* **11/02/2025** (Rv. **673798-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Parz. Diff.)*

D. *(DE LORENZO FABRIZIO) contro* B. *(CAU GIANFILIPPO)*

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE ROMA, 06/10/2022

079175 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE Iscrizione a ruolo - Termine di 15 giorni ex art. 557, comma 2, c.p.c. - Decorrenza -

Consegna al creditore da parte dell'ufficiale giudiziario - Tardivo ritiro da parte del creditore - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di esecuzione immobiliare, il termine perentorio di 15 giorni per l'iscrizione a ruolo della procedura, previsto dall'art. 557, comma 2, c.p.c., decorre dalla consegna dell'atto di pignoramento, da parte dell'ufficiale giudiziario, al creditore, restando irrilevante che questo lo ritiri tardivamente, sia perché l'art. 555, ultimo comma, c.p.c., non stabilisce un termine per tale adempimento, limitandosi a disporre che debba avvenire "senza ritardo", sia perché il debitore esecutato non riceve alcun pregiudizio in conseguenza della tardività dovendo gli ulteriori atti di procedura, in ogni caso, essere compiuti entro il termine di 45 giorni ai sensi dell'art. 497 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 557 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 555 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 497

Massime precedenti Vedi: N. 6957 del 2007 Rv. 596759-01, N. 12195 del 2023 Rv. 667586-02

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **3494** *del* **11/02/2025** (Rv. **673798-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Parz. Diff.)*

D. *(DE LORENZO FABRIZIO) contro* B. *(CAU GIANFILIPPO)*

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE ROMA, 06/10/2022

079175 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE Termine ex art. 557, comma 2, c.p.c. - Violazione - Conseguenze - Estinzione della procedura - Rimedio - Reclamo ex art. 630 c.p.c. - Necessità - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Inammissibilità.

La violazione del termine di 15 giorni previsto dall'art. 557, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, costituisce una ipotesi tipica di estinzione del processo di esecuzione, che la parte interessata deve far valere a norma dell'art. 630 c.p.c. e, in caso di rigetto dell'eccezione, col reclamo previsto dalla citata disposizione, non già con l'opposizione agli atti esecutivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 557 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35365 del 2023 Rv. 669752-02, N. 6873 del 2024 Rv. 670402-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **4407** *del* **19/02/2025** (Rv. **673767-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

C. *(CELESIA GASPARE) contro* G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 30/09/2022

062015 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE Ordinanza ex art. 612 c.p.c. - Illegittima decisione sull'"an" dell'esecuzione - Declaratoria di inammissibilità dell'appello - Sentenza - Giudicato sostanziale - Esclusione.

079144 ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE In genere.

La sentenza con la quale viene dichiarato inammissibile l'appello avverso l'ordinanza-sentenza resa ai sensi dell'art. 612 c.p.c., che illegittimamente abbia risolto una contesa tra le parti e

provveduto sulle spese giudiziali, così esorbitando dal profilo funzionale proprio dell'istituto, è insuscettibile di acquisire forza e valenza di giudicato in senso sostanziale, trattandosi di statuizione su una questione di mero rito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29025 del 2021 Rv. 662641-01, N. 23130 del 2020 Rv. 659515-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4678** *del* **22/02/2025** (Rv. **673866-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Diff.)*

T. *(STANISCIA NICOLA) contro* I.

Regola competenza

079035 ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER VALORE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART 615 Criterio di cui all'art. 17 c.p.c. - Competenza per valore - Individuazione - Competenza per materia o funzionale - Esclusione - Regola generale di cui all'art. 10, comma 2, c.p.c. - Applicabilità - Fattispecie.

Il criterio di cui all'art. 17 c.p.c. attiene alla competenza per valore in tema di opposizione all'esecuzione forzata e non disegna, invece, un'ipotesi di competenza per materia o funzionale, sicché la sua applicazione non sfugge alla necessaria combinazione con la regola generale di cui all'art. 10, comma 2, c.p.c., che disciplina il cumulo di domande proposte nello stesso processo e nei confronti del medesimo soggetto, ai fini della competenza per valore. (Nella specie, la S.C., in sede di regolamento di competenza, ha accolto l'impugnazione del creditore, affermando la competenza del Tribunale di Roma e non del giudice di pace, in ragione della natura riconvenzionale della domanda svolta per l'accertamento di un proprio credito, di oltre cinquemila euro, da opporre a quello del terzo pignorato, erroneamente qualificata come eccezione e non ritenuta rilevante ai fini della competenza per valore del tribunale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 37581 del 2021 Rv. 663133-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **5058** *del* **26/02/2025** (Rv. **674039-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE .** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE .**

D. *(PIETROPAOLO FERDINANDO) contro* A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 19/10/2022

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione esecutive - Domanda "ordinaria" (soggetta a sospensione feriale dei termini) formulata al fine di ottenere l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione - Domanda "ordinaria" formulata in via autonoma rispetto all'esito dell’opposizione - Distinzione - Conseguenze in punto di applicazione della disciplina ordinaria di sospensione feriale dei termini processuali - Fondamento - Fattispecie.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

In caso di cumulo di un'altra domanda con un'opposizione esecutiva, occorre distinguere tra il caso in cui la domanda "ordinaria" (di regola, soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata al fine di ottenere l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione tanto da costituire un presupposto per la decisione di quest'ultima - ipotesi in cui permangono immutate le esigenze di speditezza fondamento dell'esenzione dalla sospensione feriale dei termini processuali ex art. 3 della l. n. 742 del 1969 - e il caso in cui la domanda "ordinaria" è formulata in via autonoma ed alternativa rispetto all'esito dell'opposizione, ipotesi in cui le richiamate esigenze di speditezza prevalgono esclusivamente nel caso in cui l'esito dell'opposizione esecutiva non comporti l'effettivo esame della domanda "ordinaria". (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di inammissibilità per tardività dell'appello proposto dal debitore esecutato avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione contro il pignoramento immobiliare quanto al profilo dell'invocata impignorabilità del bene staggito in fondo patrimoniale per indimostrata estraneità del credito ai bisogni della famiglia, sul rilievo dell'inapplicabilità della sospensione feriale dei termini all'intera controversia, compresa la domanda accessoria di risarcimento del danno proposta nei confronti del Ministero dell'Interno per la mancata annotazione del fondo per responsabilità dell'Ufficiale di Stato civile, veicolata con il gravame nel giudizio di appello, rimasta assorbita dalle ragioni di rigetto dell'opposizione).

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33728 del 2019 Rv. 656351-01, N. 3542 del 2020 Rv. 657017-01, N. 11111 del 2020 Rv. 658080-01, N. 33464 del 2024 Rv. 673179-01

---

15. PROCEDIMENTI SOMMARI

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **4395** *del* **19/02/2025** (Rv. **673732-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Diff.)*

C. *(ZGAGLIARDICH GIANNI) contro* R. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 25/02/2020

131022 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - FORMA Opposizione a decreto ingiuntivo - Rito del lavoro - Notifica del ricorso privo del decreto di fissazione dell'udienza - Costituzione dell'opposto - Sanatoria del vizio della "vocatio in ius" - Diritto dell'opposto alla rimessione in termini - Sussistenza.

132084 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo a cui si applica il rito del lavoro, la notifica del ricorso senza il decreto di fissazione dell'udienza determina un vizio, attinente alla "vocatio in ius", che viene sanato dalla costituzione dell'opposto, il quale ha diritto, eventualmente, alla rimessione in termini per il compimento delle attività processuali dalle quali sia in conseguenza decaduto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20601 del 2023 Rv. 668596-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **5361** *del* **28/02/2025** (Rv. **674165-01**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

G. *(GIOVANNINI GIACOMO) contro* G. *(RIZZO ANTONIO)*

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/04/2023

131019 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NOTIFICAZIONE Decreto ingiuntivo - Notifica inesistente - Declaratoria di inefficacia - Procedimento ex art. 188 disp.att. c.p.c. - Azione di accertamento - Opposizione ex art. 645 c.p.c. - Proponibilità - Condizioni - Fondamento.

In tema di procedimento d'ingiunzione, la parte contro la quale è stato emesso un decreto ingiuntivo non notificato o la cui notifica è giuridicamente inesistente può, decorso il termine stabilito dall'art. 644 c.p.c., chiederne la declaratoria di inefficacia, attraverso lo speciale procedimento camerale di cui all'art. 188 disp.att. c.p.c., ovvero proporre un'azione volta all'accertamento dell'inefficacia, anche mediante l'opposizione ex art. 645 c.p.c., purché sussista, quale condizione dell'azione, un interesse concreto ed attuale, che presuppone, applicando le regole generali del processo in tema di accertamento negativo di un diritto, l'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 188 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 36496 del 2021 Rv. 663296-01, N. 24552 del 2024 Rv. 672260-01, N. 10183 del 2001 Rv. 548488-01, N. 14692 del 2023 Rv. 667981-01

---

16. PROCEDIMENTI SPECIALI

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **2927** *del* **05/02/2025** (Rv. **673915-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

M. *(DONATI FILIPPO) contro* P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/10/2023

082035 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - LEGITTIMAZIONE Azioni di stato - Nomina del curatore speciale - Procedimento di volontaria giurisdizione - Presupposti.

In tema di azioni di stato, nell'impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità, la nomina del curatore speciale, ai sensi degli artt. 74 della l. n. 184 del 1983 e 264 c.c., va effettuata all'esito di un procedimento di volontaria giurisdizione, ove è sufficiente il riscontro di fondati motivi per l'esperimento dell'azione, sull'accoglimento o meno della quale è chiamato a statuire, nell'ambito di un procedimento contenzioso, il giudice successivamente adito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 264, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 74 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19790 del 2014 Rv. 632179-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **4395** *del* **19/02/2025** (Rv. **673732-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Diff.)*

C. *(ZGAGLIARDICH GIANNI) contro* R. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 25/02/2020

131022 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - FORMA Opposizione a decreto ingiuntivo - Rito del lavoro - Notifica del ricorso privo del decreto di fissazione dell'udienza - Costituzione dell'opposto - Sanatoria del vizio della "vocatio in ius" - Diritto dell'opposto alla rimessione in termini - Sussistenza.

132084 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo a cui si applica il rito del lavoro, la notifica del ricorso senza il decreto di fissazione dell'udienza determina un vizio, attinente alla "vocatio in ius", che viene sanato dalla costituzione dell'opposto, il quale ha diritto, eventualmente, alla rimessione in termini per il compimento delle attività processuali dalle quali sia in conseguenza decaduto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20601 del 2023 Rv. 668596-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **4717** *del* **22/02/2025** (Rv. **674045-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

R. *(MARZOT SILVIA) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Regola giurisdizione

092081 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE Procura speciale - Impossibilità di identificare il soggetto conferente o di decifrarne il nome o il potere rappresentativo della parte - Nullità - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione - Limiti - Valide procure rilasciate da altri ricorrenti - Decisione della questione di giurisdizione dibattuta anche dalla controparte nel controricorso - Ammissibilità - Fondamento.

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA In genere.

La nullità della procura per impossibilità di identificare il soggetto che l'ha conferita ovvero di decifrare il nome del sottoscrittore o la qualità in virtù della quale egli spende il potere rappresentativo di una compagine sociale rende inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, a meno che non vi siano altri ricorrenti che abbiano rilasciato valide procure oppure che la parte controricorrente, senza dedurre la suddetta inammissibilità, abbia preso posizione sulla questione di giurisdizione, configurandosi tale atteggiamento come impulso processuale idoneo affinché sia pronunciata la decisione al riguardo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Vedi: N. 10441 del 2002 Rv. 555908-01, N. 16634 del 2017 Rv. 644929-01, N. 7765 del 2021 Rv. 660751-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6962 del 1994 Rv. 487532-01, N. 18472 del 2024 Rv. 671741-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **5237** *del* **28/02/2025** (Rv. **673936-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **GARRI FABRIZIA.** *Relatore:* **GARRI FABRIZIA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Parz. Diff.)*

contro

Regola giurisdizione

092006 GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE Domanda di accertamento delle condizioni sanitarie preordinate al riconoscimento della prestazione di inabilità di natura previdenziale - Procedimento ex art. 445 bis c.p.c. - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza - Fondamento - Domanda di accertamento sanitario prodromico al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento - Giurisdizione del giudizio ordinario - Sussistenza - Fattispecie.

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI In genere.

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE In genere.

La domanda del pubblico dipendente di accertamento delle condizioni sanitarie - se preordinata al riconoscimento dell'assegno di invalidità introdotta con procedimento ex art. 445-bis c.p.c. e, quindi, strumentale all'adozione del provvedimento amministrativo di attribuzione della prestazione pensionistica - appartiene alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei dipendenti pubblici; se, invece, tale domanda è prodromica al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (ex art. 1 della l. n. 18 del 1980), la giurisdizione spetta al giudice ordinario. (Fattispecie relativa ad un ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. finalizzato al conseguimento, quale effetto dell'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie, non solo delle prestazioni previdenziali di invalidità e inabilità connesse al denunciato stato di totale e permanente inabilità lavorativa, ma anche dell'ulteriore prestazione assistenziale dell'indennità di accompagnamento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 445, Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 36382 del 2021 Rv. 663088-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7830 del 2020 Rv. 657527-01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Rassegna tematica in tema di protezione internazionale

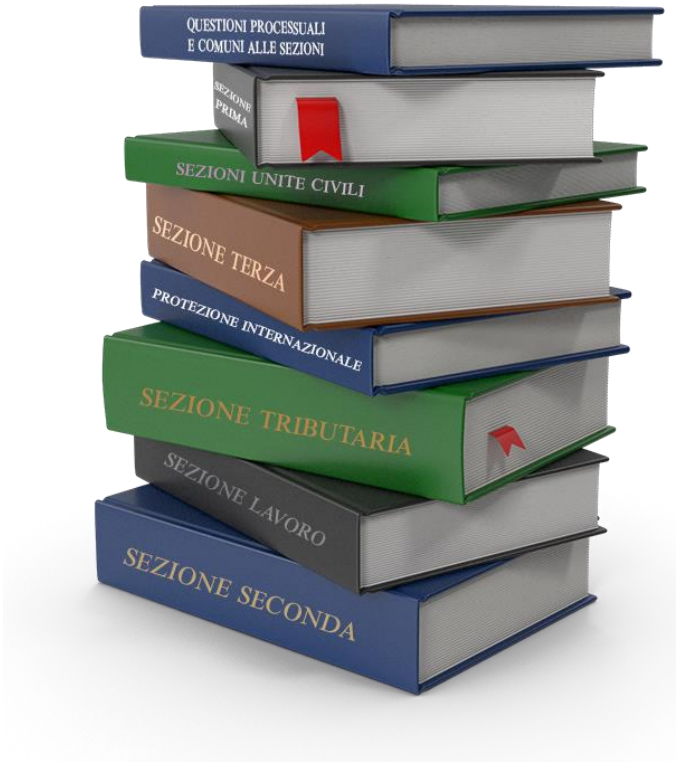

FEBBRAIO 2025

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **5127** *del* **27/02/2025** (Rv. **673925-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.**

M. *(LEO LOREDANA) contro* M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 19/04/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Scadenza naturale del permesso di soggiorno quinquennale - Automatica estinzione dello status - Esclusione - Interesse ad impugnare il provvedimento di revoca della Commissione - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, la scadenza naturale del permesso di soggiorno di durata quinquennale, rilasciato al titolare della protezione sussidiaria, non comporta l'automatico venir meno di tale status e, conseguentemente, persiste in capo allo straniero l'interesse ex art. 100 c.p.c. a impugnare il provvedimento di revoca, adottato d'ufficio dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, ai sensi degli artt. 18 del d.lgs. n. 251 del 2007 e 33 del d.lgs. n. 25 del 2008. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di revoca della protezione sussidiaria, sulla scorta dell'erroneo convincimento che fosse venuto meno l'interesse alla sua impugnazione, per effetto della intervenuta scadenza del termine quinquennale di efficacia del permesso di soggiorno prima della proposizione dell'impugnazione in sede giurisdizionale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 18, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 33

Massime precedenti Vedi: N. 21143 del 2019 Rv. 654952**-01**, N. 23472 del 2017 Rv. 646039**-03**

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **5087** *del* **26/02/2025** (Rv. **673924-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.**

B. *(PRATICO' ALESSANDRO) contro* M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 17/06/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Status di rifugiato - Persecuzione per motivi religiosi - Necessità di atti sanzionanti un impegno politico contro la religione - Esclusione.

In tema di protezione internazionale, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato per atti persecutori del proprio orientamento religioso - espressione nella quale vanno incluse "le convinzioni teiste, non teiste e ateiste" - non è richiesto che nello stato estero siano posti in essere atti diretti a sanzionare un impegno politico contro la religione, in quanto anche il solo fatto di dover mantenere celate le proprie convinzioni ateiste costituisce un fondato indizio di persecuzione, tale da integrare una privazione della fondamentale libertà di scelta in materia religiosa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10 com. 3, Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 38 art. 9, Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 38 art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Direttive del Consiglio CEE 13/12/2011 num. 95 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 35102 del 2021 Rv. 663277**-01**, N. 29403 del 2024 Rv. 673131**-01**

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **5081** *del* **26/02/2025** (Rv. **673923-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.**

S. *(MIGLIACCIO LUIGI) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/10/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Procedimento - Considerevole lasso di tempo tra la data di assunzione della causa in decisione e il deposito della pronuncia - Necessità di riaprire l'istruttoria in presenza di rilevanti modificazioni di fatto e di diritto sopravvenute - Sussistenza.

In tema di protezione internazionale, allorché tra la data in cui il ricorso è stato assunto in decisione e la pubblicazione della decisione decorra un termine troppo esteso e del tutto anomalo (nella specie, due anni in grado di appello), il giudice è tenuto a prendere in esame elementi di prova o fonti di informazione successivi, eventualmente aggiornando la decisione, anche attraverso la riapertura dell'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, in ossequio al diritto dell'Unione e, in particolare, dell'art. 46, par. 3, della direttiva 2013/32/CE, che impone un esame completo e attuale degli elementi di fatto e di diritto dedotti rilevanti per la decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 12/06/2013 num. 32 art. 46 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14966 del 2023 Rv. 667931**-01**

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4526** *del* **20/02/2025** (Rv. **673857-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.**

J. *(NERI LIVIO) contro* M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 25/02/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione complementare - Esigenza di valutazione all'attualità - Dovere del giudice - Elementi di prova e fonti di informazione sopravvenuti - Fattispecie.

In tema di protezione complementare, ove tra la data in cui il ricorso è stato assunto in decisione e la data di pubblicazione della decisione decorra un termine significativo, il giudice è tenuto a prendere in esame anche elementi di prova o fonti di informazione successivi al momento dell'audizione, eventualmente aggiornando la decisione, se non anche riaprendo l'istruttoria, in ossequio al diritto dell'Unione che impone un esame degli elementi di fatto e di diritto così come sussistenti all'attualità. (In una fattispecie nella quale la decisione di rigetto della domanda di protezione complementare, benché assunta in data nel marzo 2021, era stata, tuttavia, depositata dopo due anni, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto impugnato, in quanto il giudice, anziché ignorare il tempo trascorso tra deliberazione e pubblicazione, avrebbe dovuto, anche facendo uso dei suoi poteri-doveri istruttori, tenere conto delle fonti di prova successive alla data in cui il ricorso era stato assunto in decisione, onde verificare se il ricorrente, nelle more del giudizio, avesse intrapreso un più ampio percorso di integrazione sociale e lavorativa).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27 com. 1, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 46 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 14966 del 2023 Rv. 667931**-01**

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4309** *del* **19/02/2025** (Rv. **673854-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

C. *(FIORE ANTONIO) contro* P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 04/12/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare ex art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 - Condanna penale non definitiva - Autonoma valutazione da parte del giudice - Rigetto della domanda con esclusivo riferimento alla pena - Esclusione.

In tema di autorizzazione temporanea all'ingresso o alla permanenza nel territorio nazionale di uno dei genitori, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, il giudice è chiamato a valutare in via prioritaria il diritto del minore alla bigenitorialità e, nel caso in cui uno dei genitori richiedenti abbia riportato una condanna penale non definitiva, non può desumere il pericolo per l'ordine pubblico dal fatto in sé della condanna penale e dall'entità della pena inflitta, senza alcuna autonoma valutazione in concreto dei fatti oggetto di imputazione, anche sotto il profilo dell'epoca in cui essi furono commessi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22027 del 2023 Rv. 668440**-01**, N. 4796 del 2022 Rv. 664020**-02**

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3218** *del* **08/02/2025** (Rv. **674057-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.**

H. *(TADDEI MARIO) contro* M.

Rigetta, GIUDICE DI PACE SALERNO, 17/01/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Decreto di espulsione - Impugnazione - Prova della residenza all'estero - Onere a carico del ricorrente - Mancata contestazione dell'amministrazione - Irrilevanza - Deduzione dell'assenza di fissa dimora - Insufficienza.

In tema di impugnazione del decreto di espulsione, il termine di sessanta giorni, di cui all'art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, trova applicazione solo ove la parte impugnante alleghi e dimostri, anche in caso di non contestazione da parte dell'amministrazione, di essere residente all'estero, trattandosi di elemento della fattispecie richiesto ai fini della tempestività ed ammissibilità dell'impugnazione, non surrogabile dall'allegazione di essere senza fissa dimora nel territorio nazionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18

Massime precedenti Vedi: N. 20054 del 2023 Rv. 668461**-01**

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3206** *del* **08/02/2025** (Rv. **673957-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.**

M. *(DI GIOVANNI JACOPO) contro* M.

Rigetta, GIUDICE DI PACE CALTANISSETTA, 01/06/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Rigetto della domanda - Istanza di sospensione - Pendenza - Decreto di espulsione - Legittimità - Ragioni.

In tema di protezione internazionale, la decisione con cui la Commissione territoriale rigetta la domanda, nelle ipotesi previste dall'art. 35-bis, comma 3, lett. a), b), c), d) e d-bis) del d.lgs. n. 25 del 2008, può essere sospesa su istanza di parte, ai sensi del successivo comma 4, ove ricorrano gravi e circostanziate ragioni, e, stante la sua efficacia esecutiva, è legittimo il decreto di espulsione emesso in pendenza dell'istanza di sospensione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2005 num. 25 art. 35 bis com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 2378 del 2024 Rv. 669958**-01**, N. 24009 del 2020 Rv. 659539**-01**

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11399 del 2024 Rv. 670895**-01**

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **3843** *del* **15/02/2025** (Rv. **673844-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

B. *(VEGLIO MAURIZIO) contro* M.

Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 31/10/2022

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Riesame provvedimento di convalida o proroga del trattenimento - Rigetto di analoga istanza o mancata impugnazione - Irrilevanza - Fondamento.

La richiesta di riesame dei presupposti del provvedimento di convalida o di proroga del trattenimento dello straniero, in conformità all'art. 15, par. 4, della direttiva CE n. 115 del 2008, non è preclusa dal rigetto di altra analoga istanza o dalla mancata tempestiva impugnazione del provvedimento, atteso che le misure in questione hanno natura cautelare e, pertanto, il sindacato giurisdizionale sulle medesime è inidoneo a formare una pronuncia dotata dell'autorità del giudicato, giustificandosi infatti la loro ricorribilità in cassazione non tanto per la natura decisoria, quanto per la loro incidenza sulla libertà personale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115 art. 15

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **3843** *del* **15/02/2025** (Rv. **673844-02**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

B. *(VEGLIO MAURIZIO) contro* M.

Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 31/10/2022

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Controllo del giudice in sede di convalida o proroga del trattenimento - Acquisizione di elementi documentali incidenti sulla legittimità del decreto di espulsione e del decreto di trattenimento - Necessità.

In sede di convalida o proroga del trattenimento dello straniero, il controllo del giudice, compatibilmente con i tempi ridotti della procedura, deve compiersi in modo completo ed esaustivo, anche mediante l'acquisizione officiosa degli elementi di prova documentale relativi a provvedimenti presupposti che, anche in via derivata, hanno inciso sulla legittimità del decreto di espulsione e, quindi, del decreto di trattenimento.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115

Massime precedenti Vedi: N. 30181 del 2023 Rv. 669292**-01**, N. 1483 del 2025 Rv. 673594**-01**

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **4757** *del* **24/02/2025** (Rv. **673921-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

E. *(FINOCCHIARO FILIPPO) contro* P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE PALERMO, 22/02/2024

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Decreto di espulsione - Impugnazione - Dichiarazione di inammissibilità per tardività - Preventiva instaurazione del contraddittorio - Mancanza - Nullità - Condizioni.

In tema ricorso giurisdizionale contro il decreto di espulsione amministrativa del cittadino straniero, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per tardività è viziata da nullità se è stata oggetto di rilievo ufficioso, senza la preventiva instaurazione del contraddittorio sul punto, malgrado la necessità di un previo accertamento in fatto, da compiersi mediante l'esame di atti dell'Amministrazione, posti in essere prima e fuori dal processo; tale nullità può essere fatta valere dalla parte che prospetti le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato ritualmente attivato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 21314 del 2023 Rv. 668202**-01**, N. 822 del 2024 Rv. 670057**-01**

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4774** *del* **24/02/2025** (Rv. **673961-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

I. *(COSTA GIUSEPPE CLAUDIO) contro* M.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE ROMA, 29/11/2023

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Provvedimento di trattenimento presso il C.P.R. di cittadino dell'UE - Convalida - Effettiva partecipazione del difensore di fiducia all'udienza - Necessità - Condizioni - Fattispecie.

Nel procedimento per la convalida del trattenimento del cittadino straniero presso il C.P.R., l'omissione dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia già nominato, con la conseguente sua mancata partecipazione, comporta la violazione del diritto di difesa e la nullità

del procedimento e del decreto di convalida, in quanto, trattandosi di procedimento che ha ad oggetto misure di restrizione della libertà personale, il difensore nominato deve essere messo in condizione di partecipare all'udienza mediante una specifica comunicazione del luogo e del tempo in cui la stessa si svolgerà, senza che tale omissione possa essere sanata dalla partecipazione di un difensore d'ufficio. (Fattispecie relativa a ricorso proposto prima dell'entrata in vigore della l. n. 187 del 2024).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 20 com. 11, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 18769 del 2018 Rv. 649652**-01**